

**ITER PARLAMENTARE DELLA LEGGE**

**16 febbraio 1987 n. 81**

**concernente:**

*“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”*

**IX LEGISLATURA**

**Discussione presso il Senato della Repubblica  
Atto Senato n. 916**

**VOLUME II**



# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 916)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984,  
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge  
(V. Stampato Camera n. 691)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
(MARTINAZZOLI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(GORIA)**

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 271 e 457)*

**d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI,  
CARUSO, MACIS e BOTTARI (271); FELISETTI (457)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1984*

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per  
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale**

**DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

**ART. 2.**

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, nonché alle altre norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve informarsi ai caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con esclusione di atti o attività non necessari;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'imputato, delle parti private, dei loro difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del pubblico ministero e del giudice di provvedere senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni sulle istanze proposte in ogni stato e grado del procedimento dai difensori delle parti private;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e gra-

do del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili; previsione di sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dei termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento e alla rappresentanza delle parti del processo;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una

diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere un'indagine psicologica sulla persona offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; esclusione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogniqualvolta le prove a suo carico siano insufficienti o contraddittorie;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione

non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che per reati pre-determinati la competenza per territorio sia stabilita in relazione al luogo in cui è avvenuta in tutto o in parte l'azione o la omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione, con esclusione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nel numero 43 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto positivo di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a distretto, da individuare secondo criteri predeterminati, diverso rispetto a quello di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità

disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impuginate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione ad altra autorità amministrativa, in casi predeterminati, di informa-

zioni e di copie di atti, anche coperti dal segreto, su richiesta o per iniziativa della stessa autorità giudiziaria che procede;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di assicurare le fonti di prova; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova sino ad allora acquisite; potere-dovere della polizia giudiziaria, in caso di necessità e di urgenza e sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagine necessarie per eseguire le direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei reati previsti dalle lettere a) e b) del numero 58 del presente articolo; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se

la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 58 del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) determinazione del momento in cui viene assunta la qualità di indiziato; obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del pubblico ministero di adeguare l'iscrizione ogni qualvolta sia mutato il titolo del reato per il quale sono in corso le indagini; facoltà dell'imputato, della persona offesa e del denunciante di chiedere copia delle iscrizioni suddette e loro diritto di ottenerla quando siano trascorsi sessanta giorni dalla prima iscrizione;

36) estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona indiziata o comunque indicata come reo o nei confronti della quale vengono svolte investigazioni;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, a pena di nullità, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto per il quale il difensore ha diritto di ricevere avviso e, al più tardi, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente istruttorio, di procedere all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a riconoscizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e di assumere testimonianze; previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa, con provvedimento motivato, dilazionare l'assunzione dell'incidente istruttorio chiesto dall'imputato, quando esso arrechi pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti istruttori e più in generale di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

43) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, nei casi in cui vi siano evidenti elementi di prova, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo, previo interrogatorio dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero, nei casi di arresto in flagranza, di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto ovvero di presentarlo direttamente al tribunale per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione; esclusione, ri-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spetto ai reati per i quali sussistano le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione, nei casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in apposita udienza, nell'udienza preliminare, o nel giudizio, in caso di accoglimento, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti sostanziali della pronuncia e previsione che l'estinzione del reato operi solo in casi di minore gravità espressamente indicati;

45) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

46) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; divieto di effettuare, prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza, ricognizioni personali, perquisizioni personali e presso il domicilio, di richiedere al giudice ogni misu-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra di coercizione personale, di procedere a ispezioni personali, a confronti, ad intercettazioni delle comunicazioni; possibilità di effettuare l'interrogatorio, se richiesto;

47) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 43 del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35, chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; potere del pubblico ministero di compiere anche successivamente ulteriori indagini; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

48) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti l'indiziato e l'offeso dal reato;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 48 del presente articolo;

50) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 47 del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico;

51) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, per categorie di reato predeterminate, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

52) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di proscioglimento dell'imputato, di richiedere al pubblico ministero, che deve compierli, gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, rinviando, entro un breve termine predefinito nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nel numero 50 del presente articolo; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

53) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

54) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 44 del presente articolo;

55) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

56) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, tutti quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori;

57) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 56 del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giu-

diziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 56;

58) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, e del giudice di disporre, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività; previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta, improcrastinabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro quattro giorni non è sostituito da provvedimento del giudice; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di decidere con provvedimento motivato sulla custodia in carcere dell'imputato qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; potere, in tali ipotesi, di applicare in luogo della custodia in carcere altre misure di coercizione personale, qualora, con la applicazione di queste, possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze caute-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lari, ovvero di escludere l'applicazione di misure di coercizione personale o di disporre la revoca delle misure applicate, qualora manchi o venga a cessare qualunque esigenza cautelare o sussistano gravi motivi di salute; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrazione di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

59) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

60) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure stesse alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, fino a che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di un anno; previsione che, per le fasi ulteriori del processo, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento

motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o da richieste del suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure custodiali di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

61) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga;

62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità, quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato motivo che stia per darsi alla fuga, di ripristino della custodia in carcere con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o secondo grado;

63) previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di inosservanza dolosa delle misure sostitutive, ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione delle medesime per fatto dell'imputato;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 58 del presente articolo;

65) previsione e disciplina di misure di coercizione reale; previsione e disciplina di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari e con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 51 del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano svolte con piena autonomia dallo stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

71) previsione del segreto su tutti gli atti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con un termine alla scadenza del quale ciascun atto diventa pubblico, salvo proroga del

termine stesso in casi eccezionali e specificamente determinati; divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le generalità e l'immagine dell'indiziato che non vi consenta, sino all'udienza preliminare, o all'udienza prevista dal numero 44 del presente articolo, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; assoluto divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano essi parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzioni per la violazione del segreto;

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

74) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino superflue, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

75) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 56 del presente articolo; facoltà delle

parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 57 del presente articolo; potere del giudice di prendere visione degli atti utilizzati per le contestazioni, con facoltà di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

76) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia, con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

77) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

78) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

79) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

80) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 50 del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o appare pro-

babile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere sottoposta a un nuovo giudizio nell'ipotesi di irreperibilità verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero di assoluta impossibilità di far tempestivamente conoscere il legittimo impedimento a comparire;

81) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; decorrenza del termine stesso dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace;

82) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

83) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

84) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

85) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

86) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni; previsione della dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

87) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale;

88) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

89) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

90) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti, nei casi in cui, esclusi i reati di competenza della corte di assise, la impugnazione abbia esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

91) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

92) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

93) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

94) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione e ferma restando l'inapplicabilità della continuazione quando si tratti di reati commessi prima e di reati commessi dopo la formazione di un giudicato;

95) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

96) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione del-

la corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

97) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

98) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

99) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

100) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

101) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

102) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

103) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) potere del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, quando vi sia la necessità di valutare la personalità del minore in relazione ai risultati degli interventi di sostegno disposti; sospensione in tale caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 60 dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo, anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; possa irrogare pene soltanto pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minore a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice;

n) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto;

invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nuove disposizioni sul patrocinio per i non abbienti, con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio.

#### ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 4, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

#### ART. 6.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi fissati dagli articoli 2, 3 e 4, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

#### ART. 7.

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ad una commissione

composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

#### ART. 9.

La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data

di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

#### ART. 10.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 11.

La spesa prevista nell'articolo precedente grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

#### ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 916-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1986

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per  
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984,  
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge  
(V. Stampato Camera n. 691)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 271 e 457)*

**d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI,  
CARUSO, MACIS e BOTTARI (271); FELISETTI (457)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Subito dopo la seconda guerra mondiale, mentre ancora l'Assemblea costituente elaborava la nuova costituzione repubblicana, l'impegno originario verso la nuova giustizia penale si è centrato polemicamente sul sistema precedente, riassunto nel codice processuale Rocco, inteso sia come organico complesso normativo sia — più spesso — secondo la rappresentazione politico-ideologica (più o meno corretta, ma assai diffusa e fornita di notevole forza negativa di suggestione) che di quel codice venivano elaborando le nuove culture processualiste.

Le critiche al codice Rocco si sono sviluppate secondo molteplici direttive, alcune più accentuatamente politico-ideologiche, altre tecniche e dottrinarie.

Per tutte le forze democratiche la nuova giustizia penale si sarebbe dovuta ispirare — come oggi ancora fermamente riteniamo — ai valori fondamentali di democrazia umanistica, per cui lo Stato e i suoi apparati debbono operare per la tutela e lo sviluppo della persona umana e non per reprimere o strumentalizzarla.

Ma questo comune indirizzo si è articolato e sviluppato attraverso posizioni e orientamenti assai differenziati.

Alcune correnti di pensiero erano ancora tendenzialmente legate alla tesi ideologica elaborata in epoca liberale e fascista che considerava la giustizia penale come uno strumento di cui si servivano le vecchie classi dominanti — le quali, secondo le analisi storiografiche più raffinate, conferendo alle dittature autoritarie il mandato di rappresentarne politicamente gli interessi, già avevano perso il precedente ruolo di effettiva direzione politica e culturale del Paese — per reprimere i moti di liberazione di quelle subalterne ed emergenti.

Pertanto, l'accentuazione autoritaria del processo penale disciplinato dal codice Rocco, con i maggiori poteri conferiti agli apparati repressivi dello Stato serviva, non

(soltanto) come strumento forte di tutela degli interessi che indicavano i titoli e i capi del codice sostanziale, ma, nella sostanza politica, come strategia di contenimento violento della dialettica storica delle classi.

Anche dopo la caduta del fascismo fino alla soglia degli anni '70, rimase presente, sia pure in dimensioni diverse e più attenuate, la tendenza ad una contro-strategia puramente negativa che considerava lo Stato e i suoi poteri in blocco come sovrastrutture comunque repressive e ostili.

L'ulteriore evoluzione perveniva sostanzialmente a riconoscere alla giustizia penale democraticamente riformata anche la funzione di garanzia egualitaria per tutte le articolazioni della società, soprattutto gli emarginati e le minoranze. Ma restava egualmente presente la preoccupazione di una salvaguardia istituzionalmente forte di ogni cittadino di fronte a tutti i poteri degli apparati statali, perchè questi, di fatto nella pratica concreta, sono portati ad abusarne contro le persone più deboli e indifese.

Su questi indirizzi si realizzarono i primi accordi parlamentari per la riforma del codice processuale con residui errori di demagogia cui finirono per contribuire anche alcune posizioni della dottrina processualistica.

Questa, pur partendo dalle più svariate premesse ideologiche e variamente articolandosi tra molteplici posizioni e contrasti personali o di scuola, ha criticato il sistema del codice Rocco soprattutto perchè, incrementando i poteri della polizia e del pubblico ministero in danno delle prerogative della difesa e allargando la discrezionalità del loro esercizio, violava (principalmente nella fase delle indagini preliminari e dell'istruttoria, ma con pesanti interferenze anche su quella dibattimentale e sul giudizio) i principi (peraltro non sempre chiaramente esplicitati) della parità fra accusa e difesa e del garantismo processuale e giurisdizionale.

L'elaborazione propositiva di tali posizioni, da una parte, si è orientata verso la prospettiva del processo accusatorio di tipo anglosassone (spesso emotivamente rappresentato nella scenografia dell'interrogatorio incrociato) e ne ha individuato nella Costituzione una prescrizione, sia pure di indirizzo, vincolante per il legislatore ordinario; dall'altra — sia con alcune fondamentali statuizioni della Corte costituzionale, sia con le parziali riforme legislative che le hanno fatto seguito — ha sottratto al pubblico ministero i suoi poteri discrezionali di supremazia, in parte sostituendovi — come è ineccepibile e di elementare correttezza — precise prescrizioni legislative, ma in parte trasferendo al giudice istruttore (*quia nominatur iudex*) un potere di inquisizione, e al limite, di iniziativa di accusa, che contrasta profondamente proprio con la filosofia e la dialettica del rito accusatorio. Oggi la dottrina più avvertita definisce il nostro processo come inquisitorio garantista. Ma questo ultimo attributo, se riassume correttamente il complesso delle molteplici formalità che regolano (anche) la fase istruttoria — anzi formalisticamente sarebbe meglio definirlo supergarantista — difficilmente può essere apprezzato da chi — senza conoscere le « cabale della legge » — guarda o, peggio ancora, vive e soffre, l'esperienza pratica della nostra giustizia penale.

Infatti, anche se con il concorso di altre cause, il garantismo basato sulla preminenza del giudice istruttore ha conferito a questo magistrato, accanto alla funzione (e quindi, al ruolo e ai poteri) del giudice, anche quella di potere che organizza e guida una fase, appunto quella istruttoria, dove è istituzionalmente preminente la ricerca degli elementi di accusa, soprattutto l'acquisizione, selezione e valutazione delle prove. Nella precedente delega, prima che le lezioni dell'esperienza dimostrassero gli errori e le intrinseche incongruenze delle costruzioni del garantismo formalistico, si attribuiva soltanto al giudice istruttore — e non al pubblico ministero, evidentemente per acritica tensione polemica con il ruolo di questo magistrato — la disponibilità della

polizia giudiziaria. Ma già nella pratica, di fatto, i giudici istruttori, essendo sostanzialmente chiamati a svolgere una funzione di promozione e di rafforzamento dell'accusa, non soltanto dispongono, ma di fatto ampiamente dirigono, la polizia giudiziaria, in tal modo aggiungendo qualche volta, alle funzioni di giudice, inquisitore e accusatore, quella di super-poliziotti.

Se si valuta questa situazione nel contesto degli altri dati qualificanti della nostra esperienza penale — quali, per limitarci ai più evidenti, la lunga durata della fase istruttoria, la combinazione incongrua tra segreto formale, sue abituali violazioni e manipolazioni giornalistiche, la funzione effettiva di pena sostanziale, subito irrogata e sofferta, della custodia cautelare, ma anche del processo e della semplice comunicazione giudiziaria — è di comune evidenza, oltre tutte le possibili discettazioni dottrinarie e le polemiche sul protagonismo e gli eccessi individuali di singoli magistrati, che la nostra giustizia contrasta proprio con i valori più elementari di quel garantismo dal quale sono state sorrette e motivate le iniziative e le riforme degli ultimi anni.

Accanto a queste critiche istituzionali, bisogna, per onestà di analisi, richiamare subito l'attenzione su un dato della nostra esperienza che potrebbe anche in futuro condizionare i tempi e i metodi di attuazione del nuovo processo penale. Per i complessi meccanismi di compensazione che, soprattutto in una società democratica, riaggiustano le anomalie istituzionali, la eccezionale concentrazione dei poteri in mano di alcuni magistrati — del pubblico ministero e giudici istruttori, nella sostanza operanti insieme oltre la normale separazione e dialettica delle rispettive funzioni — ha permesso ai migliori, che hanno operato con maestria ed equilibrio, di organizzare con grande efficacia la difesa dello Stato e della società contro le aggressioni criminali terroristiche e mafiose. Resta pertanto problematico — e ci riserviamo di approfondire successivamente l'argomento — se sia opportuno, mentre dura questo impegno eccezionale, dissolvere la concentrazione dei poteri che permette di continuarlo.

\* \* \*

Non sappiamo se il metodo di analisi storiografica che spiega tutto con i concetti di tesi, antitesi e sintesi possa avere una funzione euristica dei significati effettivi dell'esperienza giuridica concreta. Se analizziamo quella della nostra giustizia penale, è difficile scoprire, tra le sue molteplici frammentazioni, una precisa logica evolutiva fra le contrapposizioni ideologiche o pratiche. Perciò soltanto in senso molto approssimativo possiamo considerare il presente provvedimento, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, come la sintesi fra la tesi autoritaria del codice Rocco e l'antitesi, per così dire, libertaria di alcuni progetti di riforma.

Più semplicemente già nel testo della Camera si sono superate le più anacronistiche tensioni polemiche contro il vecchio sistema in una prospettazione più rigorosa della dialettica processuale, abbandonando anche la tentazione di una impossibile mediazione fra le contrapposte suggestioni dell'autoritarismo e della demagogia, ma cercando di realizzare con il massimo rigore e coerenza normativa, anche nella fase predibattimentale, una trasparente separazione e dialettica fra i ruoli e le funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio.

\* \* \*

Prima di analizzare i punti della delega (principalmente quelli che la Commissione ha modificato), è necessario un riesame critico del concetto e dei requisiti qualificanti del processo accusatorio, evitando però la pretesa — che anche le più raffinate logiche dei linguaggi hanno sempre perseguito — di formulare la definizione corretta e le attribuzioni esaustive da cui far dipendere, quasi per un necessario procedimento deduttivo, ogni scelta concreta.

Nel contesto di tutte le esperienze processuali, i poli sui quali si articola ogni possibile tipo di dialettica processuale penale sono il dubbio, anzi i dubbi — oltre quello fondamentale sulla colpevolezza o la innocenza, sulle molteplici componenti del

fatto e della sua qualificazione giuridica, le circostanze, l'elemento soggettivo, la capacità, eccetera — e il loro scioglimento nella verità formale rappresentata dalla sentenza.

Benchè questo concetto di verità formale sembri estraneo al processo penale e lo rifiutino istintivamente i più elementari sentimenti di giustizia, si deve razionalmente osservare che la sentenza, anche penale, deve, pur con opportune precisazioni e chiarimenti, così qualificarsi. Infatti, nel linguaggio giuridico, per « verità giudiziaria », s'intende il procedimento legalmente corretto di rappresentazione di un fatto reale verificatosi nell'esperienza comune e il collegamento concreto a tale rappresentazione (del fatto reale) di un altro fatto-effetto che la legge crea nel modello della fattispecie astratta. Nel diritto penale la sanzione che la legge collega ipoteticamente alla fattispecie (astratta) si applica in concreto all'imputato quando il processo accerta la sua colpevolezza per un fatto che corrisponde a quello descritto nel modello astratto di reato.

Mentre, da una parte, tale accertamento non è mai affatto definitivo (revisione), dall'altra il procedimento per pervenire alla rappresentazione-verità (formale) è — se non del tutto, almeno come regola generale — liberato da ogni preclusione di certezze legali-formali.

In tutta l'esperienza giuridica, i meccanismi di efficacia sono ampiamente condizionati da tali certezze, nel senso che, in presenza di un procedimento legale di accertamento, la rappresentazione formalmente corretta preclude ogni contestazione sulla corrispondenza fra tale rappresentazione e il fatto rappresentato.

Nel processo penale, invece, mancando queste certezze preclusive, si parla, in senso linguisticamente improprio ma sufficientemente indicativo, di libero convincimento del giudice.

Negli schemi di contrapposizione fra rito inquisitorio e accusatorio si sostiene che: il primo è tipico degli Stati autoritari, pone l'inquisitore in una posizione di assoluta preminenza sull'imputato e perviene alla decisione attraverso successive verità formali;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il secondo è tipico delle esperienze democratiche, da quelle repubblicane greca e romana (ma anche del diritto biblico) alle moderne anglosassoni, pone sullo stesso piano accusa e difesa e si basa sul libero convincimento del giudice.

Ma la nostra cultura riformistica deve rimeditare, oltre questi aspetti certo importanti, sui significati più essenziali e qualificanti delle differenti filosofie che sorreggono i due riti.

Nel processo inquisitorio, in sintonia con la struttura autoritaria dello Stato, si postula che la verità processuale si possa meglio raggiungere affidando i poteri e i compiti del suo accertamento ad un magistrato — o funzionario — inaccessibile alle contrapposte parzialità sia dell'accusa che della difesa (anche qui però scopo del processo è lo scioglimento del dubbio nella rappresentazione veritiera del fatto e il formalismo è predisposto a tutela dell'imputato). La filosofia del processo accusatorio invece postula che la verità si possa meglio scoprire attraverso la compiuta dialettica processuale fra accusa e difesa.

Bisogna anche aggiungere che la ricerca accusatoria della verità sostanziale dipende non soltanto dalla parità fra accusa e difesa, ma dalla loro operante cooperazione, che tale rito, quando viene correttamente attuato, tende a sollecitare fin dall'inizio della vicenda processuale.

Per chiarire questo tema abitualmente trascurato dalla nostra dottrina, è opportuno richiamare alcuni fatti abituali dell'esperienza giudiziaria.

Quando la fase istruttoria è regolata dal rito inquisitorio — come sostanzialmente è sempre avvenuto in Italia — il giudice istruttore e il pubblico ministero (spesso univocamente indirizzati) elaborano e organizzano da soli il materiale istruttoria fino al provvedimento di rinvio a giudizio. Nell'ipotesi più elementare — ma più comune — che l'istruzione si basi su una testimonianza e vengano trascurate, per difetto di dialettica processuale, altre prove in contrario, la difesa può dedurle in dibattimento con effetti meramente negativi, perchè valgono soltanto a contrastare l'accusa, ma quasi mai a correggerla tempestivamente, indirizzando-

la, sia pure dialetticamente, nella via della ricerca della verità. Se invece la prova contraria viene subito prospettata quando comincia la utilizzazione accusatoria del dato contrastato, l'accusa deve subito abbandonarla senza procurare all'imputato l'ingiusta pena di un processo inutile, ma senza neppure precludersi una tempestiva correzione di rotta nelle indagini.

\* \* \*

Le idee-guida fondamentali del nuovo processo penale, che gli conferiscono la qualifica di accusatorio, e nello stesso tempo delimitano il significato normativo concreto di tale classificazione, sono le seguenti:

- 1) preminenza o autonomia (rispetto alle acquisizioni delle indagini preliminari) della istruzione dibattimentale condotta secondo il rito dell'interrogatorio incrociato;
- 2) piena e netta separazione, in ogni fase del rapporto processuale, fra il ruolo, i poteri e le strutture dell'accusa e ogni potere decisionale;
- 3) dialettica paritaria (e non una impossibile parità) fra accusa e difesa nel dibattimento e nell'acquisizione di ogni atto di rilevanza probatoria ai fini decisori.

Il pubblico ministero è organo e ha poteri soltanto di accusa, come esplicitamente indica il punto 38, quando gli attribuisce il « potere-dovere di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale ». Questa resta compiutamente pubblica e obbligatoria. (Il n. 48, ridefinendo il rilievo dell'autorizzazione a procedere, ha limitato i casi in cui è consentito lo svolgimento di indagini prima che la stessa venga concessa). La polizia giudiziaria mantiene le attuali funzioni di intervento autonomo immediato per prendere notizia di reati, « impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze » e « assicurare le fonti di prova »; ma deve « riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre 48 ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato ». In materia la Commissione ha sostanzialmente recepito le direttive del testo della Camera, definendo però in modo più analitico la disciplina degli obblighi di documentazione dell'attività compiuta, anche al fine di evitare che nel

nuovo ordinamento processuale si riproduce l'attuale sistema di utilizzazione del rapporto di polizia giudiziaria (n. 32).

Il testo della Camera, prescrivendo la determinazione del « momento in cui viene assunta la qualità di indiziato » (n. 35), ha privilegiato, in sintonia con le tesi del più comune garantismo processuale, l'esigenza di anticipare l'inizio del rapporto processuale al momento delle prime indagini definendo subito la posizione e i diritti, oltre che dell'imputato, anche dell'indiziato.

La Commissione giustizia, invece, si è fatta carico del bilanciamento fra i vantaggi che, per i giusti diritti della difesa, derivano dall'istituto in esame e gli effetti negativi che, contro la sua *ratio* originaria, ne sono derivati.

Oggi tutti riconoscono che la comunicazione giudiziaria, pur essendo motivata dall'encomiabile intento di garantire il cittadino conferendo piena trasparenza formale ad ogni iniziativa o indagine sul suo conto, ha conseguito anche l'effetto contrario di caricare su persone, che magari non assumerebbero mai la qualità di imputato, alcune rilevanti angustie — di immagine e di costi umani — del processo.

Ma le spiegazioni (o le deprecazioni) di questa eterogenesi sono abbastanza discutibili: come quando si accusa la stampa di dare eccessivo risalto alle comunicazioni giudiziarie presentando i loro destinatari come già imputati e colpevoli, ovvero la magistratura di farvi troppo facilmente o capricciosamente ricorso. Invece, pur condividendo alcuni giudizi deontologici negativi sui giornali che (non sempre per amore di verità e di giustizia) istruiscono i loro processi ed emanano le loro sentenze parallele, si deve accettare che, in un sistema democratico aperto, la stampa abbia il dovere di informare su tutti i fatti di pubblica rilevanza: e tali sono spesso obiettivamente le comunicazioni giudiziarie nei confronti di uomini e per fatti che suscitano vasto interesse nell'opinione pubblica. Peraltro, siccome la esatta interpretazione dell'istituto ne estenderebbe l'applicazione a quasi tutti i cittadini, non si può addossare soltanto ai magistrati la responsabilità di applicarlo o come la legge prescrive ovvero, per non allar-

garne i costi negativi, con prudenza restrittiva e comunque con alterna ed equivoca discrezionalità.

La comunicazione giudiziaria, anticipando il rapporto formale dello Stato-magistrato con il cittadino, accanto alle altre successive fasi processuali — quella istruttoria per giudicare sul rinvio a giudizio e poi il dibattimento nei vari gradi per decidere finalmente sulla colpevolezza — ne ha introdotto un'altra, per valutare se l'indiziato debba essere imputato o meno, con tutti i costi che, come si è già accennato, ne derivano necessariamente. Perciò se questi costi si vogliono eliminare, bisogna sostanzialmente abolire l'istituto.

Nella prospettiva del processo accusatorio, però, la problematica acquista dimensione e significati nuovi e deve essere rianalizzata valutando, insieme alle esigenze (ancora certamente fondate) di qualificare subito i diritti dell'indiziato, altre di segno contrario che concorrono e si intersecano nella fase antecedente alla imputazione: quella già segnalata di non aggravare, proprio nell'interesse dello stesso cittadino (anche soltanto) indiziato, i costi umani ed economici che l'acquisizione di tale *status* comporta e, insieme, un'altra, più generale, di non formalizzare e irrigidire subito il rapporto fra Stato-magistrato e cittadino, quando sarebbe ancora praticamente preferibile (anche, ma non soltanto, per favorire le ipotesi di chiusura anticipata) un rapporto più aperto, flessibile e — pur sempre nei limiti degli interessi istituzionalmente segnati dalla contrapposizione dei ruoli e degli interessi — di tendenziale collaborazione.

La Commissione, analizzando razionalmente gli interessi e i valori che si intersecano in questa fase, ha osservato che la necessità di dare inizio formale al rapporto processuale diventa indispensabile, prima che si proceda all'imputazione, soltanto quando si adotta una misura di coercizione personale ovvero, in forma più attenuata, quando le acquisizioni probatorie sono suscettibili di utilizzazione successiva « nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori » (n. 37).

Non per prevenire l'obiezione formalistica che con questa modifica si ritorna al vec-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

chio sistema del codice del 1930 e che la qualità di indiziato, anche se l'espressione viene soppressa, sostanzialmente viene reintrodotta con l'ultima proposizione del n. 37, ma per coordinare ogni componente nel giusto contesto del progetto riformatore, si deve osservare che, esercitando il pubblico ministero soltanto poteri di accusa, ogni suo atto o iniziativa, prima che si verificano le ipotesi descritte dal n. 37, non avendo più istituzionalmente efficacia processuale, non dovrebbe neppure produrre, nei futuri scenari dell'esperienza concreta, alcuno di quegli effetti negativi per l'immagine e gli interessi personali che, già prima dell'introduzione della comunicazione giudiziaria, determinava ogni iniziativa di accusa per il ruolo e i poteri di giudice (almeno della libertà personale) conferiti al pubblico ministero.

Nel nuovo contesto, gli obblighi e il divieto prescritti dal n. 36, e in particolare l'analitica indicazione dei termini entro i quali il pubblico ministero deve concludere le sue indagini (n. 49) chiedendo l'udienza preliminare, sotto la sanzione della inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente (n. 49), acquistano nuovi significati di garanzia: essi infatti impediscono, anche in questa fase, una eccessiva discrezionalità nelle scelte e nelle iniziative dell'accusa, la quale invece in passato era favorita dalla mancanza di un termine perentorio preciso. Nè il potere conferito dal n. 50 (nel testo modificato dalla Commissione) di compiere, dopo il rinvio a giudizio, atti integrativi di indagini, modifica il rigore delle predette garanzie, perchè l'ulteriore attività può essere utilizzata soltanto « ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento ».

Per dare concretezza alla dialettica paritaria fra accusa e difesa i numeri 37, 38, 39 e 35 (ultima parte) attribuiscono adeguate prerogative all'imputato e ai difensori. In particolare la Commissione (n. 6) prevedendo il diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore « comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato », anzichè « immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato » (testo della Camera), ha inteso non pregiudicare la possibilità che il legislatore dele-

gato individui e disciplini casi in cui è configurabile un incontro anticipato. Si è ritenuto infatti non sempre giustificata la disparità di trattamento che a questo riguardo si determina tra l'imputato libero e quello detenuto.

Il numero 38 delinea il potere-dovere del pubblico ministero di raccogliere gli strumenti probatori nel medesimo testo successivamente elencati « in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato ».

Siccome, per il numero 74, normalmente si deve procedere ad autonoma istruzione dibattimentale con interrogatorio incrociato, e peraltro (n. 41) « quando si tratti di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento », il pubblico ministero e l'imputato prima del dibattimento ne possono chiedere l'acquisizione al giudice nelle forme dell'incidente probatorio, come regola. Le indagini del pubblico ministero ex n. 38 dovrebbero esaurire la loro efficacia solo per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non dovrebbero pertanto incidere, nè direttamente nè indirettamente, nella fase dibattimentale.

Ma le direttive sono più articolate.

Come già nel testo della Camera le direttive n. 38 e 39 prevedono tre procedimenti di acquisizione probatoria, distinguendo fra:

1) gli atti che il pubblico ministero può compiere direttamente e autonomamente anche avvalendosi della polizia giudiziaria e delegandone ad essa l'adempimento: raccogliere informazioni, procedere a confronti, individuazioni di persone e cose, ad accertamenti tecnici e sequestri;

2) gli atti che il pubblico ministero può compiere soltanto previa autorizzazione del giudice (o direttamente solo nei casi di urgenza, sotto convalida, a pena di nullità, entro 48 ore, da parte del giudice); intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, nei limiti indicati dal n. 42 (la Commissione, riformulando la dizione del n. 37 del testo approvato dalla Camera, ha nel n. 38 sancito inequivoca-

bilmente il divieto, a pena di nullità insanabile, di ogni utilizzazione delle intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato);

3) gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere, tra cui debbono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato nonchè « le perquisizioni e le ispezioni » (n. 39).

A tale tripartizione si aggiungono — e con essa si combinano — le distinzioni prospettate, per tutti gli atti compiuti dalla polizia e dal pubblico ministero fra quelli non ripetibili (n. 58) e per i quali sia sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione (n. 76) e gli altri (n. 59).

Correlativamente, in base al n. 76, il giudice anche d'ufficio può disporre a dibattimento la lettura degli atti non ripetibili indicati dal n. 58 — al pari evidentemente di quelli acquisiti nelle forme dell'incidente probatorio (n. 41).

Inoltre, le parti possono utilizzare per le opportune contestazioni tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (dato che così prescrive il n. 76 richiamando il n. 59 che però, a sua volta, prescrive il deposito, accanto agli atti indicati dal n. 58, di tutti gli altri atti, appunto, « compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero »). Di questi però si possono allegare al fascicolo processuale « solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha il diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo o nell'immediatezza del fatto ».

Combinando le molteplici predette distinzioni tra gli strumenti acquisiti nella fase predibattimentale e analizzando la loro incidenza probatoria in quella dibattimentale, si possono delineare le seguenti classificazioni:

1) atti compiuti dal pubblico ministero autonomamente senza necessità di autorizzazione e senza la presenza dell'avvocato: vengono depositati, quando si concludono le indagini preliminari, nell'ufficio del pub-

blico ministero a disposizione delle parti (n. 59) e possono essere da queste utilizzate per le opportune contestazioni (n. 76);

2) intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione: quando sono eseguite fuori dei casi indicati esaustivamente dal n. 42 ovvero senza l'autorizzazione (o la convalida) del giudice, sono nulle e non acquisiscono alcuna efficacia probatoria; quando sono ritualmente eseguite hanno lo stesso rilievo dibattimentale indicato *sub* 1;

3) atti del pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere (fra essi il codice dovrà comprendere l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, le perquisizioni e le ispezioni: n. 38); oltre all'incidenza dibattimentale indicata *sub* 1, il giudice può allegare detti atti nel fascicolo processuale, ma con una efficacia probatoria dibattimentale assimilata a quella degli atti non ripetibili (*infra*, *sub* 5);

4) sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero sul luogo e nell'immediatezza del fatto ovvero nel corso delle perquisizioni. Le prime sono diverse dalle perquisizioni, le quali, potendosi assumere soltanto alla presenza del difensore, rientrano nella fattispecie precedente ed hanno l'efficacia che è propria di ogni indagine immediata;

5) tutti i predetti atti quando non sono ripetibili: debbono essere trasmessi al giudice del dibattimento — al pari di quelli acquisiti con la procedura dell'incidente probatorio (n. 41) — e tale giudice « può disporre anche d'ufficio la lettura », attribuendovi evidentemente piena efficacia probatoria dibattimentale;

6) tutti gli atti « assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione » (n. 76, ultimo periodo). Rispetto a quella precedente, la fattispecie è diversa, perchè, nella prima, l'atto appare subito irripetibile e come tale viene compiuto e trasmesso al giudice del dibattimento, mentre, nella seconda, l'impossibilità della ripetizione (autonoma a dibattimento) è sopravvenuta e quindi l'atto non è stato acquisito in funzione di un'efficacia

dibattimentale privilegiata. La delega prescrive soltanto « una specifica diversa disciplina » senza indicarne il contenuto.

Come appare evidente, le problematiche relative alla utilizzazione probatoria dibattimentale dei risultati delle indagini precedenti sono assai più articolate di quella attinente al « doppio fascicolo » che si limita alla individuazione degli atti che restano nel fascicolo del pubblico ministero.

La Commissione ha mantenuto la direttiva n. 59 che prescrive il deposito, contestualmente agli adempimenti indicati al precedente n. 58, a disposizione delle parti nonostante la preoccupazione che, sugli atti del pubblico ministero, si sviluppi un processo parallelo a quello dibattimentale; infatti la eccessiva segretezza potrebbe costituire un incentivo al gioco delle illazioni e degli equivoci. La messa degli atti a disposizione delle parti costituisce subito uno strumento automatico di controllo e di dialettica e permette successivamente, nella fase dibattimentale, la possibilità di ricostruire l'intera vicenda processuale con particolare riferimento ai criteri di selezione e di utilizzazione delle fonti di prova.

Resta pure la possibilità di utilizzare tali atti per le opportune contestazioni, ma il giudice del dibattimento non ha più il potere di prenderne visione nè di ordinarne l'allegazione agli atti del processo.

Si è ritenuto, infatti, che, mentre una rigida preclusione ad ogni utilizzazione dibattimentale degli atti del pubblico ministero ubbidirebbe soltanto ad un metodo di schematizzazione classificatoria assoluta del rito accusatorio che ne impedirebbe ogni possibile attuazione concreta, l'allegazione, incidendo strutturalmente sull'autonomia dell'istruzione dibattimentale, potrebbe snaturare tutti gli equilibri del nuovo processo (anche perchè prevedibilmente consentirebbe una prassi paralizzante di regresso agli attuali sistemi).

\* \* \*

In piena coerenza con la separazione fra i poteri di accusa e quelli decisionali, il

n. 60 conferisce al pubblico ministero soltanto il potere di chiedere « presentando al giudice gli elementi su cui fonda la sua richiesta » una misura di coercizione personale, mentre compete al giudice quello di disporre con provvedimento motivato.

Già il testo della Camera, mentre manteneva il divieto di privazione della libertà per i reati puniti con pene editali non inferiori a tre anni, aveva abbandonato la rigida distinzione fra le ipotesi di cattura facoltativa e obbligatoria.

La Commissione ha soppresso il potere conferito dalla Camera al pubblico ministero di ordinare — sia pur nei casi di improcrastinabile urgenza, per un tempo limitato e sotto il controllo del giudice — misure di coercizione personale; inoltre ha disciplinato più analiticamente la materia, precisando che non si possono più avere ipotesi di cattura automatica, ma ogni misura di coercizione deve essere adottata valutando tutte le caratteristiche e le peculiarità del caso concreto.

In particolare, la nuova normativa fissa i seguenti criteri:

1) resta il divieto derivato dalla misura della pena edittale; 2) la custodia in carcere non può essere comunque disposta quando — con l'applicazione di altre misure di coercizione personale — possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; 3) il pubblico ministero e il giudice hanno il dovere rispettivamente di attivarsi con una richiesta di misura appropriata e di decidere, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e ricorre inoltre uno dei seguenti elementi: a) « sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario »; b) « sussistono esigenze di tutela della collettività »; c) ovvero, solo nelle ipotesi di imputazione per reati di particolare gravità, « quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

In ogni caso la misura di coercizione deve essere revocata quando cessano le esigenze cautelari, mentre la custodia in carcere può venire anche sostituita quando la sua protrazione diventa sproporzionata alla entità

del fatto e alla sanzione che potrebbe essere inflitta

Sulla durata massima della custodia cautelare, la Commissione ha apportato al n. 62 alcune modifiche dirette a formulare una previsione più completa

Conviene peraltro rimeditare, anche alla luce di recenti esperienze in tema di termini di scadenza della custodia cautelare, sulla opportunità di indicare nella legge delega il limite di quindici mesi fino alla sentenza di primo grado. Può essere più conveniente mantenere soltanto un termine specifico per il rinvio a giudizio, e quello di quattro anni per la durata massima della custodia cautelare, riservando quindi al legislatore delegato l'eventuale previsione delle scadenze intermedie

Rimane il tribunale (collegiale) della libertà, che provvede con garanzia del contraddittorio in camera di consiglio, decidendo anche nel merito con provvedimento immediatamente esecutivo ricorribile in Cassazione

Le modifiche della Commissione hanno suscitato autorevoli critiche negative, ritenendosi che appare logico attribuire al pubblico ministero gli stessi poteri di arresto e di fermo conferiti dalla Costituzione alla polizia giudiziaria e che l'appiattimento sul regime della cattura (coercizione) facoltativa potrebbe tra l'altro comportare, in relazione a situazioni di grave allarme sociale, futuri interventi legislativi di segno contrario, riproponendo la ricorrenza delle schizofreniche inversioni di tendenza, che hanno gravemente compromesso la credibilità delle istituzioni

Si tratta di osservazioni alquanto fondate, che l'Assemblea valuterà con la maggiore ponderazione. Ma, nella prospettiva di un progetto riformatore che dovrebbe rivoluzionare, insieme alla lettera della legge tutti i costumi e gli impegni giudiziari, non se ne può compromettere la razionalità prevedendo un cattivo uso dei poteri discrezionali che sono stati attribuiti al pubblico ministero e al giudice proprio allo scopo di adeguare meglio ogni iniziativa e decisione alle molteplici peculiarità ed esigenze del caso concreto.

\* \* \*

Nel nuovo sistema processuale — come si è più volte enunciato — la prova si forma normalmente al dibattimento e nel contraddittorio fra le parti.

La delega però si dà carico delle situazioni (testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero altri atti non rinviabili al dibattimento) in cui il pubblico ministero o l'imputato hanno giusto interesse all'anticipata raccolta di uno strumento probatorio cui attribuire la stessa rilevanza di quelli assunti a dibattimento, e perciò conferisce (n. 41) ad entrambi « la facoltà di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziari a perizie e all'assunzione di testimonianze ».

La stessa direttiva garantisce la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate, vietando inoltre la verbalizzazione delle dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare, nonché — evidentemente per i casi di violazione di tale divieto — la loro utilizzazione processuale.

Tale soluzione è stata presa dopo un dibattito sulla utilità del contraddittorio differito che riteniamo opportuno riprospettare, anche per i molti problemi che vi sono connessi, all'attenzione dell'Aula.

Si è già osservato che la forte accentuazione inquisitoria della fase istruttoria ha permesso ai magistrati che hanno gestito, insieme ai poteri di valenza requirente ed istruttoria (ricerca delle prove, acquisizione e valutazione delle testimonianze e delle deposizioni dei pentiti, eccetera), quelli decisionali (relativi soprattutto alla libertà personale), di scardinare, anche utilizzando i benefici predisposti o comunque applicabili ai pentiti, l'omertà che aveva prima ampiamente assicurato l'impunità della criminalità più pericolosa. Si è pure ritenuto che il sistema abbia finora retto perchè eventuali ritrattazioni dibattimentali non vanificano del tutto le precedenti acquisizioni istruttorie, alme-

no quando queste siano state, già prima del dibattimento, confortate da riscontri che ne dimostrino la fondatezza.

Invece si guarda con sospetto al nuovo sistema perchè, rilevando soltanto le prove acquisite in contraddittorio, verranno meno, sia la supremazia del magistrato inquirente, sia il segreto che favorirebbe la sua opera di convincimento sulle persone incerte o reticenti.

Perciò si è, sia pure confusamente, sostenuto che, finchè duri l'attuale emergenza criminale, si debba mantenere, accanto al nuovo rito accusatorio per i processi ordinari, quello attuale o altri riti più o meno inquisitori per l'istruzione dei grandi processi contro la criminalità organizzata.

Probabilmente le recenti polemiche sul pentitismo hanno modificato tali posizioni, dimostrandosi ancora una volta quanto sia equivoco il metodo di legare alle passioni e ai risentimenti di contrastanti emergenze contingenti i contenuti di una riforma che deve superare nella razionalità ordinaria della nuova giustizia penale le contraddizioni del presente.

Ma resta il problema degli strumenti adeguati di difesa giudiziaria dalla criminalità organizzata, al quale conferisce preciso riscontro normativo il n. 49 quando dà al pubblico ministero la possibilità « in casi di processi contro la criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate (dalla legge delegata) » di « concludere le indagini nel termine (eccezionalmente ampio nel contesto di quelli ipotizzabili per la nuova giustizia) di due anni ».

Peraltro anche in altri sistemi giudiziari di consolidata tradizione accusatoria, per tali tipi di processo, vengono escogitati — senza però introdurre alcun elemento di istruzione inquisitoria — nuovi strumenti di raccolta e di gestione delle prove di accusa.

Perciò, centrando l'attenzione sulla opportunità di non delimitare eccessivamente l'utilizzabilità dell'incidente probatorio con una applicazione troppo rigorosa del principio del contraddittorio, si è prospettata l'ipotesi del contraddittorio differito: in casi particolari si poteva procedere all'acquisizione di testimonianze e di confronti fra testimoni e

fra imputati e testimoni senza l'assistenza dei difensori delle parti interessate, salvo quello dell'imputato chiamato al confronto, ma gli atti dovevano essere depositati in cancelleria a disposizione dei difensori delle parti interessate, ciascuna delle quali avrebbe potuto chiedere di rivolgere in contraddittorio specifiche domande al testimone e all'imputato (testo originariamente proposto dal comitato ristretto della Commissione giustizia, dallo stesso successivamente abbandonato).

Contro questa proposta si è osservato che avrebbe gravemente violato il significato fondamentale del contraddittorio e che, in pratica, avrebbe potuto esporre il testimone a gravi minacce, incidendo anche sulla corretta formazione della prova.

Accanto a queste considerazioni critiche, la Commissione ha valutato che, nella realtà processuale preventivata dal provvedimento di delega in titolo ordinariamente la fase predibattimentale dovrà essere, anche senza la sollecitazione dei termini obbligatori di chiusura, rapida e sommaria. Perciò la eccezionale protrazione di tali termini — fino a due anni — anche perchè viene stabilita direttamente dalla legge-delega, qualifica un diverso tipo di processo, in cui essendo più complessa e difficile la ricerca degli strumenti probatori, di conseguenza diventa abituale il ricorso, che nei normali processi dovrebbe restare eccezionale, alla loro preventiva acquisizione secondo i criteri indicati dal n. 41. Ma appunto immaginando tale situazione, si è alla fine preferito applicare rigorosamente ad ogni caso di incidente probatorio il principio del contraddittorio, evitando una procedura ibrida che trascinerebbe nel nuovo processo i metodi e la mentalità della attuale istruzione inquisitoria.

Peraltro i gruppi di magistrati attualmente impegnati contro la criminalità organizzata hanno, con una interpretazione forte dei loro poteri, in certo senso e nella parte migliore della loro attività, anticipato il tipo di impegno e la capacità di iniziativa che dovrebbe avere, nel nuovo processo, l'ufficio del pubblico ministero. Pertanto i migliori non dovrebbero restare spiazzati se la proiezione dibattimentale delle loro

acquisizioni probatorie sarà vagliata con il più trasparente rigore; così ogni mezzo di prova, passato al vaglio dell'incidente, resterà definitivamente acquisito al processo e si eviterà che, come attualmente avviene al dibattimento, i singoli controinteressati prendano l'abitudine di vanificare, stimolando con ogni mezzo successive ritrazioni, le acquisizioni della prima fase del contraddittorio differito.

\* \* \*

La Commissione ha cercato — anche correggendo alcuni punti del testo della Camera ancora legati al sistema inquisitorio (quale la facoltà del giudice di disporre nella fase predibattimentale della polizia giudiziaria) — di scandire con la massima chiarezza e trasparenza la diversità fra i ruoli e i poteri dell'accusa e quelli decisionali.

Nella fase predibattimentale, il giudice è privato di ogni potere o facoltà di istruzione (tale non potendosi considerare la facoltà conferitagli dal n. 53, quando non ha elementi sufficienti per decidere, di rinviare ad altra udienza perchè le parti forniscano ulteriori elementi). Egli ordinariamente si limita a: 1) raccogliere l'incidente probatorio (n. 41); 2) decidere, su richiesta del pubblico ministero, sulle misure di coercizione personale; 3) accogliere la richiesta di archiviazione per manifesta infondatezza o disporre l'udienza preliminare; 4) frapporre, nell'udienza preliminare, un filtro, peraltro abbastanza ampio e non incidente sul merito della colpevolezza, alla richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero (il giudice pronuncia *decreto di disporre il giudizio* « soltanto enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministro e sommarariamente indicando le fonti di prova »: n. 53).

È rimasto a lungo aperto e assai dibattuto il problema se, quando il pubblico ministero ritiene infondata la *notitia criminis*, possa direttamente cestinaria, ovvero debba sempre chiedere l'archiviazione al giudice il quale può, disattendendo tale richiesta, disporre sia l'udienza preliminare, sia in questa il rinvio al dibattimento.

Il problema ha un'evidente rilevanza pratica; ma, potendosi fondatamente prevedere che solo in pochi casi il giudice, di fronte ad una richiesta di archiviazione, disporrà, senza essere fornito di alcun potere istruttorio, il rinvio al dibattimento, è maggiore e più pregnante il significato istituzionale.

La soluzione della cestinazione diretta — anche se, questa, nell'originario testo del comitato ristretto, era quasi sperimentalmente limitata alla fase antecedente alla elevazione di una imputazione (e finchè non fossero stati compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria) — si basa principalmente, oltre che su alcune elementari considerazioni di logica ed economia processuale, sulle seguenti osservazioni:

1) siccome il sistema accusatorio si basa sull'iniziativa dell'accusa, quando il pubblico ministero sostanzialmente stabilisce che l'imputato non deve essere perseguito, non può il giudice sostituirsi nella promozione del dibattimento;

2) nel sistema attuale, il controllo giudiziario si svolge in conformità a tutto il funzionamento del processo, perchè il giudice istruttore, quando disattende la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, procede, come fa abitualmente, con istruzione formale. Invece, nel nuovo sistema, il giudice dovrebbe disattendere la richiesta di archiviazione, senza potere acquisire strumenti probatori diversi da quelli che il pubblico ministero ritiene insufficienti per esercitare o proseguire l'azione penale;

3) la riforma del 1944, anche se viene ancora esaltata come la prima conquista della democrazia post-bellica, ha contribuito, conferendo poteri di iniziativa accusatoria al giudice istruttore, al rafforzamento inquisitorio della fase istruttoria;

4) la facoltà di cestinazione non contrasta con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Questa infatti diventa discrezionale quando il pubblico ministero — o, al limite, la polizia giudiziaria — possono decidere se iniziare o proseguire l'azione penale, o, per essere più espliciti, possono non iniziarla o

non proseguirla anche quando siano convinti della fondatezza della *notitia criminis*. Nell'ipotesi di cestinazione avanzata dal Comitato, il pubblico ministero, ad ogni notizia, deve sempre valutarne la fondatezza e, in caso positivo, iniziare l'azione penale. Il controllo del procuratore generale, con la facoltà del denunziante e della persona offesa di presentare memorie, oltre a costituire in pratica un correttivo efficace per eventuali inerzie, serve a ribadire il principio di obbligatorietà.

Ma sono pure alquanto pregevoli e rilevanti le osservazioni contrarie.

1) Nel nostro sistema costituzionale, il ruolo di pubblico ministero è contrassegnato dai principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e insieme, quasi come conseguenza del primo, da quelli di indipendenza del pubblico ministero e di controllo giudiziario esterno al suo operato. In base a tali immodificabili permesse solo il giudice — e più correttamente quello posto in posizione di compiuta terzietà — nel nuovo sistema processuale può valutare se il pubblico ministero abbia in ogni caso concreto adempiuto o meno al suo primario obbligo costituzionale.

2) Un controllo meramente interno trasformerebbe l'obbligo di azione penale in una mera facoltà gestibile secondo imprevedibili motivi e pressioni, determinandosi così una frattura nel sistema costituzionale, ma anche incentivandosi (come si può prevedere riflettendo su alcuni casi del passato) la possibilità di deviazioni concrete del corso obiettivo della giustizia.

3) Le facoltà accordate al denunziante e alla persona offesa dal testo originario del comitato non garantiscono nei casi di reati che offendono interessi diffusi. La Commissione, come si è già accennato, ha sostanzialmente confermato le scelte della Camera. Pertanto, quando il pubblico ministero, prima dell'udienza preliminare, chiede l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato o per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato, il giudice può accogliere tale richiesta o disattenderla e fissare l'udienza

preliminare (n. 51). Anche quando il pubblico ministero in tale udienza da lui richiesta ai sensi del n. 49 — o fissata dal giudice ai sensi del n. 51 — chiede di non procedere al dibattimento, il giudice può ancora accogliere o disattendere l'assunto del pubblico ministero disponendo o il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio (n. 54).

Abbiamo cercato di riportare con la massima obiettività le contrapposte argomentazioni, perchè su questo punto si articola istituzionalmente la sistematica strutturale del nuovo processo. Ma si deve anche osservare che nessuna delle due soluzioni contrasta in maniera dirimente con il nuovo tipo di processo accusatorio e che è inevitabile il ricorso a soluzioni intermedie alternative per prepararne la migliore attuazione.

\* \* \*

Nella prospettiva della riforma i riti alternativi non debbono essere confinati in un ruolo marginale, come avviene nel sistema e nella pratica attuali; ma rappresentano gli strumenti indispensabili per il concreto funzionamento di tutto il sistema. Perciò si sono predisposti cinque modelli, che dovrebbero, permettendo di adeguare con grande flessibilità la scelta del rito alle peculiarità ed esigenze del caso concreto, coprire una aliquota rilevante di tutto il lavoro giudiziario.

Essi sono:

I) il *giudizio direttissimo*, caratterizzato dalla presentazione diretta, da parte del pubblico ministero, dell'imputato. Il giudizio deve aversi nelle due ipotesi di: a) arresto in flagranza, entro quarantotto ore dall'arresto, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio (n. 44); b) confessione, nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36;

II) il *giudizio immediato*, che il pubblico ministero può richiedere entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato al n. 36 « tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la

scolta del rito (n. 45). La Commissione ha separato questa ipotesi da quella precedente, ritenendo opportuno disciplinare i due riti in due distinte direttive, per definire meglio i rispettivi presupposti e dare precedenza logica al giudizio direttissimo. Per incrementare la pratica di entrambi, i nn. 44 e 45 escludono la connessione con altri reati per i quali si deve procedere con il rito ordinario, almeno fino a quando difettino le condizioni di ricorso ai riti abbreviati e la separazione « non pregiudichi gravemente le indagini »;

III) il cosiddetto *patteggiamento*. Come insegnano le esperienze del mondo anglosassone, l'applicazione di una sanzione ridotta concordata fra le parti può fortemente contribuire alla « deflazione » della giustizia penale. La Commissione ha ritenuto perciò di ampliare i casi di possibile ricorso al rito (n. 46). Già il testo della Camera lo consentiva, oltre che nei casi di applicabilità delle sanzioni sostitutive, quando la « pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo, è comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria ». Nella soluzione ora proposta, invece, si ha riguardo alla « pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria ». Il riferimento non va dunque fatto alla pena edittale, ma a quella irrogabile in concreto; per di più il limite è innalzato da uno a due anni. L'operatività dell'istituto dovrebbe dunque risultare molto ampia e rispondere alle esigenze di economia processuale cui si è accennato.

Si è altresì semplificata la normativa, eliminando il riferimento alle udienze di applicazione del rito; si è sancito soltanto che le sanzioni vengano applicate dal giudice in udienza intendendosi così demandare al legislatore delegato la previsione delle sedi e delle modalità di applicazione. Con lo stesso criterio si è snellita la parte finale della direttiva, rimettendo al legislatore delegato la disciplina degli « altri effetti della pronuncia » emessa in sede di patteggiamento;

IV) il *procedimento per decreto*. Viene conservato il tradizionale procedimento abbreviato per condanne a pena pecuniaria, « anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva » (n. 47);

V) la *sentenza di merito nell'udienza preliminare*. Se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare, il giudice, sempre che ritenga di poter decidere allo stato degli atti, può pronunciare sentenza di merito. In caso di condanna le pene previste sono diminuite di un terzo (n. 54).

È stato eliminato l'inciso che ancorava la previsione a categoria di reato predeterminate. Si è inteso così non vincolare il legislatore delegato, lasciandolo libero di seguire criteri di esclusione o di indicazione positiva, anche indipendentemente dal titolo del reato o dalla misura edittale della pena.

Oltre alle modifiche finora esaminate, la Commissione ha apportato altre correzioni al testo della Camera, sempre con l'intento di coordinare con maggiore razionalità i singoli punti con le idee-guida del nuovo sistema.

Fra queste le più numerose riguardano preminentemente la dizione letterale ovvero nascono da necessità di coordinamento con le innovazioni apportate; altre, che meritano brevi chiarimenti, riguardano i seguenti punti.

#### 1) *Competenza, commessione e conflitti*

La Commissione ha confermato in materia i criteri generali del testo della Camera, ma per la determinazione della competenza per territorio ha modificato la direttiva n. 14 affinché il legislatore delegato, pur restando libero di dettare le regole specifiche, tenga conto della opportunità di preferire, nei congrui casi, il criterio dell'inizio o della consumazione della condotta criminosa.

Inoltre si è richiamata la più vigile attenzione del legislatore delegato sulla particolare importanza della disciplina della commessione dei procedimenti (n. 15, che

parla di espressa previsione dei relativi casi).

Con il nuovo testo della direttiva n. 16 ed inserendo *ex novo* la n. 17, la Commissione, nel confermare la disciplina relativa ai conflitti di giurisdizione e di competenza, ha inteso sostituire alla formula della improponibilità dei conflitti stessi, nella fase delle indagini preliminari, un indirizzo ispirato al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alla connessione: così lasciando al legislatore delegato la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei ad evitare distorsioni relative sia all'instaurazione di indagini preliminari contestuali in più uffici, sia al trasferimento delle indagini da una sede all'altra, in forza della connessione.

Infine nella direttiva n. 19 si è provveduto ad inserire tra i casi che comportano una diversa attribuzione della competenza quello del magistrato danneggiato del reato.

## 2) Dibattimento

Al n. 74 la Commissione ha inserito, tra le altre esigenze che vanno assicurate da idonee garanzie, la pertinenza dell'interrogatorio incrociato all'oggetto del giudizio. Inoltre ha fatto richiamo alla direzione del dibattimento oltre che da parte del presidente anche del pretore (anzichè genericamente del giudice singolo), volendo porre in evidenza che la direttiva si applica soltanto al dibattimento e non anche alle altre fasi del processo.

Con la nuova formulazione del n. 69 è caduta la previsione contenuta nel precedente n. 68 con cui si imponeva che le funzioni di pubblico ministero in udienza fossero svolte dallo stesso magistrato titolare dell'indagine.

Tuttavia la Commissione, mentre ha soppresso la precedente indicazione, perchè atteneva alla organizzazione degli uffici, vuole mantenerla in forma di auspicio.

Rimane la possibilità di intervento nel processo penale di enti e di associazioni con finalità di tutela degli interessi lesi, secondo alcune nuove previsioni (necessità del costante consenso della persona offesa; previsione che il consenso non venga pre-

stato a più di uno degli enti o associazioni, allo scopo di meglio qualificare questa particolare presenza processuale: n. 40).

La Commissione ha inoltre formulato più analiticamente la disciplina della contumacia (n. 82). Nel corso della discussione si è anche sottolineato che tale disciplina deve applicarsi mantenendo il principio della conservazione degli atti processuali.

In conformità al testo della Camera si è soppressa la formula assolutoria per insufficienza di prove, chiarendo di conseguenza che l'insufficienza delle prove e la contraddittorietà degli elementi raccolti equivalgono a mancanza di prova.

## 3) Personalità dell'imputato

La Commissione, seguendo la direttiva che vieta l'utilizzazione di informazioni generiche e di voci correnti, ha aggiunto quella delle informazioni non attinenti alla imputazione.

La previsione è stata criticata, perchè diventa problematico, a causa del divieto aggiunto dalla Commissione, ogni effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato.

## 4) Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La Commissione ha apportato alle direttive nn. 23 e 24 i seguenti ritocchi:

a) ha inserito tra le formule decisorie che vincolano il giudice civile, quella relativa alla illiceità penale del fatto. In tal modo, senza evidentemente scalfire la piena cognizione del giudice civile in ordine a tutti gli eventuali profili di antigiuridicità che derivino dal contrasto con norme extrapenali, si preclude l'azione civile quando la *causa petendi* consiste in un fatto di cui il giudice penale ha già escluso l'illiceità (n. 23);

b) seguendo gli stessi criteri, l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è pure preclusa a seguito di una pronuncia penale di esclusione della responsabilità per fatto compiuto in adempimento di un dovere o per esercizio di una facoltà legittima. In questo caso, infatti,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essendo già esclusa l'illicetta, anche nel procedimento civile difetterebbe il requisito della ingiustizia del danno

5) *Impugnazione ed esecuzione*

Fermo restando il sistema delle impugnazioni e dell'esecuzione predisposto dal testo della Camera, la Commissione ha modificato la direttiva n. 92, relativa al procedimento in camera di consiglio. La Camera aveva limitato tale forma semplificata del procedimento di impugnazione ai casi in cui il gravame avesse esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione dei benefici di legge. La Commissione ha allargato le ipotesi anche ai casi di impugnazione avente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti. Tuttavia, mentre prima era sufficiente che il giudice sentisse le parti, ora invece è stato introdotto un contraddittorio che potrebbe in pratica limitare gli effetti di semplificazione che la direttiva mira a conseguire. Si segnala comunque l'opportunità che, anche eventualmente nelle forme più attenuate, la stessa direttiva venga anticipata con una autonoma iniziativa legislativa.

In tema di esecuzione, l'unica modifica sostanziale apportata dalla Commissione consiste nella soppressione di ogni riferimento ai casi in cui può essere ritenuta la continuazione. Tale soppressione è stata decisa soltanto perchè la direttiva si è ritenuta di diritto sostanziale e non processuale.

6) *Processo minorile*

Le direttive dell'articolo 3 adeguano la disciplina del processo minorile sia ai principi del nuovo processo accusatorio quale predisposto dall'articolo 2, sia all'esigenza (che viene ribadita e ampliata) di attribuire a tutta la giustizia minorile una funzione preminente di recupero umano e sociale degli imputati.

È pure augurabile che le direttive in esame — nelle quali sono evidentemente da considerare assorbite le disposizioni processuali penali contenute in altri progetti che riguardano la materia minorile — possano servire anche per aprire la via ad una più ampia riforma dell'intero sistema di giustizia specializzata.

In particolare si segnala la modifica apportata alla lettera *b*, dove, ferme restando la inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile e la conseguente esclusione dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio, si è tuttavia previsto che fa stato in tale giudizio la sentenza con la quale « sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso ».

La modifica si basa su evidenti esigenze di economia processuale, ma può suscitare dubbi di costituzionalità perchè una sentenza fa stato nei confronti di chi non era legittimato a intervenire nel relativo giudizio.

La modifica della direttiva *sub* 2, che ha devoluto espressamente alla magistratura minorile, oltre alla competenza in tema di deliberazione condizionale (testo della Camera), « tutti i poteri della magistratura di sorveglianza », ha chiarito e meglio coordinato questo punto con le modifiche all'ordinamento penitenziario disposte con una recente legge.

Si segnala infine che, conformemente anche al parere della 5ª Commissione permanente, gli articoli 11 e 12 vanno riformulati: vista peraltro la necessità di una individuazione la più precisa possibile del periodo in cui gli stanziamenti ivi previsti potranno essere utilizzati il Governo ha preso l'impegno di presentare i relativi emendamenti in Assemblea.

\* \* \*

Durante il dibattito in Commissione si è realizzato sulle idee-guida e sulle principali

direttive della legge-delega un consenso sempre più vasto, probabilmente determinato dalle emozioni contingenti di sfiducia e di frustrazione che suscita l'aggravarsi della crisi del sistema attuale, ma che dimostra anche una reale maturazione della nostra cultura riformista.

Persistono ancora molteplici resistenze le quali, essendo causate preminentemente dalla paura di perdere vecchie e nuove posizioni di indebito potere e di dovere superare sedimentale pigrizia burocratiche o professionali, non si possono valutare sul piano della razionalità riformatrice.

È invece fondatissima e rilevante la preoccupazione che, senza un profondo incremento e un diverso tipo di funzionamento di tutte le strutture umane, tecniche ed operative di supporto, non si potrà neppure iniziare la attuazione del nuovo processo. (Per ripetere soltanto l'osservazione più elementare, sarebbe grottesco il nuovo dibattito, con gli attuali metodi di verbalizzazione delle udienze). Ma dobbiamo pure ribadire che non esiste alcuna seria e insuperabile re-

mora — politica, economica, operativa o di altro genere — che impedisca di predisporre le necessarie strutture nei tempi previsti dalla delega (anche perchè la predisposizione di nuovi posti di lavoro avrebbe certamente, oltre che una maggiore utilità sociale, un costo inferiore a quello che si riscontra per l'occupazione in molti altri settori).

Ma più significativo deve essere, come ha autorevolmente ammonito il Presidente della Repubblica, l'impegno, da parte di tutti i futuri operatori della giustizia, di rinnovare, in sintonia con la nuova legge scritta, il loro costume e i metodi di lavoro, sostituendo, ai tempi e alle pratiche dell'inefficienza, una nuova trasparente dialettica in cui i ruoli, i diritti e i doveri di ognuno siano più chiaramente distinti, ma tutti operino, più che per le formalità processuali e secondo le logiche delle burocrazie, per una giustizia rapida ed essenziale.

Coco, relatore



PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

22 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che gli articoli 10 e 11 del testo vengano modificati, rispettivamente, come segue:

## Art. 10.

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai com-

ponenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. »;

## Art. 11.

« Alla spesa prevista nell'articolo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento " Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

## ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, nonché alle altre norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve informarsi ai caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con esclusione di atti o attività non necessari;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'imputato, delle parti private, dei loro difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del pubblico ministero e del giudice di provvedere senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni sulle istanze proposte in ogni stato e grado del procedimento dai difensori delle parti private;

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## ART. 1.

1. *Identico.*

## ART. 2.

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) *identico*;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili; previsione di sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dei termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento e alla rappresentanza delle parti del processo;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4) identico;

5) identico;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) identico;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere un'indagine psicologica sulla persona offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; esclusione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogniqualvolta le prove a suo carico siano insufficienti o contraddittorie;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge sta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

9) *identico*;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che per reati predeterminati la competenza per territorio sia stabilita in relazione al luogo in cui è avvenuta in tutto o in parte l'azione o la omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione, con esclusione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nel numero 43 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto positivo di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a distretto, da individuare secondo criteri predeterminati, diverso rispetto a quello di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

20) *identico*;

21) *identico*;

22) *identico*;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

25) *identico*;

26) *identico*;

27) *identico*;

28) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione ad altra autorità amministrativa, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti dal segreto, su richiesta o per iniziativa della stessa autorità giudiziaria che procede;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di assicurare le fonti di prova; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova sino ad allora acquisite; potere-dovere della polizia giudiziaria, in caso di necessità e di urgenza e sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di proce-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

29) *identico*;

30) *identico*;

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individua-

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri, potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagine necessarie per eseguire le direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero, previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei reati previsti dalle lettere a) e b) del numero 58 del presente articolo; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga, obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico mini-

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

zione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero, potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri, potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale. b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività, facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla perico-

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 58 del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) determinazione del momento in cui viene assunta la qualità di indiziato, obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura, obbligo del pubblico ministero di adeguare l'iscri-

(Segue Testo proposto dalla Commissione)

losita del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga, obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta;

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo, facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio, obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 60) del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste, garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

36) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione ogni qualvolta sia mutato il titolo del reato per il quale sono in corso le indagini; facoltà dell'imputato, della persona offesa e del denunciante di chiedere copia delle iscrizioni suddette e loro diritto di ottenerla quando siano trascorsi sessanta giorni dalla prima iscrizione;

36) estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona indiziata o comunque indicata come reo o nei confronti della quale vengono svolte investigazioni;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, a pena di nullità, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37) del presente articolo;

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto per il quale il difensore ha diritto di ricevere avviso e, al più tardi, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente istruttorio, di procedere all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a peri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zie e di assumere testimonianze, previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti, potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento, previsione che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa, con provvedimento motivato, dilazionare l'assunzione dell'incidente istruttorio chiesto dall'imputato, quando esso arrechi pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti istruttori e più in generale di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento,

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte,

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni,

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate,

e) disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione inter-

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

monianze, obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate, divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare, potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento, previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova, deposito della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento,

42) *identica*

a) *identica*,

b) *identica*,

c) *identica*

d) *identica*

e) conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate determina-

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta,

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero,

43) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, nei casi in cui vi siano evidenti elementi di prova, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo, previo interrogatorio dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero, nei casi di arresto in flagranza, di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto ovvero di presentarlo direttamente al tribunale per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudi-

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

zione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta,

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti,

43) *identico*,

44) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio,

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio,

c) nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36) del presente articolo, nel caso di confessione esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini,

45) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero, esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistano le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione, nei casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e comunque non superiore a un anno di reclusione o di arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in apposita udienza, nell'udienza preliminare, o nel giudizio, in caso di accoglimento, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti sostanziali della pronuncia e previsione che l'estinzione del reato operi solo in casi di minore gravità espressamente indicati;

45) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

46) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; divieto di effettuare, prima dell'autorizzazione stessa e fuori del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

46) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

caso di flagranza, ricognizioni personali, perquisizioni personali e presso il domicilio, di richiedere al giudice ogni misura di coercizione personale, di procedere a ispezioni personali, a confronti, ad intercettazioni delle comunicazioni, possibilità di effettuare l'interrogatorio, se richiesto,

47) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 43 del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo, potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35, chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate, potere del pubblico ministero di compiere anche successivamente ulteriori indagini, previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare,

(Vedi n. 52 del presente testo)

(Segue Testo proposto dalla Commissione)

a) e b) del numero 33) del presente articolo, divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni, potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza,

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare la udienza preliminare, obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate, previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare,

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagini, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

48) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti l'indiziato e l'offeso dal reato;

49) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione, potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 48 del presente articolo;

50) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 47 del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione, facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare, potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni, potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico,

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato, obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato,

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare, obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51) del presente articolo,

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 49) del presente articolo, obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare, potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni, potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

51) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, per categorie di reato predeterminate, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

52) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di proscioglimento dell'imputato, di richiedere al pubblico ministero,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinchè le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

Inserito, in una formulazione modificata, come numero 50) del presente testo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che deve compierli, gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, rinviando, entro un breve termine predeterminato nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nel numero 50 del presente articolo; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

53) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

54) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 44 del presente articolo;

55) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento indicate nel numero 50 del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

56) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, tutti quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori;

57) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 56 del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 56;

58) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

55) previsione del compimento di atti per rogatoria;

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo;

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 53) del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58) del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58);

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in carcere, potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, e del giudice di disporre, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività, previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta, improcrastinabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro quattro giorni non è sostituito da provvedimento del giudice, divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, obbligo di decidere con provvedimento motivato sulla custodia in carcere dell'imputato qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale, b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività, potere, in tali ipotesi, di applicare in luogo della custodia in carcere altre misure di coercizione personale, qualora, con la applicazione di queste, possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, ovvero di escludere l'applicazione di misure di coercizione personale o di disporre la revoca delle misure applicate,

(Segue Testo proposto dalla Commissione)

carcere potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi sui cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga, divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale, divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari, previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulta non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato,

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

qualora manchi o venga a cessare qualunque esigenza cautelare o sussistano gravi motivi di salute previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrazione di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione, previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato,

59) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale, liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto, nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento,

60) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure stesse alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase, durata massima della custodia in carcere, fino a che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di un anno, previsione che, per le fasi ulteriori del processo, i termini di durata massima delle misure possano es-

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale, liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto, nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento,

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase, durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi, previsione che i termini di durata massima

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o da richieste del suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure custodiali di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

61) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga;

62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità, quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato motivo che stia per darsi alla fuga, di ripristino della custodia in carcere con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o secondo grado;

63) previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di inosservanza dolosa delle misure sostitutive, ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione delle medesime per fatto dell'imputato;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 58 del presente articolo;

65) previsione e disciplina di misure di coercizione reale; previsione e disciplina di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari e con pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

Inserito, in una formulazione modificata, nel numero 63) del presente testo.

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo;

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

determinazione di termini di cessazione della loro efficacia;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 51 del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano svolte con piena autonomia dallo stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

67) identico;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53) del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) identico;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cita possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia,

71) previsione del segreto su tutti gli atti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con un termine alla scadenza del quale ciascun atto diventa pubblico, salvo proroga del termine stesso in casi eccezionali e specificamente determinati; divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le generalità e l'immagine dell'indiziato che non vi consenta, sino all'udienza preliminare, o all'udienza prevista dal numero 44 del presente articolo, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35 del presente articolo; assoluto divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano essi parti offese, danneggiati o testimoni, previsione di sanzioni per la violazione del segreto,

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova,

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni, potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova,

74) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

attraverso l'identificazione della fonte della notizia,

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto, potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) del presente articolo ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse, disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni, previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) *identico*,

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame, potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova,

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

superflue, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

75) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 56 del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 57 del presente articolo; potere del giudice di prendere visione degli atti utilizzati per le contestazioni, con facoltà di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

76) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia, con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

77) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

78) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) identico;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

79) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

80) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 50 del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere sottoposta a un nuovo giudizio nell'ipotesi di irreperibilità verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero di assoluta impossibilità di far tempestivamente conoscere il legittimo impedimento a comparire;

81) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; decorrenza del termine stesso dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace;

82) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

80) *identico*;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53) del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81) del presente articolo, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) *identico*;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

83) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

84) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

85) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

86) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni; previsione della dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

87) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale;

88) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

89) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

90) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti, nei casi in cui, esclusi i reati di competenza della corte di assise, la impugnazione abbia esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

91) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

92) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

85) *identico*;

86) *identico*;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) *identico*;

91) *identico*;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) *identico*;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

93) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

94) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione e ferma restando l'inapplicabilità della continuazione quando si tratti di reati commessi prima e di reati commessi dopo la formazione di un giudicato;

95) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

96) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

97) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

98) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

95) *identico*;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) *identico*;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

99) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

100) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

101) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

102) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

103) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

101) *identico*;

102) *identico*;

103) *identico*;

104) *identico*.

**Soppresso.**

## ART. 3.

1. *Identico*:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) potere del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, quando vi sia la necessità di valutare la personalità del minore in relazione ai risultati degli interventi di sostegno disposti; sospensione in tale caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 60 dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo, anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; possa irrogare pene soltanto pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice;

n) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 62) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni.

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nuove disposizioni sul patrocinio per i non abbienti, con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio.

## ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 4, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

## ART. 6.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

o) *identica*;

p) *identica*.

## ART. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso.

## ART. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2 e 3, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

## ART. 6.

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi fissati dagli articoli 2, 3 e 4, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria

## ART 7

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento

La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega

Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

## ART. 8

Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura

(Segue *Testo proposto dalla Commissione*)

Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria

## ART 7

1 Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento

2 La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega

3 Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4 Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

## ART 8

1 Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura pe-

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

ART. 9.

La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 10

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche, per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di com-

(Segue Testo proposto dalla Commissione)

nale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2 Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

ART. 9

1 *Identico.*

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

ART. 10

1 *Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

missioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

La spesa prevista nell'articolo precedente grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 11.

1. La spesa prevista nell'articolo 10 grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

1. *Identico.*



# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 519<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>VENANZETTI (PRI)</b> .....	Pag. 6
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>		* <b>GIURA LONGO (PCI)</b> .....	7
Ufficio di Presidenza .....	3	<b>Discussione:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti)	
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	3	<b>VASSALLI (PSI)</b> .....	9
Annunzio di presentazione .....	3	* <b>RICCI (PCI)</b> .....	22
Annunzio di presentazione e assegnazione .....	4	<b>DE CATALDO (PSI)</b> .....	30
Assegnazione .....	4	* <b>MARTORELLI (PCI)</b> .....	35
Presentazione di relazioni .....	4	<b>INTERROGAZIONI</b>	
<b>CNEL</b>		Annunzio .....	38
Trasmissione di documenti .....	5	Da svolgere in Commissione .....	43
<b>PETIZIONI</b>		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986</b> .....	43
Annunzio .....	5		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
Esame di questioni procedurali, ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 173, 665 e 851. Proroga del termine per la presentazione della relazione:			
<b>PRESIDENTE</b> .....	6, 9		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

to da solo a simbolo dell'inefficienza generale della nostra amministrazione finanziaria.

Per questo, signor Presidente, per superare una situazione veramente grave, ai limiti del collasso, abbiamo ritenuto e riteniamo giusto ed urgente che il Parlamento assuma una iniziativa vigorosa ed incisiva al riguardo, accelerando al massimo l'iter legislativo di queste nostre proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della 6ª Commissione permanente, così come è stata formulata dal suo presidente, senatore Venanzetti, di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, al fine di ottenere una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sui disegni di legge nn. 173, 665, 851.

**È approvata.**

Stante l'assenza del Ministro di grazia e giustizia, interessato all'argomento di cui al secondo punto all'ordine del giorno, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,25).*

#### **Discussione del disegno di legge:**

**«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli, Violante, Fracchia, Granati, Caruso, Macis e Bottari; Felisetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

**VASSALLI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel prendere la parola su questo disegno di legge n. 916 non nascondo un duplice disagio per me stesso e per l'uditorio che è ampiamente edotto di questi annosi e vetusti problemi. Il disagio nasce innanzitutto dal dover ripetere cose ovvie, mille volte dette in congressi, convegni ed anche in Parlamento: ricordo solo un mio discorso intitolato, come estratto, «Verso un nuovo codice di procedura penale» tenuto nel 1969 alla Camera dei deputati, e tanti altri colleghi possono ricordare esperienze analoghe.

L'altro disagio è quello di dover dire queste cose male, con l'assillo della fretta, perché abbiamo la legge finanziaria alle porte, questa grande invenzione del 1978, che incombe su di noi o almeno incombe su di me spiritualmente, dall'inizio dell'anno fino alla fine e non soltanto nei mesi che le sono specificamente destinati. Siamo sempre alle solite: lavoriamo con grande fretta, con grande rapidità, con assillo e poi impieghiamo ventidue anni, quanti ne abbiamo impiegati, per questa legge. Infatti, mi permetto di ricordare che la Camera dei deputati ha iniziato ad occuparsi di questo identico tema, la legge delega per un nuovo codice di procedura penale, nel 1964; ha esaurito il proprio lavoro in quella IV legislatura da sola; i due rami del Parlamento hanno portato a compimento il provvedimento nella V e nella VI legislatura: all'inizio della VI, il 3 aprile 1974, ci fu la legge per la delega per un nuovo codice di procedura penale e poi è successo quel che ricorderemo rapidamente. Quindi, dal 1964 sono passati 22 anni e mezzo.

Se poi parliamo di precedenti, dobbiamo ricordare che già prima v'erano stati progetti ministeriali e progetti scientifici portati a termine e depositati. Francesco Carnelutti è morto nel 1963 ed io ricordo che ho lavorato con lui e con Nicola Reale, alla fine degli anni '50 e ai primi degli anni '60, intorno ad un progetto che non era poi tanto distante

da quello che oggi viene alla luce perlomeno nelle linee ispiratrici fondamentali che sono quelle che il professore Amodio ed altri chiamano la «nuova filosofia del processo penale». Questa sarebbe appunto la filosofia vincente nell'attuale progetto sia pure con delimitazioni, cioè la filosofia delle indagini preliminari affidate completamente al pubblico ministero senza alcun intervento della difesa, e poi tutto sfocia nel dibattimento.

Cos'è successo perché siano passati tanti anni? I colleghi lo sanno benissimo. È successo che, dopo la legge del 1974 vi fu quel progetto ottimo, almeno dal punto di vista tecnico, che cercava di essere aderente a quella legge, dei colleghi di una commissione presieduta da Conso e Pisapia. Vi furono poi mesi di dedizione assidua, alla quale io stesso presi parte non come parlamentare, dato che la commissione di revisione della conformità alla legge delega del codice varato dalla commissione ministeriale era allora composta, diversamente da quanto prevede l'attuale disegno di legge, da parlamentari e non parlamentari. Ne fui vice presidente, essendo prima presidente Silvio Gava e poi Mario Valiante. Lavorammo per parecchio tempo con grandissima intensità per verificare meglio la conformità alla legge di delegazione del progetto Pisapia-Conso, e poi tutto si fermò. La ragione fondamentale per cui ciò avvenne fu che intervennero gli anni di piombo che portarono con sé una serie di leggi che andavano addirittura in senso diametralmente opposto alle linee sulle quali si muoveva la legge delega del 3 aprile 1974 e poi il progetto che chiameremo per brevità progetto Pisapia.

Poi ci fu una coraggiosa ripresa alla fine del 1979 da parte del ministro Morlino che, invece di prestarsi a continue proroghe, disse di predisporre — oltre alle proroghe — un nuovo disegno di legge delega con varie modificazioni. Anche in questo caso quanti ricordi personali, quante conversazioni, anche telefoniche, la sera fino a tarda ora con il compianto Morlino!

In seguito ci fu il lavoro mirabile della Camera dei deputati su quel disegno di legge nell'VIII legislatura. Ne fu parte fondamentale l'onorevole Raimondo Ricci che adesso e

in questo ramo del Parlamento il comitato ristretto della Camera lavoro in modo veramente alacre e meritorio.

Tuttavia una certa caduta (parlo almeno per me) di tensione morale e giuridica si è verificata perché quando passano tanti anni, nonostante che i problemi ci siano, aumentino e sotto certi profili diventino anche più acuti di quanto possano essere stati nel passato, sicuramente un certo distacco, una certa sfiducia finiscono per prodursi. E poi sono nati altri problemi. Abbiamo avuto lo sviluppo dei maxiprocessi, lo sviluppo del pentitismo tante esigenze nuove che hanno attraversato il cammino che il legislatore si proponeva di compiere certamente con maggiore rapidità di quanto non sia riuscito a fare.

Pero, a proposito di questa legislazione dell'emergenza, vorrei aprire una brevissima parentesi. Forse l'ho già detto qualche altra volta non tutta la legislazione dell'emergenza va in senso contrario a ciò che è scaturito adesso dal disegno di legge al nostro esame, ed anzi alcune di quelle esperienze sono state tenute attentamente in conto. In fondo le leggi dette dell'emergenza appartengono a una pluralità di categorie. Vi sono quelle che costituiscono veramente leggi di effetto a causa, rispetto alla situazione di emergenza terroristica, come le norme sui reati terroristici, la famosa aggravante della finalità eversiva e terroristica, il prolungamento della carcerazione preventiva, i divieti di libertà provvisoria, le leggi sulla dissociazione e sulla collaborazione, i blocchi degli edifici, la legislazione severissima sulle armi e così via. Ma vi sono anche altre norme che appartengono a gruppi che potremmo classificare in modo diverso e che sono legate occasionalmente soltanto all'esperienza dell'emergenza e che pertanto potrebbero essere accolte — ed alcune sono state accolte — nel disegno di legge n. 916.

Questa è una delle note che dobbiamo tenere presente nella valutazione complessiva di questo disegno di legge. Basterebbe pensare a certe norme sulle notificazioni. In fondo le notificazioni per telefono e per telegrafo nascono dalle leggi dell'emergenza. Ad esempio un articolo, mi sembra il 167-bis, nasce dalla legge Reale del 1975. Il fatto che

si possa procedere alla separazione di giudizi, quando la sospensione dei termini di decorrenza della carcerazione preventiva vale soltanto per alcuni degli imputati, nasce da un'altra delle leggi dell'emergenza dell'agosto 1977. Questi ed altri esempi potrebbero farsi per dire che qualcosa di positivo di quelle esperienze è rimasto ed è stato tradotto nelle linee stesse della legge delega attuale oppure potrà far parte legittimamente del disegno ministeriale che seguirà, cioè dell'atto di legislazione delegata.

Poi vi è una terza categoria di questa legislazione dell'emergenza, che è caratterizzata da un legame soltanto temporale, nel senso che si tratta di problemi che avrebbero potuto emergere anche in momenti diversi. Mi riferisco alle norme sulla connessione, alle norme relative alla definizione della competenza per i reati commessi da magistrati o in danno di magistrati, alle norme sul segreto di Stato; e mi insegnate quante ve ne sono che sono andate in senso quasi opposto — potremmo dire — alla severità propria dell'emergenza: penso alla stessa legge penitenziaria del 1975, nonostante le modifiche restrittive del 1977 e le successive, ai tribunali della libertà del 1982, per non parlare di quel prodotto dell'ultimo periodo, che è rappresentato dalla legge sulla carcerazione preventiva del 1984.

Quindi, certamente le esperienze dell'emergenza, le esperienze degli anni di piombo hanno attraversato il disegno legislativo e sono la base fondamentale, la ragione fondamentale del suo arresto, di questo così grande suo ritardo; ma non va fatto di ogni erba un fascio.

A questo punto ci si dovrebbe domandare il perchè della riforma, visto che si sono avuti tutti questi inserti e vi è stata la presa d'atto di determinate situazioni attraverso talune leggi eccezionali ed altre leggi che tali potrebbero non essere qualificate, e una volta che alcune di queste leggi sono state ormai ampiamente rivedute e alcune addirittura cancellate. Ebbene, le ragioni della riforma rimangono, perchè il codice di procedura penale è stato così rimaneggiato in alcune sue parti da far pensare che ormai, anche dal punto di vista sostanziale e non

solo da quello formale, esso è un coacervo di cose eterogenee che (a prescindere dai riferimenti politici al suo carattere originario, al momento della sua nascita e così via) si aggiungono alla vetustà ed al disordine da cui questo codice è ora contrassegnato. Vi è inoltre, ne parlerò fra breve, un notevole mancato adeguamento di alcune disposizioni di questo codice alle convenzioni internazionali, in modo particolare alla convenzione europea che fu firmata a Roma nel 1950, e vi è quella enorme lentezza del procedimento che, purtroppo, se pure non è legata soltanto al codice Rocco e ai suoi sviluppi e può essere propria anche di altri codici di vario tipo, comunque ne è una nota caratteristica soprattutto in relazione alle istruttorie, assolutamente inutili, a cui per ogni processo si dà luogo, secondo gli schemi di quel codice.

Di fronte a queste considerazioni, a prescindere dall'impulso originario e da questo costante richiamo al carattere accusatorio che dovrebbe avere il nuovo processo in contrapposto al passato, ragioni per una modifica sostanziale e per addivenire ad un nuovo codice nella materia che più da vicino tocca i diritti fondamentali del cittadino e gli interessi della collettività (fra tutti i codici questo vale per i codici di procedura penale certamente più che per ogni altro) vi sono e permangono; e questo ci dà ragione dell'impegno che tutti quanti abbiamo posto e che ancora cercheremo di porre nel varo di questo disegno di legge.

A questo punto debbo aggiungere alcune considerazioni che non oserei definire di carattere specifico, ma che mi sento tratto a fare per meglio chiarire la posizione che vorrei assumere al riguardo. Desidero iniziare proprio dal preambolo del disegno di legge in discussione che, come i colleghi sanno, è contenuto nella prima parte dell'articolo 2 che è l'articolo fondamentale del provvedimento in quanto ne contiene tutte le direttive, ad eccezione di quelle relative al processo minorile contenute nell'articolo 3. Tale preambolo, che è stato semplificato dal Senato rispetto al testo pervenutoci dalla Camera, ci richiama ad un duplice importante problema: quello dell'adeguamento delle norme del codice alle convenzioni interna-

zionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona nel processo penale, e quello del richiamo ai caratteri del sistema accusatorio che il nuovo processo dovrebbe assumere. Per quanto concerne le convenzioni internazionali fui proprio io alla Camera, durante la V legislatura, a proporre l'emendamento, unanimemente accolto, che accanto al richiamo all'adeguamento alla Costituzione introducesse anche il richiamo all'adeguamento alle convenzioni internazionali.

Oggi alla specificazione prevista dalla Camera, che oltre alla convenzione del 1950 fa riferimento al patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ad altre convenzioni internazionali, abbiamo preferito una dizione più generica perchè le convenzioni sono tante e si accrescono di numero ogni giorno. Mi sembra, quindi, che la modifica proposta dal Senato rispetto al testo della Camera, pur essendo meramente formale o quasi, meriti di essere accolta. È importante, però, considerare che sarà il legislatore delegato a dover pensare a questo adeguamento. Dovrà dunque essere il legislatore delegato, per fortuna, a provvedervi, onorevoli colleghi; ma se per avventura il legislatore delegato dimenticasse di procedere a questo adeguamento nei singoli punti del codice, allora non so cosa succederebbe, perchè la nostra onorevolissima Corte di cassazione ha una visione delle convenzioni internazionali in materia di giustizia, in particolare con riferimento alla convenzione dei diritti dell'uomo, che ha destato scandalo negli ambienti internazionali.

Sono ormai due o tre anni che questa giurisprudenza della Cassazione italiana passa di mano in mano, richiamando le critiche sbalordite degli esperti nelle materie internazionali e nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Colgo l'occasione per permettermi di ricordare questa questione all'Assemblea. Ne avrei voluto fare, a suo tempo, oggetto di una interrogazione ai Ministri degli esteri e di grazia e giustizia, ma poi non ne ho più fatto niente riflettendo sul fatto che comunque i Ministri interessati non avrebbero potuto rispondere altro che alla Cassazione non

si può certo dire niente, e che nelle Aule parlamentari non si può entrare nel merito delle decisioni giurisdizionali. Ebbene, nella sentenza della Corte di cassazione del 23 marzo 1983, ricorrente, Figugnani, pubblicata nella «Giustizia penale» nel 1984 (III, 226) è possibile leggere passi ben singolari e tra l'altro in una occasione del tutto impropria perchè la questione nel merito non era fondata come la Cassazione stessa rileva in sole tre righe alla fine dato che nessuna disposizione della convenzione di Roma prescrive che la deliberazione da parte del giudice circa la legittimità dell'arresto debba avvenire in pubblica udienza. Bastava rilevare solo questo. Invece la Cassazione compiendo una specie di atto emulativo contro la convenzione, si attarda nel dire che la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha, come tutti i trattati internazionali, natura pattizia e quindi efficacia vincolante per le altre parti contraenti e non anche per i relativi sudditi (*sic*), nonostante che l'oggetto della convenzione e dei corrispondenti obblighi internazionali riguardi proprio costoro e i loro diritti fondamentali. E la Corte di cassazione prosegue: «Nè deve trarre in inganno, costituendo anzi proprio esso la prova più chiara della non agibilità delle relative violazioni dinanzi ai giudici nazionali, il fatto che, allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle alte parti contraenti con la convenzione, siano state create una Commissione europea dei diritti dell'uomo e una Corte europea dei diritti dell'uomo, perchè l'una e l'altra possono essere adite solo dalle alte parti contraenti» (la seconda veramente anche dalla prima, cioè dalla Commissione); e se eccezionalmente — sentite come scrive la Cassazione — «è consentito adire il primo di detti organi anche ad ogni persona fisica, a ogni organizzazione non governativa ed anche a gruppi di cittadini, ciò non può avvenire comunque che dopo l'espletamento dei ricorsi interni nel termine di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva, a parte la natura puramente amministrativa dei poteri della Commissione e comunque l'incoercibilità interna della decisione adottata dal Comitato dei Ministri sul

rapporto della Commissione. Il carattere mediato» — prosegue la sentenza — «delle disposizioni contenute nella convenzione è, d'altra parte, chiaramente denunciato dall'articolo 57, il quale impone ad ogni altra parte contraente l'obbligo di fornire, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, le delucidazioni richieste circa il modo con cui le norme del suo diritto interno assicurano l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni della convenzione». E nella massima si può leggere che «la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha efficacia vincolante per le parti contraenti e non per i relativi sudditi».

Non saprei con quale aggettivo definire una cosa del genere, perchè, se si pensa che l'articolo 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che ogni persona, i cui diritti di libertà riconosciuti dalla convenzione sono stati violati, ha diritto ad ottenere un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, non so come ciò si possa conciliare con l'affermazione della Corte di cassazione. Inoltre i ricorsi individuali, che qui vengono definiti eccezionali, esistono già da dodici anni e sono oltre 10.000 quelli che sono stati portati davanti alla Commissione di Strasburgo!

Mi domando poi come si potrebbe seguire quella regola prescritta dalla convenzione (rigorosissimamente seguita dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo) della inammissibilità del ricorso quando non siano state espletate tutte le vie interne, cioè tutte le vie della giurisdizione interna, se alla giurisdizione interna non fosse possibile considerare le violazioni della convenzione. Insomma, si tratta di una cosa incredibile. Eppure *perseverare diabolicum*, perchè con una sentenza successiva, nonostante le critiche a cui era stata esposta, con una sentenza 23 marzo 1984, ricorrente Giusto (in «Rivista penale», 1985, p. 298) — ma adesso non voglio far perdere tempo all'Assemblea — con lo stesso relatore e nella stessa sezione si insiste nel dire che, insomma, la convenzione è un pezzo di carta e che il problema deve essere risolto dalle alte parti contraenti in via amministrativa. Ecco dunque, onorevole

ministro, colleghi, perchè è fondamentale che si sia inserita la norma per cui il legislatore delegato deve adeguare le disposizioni del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Almeno queste disposizioni diventerebbero disposizioni del codice di procedura penale; però il legislatore delegato non potrà ricordare tutti gli adeguamenti da compiere: non ce li siamo potuti certamente ricordare noi e non se li potrà nemmeno ricordare il legislatore delegato!

Quindi colgo l'occasione di questa altissima tribuna per fare nuovamente un richiamo alla Corte di cassazione, richiamo che ho avuto l'onore di fare in un grande dibattito che si è svolto proprio davanti alla Corte di cassazione stessa, qui in Roma, anche alla presenza del presidente della sezione che aveva emanato queste sentenze, e nel quale ho avuto il conforto di ascoltare una relazione analitica e critica di un consigliere di cassazione (ne faccio il nome, Vitaliano Esposito, non so se sia soltanto applicato o se sia consigliere di cassazione). Si tratta di una splendida relazione scritta (che è stata pubblicata), che dimostra come sia infondata tutta questa giurisprudenza della Corte cui egli stesso appartiene, e come le norme delle convenzioni internazionali siano viceversa delle norme vincolanti alla stessa stregua delle norme interne, una volta che tali convenzioni siano state ratificate dall'Italia.

La fase che attraversa la nostra giurisprudenza in materia assomiglia molto a quella fase che abbiamo attraversato all'epoca dell'eclissi costituzionale. Vi sono stati degli anni, che gli onorevoli colleghi ricorderanno, in cui tutte le disposizioni della Costituzione erano considerate delle norme meramente programmatiche, o quasi tutte. E allora, come abbiamo attraversato quella fase, adesso c'è questa fase per cui le norme delle convenzioni non conterebbero per i giudici e per gli individui.

Dico questo per richiamare la grande importanza di questo problema. Ed è in questo spirito — ne parlerò poi in sede di emendamenti — che ho elaborato un emendamento (mi pare al punto 82) per rendere ancora più

chiaro il diritto del contumace, perchè questo è uno dei punti sui quali siamo in violazione e per il quale siamo stati condannati, ripetutamente e giustamente condannati, dalla Commissione europea, onorevoli senatori.

Qualche tempo addietro sembrava che il Ministero della giustizia — circa un anno fa — volesse presentare un disegno di legge sulla contumacia che non ha poi mai presentato. Ecco perchè dobbiamo essere molto chiari su quel punto 82: il contumace, una volta che dice di non aver avuto notizia del processo, ha diritto di essere interrogato, secondo la convenzione, qualunque sia la fase del processo, anche se si trovi in Cassazione. Ci vada il pubblico ministero! Anche se ci si trova in Cassazione, un pubblico ministero interroghi questo contumace o latitante che si è presentato; è obbligatorio!

In processi di revisione abbiamo avuto dei casi di contumace che si era presentato o che era stato preso il quale ha dichiarato di non avere mai avuto notizia del processo. Sarà stato vero o meno, tuttavia nessuno l'ha interrogato e si è svolto il processo di revisione senza che nessuno lo sentisse; non l'ha fatto la Cassazione, ovviamente, e non è stato sentito neanche nel giudizio rescissorio! Ugualmente se siamo in fase esecutiva il contumace che si presenta deve essere sentito dal giudice dell'esecuzione.

Si tratta di una norma elementare che un tempo già avevamo; infatti avevamo la purgazione contumaciale nel vecchio codice di procedura penale, e la rinnovazione del contraddittorio. Si tratta di cose che si debbono fare, non ci vuol niente a farle. Basta che un pubblico ministero vada in carcere per interrogare quel disgraziato che non è stato interrogato mai (disgraziato o meno, non lo so) ma che in Italia continua ad essere processato ed ad avere tutte le bellissime garanzie dei giudizi di appello tardivo, di Cassazione, di revisione e quant'altro, senza però che nessuno l'abbia mai sentito.

Si tratta di cose, onorevoli colleghi, che proprio non possono passare; ad un certo punto, in quest'anno di grazia, bisogna pure che la nostra giustizia cerchi di adeguarsi a quelle che sono esigenze comunemente rico-

nosciute dai popoli civili e che fanno parte di convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.

L'altra osservazione — ripeto — a cui mi richiama il preambolo è di altro tipo e concerne questa menzione del processo accusatorio. In Commissione abbiamo mantenuto questa proposizione: «Esso inoltre» — dice la norma — «deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono».

Ora, per quanto riguarda questo processo accusatorio, se vado a prendere quanto scrive Giovanni Conso nell'Enciclopedia del diritto a proposito del sistema accusatorio, leggo che nella sua forma più tipica esso presenta le seguenti caratteristiche: in primo luogo, necessità di un'accusa proposta e sostenuta da persona distinta dal giudice, e questo va bene; in secondo luogo, la pubblicità di tutto il procedimento (mentre le indagini preliminari non mi pare che siano pubbliche); conseguente oralità dello stesso; parità assoluta di diritti e poteri tra accusatore e imputato; esclusione di qualsiasi libertà del giudice nella raccolta delle prove sia a carico che a discarico (e questa è la passività del giudice, che può essere criticata, che non è conforme alla nostra tradizione, ma che è un carattere di questo sistema accusatorio; non dico che sia buona o che sia cattiva, dico che è un carattere del sistema accusatorio, quanto meno del sistema accusatorio puro); allegazione delle prove da parte dell'accusatore e dell'imputato, (solo dell'uno e dell'altro); libertà personale dell'accusato sino alla sentenza irrevocabile.

Questi sono i caratteri del processo accusatorio tipico secondo la dottrina. Quindi, a prescindere dal rilievo che già ebbe a fare il senatore Leone in altre occasioni in quest'Aula, a prescindere dal rilievo sulla opportunità di usare una terminologia scientifica, controversa per giunta, in materia legislativa, a prescindere da questo, a me pare che l'attuale disegno di legge, pur volendo ispirarsi a taluno dei caratteri del sistema accusatorio, non si può certo dire che vi si ispiri pienamente. Non lo si può dire perchè tutto il nostro ordinamento si esprime in senso profondamente diverso.

Mi scuso con i colleghi che già hanno ascoltato queste cose in Commissione, ma io ritengo che è proprio il nostro ordinamento giudiziario il primo elemento contrario al sistema accusatorio. In un articolo di due anni fa Vittorio Frosini, che non è certo sospetto di predilezioni professionali, voi sapete che è un filosofo del diritto, che è stato membro del Consiglio superiore della magistratura, e per giunta pur nella sua libertà di studioso, uno dei più allineati alle posizioni del Consiglio stesso, dice che «nel nostro sistema il pubblico ministero appare titolare di un potere monocratico coperto da immunità e da privilegi, sottratto ad ogni controllo e censura, difeso dall'alibi giuridico dell'obbligatorietà dell'azione penale che gli consente di procedere, sulla base anche del solo sospetto di reato, a comunicazioni giudiziarie, ad ordini di comparizione e di cattura, ad incarcerazioni in attesa di giudizio».

È vero che alcuni di questi poteri il nostro disegno di legge li toglie, ma rimane il fatto che il pubblico ministero è un magistrato appartenente all'ordine giudiziario. Alla separazione dei ruoli non si pensa ancora di arrivare o se ne parla genericamente; speriamo che ci si arrivi. Ma in un ordinamento che considera il pubblico ministero un magistrato, che gli conserva in mille cose una posizione diversa da quella del difensore (ciò è indiscutibile) e vicina a quella del giudice, che mantiene il principio della obbligatorietà dell'azione penale, che permette interventi presidenziali sulla prova nel dibattimento, come quelli che sono contemplati al punto 74 della delega e che erano stati esclusi nella IV e V legislatura e altre cose ancora che diversificano così profondamente il sistema da noi attuato da quello del sistema accusatorio, era ben legittimo interrogarsi sull'opportunità o meno di mantenere questo riferimento.

Però una certa ispirazione di fondo c'è — basterebbe leggere l'egregia relazione del senatore Coco — e c'è soprattutto, scusatemi se ve lo dico, una opportunità politica, perchè se noi abolissimo, come dovremmo fare se fossimo più aderenti a certe impostazioni come quelle cui ho fatto cenno, o a certe fedeltà scientifiche o a certe opportunità di

linguaggio legislativo, se noi abolissimo oggi, come forse taluno proporrà, questo richiamo ai caratteri del sistema accusatorio, non so che cosa verremmo a provocare nel futuro. Certamente l'interpretazione di molti dei nostri magistrati trarrebbe spunto da questa soppressione per ripristinare un sistema assolutamente reazionario. La soppressione sarebbe accolta con quel significato; si direbbe: «ma che sistema accusatorio, ma quale parità delle parti, ma dove mai! Il Parlamento stesso se ne è reso conto e l'ha soppressa; questo criterio ispiratore non può valere». Chissà in quante sentenze lo verremmo a leggere.

E quindi è per una ragione di opportunità politica, oltre che per il fatto che questo richiamo all'accusatorio viene insistentemente fatto dalla classe forense — basterebbe ricordare le mozioni dell'ultimo congresso di Maiori — ed anche perchè effettivamente questo carattere accusatorio, quanto meno nei processi minori, dove non c'è l'incidente istruttorio, un certo peso ce l'ha, una certa caratterizzazione alle norme in questione la dà. È per questo che anch'io, pur avendo fatto questi, per me doverosi, rilievi, non aderirei all'abolizione di quella frase che pur tuttavia, sotto molti aspetti, personalmente mi urta.

D'altra parte, il pubblico ministero viene spogliato dal disegno di legge di alcuni poteri. Viene spogliato del potere di restringere la libertà personale ai fini delle indagini e deve, come in Francia e in Germania, rivolgersi ad un giudice che stabilisca questa restrizione di libertà personale e le prove che egli raccoglie sono limitate nella loro importanza probatoria e processuale: o perlomeno c'è questo sforzo, in alcuni punti della direttiva.

Potremmo dire che da questo disegno di legge — e questa certo è una delle sue singolarità che potranno dar luogo poi anche a delle difficoltà nella pratica — esce una figura di pubblico ministero grandemente potenziata nella sua attività di impulso e di indagine (perchè la concentrazione di tutte le indagini preliminari nelle sue mani contribuisce ad un suo potenziamento), che però viene limitata in alcuni poteri decisionali

che, viceversa, ha oggi, tra cui quello di restringere la libertà personale, che non è certo cosa da poco.

Al riguardo, anzi, non posso non ricordare che il ministro Martinazzoli, nel suo famoso «pacchetto» del 1983, propose un disegno di legge per restringere il potere di cattura del pubblico ministero e lo propose proprio qui al Senato, dove invece si è andati avanti tre anni senza vararlo; ne abbiamo parlato in Commissione anche stamattina e abbiamo rinviato ancora una volta. Vi sono state le solite perplessità di anticipare la riforma, una volta che la riforma era in corso, ma essa andrà in vigore solo fra tre anni ed io sarei stato per vararlo, e personalmente sarei ancora oggi dell'avviso di vararlo così com'è, come ho detto stamane anche in Commissione. C'è però il timore che non serva a molto, perchè lascia un tale spazio di apprezzamento discrezionale al pubblico ministero sull'urgenza che gli viene consentita per provvedere egli stesso alla cattura, senza rivolgersi al giudice, che, conoscendo la nostra magistratura, o alcuni dei nostri pubblici ministeri, potremmo giurare che di questo potere verrebbe fatto un uso assai largo. Tuttavia, penso che l'adozione del citato disegno di legge sarebbe un segnale importante e, comunque, non c'è dubbio che il disegno di legge delega è, sotto questo aspetto, migliore della stessa proposta Martinazzoli, in quanto non ammette deroghe di sorta, e per la libertà ci si deve rivolgere, in ogni caso, al giudice.

Fatte queste rapidissime premesse, i contenuti del mio intervento saranno molto più brevi.

Ma cosa abbiamo fatto in Commissione in tanto tempo, quanto è durato l'esame da parte della Commissione e del comitato ristretto, proseguendo l'ottimo lavoro della Camera? Vorrei rilevare, prima di tutto, che la Camera si trovava in questa legislatura in una situazione profondamente diversa da quella in cui ci trovavamo noi, perchè la Camera, essa sola, aveva lavorato attivamente nell'VIII legislatura, sia attraverso il comitato ristretto, che ho ricordato, sia con i lavori diretti della stessa Commissione, e con la procedura speciale, prevista per questi casi dal Regolamento, è stata in grado, all'inizio della IX legislatura, di procedere molto speditamente sulla base del lavoro già compiuto nella precedente. Viceversa, al Senato questo tipo di seconda legge delega giungeva all'esame per la prima volta in senso assoluto. E già questo fatto spiega l'impegno di tempo maggiore che abbiamo dovuto consacrarvi.

Abbiamo svolto un lavoro — come lo definì il senatore Ricci in Commissione — di attenta verifica del lavoro compiuto dalla Camera, e, voglio sottolinearlo perchè se ne possa eventualmente tenere conto nell'altro ramo del Parlamento, — quando questo testo ad esso certamente ritornerà perchè le modifiche che saranno approvate sono numerose — abbiamo compiuto questa verifica in uno spirito di grande attenzione e rispetto, del quale abbiamo avuto anche modo di dare conto attraverso incontri informali con i membri della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Pertanto, dal punto di vista formale, si è trattato di una revisione attenta, ma rispettosa, del lavoro compiuto dalla Camera.

### Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue VASSALLI). Dal punto di vista dei contenuti abbiamo cercato di rispondere in modo che speriamo plausibile a quei numerosi interrogativi che con grande sagacia ed acutezza il relatore, senatore Coco, ci ha proposto fin dall'inizio dei nostri lavori in Commissione. A parte la sua grande compe-

tenza, lo spirito e la dedizione con cui egli si è accinto a questo compito, il pregio della sua opera è stato quello di centrare sin dall'inizio — basterebbe rileggere la relazione scritta che ci trasmise all'inizio dei lavori — quei punti che erano i più delicati e tormentosi e che non trovavano forse nel testo pro-

dotto dalla Camera dei deputati una risposta completamente convincente o del tutto piena

Essi riguardavano soprattutto la materia concernente in linea generale il punto di approdo di questa inclinazione al sistema accusatorio di cui il disegno di legge voleva essere espressione e in modo particolare il tema del congegno di tutta l'indagine preliminare, i suoi limiti, nonché i limiti di efficacia probatoria degli atti raccolti nell'indagine preliminare stessa, destinati a servire soltanto per l'accusa, i rapporti difficilissimi (tema che rimane tuttora uno dei più controversi, per il quale tuttavia si è dettata una soluzione che almeno allo stato mi sembra una delle migliori e plausibili) tra un materiale, chiamiamolo probatorio o di indagine, acquisito senza alcuna partecipazione della difesa nelle indagini preliminari all'inizio del processo dal pubblico ministero e l'utilizzazione di questo materiale nel dibattimento, che è l'unica fase decisiva del processo secondo appunto questo schema fondamentale

Fra i temi posti fin da allora dal senatore Coco, fondamentale è — ripeto — quello della prova e dell'utilizzazione di essa, il rapporto fra indagini preliminari e dibattimento, ma lo è anche il tema dell'archiviazione, di un potere di archiviazione del pubblico ministero che non passi per il giudice istruttore come avviene attualmente (noi poi abbiamo deciso viceversa di mantenere il sistema vigente), e anche tutto il congegno del famoso «incidente istruttorio» che più propriamente abbiamo voluto chiamare «incidente probatorio», sia per esprimere la sua reale significazione, sia perchè meglio questo aggettivo ci stacca dall'idea di una riviviscenza, sia pur parziale, occasionale e incidentale, di un giudice istruttore, che costituiva viceversa uno dei difetti del disegno Pisapia.

Scarto dal mio intervento per ragioni di brevità e per non tediare i colleghi una parte cui pur mi sarei potuto dedicare un momento, e cioè l'analisi dei difetti sostanziali della vecchia legge delega e conseguentemente dei difetti del progetto della commissione Pisapia che da quella legge delega era scaturito

Abbiamo cercato di risolvere quei numerosi interrogativi posti dal senatore Coco e si è

lavorato con grande alacrità, come sempre in quella Commissione ed in tutte le Commissioni di questo ramo del Parlamento. C'è stato un impegno assiduo di tutti i componenti della Commissione giustizia del Senato che, come ho detto, per la prima ed unica volta ha esaminato questa materia della nuova legge-delega, e vi è stato un contributo nutrito, veramente, da parte di tutti i componenti, come da parte del relatore, prima di ogni altro, di una grande consapevolezza culturale dei presupposti e dei problemi reali della riforma e di conoscenza autentica dei precedenti della stessa

Dopo quello cui ho accennato in relazione al preambolo ed ai suoi contenuti, vengo rapidissimamente a quei pochi punti sui quali ancora mi pare valga la pena di dire qualche parola in sede di discussione generale anche perchè, a mio avviso sono tutti quanti ampiamente lumeggiati nella relazione del senatore Coco presentata adesso per l'Aula, e farei offesa allo stesso relatore e ai colleghi presenti se su di essi mi soffermassi anche per breve tempo

Importante e certamente quello che scrive il senatore Coco nella sua relazione quando richiama la necessità di una immediata valorizzazione iniziale della prova contraria a quella portata dall'accusa. Però, di questo la traccia finisce per essere relativa: il vaglio avviene o nella fase dell'incidente probatorio, quando a questo si dia spazio, o nella fase del dibattimento

Più importante e, come caratteristica di questa nuova legge delega, comune in questa parte sia alla visione che ne ha avuto la Camera dei deputati, sia alle piccole modificazioni che sulla stessa linea vi ha apportato la Commissione giustizia del Senato, la parte dei procedimenti differenziati: qui veramente la nuova legge delega si distacca dalla precedente. Non che nella precedente non fosse ammesso il monitorio, il procedimento per decreto, che rimane, ma era quasi cancellato quel rito direttissimo sul quale viceversa insisteva moltissimo il senatore Leone ed insistevano tanti altri studiosi e pratici del processo, i quali si domandavano perchè mai, proprio in un processo che voleva caratterizzarsi sugli schemi dell'accusatorio, si facesse a meno o quasi si finisse per cancel-

lare il rito direttissimo. Viceversa, questa alternativa, questo procedimento speciale del rito direttissimo riprende tutta la dimensione che del resto l'esperienza di questi anni, anche attraverso i riti speciali, ci ha dimostrato come valida. Quindi abbiamo questo secondo tipo, dopo il monitorio, di procedimento differenziato che è rappresentato dal direttissimo.

Abbiamo poi l'ampliamento degli spazi del patteggiamento, assai al di là degli spazi che gli aveva riservato la Camera dei deputati e che, nei limiti di un sistema certamente diverso da quello americano, sono abbastanza considerevoli per i reati minori. Questa è appunto la caratteristica del nuovo processo rispetto ai reati meno gravi e rispetto a quelli più gravi. Si dà indubbiamente al sistema del patteggiamento un notevole spazio ed un notevole incentivo attraverso la riduzione di pena alla quale si addiène in questi casi.

A fianco di questi tre tipi di procedimento, che già rappresentano la differenziazione, la maggiore scioltezza che dovrebbe acquistare il nuovo processo penale in relazione alle esigenze concrete dei singoli casi, per cui questo nuovo disegno di legge tanto si contrappone allo schematismo eccessivo della vecchia legge delega e alla sua uniformità — se così possiamo definirla — si aggiungono il procedimento immediato e la possibilità di una decisione adottata all'udienza preliminare dal giudice, una decisione definitiva adottata all'udienza preliminare, la quale ha in linea di prima fase un'altra funzione nello schema ordinario del processo.

Ho qualche intima riserva sul fatto che in questo caso si dia al condannato il premio della riduzione di un terzo della pena, solo perchè egli consente di procedere al giudizio nell'udienza preliminare, ma si sa che si danno dei premi anche agli imputati che agevolano l'andamento del processo. È un aspetto un po' curioso, che può dare spazio a qualche perplessità dal punto di vista dei principi; comunque non c'è dubbio che, quando parliamo di processi differenziati, questo è uno dei punti caratteristici della legge delega che ha presentato la Camera dei deputati e che ripresenta il Senato all'attenzione generale degli operatori del diritto.

Dico subito che questa è la parte in cui è lecito presumere o quanto meno sperare che la riforma avrà successo rispetto a quello che è lo stato lamentevole attuale della nostra giustizia penale. Infatti, non c'è dubbio che per una gran massa di procedimenti di minore e media entità, questi procedimenti differenziati, questa larga possibilità di scelta, questo prescindere effettivo dall'istruttoria, perfino dall'incidente istruttorio o probatorio sarà un vantaggio; esso dovrebbe portare ad un alleggerimento dell'immane compito che grava oggi sulla giustizia penale nel suo complesso.

Oggi effettivamente, onorevoli colleghi, si fanno delle istruttorie non si sa per quale motivo. In realtà si fanno per abitudine; si procede ad una lunga istruttoria del pubblico ministero, poi la si ripete davanti al giudice istruttore il quale qualche volta arriva al proscioglimento, ma il più delle volte pedissequamente procede ad una ordinanza di rinvio a giudizio. I processi dormono così tempi lunghissimi inutilmente. Ora, credo che questa parte della riforma, questa ricca gamma di procedimenti non solo finirà con l'attuare in un certo senso quello schema accusatorio che consisterebbe poi nel fare a meno dell'istruttoria (questo è forse l'unico aspetto in cui si può accogliere questo richiamo al sistema accusatorio), ma finirà anche con l'alleggerire il compito della giustizia penale e con il soddisfare in definitiva le esigenze insieme e della difesa e della giustizia. In verità le esigenze della difesa dell'imputato qualche volta sono che, dopo il primo trauma, il processo dorma i più lunghi sonni possibili. Però noi dobbiamo pensare ad una difesa ordinata, ad una società ordinata, nella quale sia preminente il presunto interesse dell'imputato di vedere rapidamente chiuso il proprio caso.

Sotto questo aspetto le scelte sono positive. I dubbi invece continuano a gravare sul mio animo per quello che riguarda i processi della grande criminalità, perchè lì ci sarà la grande tensione intorno all'incidente istruttorio, all'incidente probatorio. Ci sarà la resistenza di alcuni magistrati ad usare di questo incidente istruttorio, di questo incidente probatorio, per non scoprire troppo presto le carte alla difesa; ma al tempo stesso la spin-

ta ad anticipare i risultati del dibattimento. Ci potrà essere invece un eccesso da parte della difesa nel ricorso all'incidente probatorio per conoscere, per avere quella che altri chiama la *discovery*, cioè la notizia di tutto ciò che bolle, di tutto ciò che si muove nell'istruttoria in tempi precedenti a quelli del dibattimento.

Io penso che intorno all'incidente probatorio si determineranno momenti di acuta tensione e che sarà uno dei punti più difficili che attraverserà il nuovo processo penale se arriverà al suo sbocco finale su queste linee. Comunque questo riguarderà soprattutto i processi più gravi, i processi sui quali l'indagine è necessariamente più complessa e non può essere tutta quanta demandata al dibattimento.

Ecco perchè il mio giudizio complessivo è che per i processi di media e minore criminalità ed importanza la riforma sarà presumibilmente buona, mentre è lecito domandarsi quale sarà il suo effetto sui processi alla grande criminalità e su quelli comunque più complessi.

Gli altri punti a cui ci richiamano la relazione del senatore Coco e il lavoro che è stato compiuto in Commissione sono quelli, che sono stati molto controversi tra di noi, relativi al potere di cestinazione del pubblico ministero. Effettivamente il nostro pubblico ministero nel 1944 si è visto privato del potere di archiviazione che aveva in base al codice Rocco. È stata una grande riforma, una riforma liberale, una riforma di garanzia: è stata vista in chiave, in spirito garantistico. Il senatore Leone, che è qui presente e che fu tra i suoi promotori, in definitiva sa bene che quello ne fu lo spirito, cioè avere una garanzia sulle archiviazioni del pubblico ministero, che avrebbero potuto essere archiviazioni di favore. Tutto ciò si riallacciava anche al momento che il pubblico ministero attraversava, non di vera e propria dipendenza dall'Esecutivo, perchè tale non è mai stata, ma comunque si trattava di un momento difficile del pubblico ministero, di minore indipendenza di quest'ultimo.

Questa minore indipendenza si è voluto che trovasse un contrappeso nel controllo del giudice istruttore, il quale soltanto può prov-

vedere al decreto di archiviazione e, se non è d'accordo col pubblico ministero, ordinare l'apertura dell'istruzione formale. Dato il potere attribuito al pubblico ministero nelle indagini preliminari, data questa esigenza di maggiore scioltezza del procedimento e dato che, perfino in epoca recentissima, vi erano state circolari di importanti procuratori generali di Corte d'appello che, alla stregua del diritto vigente, avevano rivendicato questo potere di immediata cestinazione delle denunce manifestamente infondate, ci siamo lungamente tormentati sul fatto se dovessimo mantenere il controllo del giudice istruttore o meno. Abbiamo optato per la soluzione del mantenimento di questo controllo secondo lo schema del 1944. Si tratta, è inutile diffondersi su questo, di deroga smaccata e patente dal sistema accusatorio, dai principi tipici di esso, ma noi, dopo aver proclamato il sistema accusatorio nelle prime righe del provvedimento, ci siamo preoccupati della sostanza e di vedere quale fosse in concreto il sistema più realmente rispondente alle esigenze di una reale democrazia e di un effettivo controllo sull'esercizio dei pubblici poteri. Ha prevalso quindi quella che potrei chiamare la tradizionale sfiducia italiana verso i pubblici poteri e con essa questo controllo del giudice sull'archiviazione; vedremo poi cosa succederà in concreto perchè può darsi che anche in futuro ci saranno dei procuratori generali che, dinanzi a una denuncia che, *ictu oculi*, non vale quattro soldi, rivendicheranno il potere di cestinazione.

Un'altra meditazione su cui a lungo ci siamo soffermati riguarda l'incidente istruttorio. Un altro punto tra i più controversi nel dibattito attuale è quello della comunicazione giudiziaria, che qualcuno potrebbe affermare che abbiamo addirittura abolita; in realtà l'abbiamo spostata molto avanti, a quando cioè si vuole attribuire rilevanza processuale agli atti preliminari compiuti, altrimenti essa sarebbe davvero abolita. È questo un altro tema in cui siamo stati certamente viziati da quella esperienza negativa delle comunicazioni giudiziarie adottate per finalità assolutamente improprie che caratterizza questo istituto dal 1969, anno in cui

esso ha visto la luce. Come membro della 4ª Commissione della Camera io ebbi a contribuire a quel disegno di legge del 1969. Prima ci si riferiva all'avviso di reato, poi lo si è chiamato comunicazione giudiziaria, e comunque all'inizio questa ci sembrò una grossa conquista di civiltà. Ricordo che il suo massimo portatore era l'onorevole Alessi; in quell'occasione non ritenemmo corretto che si potesse indagare a carico di una persona per mesi, per anni, senza che questa sapesse di essere oggetto di indagine. Ci è sembrato quindi, come ho detto, un principio di grande civiltà l'introdurre questo istituto. Questo principio di grande civiltà si è tradotto in quello che abbiamo visto e che non sto a ripetere.

Alla Camera si trova pendente «il pacchetto Martinazzoli» e sempre alla Camera è pendente da tre anni — non capita solo a noi — un disegno di legge sulla riforma della comunicazione giudiziaria, disegno di legge però che è poca cosa in quanto cambia il nome della comunicazione in informazione di garanzia e sposta il momento in cui questa comunicazione giudiziaria deve essere fatta; ma se dovesse venir portato avanti, dovrebbe essere approfondito e corroborato anche da sanzioni. Mi sembra di ricordare — e chiedo scusa se lo cito ancora una volta — che il senatore Leone abbia una volta profilato un progetto per punire la pubblicazione arbitraria di una comunicazione giudiziaria la quale dovrebbe essere soltanto uno strumento di garanzia e non servire per additare inutilmente taluno al pubblico ludibrio come viceversa è avvenuto.

**BOGGIO.** Magari con delle conferenze stampa.

**VASSALLI.** Noi abbiamo privilegiato dunque la linea derivante da questa esperienza negativa dell'istituto. Non so se abbiamo fatto bene, non presento comunque nessun emendamento in senso diverso.

Un altro tema estremamente controverso è quello della distinzione tra prove utilizzabili e prove non utilizzabili nel corso del dibattimento. Su questo sarà il Senato a giudicare la linea che abbiamo tenuto. Si tratta di una

linea tormentata, di una linea secondo cui crediamo di poter mantenere più fascicoli; crediamo, cioè, che vi debba essere un fascicolo che non debba essere mai ostensibile, un altro che possa essere ostensibile quando serve, ed esclusivamente per avanzare determinate contestazioni, e un altro ancora che, viceversa, debba rappresentare gli atti solennemente acquisiti attraverso l'incidente istruttorio o quant'altro che deve essere portato immediatamente alla conoscenza del magistrato.

È anche questo un sistema che dà luogo a molti punti interrogativi. Di esso prenderà atto il Senato e in merito ad esso interverranno altri colleghi che ne parleranno più adeguatamente di me in quanto hanno elaborato con più puntuale attenzione questo schema. Alla fine, il Senato valuterà se la scelta che abbiamo compiuto è una scelta appropriata. Certamente è una scelta difficile che darà luogo a numerose controversie.

Mi piace, a proposito di quanto ho detto circa la comunicazione giudiziaria, ricordare però — scusate se torno un momento indietro — che il punto 72) dell'articolo 2 è molto importante perchè richiama la violazione del segreto istruttorio e richiama proprio il legislatore delegato a stabilire specifiche sanzioni a questo riguardo. Vi sono già le sanzioni del codice penale. Vi sono le sanzioni della procedura disciplinare nei confronti dei magistrati, ma evidentemente non bastano. Abbiamo inteso dare anche al legislatore delegato il compito di soffermarsi su questo punto.

Allo stesso modo vediamo come il legislatore delegato debba soffermarsi su un altro compito, che a me sembra pure essenziale, che è quello attinente alla distruzione delle intercettazioni arbitrarie; infatti, ci siamo occupati anche delle prove illegittimamente acquisite; ma purtroppo sappiamo bene quanto, ancorchè lecitamente acquisite, queste prove possano poi rimanere sulla coscienza del giudice e pesare su di essa. Potrebbero anche darsi dei casi in cui la distruzione materiale di queste prove, per quanto tardiva, potrebbe costituire un elemento essenziale. E nel punto 38) si dà al legislatore delegato questa possibilità.

Rimane poi per me fondamentale l'obbligo di notifica — altra grande novità rispetto al codice vigente, ma non rispetto alle leggi successivamente intervenute — dei mutamenti di domicilio. Desidero ricordare che di tale esigenza mi feci difensore alla Camera nel 1969, ma allora la mia proposta sembrò una cosa sconvolgente. Pur non presentando emendamenti in tal senso, obiettai che non mi sembrava opportuno che la giustizia dovesse inseguire permanentemente colui che sa di essere imputato e di avere un procedimento penale pendente, rendendo così lungo, per non dire eterno, e difficile il processo penale. L'esperienza poi ha portato un po' tutti a convergere sulla linea che io difendvo ed ora questa linea che io considero necessario mantenere viene contenuta al punto 81.

A proposito dei mezzi di impugnazione, per cui mi riporto esclusivamente alla relazione e al testo per avviarmi ormai verso la conclusione, è stata avanzata in uno scritto di un nostro carissimo collega di passate legislature, nonché valorosissimo — come ho già detto — presidente della Commissione parlamentare di controllo sulla legge delega, succeduto a Silvio Gava, Mario Valiante, la tesi che sarebbe opportuno imporre come condizione per il giudizio di appello e di cassazione l'obbligo dell'appellante e del ricorrente di comparire e di insistere, sotto pena di non vedere trattato il proprio ricorso. Noi non ci siamo sentiti di scegliere questa soluzione. Ne abbiamo certo apprezzato i fatti positivi ma, anche in considerazione di imputati non abbienti o di imputati sprovvediti o eventualmente abbandonati dalla propria difesa, non ci siamo sentiti di aderire a questo pure importante suggerimento che rientra in quella linea di sveltimento delle indagini, che è una delle linee che si è cercato di favorire nel complesso del disegno di legge. Non so se qualcuno vorrà riproporla, ma noi abbiamo preferito mantenere una linea di continuità con la situazione presente. Non abbiamo trattato o quasi — e con questo concludo — la materia delicatissima delle direttive relative alla formazione del convincimento in relazione alla prova. Abbiamo preso posizione netta a favore del

diritto alla prova — prova a carico, prova a discarico — in questo allineandoci, come già nei testi della vecchia legge delega — alla convenzione internazionale dei diritti dell'uomo, il cui articolo 6, lettera d), dice proprio che le prove a discarico debbono essere assunte su tutti i punti che sono oggetto delle prove a carico e nelle medesime condizioni. Ci siamo, quindi, impegnati su questo tema del diritto alla prova; ci siamo impegnati sui divieti di utilizzazione di date prove illegittimamente acquisite: non ci siamo soffermati, viceversa, sul modo di valutazione della prova sia pure in relazione alla sua formazione, perchè questa è materia che è tradizionalmente di elaborazione giurisprudenziale, non soltanto in America dove non si concepirebbero norme scritte al riguardo, ma dove vigono in realtà codici che sono molto più vincolanti dei codici scritti, cioè quei codici che rappresentano la tradizione giurisprudenziale consolidata.

Non abbiamo toccato a fondo questo tema, salvo errore, perchè si tratta di un tema veramente difficile da disciplinare; si tratta di regole che sono per loro natura giurisprudenziali; sono regole di civiltà che il giudice deve elaborare volta per volta attraverso la propria esperienza, attraverso il rispetto di principi fondamentali che purtroppo non sempre vengono rispettati. Però debbo dire che uno spazio grande è aperto al legislatore delegato; che qualche cosa abbiamo anche raccolto dei suggerimenti del legislatore delegato e debbo ricordare, ad onore, il vecchio progetto che, per verità, ho convenuto di chiamare progetto Pisapia, cioè quello della commissione ministeriale che dette vita ad un testo di codice di procedura penale sulla base della vecchia legge delega, che qualche cosa essa ha fatto, anche dal punto di vista normativo.

In particolare ricordo l'importantissimo articolo 186 di quel progetto di codice intitolato: «Testimonianza indiretta». Esso prescrive che quando il testimone si riferisce, per la conoscenza di fatti, ad altre persone, il giudice dispone, anche d'ufficio, che queste siano chiamate a deporre. Quindi il giudice è obbligato a questo riscontro, non può agire soltanto sul sentito dire, sia pure da una

terza persona della quale si faccia il nome e il cognome; poi — prosegue l'articolo — l'inosservanza della disposizione prevista dal comma precedente rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che ne risulti impossibile l'esame per morte, infermità di mente, irreperibilità o assenza dal territorio dello Stato e inoltre si precisa che le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando il fatto sia stato appreso mediante la lettura di un documento redatto da persona diversa dal testimone. Poi si aggiunge che i testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone di cui agli articoli 191 e 192, cioè da persone legate al segreto, in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli e che non può in ogni caso essere usata la testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Quindi voi vedete che, anche se abbiamo vincolato specificamente in molti punti il legislatore delegato, gli abbiamo lasciato certamente — e l'altra volta ne fece rettamente uso e ne farà buon uso anche questa volta — una libertà di determinazione su questo, come su altri punti fondamentali.

Però, qualche traccia anche di questa materia il senatore Gallo mi fa cenno che c'è nel nostro disegno di legge. Perciò scusate la rapidità e l'imprecisione con cui forse, su qualche aspetto, mi sono soffermato. Vorrei ora concludere mettendo in luce l'aspetto positivo del fatto che questi lavori siano finalmente chiusi e si avviino, attraverso l'Aula, alla chiusura, e ciò anche in relazione ai compiti gravissimi che attendono il Senato in altri campi concernenti la giustizia, segnatamente nel campo della procedura civile, e di altre forme urgenti di legislazione diretta, non delegata, che debbono essere condotte a termine prima che la legislatura si chiuda.

La commissione ministeriale, d'altra parte, è già al lavoro. Molto opportunamente, con una procedura singolarissima, che qualcuno avrebbe potuto criticare, ma che io viceversa ho sempre approvato, il ministro Martinaz-

zoli costituisca la commissione ministeriale già all'inizio di questa legislatura; la ricostituisca per farla lavorare sul progetto della Camera nella presunzione che almeno le linee essenziali del progetto della Camera rimanessero valide. La commissione ministeriale quindi ha continuato a operare in questi anni e si trova in una fase molto più avanzata di quella in cui si sarebbe trovata se avesse dovuto prendere *ex novo* in esame tutta questa materia; è stato tenuto un opportuno collegamento nel rispetto delle competenze e della libertà di ognuno (ho accennato anche a qualche contatto con l'altro ramo del Parlamento), ma c'è, tuttavia, ancora molta strada da fare; c'è la revisione che la Camera farà del testo che uscirà dal Senato; c'è la redazione del progetto; c'è anche questa volta la previsione, giustamente, di una Commissione parlamentare (questa volta, articolo 10, esclusivamente composta di parlamentari, diversamente dalla precedente esperienza) che deve controllare la conformità alla delega del provvedimento che sarà emanato dalla commissione ministeriale.

Penso che questo ancor discretamente lungo volgere di tempo che attende il nuovo codice di procedura penale ci dovrà imporre di anticipare qualche riforma, come quella cui ho accennato, relativa al potere di cattura del pubblico ministero. Ma certamente, quando questo disegno di legge sarà stato varato, penso che un'importante tappa verso una giustizia penale meno insoddisfacente di quella attuale sarà stata compiuta. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nel momento in cui il Senato si appresta, attraverso il lavoro che mi auguro sia concentrato e produttivo di quest'Aula, a determinare una legge di grande importanza, mi sia consentito, a nome del mio Gruppo, di esprimere alcune considerazioni di carattere generale sul significato dell'appuntamento che oggi ci trova qui convenuti in Assemblea.

Credo che si possa affermare che noi siamo giunti ad una tappa importante; io mi auguro che si tratti di una tappa decisiva della strada lunghissima che ci ha condotto verso un nuovo codice di procedura penale, dovuto all'esigenza di dotare il nostro ordinamento giuridico di un nuovo processo penale, vale a dire di uno strumento giuridico in cui squisitamente si misura, per la natura degli interessi che sono in gioco, l'attuazione della legalità in quel punto di crisi che è fondamentale, il campo penale. Si tratta di uno strumento che, per gli interessi stessi che esso trascina, in qualche modo significa l'essenza stessa del rapporto fra Stato e cittadino e quindi più in generale la qualità di un sistema democratico in uno dei suoi pilastri fondamentali.

Noi ci avviciniamo, ma diciamolo francamente, con un ritardo storico imponente rispetto al quale io credo debbano essere richiamate le responsabilità essenzialmente delle forze politiche che per decenni, nei decenni successivi alla fondazione democratica del nostro paese, hanno avuto responsabilità di Governo, alla prospettiva, che ancora non possiamo ritenere realizzata ma che in qualche modo è più visibile perchè visibile è il traguardo verso il quale ci muoviamo, del primo codice della Repubblica italiana.

**GALLO.** Bravo!

\* **RICCI.** Questo è il primo codice ed io credo che qui vi sia una responsabilità grave di chi ha retto il nostro paese, che va divisa anche con tutto quello che possiamo rappresentare come legislatore democratico, quella cioè di non aver adeguato la legislazione di base del nostro paese — che è quella della codificazione — da un lato alla Costituzione e dall'altro lato ai mutamenti e all'evoluzione profonda della nostra società. Così è avvenuto, e sta avvenendo, a quarant'anni dalla Liberazione e più, per quanto riguarda il codice di procedura civile; così è avvenuto e avviene per quanto riguarda i codici sostanziali, sia penale che civile, e includerei anche il codice della navigazione; così è avvenuto e avviene per altri settori fondamentali del sistema e dell'ordinamento giuridico del pae-

se, quali l'ordinamento giudiziario, rispetto al quale il mancato adeguamento costituisce addirittura una violazione di una norma transitoria della Costituzione della Repubblica.

Credo — e queste sono le riflessioni generali che vorrei fare — che non aver portato avanti con il necessario respiro e con tempi accettabili la spinta riformatrice che stava e che è alla base del nostro sistema democratico abbia significato e significhi, quanto meno, un basso profilo del modo di pensare allo Stato, al futuro assetto della nostra democrazia e, più in generale, al nostro ordinamento complessivo.

Non credo che vi siano responsabilità esclusive in questo basso profilo che ho richiamato, ma certo esistono responsabilità primarie, e sono le responsabilità del ceto, delle forze, della classe politica che ha retto le sorti del nostro paese in modo sostanzialmente continuativo nell'arco di questi quarant'anni.

Noi abbiamo alle spalle, per quanto più specificamente riguarda il codice di procedura penale, venti e più anni di elaborazione. È stata un'elaborazione che ha conosciuto momenti alti di creatività, alcuni dei quali hanno preceduto la legge delega del 3 aprile 1974, n. 108, cioè la prima delega per l'emanazione del codice di procedura penale, alternati però a momenti in cui si sono delineati contrasti, a volte di scuola, a volte persino di carattere ideale, ad altri momenti di disattenzione e di pausa: momenti di sottovalutazione si sono alternati a momenti di entusiasmo in relazione a questa specifica riforma.

Credo che si sia sedimentato alle nostre spalle un materiale importante e che un giorno bisognerà scrivere la storia di questa sedimentazione, perchè essa può essere importante non soltanto per tracciare le linee del travagliato *iter* che ci conduce ad un traguardo che — ripeto — contiamo sia oggi visibile, ma anche per formulare alcune considerazioni più generali di come hanno funzionato il Parlamento, il Governo, sui problemi grandi che, dopo la Costituzione, si sono posti in relazione alla riforma del nostro sistema istituzionale.

Noi comunisti crediamo di avere in questi anni fatto la nostra parte nel senso di essere stati la forza politica che più coerentemente ed insistentemente ha posto il problema della riforma del processo penale ed in generale delle riforme necessarie nel campo della giustizia.

Sia per quanto riguarda questa riforma così importante, sia per quanto riguarda le altre che dovrebbero completare il quadro di un aggiornamento istituzionale rispetto alla Costituzione ed alla realtà, ci impegnano a esercitare ancora il nostro ruolo di forza riformatrice che vuole profondamente cambiare la nostra società ma anche il nostro Stato.

Io credo che nonostante il lungo periodo trascorso durante il quale si è svolta l'elaborazione ultraventennale di cui parlavo, mai come in questi ultimi tempi una riforma come quella del processo penale è apparsa più necessaria ed urgente. L'elaborazione pluriennale non contrasta con l'urgenza e la necessità — che sono venute via via maturando, perfino drammaticamente — della riforma del processo penale, riforma necessaria ed urgente per la crisi profonda che la giustizia italiana sta attraversando, una crisi nella quale confluiscono aspetti antichi ed aspetti nuovi.

Non intendo soffermarmi a lungo su tale tema che pur meriterebbe un approfondimento; certo è che questa crisi per tanti aspetti nuovi riguarda il tasso di legalità del nostro sistema democratico e giuridico, riguarda l'efficienza del nostro sistema e la questione relativa agli strumenti e ai mezzi che sono a disposizione della giurisdizione in generale, non solo di quella penale, ma anche delle altre: quella civile e quella amministrativa.

Questa crisi dai connotati remoti e recenti, che si è venuta acuendo fino al punto da determinare tensioni che in passato non erano conosciute — e direi che tutti quanti i cittadini italiani le hanno sotto gli occhi — pone in discussione il diritto stesso alla giustizia, su cui si fonda in generale, e direi squisitamente nel campo penale, la stessa concezione dello Stato di diritto. Infatti quale Stato di diritto può aversi laddove il diritto

e la giustizia non siano garantiti ed assicurati a tutti quanti i cittadini?

Si tratta di una crisi che sotto il profilo dell'efficienza e di una realtà profondamente distorsiva si manifesta ad esempio — cito solo alcuni elementi — attraverso l'enorme pendenza dei processi e fra essi quelli penali, misurabile ormai a molti milioni, nonché attraverso la durata dei processi, che pone in discussione il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale: ciò crea distorsioni le quali si concentrano nei provvedimenti di carattere provvisorio (che in campo penale significano molto spesso la cattura nei casi di facoltatività dell'ordine o del mandato) che invece dovrebbero seguire all'affermazione definitiva della responsabilità. Si ha una distorsione quindi che incide anche su altri aspetti del nostro sistema complessivo, con uno squilibrato ed inammissibile rapporto tra detenuti in attesa di sentenza definitiva e detenuti definitivi che oggi è, come è noto, di circa il 70 per cento rispetto al 30 per cento precedente.

Ci sono tensioni quindi nel mondo giudiziario e questa riforma è reclamata ad ogni momento, anche se certamente non possiamo ritenerla di per sé sufficiente a risolvere la complessa crisi della giustizia. Ma ciò non significa che questa riforma rappresenti di tale crisi un punto cruciale. E, per completare un quadro che avvii quanto meno a soluzione questa crisi, credo che, accanto al punto cruciale del processo penale, debba aggiungersi ed allinearsi tutta una serie di altri interventi. Per una ragione di contenutezza di questo intervento, non mi riferirò al quadro complessivo degli interventi necessari, ma, per limitarmi al campo penale, credo che ci si debba muovere, proprio partendo dal significato di questo intervento legislativo, verso una riduzione dell'incidenza del diritto penale, verso forme incisive di depenalizzazione che, in una società che è mutata, in cui le scale di valori sono cambiate, in cui tutto non può essere confinato nella repressione di carattere penale, completino e portino avanti quel processo di depenalizzazione che è stato creato attraverso la legge del 1981.

Occorre un intervento, di cui è sempre più

sentita l'esigenza, sulla questione relativa al ventaglio delle sanzioni irrogabili in sede penale, che deve superare il criterio attuale secondo cui la sanzione essenziale è quella del carcere, per articolare, come è avvenuto in altri paesi, un ventaglio più vasto e più adeguato anche alle sensibilità e alle possibilità che sono presenti nella nostra società.

Detto questo, vorrei richiamare brevemente le ragioni fondamentali che rendono necessario il nuovo processo. Innanzitutto, il superamento di un sistema inquisitorio che noi abbiamo ereditato dal passato, da una cultura passata e, storicamente, dal momento in cui il processo tuttora vigente è stato promulgato: il periodo fascista. Un processo inquisitorio che è rimasto sostanzialmente tale nonostante le cosiddette «novelle» che sono intervenute e che hanno in esso innestato, spesso in modo non del tutto coerente, alcuni elementi di garanzia, per cui vi è chi definisce il processo attuale come ispirato ad un principio di «garantismo inquisitorio» che ha lasciato però l'impianto inquisitorio del tutto inalterato e passibile delle distorsioni che oggi si misurano, soprattutto rispetto ai fenomeni della criminalità più recente e complessa.

Occorre alla base del processo un impianto diverso, ispirato alla Costituzione, ai trattati internazionali, su cui opportunamente si è soffermato Giuliano Vassalli, cioè al sistema accusatorio che si configura sostanzialmente in un processo di parti che abbia alla base una forte posizione di terzietà del giudice.

Credo che in parte sia vero quanto Giuliano Vassalli diceva poco fa nel suo intervento, che cioè attraverso questa delega non si realizza un processo accusatorio puro, come è visto da certe dottrine. Ma mi domando quale sia poi il modello del processo accusatorio puro. Dove si realizza un processo accusatorio puro nella realtà storica e contingente del mondo occidentale?

Io credo che possiamo affermare che soprattutto questa delega, e per alcuni aspetti molto più che non la delega precedente del 1974, realizza sostanzialmente un sistema accusatorio, sia pure con quegli adattamenti ad una tradizione e a una serie di esigenze che sono presenti nella nostra realtà, nella nostra cultura, nel nostro ordinamento. Ma

che qui ci si trovi in presenza di un processo di parti, che postula la parità delle parti, e di un processo ancorato alla terzietà del giudice, io credo che sia assolutamente indiscutibile.

Abbiamo lavorato presso la Commissione giustizia, presso il comitato ristretto di quella Commissione, per rendere ancora più incisivo, rispetto al testo che ci proveniva dalla Camera, questo carattere di accusatorietà. Abbiamo lavorato in relazione ai criteri per la utilizzazione o meno degli atti; abbiamo lavorato sui criteri specifici che configurano la parità delle parti; abbiamo lavorato nel senso di escludere l'iniziativa processuale da parte del giudice, proprio nella sua funzione terza rispetto alle allegazioni delle parti.

Credo quindi che il risultato possa essere definito (per chi è convinto, come noi siamo convinti, come tutti i componenti della Commissione giustizia, così come prima i membri dell'altro ramo del Parlamento, che hanno lavorato a questo progetto di legge, sono convinti della superiorità di questo sistema), come veicolo anche di una superiore civiltà giuridica, sostanzialmente positivo.

Dobbiamo andare verso un processo che attui — e questo è strettamente connesso a ciò che ho detto finora — come in passato non è mai avvenuto — e questa è una delle ragioni di tensione che percorrono il mondo forense — il principio costituzionale di difesa che è affermato dalla Costituzione e che costituisce uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico. Dobbiamo andare verso un processo più rapido e più tempestivo, perché rapido e tempestivo sia l'intervento penale come condizione per la stessa credibilità della giustizia penale e della giustizia in generale. Ci si deve muovere nella direzione della trasparenza del processo, attraverso le limitazioni, salvo gli angoli ove questo veramente contrasti con le esigenze dell'accertamento, di tutto il complesso sistema dei segreti che attualmente domina il processo penale, salvo ad essere questi segreti strumento non di segretezza effettiva, ma, a volte, di intimidazioni, di messaggi o di usi assolutamente impropri.

Credo sia necessario — anche questo aspetto del nuovo impianto processuale deve essere richiamato — muoversi, come la nuo-

va delega si muove, per una uscita effettiva sia dalla cultura che dalla legislazione dell'emergenza e, insieme, in una direzione che dia al nuovo processo — e su questo terreno, come già fece la Camera il cui impianto è stato conservato e semmai per alcuni aspetti rafforzato da parte del Senato, ci siamo mossi con attenzione — la capacità di affrontare in modo efficace i problemi posti dalla grande criminalità organizzata nel nostro paese.

Sono questi i capisaldi del nuovo impianto processuale definito dalla delega al nostro esame. Vorrei riassumerli con queste affermazioni. Noi andiamo a configurare — e su questo esprimiamo un grande consenso — un processo più garantista, rapido, efficace, duttile e trasparente. Della storia di questi oltre vent'anni di elaborazione, vorrei riferirmi soltanto ad un passaggio che è certamente essenziale: quello dalla delega del 1974 alla delega attuale. Come è noto la delega del 1974 è sfociata nel 1978 nella elaborazione di un progetto che ha avuto nel 1979 il parere favorevole della commissione consultiva composta da parlamentari e giuristi, ma che tuttavia non è mai stato presentato al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Nell'VIII legislatura, con valutazione comune, si è avvertita da parte del Governo e delle forze politiche la necessità di modificare tutta una serie di punti della delega per pervenire al risultato attuale. Quali sono state le ragioni di questo passaggio attraverso una delega rimasta praticamente senza seguito e di questo traguardo della nuova delega? Sono ben note ai colleghi, soprattutto a quelli che hanno seguito tale materia; vorrei però, ugualmente, sia pure per accenno, richiamarle. Si è sentita la necessità di una migliore precisazione degli ambiti di attività nella fase delle indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero; si è avvertita la necessità di eliminare dall'impianto processuale la fase autonoma dei cosiddetti atti di istruzione, nella quale, per i processi di non immediata e facile definizione (quelli cioè che potevano essere portati all'udienza preliminare entro quarantotto ore se l'imputato era detenuto o entro trenta giorni nel caso in cui non vi fosse un imputato detenuto) gli atti di istruzione sarebbero confluiti necessariamente determi-

nando un momento processuale autonomo, praticamente analogo all'attuale istruzione formale; questo non solo per i processi di grande, ma anche di media complessità, con una vanificazione pratica di tutto il significato dell'impianto accusatorio.

Il terzo punto su cui desidero soffermarmi è questo. Il processo era considerato sostanzialmente un processo rigido, in cui cioè il modello — udienza preliminare, dibattimento o fase autonoma degli atti di istruzione, udienza preliminare e dibattimento — veniva attuato per tutti quanti i processi, riguardassero essi fatti importanti che necessitavano di un'indagine approfondita o fatti di scarsa importanza.

Si è posta, infine, la questione dei rapporti fra la delega per l'emanazione del codice di procedura e la legislazione di emergenza che a partire dagli anni 1974, 1975 e 1976 è stata anche in campo processuale attuata nel nostro paese. Si è sentita la necessità di intervenire in modo nuovo e più articolato e concreto sui meccanismi di formazione della prova e, infine, di intervenire nei campi, che non facevano parte della vecchia delega, del processo pretorile e del processo minorile.

Ecco perchè, non potendosi, in base alla vecchia delega, produrre un codice adeguato ai tempi — del resto lo stesso progetto del 1978 per moltissime parti era estremamente valido e, si deve riaffermare, anche pregevole — si è sentita la necessità di intervenire soprattutto — direi esclusivamente — nella parte dinamica del processo per modificazioni incisive e profonde che non avrebbero mai potuto praticarsi nell'ambito di attuazione della delega, ma che rendevano necessaria una modifica della delega stessa.

Qual è l'impianto? Sarò molto breve, perchè l'impianto è complesso e potrei comunque soltanto accennarne agli elementi fondamentali; del resto vi è la pregevole relazione del collega Coco e altri interventi illustreranno questi punti poi in modo più specifico. Qual è l'impianto del nuovo processo? Credo sia un impianto concretamente mirato, oltre che sui principi che lo ispirano, sulla sua praticabilità nella realtà che ci troviamo di fronte: quello, intanto, di una fase delle indagini preliminari del pubblico ministero, che occorre sottolineare, è un momento attraverso

so il quale si va alla ricerca delle fonti di prova ma non si forma la prova, salvo che in relazione ad alcuni atti squisitamente e tipicamente non ripetibili, descrizione di luoghi, perquisizioni, sequestri e così via, che invece anche in questa fase non possono non formare la prova.

È stato importante che gli interventi che sono stati fatti a completamento e precisazione della delega qui al Senato abbiano ulteriormente ribadito l'assoluta inutilizzabilità, agli effetti probatori, non certamente agli effetti dell'indagine, di tutti gli atti e le attività compiuti nell'ambito di questa fase delle indagini preliminari.

Credo che sia stata importante una modifica introdotta dal Senato, cioè quella relativa ai modi, alle forme e al momento dell'assunzione, da parte di un cittadino, della qualità di imputato e della eliminazione della comunicazione giudiziaria.

Su questo argomento si è già soffermato il professor Giuliano Vassalli da par suo. Credo che la scelta che è stata operata, di eliminare la comunicazione giudiziaria sostituendola con gli avvisi che devono essere dati alla persona cui un reato è attribuito o alla persona nei cui confronti viene compiuto un atto suscettibile di utilizzazione probatoria nel prosieguo del processo, costituisca un risultato positivo perchè le distorsioni a cui la comunicazione giudiziaria ha dato luogo per l'uso troppo spesso strumentale che ne è stato fatto, troppo spesso ispirato a motivi estranei a finalità di giustizia, uso che per vari tramiti è stato operato nonostante le intenzioni iniziali, a cui Giuliano Vassalli si è riferito, che avevano ispirato l'introduzione di questo istituto, ne consigliavano, proprio per la garanzia dei cittadini, l'eliminazione.

Dalla fase delle indagini preliminari io credo sia opportuno richiamare immediatamente la fase del dibattimento perchè il principio di questo processo è quello secondo cui squisitamente la prova si forma nel dibattimento, attraverso l'esame diretto dell'imputato e dei testimoni, con la formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, nel modo che anche tutta la scienza più avvertita ha ritenuto essere quello che maggiormente garantisce una effettiva genuinità

della prova. Qui vi è un superamento deciso di tutta l'impostazione del processo inquisitorio che è ripetitivo, che è scritto, ma soprattutto che realizza un modo di formazione della prova a cui le parti interessate non partecipano. Come si giunge al dibattimento? Vi si giunge attraverso meccanismi diversi; vi si giunge attraverso il rito direttissimo di cui sono stati regolamentati, in modo più ampio da parte del Senato rispetto alla impostazione della Camera, i casi e le condizioni; vi si giunge attraverso il giudizio immediato; vi si giunge, infine, attraverso il modello più compiuto di processo che è quello che passa per l'udienza preliminare.

Ma io ritengo che sia anche importante sottolineare una modifica pregnante che è stata apportata dal Senato relativamente al significato e alle caratteristiche dell'udienza preliminare che non è più, nè deve essere, io credo, un pre-giudizio rispetto al momento in cui il giudizio si realizza, che è quello del dibattimento, ma deve essere semplicemente un filtro sulla opportunità o meno di celebrare il processo. Per questo noi abbiamo voluto che, anzichè parlare di rinvio a giudizio attraverso ordinanza, si parlasse di rinvio a giudizio attraverso decreto e per questo abbiamo detto che il contenuto del decreto non deve essere costituito da una motivazione complessa, per esempio come oggi avviene, ma soltanto dalla elencazione delle fonti di prova che intende particolarmente il pubblico ministero o intendono in generale le parti utilizzare nel corso del processo.

Ma il nuovo impianto processuale è anche importante perchè non tutto è destinato ad andare al dibattimento. Noi ritorneremo su questo argomento nell'intervento di un rappresentante del nostro Gruppo che sarà proprio mirato su questo aspetto processuale che lo stesso professor Vassalli definiva come particolarmente importante, quello cioè relativo ai cosiddetti meccanismi di definizione anticipata del processo al di fuori del dibattimento. Questi ultimi sono noti: il decreto penale, il patteggiamento, la definizione all'udienza preliminare. Quindi non tutto va al dibattimento e noi possiamo ritenere che in un sistema di questo tipo dovrà realizzarsi la possibilità di esaurire la grandissima mag-

gioranza dei procedimenti che non hanno caratteristiche di complessità, come è noto, che sono di definizione agevole, attraverso questi meccanismi semplificati in modo che il dibattimento venga riservato soltanto ad una ridotta parte di processi, quelli in cui veramente si dirama intorno a questioni complesse ed essenziali quanto all'accertamento

Questo quadro è completato da una questione che ha occupato profondamente i lavori della nostra Commissione, ed è quella relativa ad un momento di formazione anticipata della prova che è stato da ultimo definito, secondo me giustamente, incidente probatorio. Si tratta di un meccanismo che risponde alla necessità dell'esistenza, nei processi complessi — penso in questo momento a quelli di criminalità organizzata — rispetto al momento dibattimentale, che potrà seguire a lunga distanza di tempo, ma, più ancora, rispetto ad un momento dibattimentale nel quale vi può essere un rischio di dispersione, sotto varie forme e profili, degli elementi di prova — penso ancora a questi processi — dell'esistenza, dicevo, di un momento anticipato di formazione della prova rispetto al dibattimento

Certo, sarà molto importante vedere come questo istituto sarà tradotto nel codice concreto — noi abbiamo soltanto dato degli indirizzi di delega — e dovrà operarsi in questo senso un contributo da parte del Parlamento attraverso i meccanismi di esercizio della delega.

L'incidente probatorio non deve rappresentare una riproduzione dell'istruttoria, ma deve costituire una eccezionalità rispetto al sistema, limitata effettivamente a ciò che è necessario anticipare dal punto di vista dell'accertamento, salvo poi ovviamente la verifica in contraddittorio nel dibattimento, nell'interesse generale dell'accertamento della verità.

L'incidente probatorio è stato circondato dalle stesse caratteristiche e dalle stesse garanzie del dibattimento, relative alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e ai limiti di utilizzabilità che sono previsti in linea generale

Credo che dell'impianto del processo — e mi avvio alla conclusione su questo aspetto

dell'intervento per poi concludere brevemente in altri termini — che stiamo per esaminare e, mi auguro, rapidamente approvare, debbano essere anche richiamati i limiti temporali alle indagini di carattere preliminare. Un cittadino non può, anche se non si compiono nei suoi confronti atti aventi efficacia di prova, essere sottoposto ad indagini preliminari a tempo indefinito. Allora si è stabilita una scadenza, per cui le indagini preliminari debbono durare sei mesi, con proroghe successive, fino ad un massimo di un anno e mezzo, dall'iscrizione nell'apposito registro che deve essere tenuto presso le procure della Repubblica — solo nei casi di grande criminalità la durata di queste indagini preliminari può essere di due anni — dopodiché ogni atto ed ogni iniziativa risultano estranei a qualunque possibilità di incardinare un processo e, comunque, viziati di nullità

Su questi ritmi è stata anche scadenzata la durata della custodia cautelare. Attraverso un emendamento presentato in quest'Aula, noi proponiamo che della custodia cautelare si stabilisca soltanto il tetto massimo che, com'è noto, attualmente, per i reati più gravi, è di sei anni, secondo la legge dell'agosto 1984, e che viene portato dalla delega a quattro anni, sempre per i reati più gravi. È un atto di consapevole fiducia nel fatto che il nuovo processo realizzerà tempi della giustizia più rapidi ed incalzanti.

Ma abbiamo ritenuto non opportuno cadenzare la durata della custodia cautelare per fasce di reato e all'interno delle varie fasce processuali, proprio perché, a nostro avviso, deve essere il legislatore delegato, anche alla luce delle esperienze, comprese quelle che stiamo attraversando nel nostro paese, a realizzare la cadenza ideale rispetto ad una congrua distribuzione dei tempi previsti nell'ambito delle varie fasce di reato e delle varie fasi del processo.

Io credo, signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, che si debba concludere quest'esame sottolineando positivamente il fatto — non entrerò nei dettagli — che il nuovo processo riguarda anche direttamente il processo pretorile, scindendo la funzione requirente del pretore da quella giudicante, e riguarda il processo minorile attraverso i

tredecim punti di indirizzo contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge, che riproducono acquisizioni proprie dell'esperienza giudiziaria ed anche delle richieste della cultura giuridica e delle elaborazioni più avanzate, direi universalmente accettate da parte degli operatori giudiziari e dell'opinione pubblica.

Ecco dunque un complessivo disegno di legge che negli articoli, a parte il 2 ed il 3, che contengono le direttive, configura anche i modi di esercizio della delega. I tempi sono noti (ma vorrei ricordarli un attimo per quello che dirò fra poco): diciotto mesi, nell'ambito dei quali dovrà avvenire lo scambio delle elaborazioni, che può attuarsi anche per *tranches* successive ed omogenee, fra il Governo, che provvede all'elaborazione, ed il Parlamento, che provvede al controllo e alle proposte di modifica di queste elaborazioni, diciotto mesi per avere il testo definitivo del codice. Credo possiamo ritenere che buona parte del lavoro sia stata fatta.

Dicevo che la nuova delega interviene soprattutto sulla parte dinamica del nuovo codice di procedura penale; non aggredisce quindi tutto il progetto del 1978 e quel progetto è valido sotto moltissimi e fondamentali profili e dovrà essere tenuto presente, anzi, secondo la mia opinione, potrà e dovrà essere adottato come una fondamentale parte del nuovo processo. Mi riferisco, per esempio, ai rapporti tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, che hanno formato elemento di particolare articolazione, del tutto condivisibile, nelle norme di attuazione del progetto del 1978.

Dopo i diciotto mesi per l'elaborazione del codice, è previsto al massimo un anno di *vacatio legis* prima dell'entrata in vigore. Credo che se arriveremo, signor Ministro, signor Presidente, colleghi, all'approvazione di questa delega entro breve, speriamo brevissimo tempo, i traguardi del codice non sono poi remoti, se i tempi verranno osservati. Questi tempi rappresentano, però, anche un banco di prova estremamente importante per le forze politiche, ma soprattutto per il Governo e le forze di maggioranza.

Noi abbiamo troppo spesso assistito, in questi anni, all'entrata in vigore di leggi rispetto alle quali la fattibilità reale non è

stata poi garantita attraverso i necessari interventi di struttura. Per attuare il nuovo processo penale di cui vi è così sentita esigenza occorrono mezzi materiali, occorrono organici rinforzati, occorre l'informatizzazione dei servizi giudiziari, occorre provvedere alla trascrizione degli atti con sistemi sconosciuti all'attuale processo penale (mi riferisco alla stenotipia). Occorrono supporti, soprattutto di carattere strumentale, ma anche di carattere legislativo, quali ad esempio quella legge sul patrocinio dei non abbienti che è un presupposto indispensabile per l'effettiva attuazione di questo nuovo processo penale che esalta il ruolo della difesa e quindi maggiormente esige che la difesa sia assicurata ad ogni cittadino e soprattutto a quelli più deboli, in modo che questo codice non si tramuti in una beffa nei confronti di questi cittadini, cioè in qualcosa di negativo anziché in una esaltazione e in un potenziamento del diritto alla giustizia e dell'accesso anche reale alla giustizia penale.

Perché tutto questo sia realizzato, occorrono finanziamenti adeguati. Nella legge finanziaria per il 1987 alla Camera dei deputati, su iniziativa del Gruppo comunista, sono state stanziati somme a cadenza triennale: 100 miliardi nel 1987, 200 miliardi nel 1988 e 300 miliardi nel 1989. Si tratta di somme rispetto alle quali occorre avere un quadro preciso di riferimento sui modi della spesa. Credo che siano, rispetto agli impegni del nuovo codice, somme assolutamente insufficienti: occorrerà quindi un impegno da parte del Governo per trovare i mezzi necessari affinché il codice non si risolva in quel disastro in cui rischiano a volte di trasformarsi le riforme non adeguatamente supportate.

Ma, più nel piccolo, vorrei, signor Ministro, rivolgerle un invito. A titolo di spesa per le ricerche e le necessità strumentali che sono certamente urgenti, relative proprio all'elaborazione del codice, sono state riportate con riferimento agli anni 1987, 1988, 1989 le stesse cifre previste da anni nel progetto di delega ed esattamente 50 milioni per il 1987 e 270 milioni rispettivamente per il 1988 e il 1989. Il che, se mi consente, signor Ministro, non solo è incongruente, ma, in qualche misura, ha il sapore della beffa.

Se la legge delega entrerà in vigore rapidamente, come noi ci auguriamo, il 1987 sarà, dato che la scadenza per l'elaborazione del nuovo codice è di un anno e mezzo, quello di maggior impegno e quindi occorrerà che lo stanziamento per il 1987 sia adeguato alle necessità elaborative che possono essere anche di approfondimento, di studio e di ricerca. Occorrerà che la proiezione copra anche i due anni successivi in modo adeguato. Le rivolgiamo un invito, signor Ministro, non solo ad osservare la cadenza tenendo conto di questi criteri, in un momento in cui dovremmo essere vicini alla realizzazione, quanto meno, di questo primo, fondamentale passaggio per il nuovo processo penale, ma anche a rafforzare in modo adeguato stanziamenti che assolutamente non possono essere, per la loro esiguità, tali da garantire una rapida, adeguata e sufficientemente supportata — anche semplicemente dal punto di vista degli approfondimenti e degli studi necessari — elaborazione del nuovo processo penale.

Credo che in questo impegno, anche di carattere finanziario e di interventi legislativi, a cominciare dal patrocinio per i non abbienti — voglio ripeterlo — si misurerà la volontà del Governo. Ecco perchè ho detto che questa riforma rappresenta un banco di prova.

Noi presenteremo un ordine del giorno, con il quale chiederemo — lo preannuncio al Governo — entro tre mesi dall'approvazione della nuova legge delega, di presentarci un piano articolato e preciso per l'attuazione di tutte le strutture necessarie relative a una effettiva praticabilità ed entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Riteniamo che questo appuntamento sia decisivo per il nostro sistema democratico. Noi abbiamo fatto la nostra parte nella direzione di premere, di sollecitare, di spingere, di contribuire, come abbiamo contribuito sempre, all'elaborazione di questo codice e al raggiungimento di questo obiettivo. Faremo ancora la nostra parte nella fiducia che, innovando un sistema che troppo spesso è stato di sottovalutazione e di disattenzione, si possa finalmente arrivare a dotare il nostro paese, la nostra democrazia, il nostro

ordinamento giuridico di uno strumento che la coscienza civile del paese e le necessità di funzionamento della giustizia sempre più vivamente reclamano. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi (pochi ma autorevoli), consentitemi, nei limiti del tempo che mi sono assegnato e che cercherò di osservare, nonostante ella, signor Presidente, comprenda benissimo che il tema della discussione induce a violare gli impegni assunti, di prendere atto con soddisfazione del fatto che, dopo 40 anni circa (manca molto poco) dall'approvazione della Costituzione repubblicana, siamo vicini ad un codice di procedura penale che sostituirà quello del 1930, entrato cioè in vigore 55 anni fa e che, quali che possano essere (ci sono e lo vedremo tra un momento) i punti di notevole interesse ancora oggi, è sempre un codice che si riferisce ai diritti, alle garanzie personali, alla libertà del cittadino del 1930 ed è quindi certamente un codice sorpassato.

Eppure, da 55 anni quel codice è in vigore. Enrico De Nicola lo definiva il codice delle persone per bene, della generalità dei cittadini, il codice delle garanzie; il codice penale era quello dei delinquenti, perchè prevedeva la pena e la sanzione, mentre quello di procedura penale era il codice delle garanzie.

Finalmente credo, senza presunzione, ma con coscienza tranquilla, che siamo sulla dirittura d'arrivo e, nonostante le turbative che possa ricevere questa legislatura, gli scogli che si possano presentare prima della sua conclusione, credo che potremmo farcela ad approvare in entrambi i rami del Parlamento questa legge delega.

MARTORELLI. Staffetta permettendo.

DE CATALDO. Ma io dico prima della staffetta: è soltanto una questione di simpatia e di affetto, signor Presidente, per il firmatario o per i firmatari della delega.

Dicevo, signor Presidente che mi sembra oltretutto vieppiù importante che sia questo Governo, così come configurato e rappresentato, a porre all'approvazione del Parlamento la riforma del processo penale che rappresenta l'adempimento di un impegno preso con la società italiana da alcune forze politiche maggiormente impegnate nel quadro di una visione complessiva di rinnovamento. Mi sembra importante sottolineare questo perché non vi è dubbio che, nonostante tutto, le nuove regole del processo penale rappresentino una svolta importante nei rapporti tra la società e lo Stato con riferimento alle prescrizioni della legge. Io credo, signor Presidente, che a questo punto, mentre il Senato discute tale problema, non vada sottaciuto l'intervento del Capo dello Stato in materia di giustizia.

**GALLO** Bravo

**DE CATALDO** Il Capo dello Stato ha rappresentato una sollecitazione costante al Parlamento affinché i problemi della giustizia venissero affrontati risolutamente — stavo per dire in modo certamente decisionistico, ma non lo dico — e portati il più possibile a compimento. Ed indubbiamente fra i problemi della giustizia, non ultimo, bensì tra i primi, vi è quello della riforma del codice di procedura penale. Io poi ascrivo, *albo lapillo*, alla fortuna l'essere parlamentare in questo ramo del Parlamento e in questa legislatura poiché abbiamo avuto la possibilità di affrontare temi di grande respiro ed importanza, mentre altri ne affronteremo. Ad alcuni di essi abbiamo già fatto fronte, mi riferisco alla riforma penitenziaria, al codice di procedura penale ed alla stessa amnistia, nel quadro generale di un rinnovamento della società degli istituti e delle istituzioni.

Dunque, signor Presidente, ritengo vada reso doveroso omaggio al discorso, non l'unico in questo senso, estremamente importante — aveva tutta l'aria di essere un messaggio — pronunciato il 2 giugno di quest'anno alle Camere riunite dal Presidente Cossiga.

Ma si impone ora, signor Presidente, di sfiorare rapidissimamente due argomenti l'uno di carattere strettamente costituzionale

e l'altro pur rilevante dal punto di vista costituzionale, che si debbono affrontare allorché si parla della riforma del codice di procedura penale con tutto quel che comporta la legge delega. Il primo, signor Presidente, riguarda l'esame, attento e scevro da qualsiasi pregiudizio, dell'articolo 112 della Costituzione. Mi riferisco — il collega Vassalli vi ha accennato con la maestria che lo contraddistingue — al problema della obbligatorietà dell'azione penale. Noi siamo *rara avis*, siamo veramente, come si dice, un particolare uccello, ormai non più volante per i cieli di tutto il mondo, che conserva il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Quello fu un segno di grande sfiducia del legislatore, della società, nei confronti dell'apparato giudiziario, della magistratura prima di tutto, perché il problema di non lasciare libero di procedere o meno il magistrato inquirente, colui che riceve eventualmente la denuncia, in relazione alla complessità del fatto, alla sua natura, alla importanza, alla qualità della eventuale iniziativa da prendere, il fatto di vincolarlo obbligatoriamente all'esercizio dell'azione penale rappresenta senza dubbio una mancanza di fiducia. E, signor Presidente, nonostante la bravura dei miei colleghi e maestri presenti in Parlamento, il fatto di inserire il patteggiamento in un tessuto, in una cornice che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale è alquanto una forzatura, anche se quei colleghi e maestri sono stati attenti nel cercare di individuarne i limiti e le possibilità. Io credo però che un ripensamento e un approfondimento su questo tema vada fatto, anche perché rappresenterebbe un altro dei modi per allinearsi alle democrazie certamente progredite dell'Occidente europeo e non soltanto europeo.

L'altro problema, signor Presidente, è quello di stabilire la natura e le funzioni del pubblico ministero e il suo modo di appartenere all'ordine giudiziario. Occorrerà rivedere le norme al riguardo. La Costituzione non parla della natura e delle funzioni del pubblico ministero ed ecco perché ho detto che questo secondo aspetto non è squisitamente rilevante dal punto di vista costituzionale, anche se i nostri amici magistrati lo fanno diventare tale.

GALLO Non può certo essere richiamato a questo proposito l'articolo 107 della Costituzione

DE CATALDO Sono perfettamente d'accordo con lei, senatore Gallo

Come stavo dicendo, occorre determinare queste funzioni. Sono d'accordo che il problema non è quello della vigilanza dell'Esecutivo su quelle funzioni, ma il problema è quello di definirle correttamente, una volta per tutte, senza cercare di contrabbandare il tutto con il richiamo ad una Costituzione la quale assolutamente non prevede ciò che intendono alcuni. Credo che si debbano fare queste precisazioni per comprendere appieno il lavoro di riforma, i suoi limiti, e le sue esigenze, che diversamente troverebbero parecchie perplessità nel lettore. E la principale precisazione — anche qui mi sembra che sia abbastanza pacifico — consiste nel voler sostenere, signor Presidente, che abbandoniamo un rito impropriamente definito inquisitorio, che non è tale, non è tale quello che ci governa attualmente, trattandosi (è noto a tutti) di un procedimento di tipo misto, assolutamente inquisitorio nella fase della istruzione, prevalentemente accusatorio nella fase del dibattimento. Non si può e non si deve dire che il nuovo processo, quello del quale ci stiamo occupando in questo momento, realizzi il processo accusatorio che poi ha come modello unico quello anglosassone, perchè non ce ne sono altri. Quindi, ad un certo momento, quando si dice che si realizza il processo accusatorio, bisogna necessariamente pensare a quello, ed alcuni momenti della legge delega fanno chiaro riferimento e hanno l'ottica del processo accusatorio di tipo anglosassone.

Rappresenta certamente una evoluzione rispetto al processo tradizionale, e questo è estremamente importante; non solo, dico di più (anche perchè non faccio parte della Commissione giustizia e non credo di dover trovare alcuna giustificazione), il prodotto del lavoro della Commissione giustizia del Senato è certamente migliorativo del testo di quello della Camera. Si deve dire con tranquilla coscienza e bisogna dare atto ai colleghi di quella Commissione — bisogna dare

atto al caro amico, relatore Coco, che è stato abbastanza cauto, direi restrittivo nella relazione — bisogna dare atto — ripeto — a costoro, di aver fatto un grosso lavoro di correzione dell'elaborato della Camera al quale avevo partecipato anch'io, nel corso dell'ottava legislatura, perchè facevo parte di quel ramo del Parlamento.

Si tratta, quindi, di un complesso interessante, notevole nei contenuti, che dovrà essere seguito, onorevoli colleghi, dalla Commissione di parlamentari prevista dalla legge delega, che dovrà essere seguito nel lavoro di realizzazione da parte del Governo, perchè è estremamente importante che certi principi poi vadano trasferiti puntualmente nella norma che è quella che presiede al rapporto tra i cittadini e lo Stato, tra il rappresentante della giustizia e l'uomo comune.

Signor Presidente, devo dirle con estrema sincerità che quel codice di procedura penale che oggi ci governa rappresenta certamente un complesso di grandissimo valore, un complesso che ancora oggi, nonostante la vecchiaia — perchè è vecchio — fornisce una serie di indicazioni estremamente importanti, puntuali ed attuali per l'interprete. Io direi di più: se esso fosse stato interpretato correttamente, nella ricerca della volontà del legislatore e della lettera della norma, e non si fossero sovrapposti, signor Presidente, cinquant'anni di giurisprudenza assolutamente restrittiva nell'interpretazione del giudice di legittimità cui si sono adeguati poi i giudici di merito, quel codice di procedura penale rappresenterebbe ancora un modello estremamente interessante.

Purtroppo la Corte di cassazione ha interpretato in *malam partem* quelle norme e abbiamo quindi una situazione che è stata denunciata e viene denunciata ogni giorno come violatrice dei diritti fondamentali previsti, voluti, dalla nostra Costituzione.

Ciò premesso, signor Presidente, io sono fortemente preoccupato per la delega, per i limiti di una legge delega. Permettetemi di dire che siamo un po' schizofrenici perchè quando dobbiamo delegare il capo dello Stato a promulgare l'amnistia ci preoccupiamo delle virgole, delle esclusioni soggettive, delle esclusioni oggettive, dei punti e virgola

eccetera, quando dobbiamo delegare il Governo alla emanazione del codice di procedura penale siamo un po' più larghi, lasciamo un po' di più alla interpretazione dell'Esecutivo. Ecco io credo che bisognerà stare molto attenti.

**GALLO** Questo codice è certamente molto articolato.

**DE CATALDO** Certamente è articolato, ma non si può dire, senatore Gallo, e lei ne dovrà convenire con me, che è estremamente puntuale. È chiaro che un interprete attento, puntuale, ricava

**GALLO** Quindi occorre molta attenzione.

**DE CATALDO** Molta attenzione sì, l'ho detto anche io prima, perché ci sono dei punti qualificanti ed estremamente interessanti per i quali io però, come operatore del diritto, e non soltanto come legislatore, ho molta preoccupazione per quanto concerne la formulazione normativa e l'applicazione pratica.

L'incidente probatorio è una novità ed è certamente interessante, così come articolato, così come formulato. Cosa succederà nonostante sia uno dei punti più puntualmente, se mi consentite il bisticcio di parole, contenuto nella legge delega — il 41, mi sembra — cosa succederà nella formulazione normativa e poi nell'interpretazione? E possiamo noi dire con tutta sincerità, io vado davvero per sommi capi in questo mio intervento, possiamo dire che si realizzi il procedimento accusatorio? Io credo di no, anche se, ripeto, lo sforzo è estremamente interessante. Io credo che sia stato disattento il senatore Ricci quando ha riferito che c'è l'impossibilità assoluta di utilizzare il materiale probatorio delle indagini preliminari. Non è vero e quando c'è, quando si verifica questa possibilità, ci troviamo di fronte ad un capovolgimento degli antichi canoni, signor Presidente, colleghi e maestri presenti in quest'Aula, io sono molto preoccupato di quello che può succedere. Ecco perché dico che bisogna essere estremamente attenti, e tuttavia l'istitu-

zione dell'incidente probatorio è certamente un fatto interessante.

Per vedere quello che succederà, ne dovremo parlare fra qualche anno dentro e fuori di quest'Aula, forse più fuori che dentro. Così come, signor Presidente, tutta la parte che si riferisce alle sanzioni sostitutive, ha avuto delle indicazioni, delle realizzazioni parziali con leggi particolari negli scorsi mesi e negli scorsi anni. Ed ancora, signor Presidente, colleghi, quella che viene definita, giornalmisticamente, la *cross examination*, e che poi è l'esame diretto contenuto nella direttiva 74, avrebbe rappresentato una grande conquista, fino a che non è stato introdotto — ma anche quello poteva passare se non avesse l'aria, ma non soltanto l'aria, di essere scritto in modo da farci meditare — il diritto del presidente di formulare nuove contestazioni, di fare domande, e così via. La *cross examination*, l'esame diretto condotto dalle parti nel processo in tanto ha rilevanza, in quanto è non solo immediato, non solo diretto, ma avviene in un contesto nel quale il testimone risponde direttamente a verbale, detta a verbale, senza possibilità di inserimento di chiacchieria, la risposta alla contestazione, alla domanda, anche alla domanda o alla contestazione insinuante della parte, senatore Gallo.

Quando il presidente, con l'autorità che gli deriva, forte di un convincimento vieppiù profondo di quello che non possa o non debba avere attualmente, quando la direzione completa del dibattimento è a lui affidata, interviene come una delle parti, cosa succede alla fine? Non c'è bisogno di avere esperienza pratica di aule penali per rimanere fortemente perplessi sulla efficacia di questa invenzione processuale mutuata — questa sì — dal processo anglosassone. Tenete presente due cose. La prima è che nel processo anglosassone il presidente non fa domande: può solo ammetterle o respingerle, quando c'è dissenso *ex altera parte*. La seconda è che il presidente non entra in camera di consiglio: è la giuria che decide. Come facciamo, allora, a parlare *tout court* di mutazione del processo accusatorio con la direttiva 74?

Pertanto le riserve del senatore Vassalli sono estremamente puntuali e ci fanno meditare su questo punto.

C'è poi un altro punto su cui non so se conveniva, sul piano processuale, non altro, fornire delle indicazioni nel codice di procedura penale, ed è quello che si riferisce alla richiesta di autorizzazione a procedere.

Per quanto mi riguarda, signor Presidente, stiamo discutendo di questo in Commissione affari costituzionali e ho presentato un emendamento alla proposta in esame sostenendo che fin dalle prime indagini, cioè fin da quando comunque il magistrato riceve notizia dell'implicazione eventuale di un parlamentare — perchè del parlamentare si parla — debba essere richiesta l'autorizzazione a procedere immediatamente. Non è possibile aspettare, non dico sessanta giorni, ma neppure cinque e neanche dieci, perchè oltretutto si porrebbe in essere una disparità di trattamento tra il cittadino qualsiasi, che l'articolo 304 del codice di procedura penale tutela in un certo modo — anche se le deviazioni interpretative di tale articolo sono quelle che sono — ed il parlamentare il quale deve aspettare sessanta giorni o non so quanto.

Questi momenti di riflessione vanno fatti sul nuovo progetto, su questa legge delega, così come, signor Presidente, io credo che si sia posta pochissima mente all'affermazione dei diritti del difensore nel processo penale. Badate, non ho detto «diritti della difesa»: ho detto «diritti del difensore», che comprendono principalmente quelli della difesa, ma non solo quelli.

Io credo che ciò vada sottolineato in un momento particolare, quando, con riferimento ai maxiprocessi — ma non solo ad essi — questi diritti vengono discussi, a torto o a ragione. Con grande intensità questa mattina, signor Presidente, la camera penale degli avvocati romani ha tenuto un'assemblea composta, ma tesa e drammatica, in cui si sono ricordate certe violazioni dei diritti della difesa, certe compressioni dei diritti della difesa, del ministero del difensore.

Credo che la legge delega, a prescindere dalla restituzione al consiglio dell'ordine — e soltanto ad esso — dell'iniziativa disciplina-

re, debba occuparsi — doveva e dovrà farlo — dei diritti del difensore, anche perchè allorchè parliamo, per esempio, della connessione dei procedimenti, evidentemente dobbiamo tener presente quello che produce e procura la connessione e la diversa situazione del difensore in quei cosiddetti maxiprocessi.

A proposito della connessione, signor Presidente, volevo ricordare — lo faccio spesso, ormai, in queste Aule, allorchè si parla di problemi di diritto e di giustizia, ma chi mi conosce sa che non amo la piaggeria — quel decimo convegno Enrico De Nicola, presieduto dal senatore Giuliano Vassalli, del 1975, dedicato alla connessione nei procedimenti penali. Quel convegno si tenne a Trieste ed in esso il senatore Vassalli concluse dicendo che si trattava di un dibattito «che potrebbe avere un'importanza storica rispetto alla riforma delle nostre procedure penali e all'appagamento dei sentimenti di giustizia nonostante tutto ancora vivi in tanta parte del popolo italiano». Era il 1975, signor Presidente, e c'è una continuità puntuale con quello che in quest'Aula qualche ora fa Giuliano Vassalli ha detto.

Ricordo che in quel convegno Giovanni Conso, a proposito della connessione, affermava essere essa la responsabile primaria del fenomeno per cui i processi sui fatti più gravi non riescono a svolgersi regolarmente. Nei paesi di diversa civiltà giuridica si rimane impressionati allorchè un processo vede più di due o tre imputati. Siccome in quel famosissimo processo definito della «pizza-connection» in corso negli Stati Uniti si devono giudicare 19 imputati...

VASSALLI. È un processo di massa!

BATTELLO. Un *mass-trial*.

DE CATALDO. ...le autorità e i giudici di quel paese si sono preoccupati e si preoccupano perchè ritengono che non si possa fare giustizia quando il numero degli imputati è così rilevante. Pensate: 19 imputati. Non aggiungo verbo su questo, ma continuo con Giovanni Conso il quale dice che questi processi non riescono a svolgersi regolarmente.

Ci sono due alleati inconsapevoli nell'utilizzazione della connessione in modo tanto esasperante: da un lato gli imputati colpevoli — anche questo ha ricordato il senatore Vassalli — dall'altro quei magistrati che, in buonissima fede, sotto l'ala della connessione, allargano l'orizzonte delle indagini sino ad arrivare a quei processi enormi che, per forza di cose, finiscono per arrestarsi, signor Presidente. Questo veniva detto nel 1975.

Allora, il maxiprocesso è la patologia giudiziaria e noi dobbiamo stare attenti a questo allorchè dettiamo all'Esecutivo le nuove regole del processo penale. Lasciamo perdere i cosiddetti tentativi di arrivare alla decorrenza dei termini di carcerazione preventiva.

La verità è che la speranza di avere (stavo per dire un verdetto, ma non si può, perchè verdetto discende da *verum dictum* e certamente sarebbe presuntuoso e forse audace parlare in questo processo di verdetti) una sentenza giusta è una speranza forse difficile a realizzarsi e non per colpa degli uomini, ma proprio perchè quel tipo di processo è in sè ingiusto, in quanto elimina e mortifica il cittadino imputato e presunto non colpevole.

Signor Presidente, a che vale l'esistenza del nostro codice sostanziale, dell'articolo 62-bis, relativo alle attenuanti generiche, o dell'articolo 133, riguardante la commisurazione della pena con riferimento alla personalità del reo, quando il giudice del maxiprocesso non solo non ha mai visto e non vede fisicamente il suo imputato (consentitemi di chiamarlo così), ma non sa neppure chi esso sia, non lo sente, non ne avverte la presenza nel marasma di un dibattito incredibile? Teniamole presenti queste cose allorchè ci accingiamo a dare al Governo le indicazioni sul nuovo codice di procedura penale.

Signor Presidente, dovevo entrare nel merito delle singole indicazioni fornite dalla legge delega. Dovevo parlare per esempio della facoltatività o meno del mandato di cattura. Sono decisamente contrario al mandato di cattura facoltativo che spesso è indice di gravi ingiustizie. Leggo oggi sui giornali che il tribunale della libertà ha annullato una serie di mandati di cattura emessi da un procuratore della Repubblica, mi sembra

emiliano, il quale già dopo aver emesso l'ordine di cattura aveva interrogato e concesso la libertà provvisoria a quegli imputati.

Io credo che la restrizione della libertà personale debba essere guidata e sorretta da norme ferree; che poi ad applicarle sia un collegio o un giudice, un magistrato monocratico, mi interessa di meno.

Avrei dovuto parlare, signor Presidente, delle garanzie che mancano per quanto concerne taluni provvedimenti di coercizione reale e anche per quanto concerne l'intrusione nella *privacy* attraverso le intercettazioni telefoniche. Ho parlato 40 minuti e mi ero ripromesso di parlare soltanto per 30. Credo che dovrò intervenire, se me lo consentirà la mia corda vocale, domani sugli emendamenti e cercherò di riprendere qualche filo.

Devo concludere ringraziando lei, il Governo e i colleghi della pazienza che hanno avuto e che per me ha rappresentato quest'oggi una forte gratificazione. Devo dire che la strada è quella giusta, andiamo avanti con la coscienza di dover consegnare alla società italiana degli anni duemila un codice di procedura penale il quale, nel rispetto della Costituzione, rappresenti la garanzia di un processo giusto per qualsiasi cittadino il quale abbia la ventura, o la disavventura, di comparire avanti a un magistrato penale nel nostro paese. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martorelli. Ne ha facoltà.

\* MARTORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà contenuto necessariamente in breve termine, stante l'ora tarda diremmo in tribunale, ma non solo per questo, bensì perchè l'ampio dibattito che già si è svolto consente di limitare il mio discorso ad alcuni punti soltanto del provvedimento in esame. Intanto però avrei qualcosa da dire al collega De Cataldo il cui intervento ho apprezzato anch'io. Vorrei dirgli cioè che mentre giudichiamo positivamente tale disegno di legge, non lo esaltiamo acriticamente; ci rendiamo infatti conto delle difficoltà che

emergono nella costruzione di un processo moderno e il più garantista possibile nonché più rispettoso dei diritti della persona ed efficace nella lotta al delitto. Questo certo è un obiettivo che vogliamo conseguire, ma ci rendiamo conto che l'arrivo immediato ad un processo ottimale non è una cosa facile.

Ci muoviamo nella condizione storica nella quale ci troviamo e la conclusione del collega De Cataldo, che questa è la strada giusta, è anche la mia conclusione. Sono d'accordo, è questa la strada giusta. Del fatto che poi rimangono problemi da risolvere, questioni da affrontare e da disciplinare sono pienamente convinto. Chi non vede ad esempio che l'articolo 112 sulla obbligatorietà dell'azione penale costituirà prima o poi un impatto col quale dovremo fare i conti? Ne sono convinto anch'io, ma non è questo il momento di sottoporre ad esame tale argomento. Il senatore De Cataldo infatti deve sapere che rendere discrezionale l'azione penale significa anche cambiare il sistema politico del nostro paese, allargare il discorso e fare del giudice un soggetto politico in senso individuale, e compiere un altro tipo di discorso sulla riforma costituzionale che non è certo questo il momento di affrontare.

Sono questi gli argomenti, anche se alcuni limiti rimangono e non si crea con questo nuovo processo un procedimento accusatorio puro. Sono d'accordo, ma credo che nessuno di noi ha pensato che si potesse arrivare a questo approccio col processo accusatorio allo stato puro. Noi muoviamo intanto da un processo inquisitorio, si dice, che non è allo stato puro (il nostro processo inquisitorio garantista è così definito dalla dottrina e mi pare che anche il relatore usi questa espressione), e arriviamo ad un processo accusatorio che comunque non è puro, ma costituisce una evoluzione ed un superamento di tante cose ed è una strada positiva che noi vogliamo battere. Con questo voglio sottolineare il fatto che non risolviamo così tutti i problemi perché permangano altre questioni nel processo penale. Comunque la strada imboccata è quella buona e vogliamo percorrerla fino in fondo cercando di arrivare ad un traguardo ancora migliore di quello che è possibile raggiungere con questo provvedimento.

Non c'è dunque una apologia acritica nel discorso che noi svolgiamo, ma invece la soddisfazione per avere imboccato una strada giusta, giusta perché il processo che si delinea in questo provvedimento è più efficace nella lotta al delitto ma anche nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali della persona, più di quanto non si faccia con il processo attuale. Cogliendo così, almeno credo, il senso politico di questa svolta che operiamo con il provvedimento al nostro esame, posso dire che in definitiva il nostro processo si caratterizza in Europa e nel mondo per il suo formalismo, che talvolta urta con il senso comune, per la sua lungaggine incredibile, eccessiva, paradossale. Si tratta di un processo che, proprio per il suo carattere di lungaggine, di complicazione e di eccessivo formalismo, urta con il senso comune e non raggiunge l'obiettivo di combattere efficacemente il delitto e di garantire i diritti della persona. Fra tante cose, vorrei dire che noi ci avviciniamo a questo nuovo processo muovendo dalla situazione, onorevoli colleghi, fallimentare della giustizia attuale. Non possiamo dimenticare certo questo dato di partenza. Certamente miglioriamo il processo, muovendo da un complesso di principi che ci guidano, ma partendo anche da una situazione reale e oggettiva che è quella di un processo fallimentare.

Mi domando a questo punto — e questo è stato già detto e scritto da altri autorevoli colleghi — che senso abbia il processo di Piazza Fontana nel nostro paese. Non può non essere sottolineata la lungaggine di questo processo, così come quella dei processi per le stragi di Bologna, che si sono mossi fra complicazioni enormi e hanno dimostrato l'incapacità degli inquirenti di trovare i responsabili. Domando ancora a tutti i colleghi come siano possibili processi con regole così astruse — aggiungo anche quelle sulla connessione che a volte causano profonde distorsioni — che arrecano semplicemente un danno e non certamente un beneficio. Di che cosa ha bisogno, invece, il nostro paese? Ha bisogno, onorevoli colleghi, di un processo efficace. Dicevo una volta che innanzitutto devono essere garantiti i diritti della persona, ma per questo necessita un processo

efficace che, per essere tale, deve essere un processo tempestivo, chiaro, comprensibile dall'uomo della strada. Un processo che non sia comprensibile dal cittadino comune è una astruseria non più consentita in una moderna democrazia. Questo è il punto: il nostro è un processo astruso, che non può essere compreso dal cittadino comune. Anche le nostre citazioni erudite non contribuiscono certo alla comprensione del processo da parte di tutti i cittadini. Il verdetto deve essere tempestivo, rapido; infatti, chi aspetta che sia fatta giustizia non può attendere magari dieci anni da quando si è compiuto il fatto. Ciò non è possibile, nè concepibile, ma in Italia avviene.

Da questo punto di vista — rimanendo nell'ambito dei problemi già indicati dal collega De Cataldo e che anch'io sottolineo — sostengo che la strada imboccata è certamente quella buona, perchè la tempestività e la chiarezza saranno in questo modo raggiunte. E sulla tempestività e sulla chiarezza che ci accingiamo a raggiungere desidero soffermarmi un po' — il mio è un discorso semplice — per dire che finalmente si abbandona la strada della rigidità dell'attuale modello processuale, che è poi la causa delle grandi distorsioni che avvengono. In questo provvedimento di delega si affacciano cinque modelli alternativi di processo che costituiscono un tramite molto importante per raggiungere gli obiettivi della tempestività e della comprensione. I cinque modelli, che sono già stati indicati, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il patteggiamento, il procedimento per decreto, la sentenza di merito nell'udienza preliminare realizzano la deflazione del processo penale — si tratta di un termine usato anche dal relatore nella sua relazione — che non può non essere un obiettivo. Lo sfolgimento dei processi è importante e quindi permette di operare il superamento della causa primaria della crisi del nostro sistema penale.

Voglio dire, a tale proposito, che il raggiungimento di questo obiettivo si attua attraverso un procedimento e una strategia di differenziazione dei riti, che sono quelli enumerati nella relazione e che anch'io ho poc'anzi indicato, e non attraverso un procedi-

mento, come dicono gli inglesi, di *diversion* o di deprocessualizzazione che si raggiunge all'interno del processo. Si tratta quindi di un approdo importante e significativo; però la *diversion*, la deprocessualizzazione, o meglio ancora la degiurisdizionalizzazione è ciò che comunque dobbiamo conseguire.

GALLO. Cioè che non sia una cosa puramente verbale.

MARTORELLI. Comunque mi auguro che in un futuro prossimo si arrivi anche a questa degiurisdizionalizzazione, a tutela di alcuni diritti e interessi che non hanno bisogno del giudice penale.

Ma voglio dire anche che, in definitiva, anche se in questo modo si realizza un sistema che presenta alcune difficoltà e forse alcune asperità, non lo nego, riconosco che abbiamo imboccato una strada giusta e buona. Il senso politico del nostro provvedimento è tutto qui, cioè nell'aver imboccato la strada giusta.

Non dico altro, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma voglio sottolineare un'altra cosa che mi sembra molto importante e che riguarda i modelli alternativi che sono cinque. C'è però un altro modello alternativo, il sesto — a cui è stato accennato anche dal relatore — cioè il processo contro la grande criminalità. È giusto quindi pensare al processo contro la grande criminalità, nel quale il pubblico ministero ha fino a due anni per concludere le sue indagini. Questo è importante, la grande criminalità non l'abbiamo inventata noi e purtroppo esiste nel nostro paese: mafia, camorra e 'ndrangheta sono una grande realtà e capisco che la raccolta della prova, in questo tipo di processi, è difficile, complessa e non ha bisogno soltanto dei termini usuali affidati al pubblico ministero.

Vorrei dire di più, e cioè che questo sesto rito è importante e vorrei anche dire che c'è poco da scandalizzarsi o da rammaricarsi. Voglio ricordare che in America esiste il processo contro la grande criminalità; c'è il processo accusatorio garantista americano ed esiste il processo contro la grande criminalità nel quale, nella fase preliminare, il

difensore non compare; l'istruttoria e le indagini preliminari sono condotte da un grande giuri che non conosce i difensori e non è avvicinato da questi ultimi. Si tratta di un grande giuri soltanto accusatorio puro e i preinterrogatori e gli interrogatori condotti dal grande giuri non vengono comunicati ai giurati al dibattimento, però vengono utilizzati dalla difesa nella *cross examination*. Quindi in un secondo momento c'è l'utilizzazione indiretta di questi verbali assunti *inaudita altera parte*, cioè senza il difensore.

**GALLO.** Però non c'è l'obbligatorietà dell'azione.

**MARTORELLI.** Esatto, professor Gallo. In quel caso l'azione penale non è obbligatoria. È consentita questa regola, non solo, ma lì il processo contro la grande criminalità prende impulso da una decisione soltanto del Governo che sceglie se farlo o non farlo; l'utilizzazione dei pentiti è una scelta del Governo che potrebbe anche non voler utilizzare questi pentiti e pertanto non celebrare il processo contro una banda criminale, non ritenendo utile un processo in quel momento. Pertanto c'è una facoltà discrezionale.

Quindi tutto questo esiste in America. Ora voglio dire che il nostro provvedimento di delega comprende anche la previsione di un processo contro la grande criminalità. Mi sembra che questo sia un approccio doveroso. Non so se questo maxiprocesso avrà luogo oppure no, comunque mi auguro che il maxiprocesso possa anche essere sfoltito; vi sono alcune norme e alcuni canoni attraverso i quali questo sfoltimento si può ottenere.

In definitiva, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento di legge delega che soddisfa una grande attesa, una grande esigenza e viene incontro ad una grande verità: la giustizia nel nostro paese è fallimentare; quindi bisogna uscire fuori dal fallimento ed imboccare una strada che, se ben percorsa, può portare a frontiere certamente più luminose.

Vorrei dire che davvero è pessimista quel giurista, il professor Cordero, quando scrive che questo codice finirà per entrare nel museo delle cose non nate. È di un pessimismo atroce, Franco Cordero. Mi auguro che inve-

ce già con la nostra discussione, con il nostro dibattito, questo processo cominci ad entrare nelle cose vere. Non sarà una grande cosa, ma sono convinto che è certamente importante, utile ed è, per dirla con il collega De Cataldo, una evoluzione sicura rispetto agli ordinamenti attuali. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.



# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 520<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI  
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 3

#### DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti):

PRESIDENTE .....	3 e passim
RUSSO (Sin. Ind.) .....	3
FILETTI (MSI-DN) .....	7
LEONE (Misto) .....	14
VITALONE (DC) .....	20
PALUMBO (PLI) .....	26
BATTELLO (PCI) .....	30
* GALLO (DC) .....	35
GOZZINI (Sin. Ind.) .....	43

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 ottobre.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Campus, Cerami, Damagio, Fanti, Ferrara Salute, Grassi Bertazzi, La Valle, Ongaro Basaglia, Pagani Antonino, Patriarca, Santalco, Tanga, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Istanbul, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Commissione scienza e tecnologia del Consiglio d'Europa.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 916.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

**RUSSO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, alla fine degli anni '70 la durata media di un processo penale superava i cinque anni nei tre gradi di giudizio; di essi, diciotto mesi circa spesi in istruttoria ed altrettanti in primo grado.

Negli anni successivi la media è leggermente aumentata, però accompagnandosi ad una anomalia aggiuntiva: fu la carcerazione preventiva ad adeguarsi, sotto la spinta della legislazione di settore, cosicchè con troppa apatia il protrarsi dei tempi venne considerato irreversibile ed il saldo negativo della disfunzione fu trasferito sull'imputato. La tendenza ha subito un'inversione netta solo nel 1984 con la legge che diminuiva a sei anni la durata massima della custodia cautelare, ma con quante difficoltà di esercizio lo dicono le correzioni successive e le polemiche da esse suscitate.

La lentezza, quindi, in qualche modo sembra volerci costringere all'immobilismo, se è capace di paralizzare anche delle riforme parziali.

Negli Stati Uniti d'America, invece, la durata di 94 giorni del processo è ritenuta insoddisfacente. Il dato riesce a sostenere da solo il giudizio negativo riguardante la nostra giustizia.

Sull'estensione dei tempi hanno influito fattori esogeni alla struttura giudiziaria, quali l'accrescersi della criminalità, l'affinarsi dei suoi metodi operativi o la mutata tipologia dei delitti, fonte di nuove complicazioni per l'esercizio del controllo giudiziario. Hanno inciso, altresì, fattori endogeni, quale il tipo di procedura rigida esistente, da adattare a tutti i casi, quale che ne sia l'entità — in questo modo si disperdono le energie, invece di concentrarle ove occorre — e hanno giocato comunque, nel rendere insufficiente il rendimento, l'esiguità delle strutture e il calo della professionalità.

Il numero dei processi ha subito un incremento costante dai 909 000 del 1969 agli oltre 2 milioni del 1976, ai 2 milioni e mezzo del 1981 finché le statistiche del 1984 e del 1985 riportano che nelle sole preture erano sopravvenuti 2 558 206 procedimenti.

Non sarà quindi un elenco esaustivo delle cause a confortarci, e superflua diviene qualsiasi diagnosi dopo la miriade di convegni e di studi attraverso cui, da decenni, si sono scandagliati ed illustrati i risvolti salienti, senza che mai una decisa iniziativa politica offrisse valida soluzione. Inequivocabilmente non possiamo ritenere adeguato il servizio, se accumula arretrato, prescrizioni, esiti a volte fallimentari, per cui bene è stato scritto «La nostra magistratura svolge in modo poco efficace la sua funzione istituzionale di risoluzione delle controversie, soprattutto perché la sua azione risulta poco tempestiva». Conosciamo fin troppo le conseguenze avvilenti di una simile disfunzione, frustrante per il cittadino e distortiva di taluni fondamentali costituzionali. Allorché Lucchini, nel 1913, si chiedeva se la disciplina del processo costituisse un fatto giuridico o politico, forniva implicitamente la risposta verso la quale egli stesso propendeva, cioè che sono gli orientamenti politici di fondo ad improntare qualsiasi disciplina organica del processo.

Ancora una volta scopriamo la Costituzione inattuata: in uno Stato che antepone agli altri valori la dignità della persona, proclama la presunzione di innocenza e l'umanità della pena, un intervento che attuasse tali orientamenti era dovuto. Esso riuscirà tanto più completo in quanto nel segno della tempestività delle decisioni riesca ad equilibrare i due momenti essenziali della vita associata: autorità e libertà.

L'intento velocizzatore e garantista deve conciliarsi con la capacità repressiva, il corretto funzionamento del processo, la sollecitudine nel risolvere le tensioni da esso provocate, non escludono che il medesimo rappresenti una misura politica del tutto irrinunciabile contro il fenomeno criminale.

La legge-delega, frutto dello sforzo di adeguare al massimo il processo alla Costituzione, punta su una innovazione utile a diffe-

renziarla nettamente da quella del 1974. E l'abolizione del giudice istruttore, la cui attività viene sostituita da indagini preliminari, svolte dal pubblico ministero, trasformato in monopolista dell'investigazione e dell'accusa. Investigazione senza valore di prova, il suo esito, previa sommaria deliberazione in una apposita udienza preliminare, si offre, sotto forma di ipotesi accusatoria, a verifica approfondita del dibattimento, luogo della dialettica orale. A rendere spedita la fase delle indagini concorre in maniera congrua l'aver ridotto la lista degli atti a forma tipica, che proliferano nell'istruttoria e che richiedono frequenti interventi della difesa. Sarà opportuno, all'atto della redazione del codice, non ampliare questo elenco in quanto non vi è necessità alcuna, a fronte di atti compiuti da una parte e privi di rilievo al dibattimento, di una presenza costante della difesa.

Con la scomparsa del giudice istruttore viene smantellato un fitto reticolo attraverso il quale metodicamente e forse faticosamente la verbalizzazione consentiva la precostituzione di una prova fornita di intensa capacità proiettiva.

Viene evitato il rischio di una carente o distorta rappresentazione della testimonianza con successivi impacci al dibattimento, evitata altresì la sovrapposizione degli atti della sommaria a quelli della formale oppure le oscillazioni indotte dallo scontro interno di tesi tra i due organi titolari, od il clima di sospetto ingenerato dall'incombere della segretezza proprio nel momento in cui la prova viene acquisita.

Con la figura di questo grande inquisitore scompare la tentazione di fornire ostinatamente supporto ad una convinzione assunta come equivalente della verità, nel che si ritrova l'anomalia di assimilare l'imputato al colpevole. Scompare la vischiosità burocratica dei laboriosi formalismi, il contraddittorio improprio ma defaticante con la difesa, in definitiva viene cancellato un giudice incompleto il quale, volendo insistere ancora sui suoi difetti, partendo da basi ristrette, era portato ad accumulare un vasto materiale non sempre indispensabile.

Estesa la cognizione ad una realtà sempre

più complessa e dilatata l'originaria imputazione, diviene sempre più laborioso, ovviamente, moltiplicare gli atti istruttori di fronte a sviluppi spesso inattesi.

Non intendo beninteso addossare a questa figura tutte le colpe dei ritardi lamentati, solo che lo snodo è molto importante. Non dimentico, anzi, l'ambivalenza inclusa in molti di questi difetti, il che significa evitare qualsiasi sconfessione totale.

La sopravvivenza di quest'organo in altri ordinamenti stranieri, la parziale e circoscritta utilizzazione che se ne fa negli Stati Uniti, utilizzazione acquisita piuttosto di recente nelle forme della *grand jury*, indica come talune difficoltà, anche gravi, divengano più o meno tollerabili a seconda del funzionamento complessivo dell'assetto procedurale, tant'è vero che negli Stati Uniti non ha destato sorpresa l'introduzione di un organo con spiccate caratteristiche inquisitorie, dato che al dibattimento si perviene comunque con rapidità.

In effetti, si è dovuta riconoscere l'efficacia del metodo inquisitorio di fronte ad indagini inevitabilmente estese o difficili.

Si è quindi, con la legge-delega, provocata più che un'innovazione qualificante, una autentica svolta al fine di fluidificare gli intoppi che si oppongono alla rapida transizione verso la fase definitiva. L'opzione per il principio di immediatezza, in base al quale la decisione si fonda unicamente su prove formate al dibattimento, esige questa svolta.

Probabilmente, non esige altrettanto radicalismo il divieto di utilizzare in dibattimento il materiale raccolto durante le indagini almeno nei momenti più estremi, allorché il giudizio tocchi punti critici irreversibili.

Non mi riesce di dimenticare l'interrogativo posto da un noto studioso: se cioè l'oralità del nuovo processo esige davvero il sacrificio della estromissione di qualsiasi verbale degli atti di polizia e del pubblico Ministero dalla sede dibattimentale.

Vista la disposizione che vieta l'escussione della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ad essa rese dai testimoni, qualora vi sarà da dimostrare la falsità del teste, la non allegabilità del verbale assunto porterebbe troppe volte a rendere insostenibile *per acta* la cer-

tezza morale raggiunta dal giudice; porterebbe, inoltre, alla concreta impraticabilità dell'incriminazione per falsa testimonianza, a meno di non voler pensare che qualsiasi testimonianza di qualche rilievo debba far capo all'incidente istruttorio, così vincolando però l'eventuale strategia accusatoria del pubblico Ministero e limitando il concetto di non rinviabilità posto a base dell'incidente al fine di impedirne un uso intensivo. In un'ipotesi del genere il legislatore tedesco, che pure ha improntato il suo rito penale ai principi dell'immediatezza e dell'oralità e che ha ridotto di molto la figura del giudice istruttore, ammette come eccezioni significative sia la lettura dei verbali, sia la deposizione della polizia giudiziaria o addirittura del medesimo giudice che ha raccolto il verbale.

In ogni caso, superato questo problematico caposaldo, la curva della velocità si accresce, non subisce pregiudizio dall'incidente istruttorio e dall'udienza preliminare, il primo rivolto a fermare prove rilevanti non rinviabili al dibattimento, la seconda consistente in un controllo stringato, senza velleità di anticipare in alcun modo il dibattimento stesso ed incentrato sulle risultanze acquisite dal pubblico ministero. A proposito di queste e della semplificazione caratterizzante l'attività dell'investigatore, può sorgere un dubbio che certamente verrà risolto dalla Commissione cui sarà demandata la redazione del codice. La disposizione 37ª consente al pubblico ministero di procedere ad «individuazione» di persone o di cose mediante modalità non predeterminate; debbo ritenere vi rientri il farsi additare una persona o mostrarne un fotogramma. Se questo è uno dei risultati conseguibili entro la generica categoria della «individuazione» affidata al pubblico ministero, qualora si dovesse passare alla ricognizione formale mediante incidente istruttorio opportunamente provocato, non potrà la difesa inficiarla eccependo che in qualche modo si è influenzato il teste? Eppure la ricognizione costituisce sempre un esperimento fondamentale, soprattutto per la persecuzione di gravi reati come rapine ed estorsioni.

A parte i dubbi di tal genere, troppo speci-

fici nei confronti di un semplice schema quale possiamo considerare la legge-delega, mi paiono importanti per la speditezza due elementi. La fase anteriore al giudizio subisce il vincolo di termini precisi, scaduti i quali divengono inutilizzabili gli atti compiuti. Eventuale uno spostamento breve anche dell'udienza preliminare. Conseguenza, quella della inutilizzabilità, non di secondaria portata ove si consideri l'invalidabilità degli argini temporali entro i quali è stretta la fase delle indagini. La stessa scomparsa del potere di cattura in capo al pubblico ministero e dei mandati obbligatori finisce con il ridurre il peso di continue sollecitazioni a decidere incidentalmente sullo *status libertatis* dell'imputato, di per sé causa di ritardi e di *stress* processuale.

Infine, perchè la concentrazione nel dibattimento dell'impegno più significativo ai fini decisori potesse esplicarsi produttivamente, la legge-delega dirada al massimo la proporzione tra la complessità dello strumento e la portata del caso da giudicare. Anche qui ha influito la spinta al risparmiare in termini di tempo oltre che di energie. Si è così scartato lo schema dibattimentale monotipo da adoperare sia rispetto alle esigenze della giustizia minore che a quelle del crimine rilevante e si è predisposta una vasta gamma di procedimenti alternativi. Ci si è orientati su un criterio di proporzioni, lasciando al magistrato la scelta tra una possibilità ridotta di patteggiamento, un giudizio direttissimo, o un giudizio immediato, la facoltà di applicare sanzioni sostitutive fino alla apertura del dibattimento o di ricorrere al giudizio per decreto e/o ad una sentenza di merito da emettere già nell'udienza preliminare. Si tratta di un arco alquanto esteso e sufficientemente flessibile.

Questo delineato è il disegno; le grandi innovazioni rimangono tali solo a patto di essere certi che verranno tempestivamente approntati i mezzi per farle funzionare. Quindi il discorso si sposta sulla effettività operativa, la cui ampiezza va oltre le strutture, l'organizzazione ed il personale, investendo implicazioni di tipo ordinamentale. La Commissione consultiva istituita per apprestare il nuovo codice nel 1979 ebbe a soffer-

marsi su tale notevole aspetto; altre proposte sono venute da quanti auspicano il successo di una riforma tanto rilevante per la civiltà giuridica e per la sicurezza sociale. Un passaggio fondamentale, quindi, poichè si tratta di adeguare un sistema caratterizzato da una peculiare concezione dello Stato e del suo magistero punitivo ad una architettura processuale del tutto inedita da noi.

Dobbiamo allora considerare quanto il sistema accusatorio funzioni nei paesi in cui è stato adottato, come in quello d'origine, non per astratta virtù propria bensì in ragione di energici coadiuvanti che, con accentuato pragmatismo, sono stati accolti o escogitati.

Perciò al dibattimento con giuria giunge una percentuale molto esigua di imputati, calcolata, per gli Stati Uniti, intorno a non più del 5 per cento del totale.

Uno di questi coadiuvanti è rappresentato dalla trattativa tra accusato, accusatore e giudice, favorita da una meccanica specifica i cui perni sono nel fatto che le prove a carico rimangono sconosciute all'imputato, fino alla comparizione davanti a un giudice, e poi nella dichiarazione di colpevolezza.

Un terzo cardine si ritrova nella facoltà, riconosciuta alla polizia, di sollecitare l'attività del procuratore solo allorchè valuta sufficienti gli elementi raccolti, oltre che nella non obbligatorietà, per l'organo d'accusa, di esercitare l'azione penale: facoltà entrambe sottratte a controllo giudiziale, quindi assolutamente discrezionali.

Quest'ultima possibilità viene riconosciuta ai titolari dell'accusa anche in Inghilterra; e in questo paese il coadiuvante si rinviene in un giudizio semplificato, di tipo sommario, utile a risparmiare alle corti con giuria ben l'85 per cento del carico totale dei processi penali. Il *summary trial* assorbe non solo reati punibili con reclusione fino a sei mesi ed altri cui obbligatoriamente detto rito si applica, bensì anche reati molto più gravi, purchè l'imputato consenta di essere giudicato con quel rito, ovviamente.

Il rito sommario, in pratica, ricorre nella massima parte delle procedure; la ragione del successo è che l'imputato non conosce gli elementi addotti dall'accusa fino a quando compare davanti al giudice e, di qui, s'apre

il varco ad un ampio ricorso al patteggiamento. Va sottolineata altresì l'ampia possibilità di utilizzazione degli atti di polizia, possibilità variamente condizionata ma fortemente utilizzata.

Ho citato istituti molto noti descrivendoli, per necessità di sintesi, sommariamente e nel loro estrinseco soltanto per rafforzare la convinzione di dover ridurre drasticamente anche da noi il numero dei processi da portare al dibattimento. A tal fine, i canali alternativi al dibattimento, opportunamente praticati dalla legge delega, saranno di sicuro utili e tuttavia non mostrano l'enorme capacità riduttiva propria degli istituti cui facevo riferimento. Questa affermazione richiederebbe un'analisi, ma da condurre in altra sede. Richiamo, per suffragarla almeno in minima parte, le deludenti statistiche relative al timido inizio di patteggiamento, regolato con la legge n. 689 del 1981, patteggiamento utilizzato in Italia in non più del 2 per cento del totale.

Nella impossibilità, opposta dalla nostra Costituzione, di lasciare molto spazio al patteggiamento (spazio peraltro contestato persino da giuristi angloamericani) ed avendo accolto la legge delega un modello in scala ridotta del *summary trial*, non resta che puntare sulla depenalizzazione e decriminalizzazione, invertendo la tendenza, sempre troppo viva, del frequente ricorso alla sanzione penale. Non che depenalizzare rappresenti una via indolore: i reati minori, molte volte, riguardano comportamenti perturbatori della vita quotidiana ed il cittadino non accetta di sentirsi inerme di fronte ad una miriade di piccole sopraffazioni cui si trova esposto.

Un oculato ma deciso indirizzo in questa direzione va comunque dato. Dove poi non apparisse evitabile la tutela penale, pur di fronte a fattispecie di scarsa intensità criminale, occorrerebbe pensare di servirsi dei giudici conciliatori attribuendo loro una competenza penale ristretta. Ne verrebbe un sicuro sollievo non indifferente ai pretori. Tanto più si dovrebbe agire in tale direzione in quanto proprio la Commissione consultiva ministeriale, nelle sue osservazioni del 1979, prevede che il nuovo rito avrebbe richiesto l'opera di un numero di magistrati molto

superiore a quello attualmente impiegato in campo penale. Se l'esigenza emergente appare quella di utilizzare al meglio giudici e pubblici ministeri, ad essa risponderebbe molto bene l'istituzione calibrata di un giudice monocratico di prima istanza, con conseguente opportuna redistribuzione delle circoscrizioni giudiziarie. Inoltre, non potrà non modificarsi l'ordinamento giudiziario per introdurre la figura del giudice della udienza preliminare cui spettano compiti di controllo, di garanzia e di decisione tanto peculiari da doversi collegare ad una specialità di funzioni appositamente prefigurata dalla legge; anche in riferimento al pubblico ministero la specificità funzionale dovrà trovare idonea sistemazione. Assumendo la direzione delle indagini sin dalle prime battute si restringono le iniziative autonome da parte della polizia a vantaggio del pubblico ministero. L'organo oltre che investigatore dovrà farsi stratega dell'accusa una volta che questa, non più solidificata nei verbali, necessiterà di una sagace gestione.

Da ciò, accanto alla cura nell'attrezzare e nel migliorare qualitativamente la polizia giudiziaria, insorge la necessità di aumentare l'organico dei pubblici ministeri (già sostenuta dalla commissione consultiva) e altresì la prospettiva di separare le funzioni requirenti e giudicanti per contare su un ruolo di magistrati molto allenato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono delle piccole osservazioni prive di originalità. Sono convinto che spianando il percorso, prevedendo ostacoli potenziali ed eliminandoli, diminuiremo fino ad un minimo ragionevole le difficoltà di radicamento di un impianto cui toccherà misurarsi con tradizioni, costumi, prassi inveterate e mentalità stratificate. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, 16 anni fa, nel 1970, nel corso della V legislatura, in uno dei miei primi interventi in quest'Aula, in sede di discussione generale e di dichiarazione di

voto sull'allora testo della legge di delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che conteneva alcune modifiche nella maggior parte meramente formali e non sostanziali in raffronto all'edizione trasmessa dalla Camera dei deputati, esprimevo il timore che la formazione e l'entrata in vigore di quello che, con espressione roboante e demagogica, veniva qualificato «codice della libertà» oppure «Magna charta del cittadino innocente», non potessero essere portate a compimento nei tempi brevi. La riforma sarebbe stata frustrata e comunque fortemente ritardata dalla prevedibile altalena tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Sembrava che la parola «fine» potesse essere pronunciata a seguito dell'emanazione della legge di delega del 3 aprile 1974, n. 108, varata quattro anni dopo, durante la VI legislatura. Era però un'illusione, il miraggio della fata Morgana, perchè gli altri successivi lavori, tanto intensi quanto affannosi e divaricanti della Commissione governativa redigente e della Commissione interparlamentare consultiva, protrattisi per altri quattro anni, portarono nel 1978 alla compilazione di un testo finito rapidamente nel cassetto del tramonto e dell'oblio.

Ora, a distanza di sedici anni, il Senato della Repubblica ancora una volta ha richiamato quello che all'esterno potrebbe apparire un rito (discussione, esame di emendamenti, eventuali ordini del giorno e votazioni) ampliando e approfondendo sul tema della riforma del codice di procedura penale le pregresse argomentazioni, osservazioni e modifiche imposte dagli eventi di particolare rilevanza che, verificatisi nel frattempo nel nostro paese, hanno inciso ed incidono notevolmente sulle disfunzioni della giustizia e con maggiore intensità sul vero e proprio collasso della giustizia penale.

Sono decorsi oltre due anni dalla trasmissione alla Presidenza del Senato del nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984. Ma il non breve tempo decorso non è imputabile a fiacchezza e tanto meno alla minore attenzione che in questi ultimi anni il Senato avrebbe prestato agli aspetti più rilevanti

nella materia della giustizia rispetto ad una maggiore prontezza dimostrata su tutti gli altri aspetti di retroguardia, come ingenerosamente ed infondatamente ha ritenuto di sostenere un deputato nell'Aula di Montecitorio nella recente seduta del 5 novembre.

Certamente remore sono derivate dall'eccessivo carico di lavoro che è gravato e grava su questa Commissione giustizia e dal difficile colloquio che si è articolato e tuttora si articola, per evidenti fini di facciata esterna e per interessi particolaristici, nel tumultuoso e contraddittorio ambito interno della cosiddetta maggioranza pentapartitica e tra maggioranza ed opposizione.

Tuttavia devesi onestamente dare atto che questa Commissione giustizia ha lavorato con senso di alta responsabilità e ha rimesso all'Aula un apprezzabile testo modificato, avvalendosi del rilevante contributo della quasi totalità dei suoi componenti e particolarmente dell'apporto preminente ed appassionato da accreditare alla diligenza ed alla dottrina del presidente senatore Vassalli, del relatore, senatore Coco e dei componenti il Comitato ristretto. Il tutto agevolato dalla presenza continua e dalla profonda competenza specifica dei Ministri di grazia e giustizia Martinazzoli e Rognoni e dei sottosegretari Bausi e Cioce, nonché dalla determinazione dell'attuale presidente senatore Castiglione che è entrato in campo nell'ultima fase e ha voluto e saputo rapidamente siglare la chiusura dei lavori in Commissione.

Non posso in questa sede non ribadire alcune riflessioni esternate nel lontano 1970. Anzitutto non mi aggrego minimamente alle considerazioni demagogiche e passionali poste in essere da alcuni in sede parlamentare ed anche da una pseudodottrina e da certa stampa che vorrebbero qualificare l'attuale codice di procedura penale che vige — e ciò è particolarmente significativo e non può ignorarsi — da oltre 55 anni, come un complesso di discrasie, di incongruenze e di condannevoli prescrizioni addebitabili ad una asserita nostra tradizione napoleonico-borbonica congiunta all'ideologia totalitaria attribuita al fascista Alfredo Rocco.

Tali considerazioni malevoli, ingenerose e infondate, la mia parte politica ha sempre

respinto ed anche oggi fermamente respinge, perchè nessuno può per doverosa coscienza e conoscenza negare che il codice Rocco è stato il risultato dello studio dei cultori più esperti del diritto processuale e penale dell'epoca che operarono celermente con saggezza e dottrina, prescindendo da quelli che potevano essere gli interessi del regime che allora governava l'Italia

Nessuno può artificiosamente ignorare che il codice Rocco è stato preso a modello dai codici di molti Stati nuovi ed antichi che sulla scorta e sugli indirizzi di esso hanno formato o rinnovato i loro codici di rito penale.

Anche la dottrina più obiettiva e serena — cito tra i cultori più illustri della dottrina processuale penale il senatore Giovanni Leone — ha inequivocabilmente riconosciuto che il vigente codice di procedura penale non può dirsi espressione di una corrente politica autoritaria, bensì costituisce il compendio di un movimento di idee, di natura tecnica e scientifica, e di una approfondita elaborazione sistematica della complessa e delicata materia.

In effetti, il codice Rocco ha raccolto i principi del contraddittorio, della pubblicità, della oralità, dell'immediatezza, della continuità, della concentrazione e della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Come emerge dalle dichiarazioni del Guardasigilli dell'epoca, i cardini della riforma del 1930 sono stati i seguenti, e cioè ottenere la massima speditezza nei procedimenti compatibilmente con le esigenze della giustizia, eliminare tutte le superfluità, combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità, impedire la degenerazione accademica o teatrale delle discussioni, accrescere il prestigio e la serietà della difesa, reprimere le frodi e le temerarietà processuali, impedire le impugnazioni infondate, elevare l'autorità del giudice, restituire al pubblico ministero le funzioni ritenute a lui proprie, far sì che la giustizia sostanziale avesse sempre il sopravvento sulla giustizia meramente formale.

Il processo penale, così come venne codificato nel 1930, e lo abbiamo detto altre volte, a nostro avviso non è un processo inquisitorio...

PISTOLESE Signor Presidente, mi pare che il Ministro non da cinque minuti ma dall'inizio dell'intervento del senatore Filetti sia stato distratto da altre cose. Potrei capire per soli cinque minuti, ma non per tutto l'intervento!

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia  
Chiedo scusa agli onorevoli colleghi

FILETTI ma è un processo di tipo accusatorio-misto, volto a raccogliere le parti migliori del sistema accusatorio e del sistema inquisitorio, in definitiva le parti più connaturate alla sensibilità storica e giuridica della nostra civiltà

All'epoca della sua entrata in vigore, esso rispondeva pienamente al grado di maturità civile, al grado di sviluppo del diritto processuale penale nel nostro Stato ed anche fuori di esso. Ciò non comporta però che il codice di procedura penale tuttora operante, a distanza di oltre undici lustri, non debba essere innovato e riformato.

I codici hanno un'importanza ed una vigenza *ad tempus* e non durano per l'eternità! Per questo motivo essi debbono essere adeguati periodicamente alle nuove esigenze della politica, della vita sociale e delle varie Carte costituzionali

Tra il 1930 ed il 1986 il mondo ed il nostro paese sono profondamente cambiati

Il modo di pensare, di vivere e di agire della collettività, della società, della famiglia e dei singoli cittadini, i principi della autorità e della libertà, sono intesi e debbono essere realizzati con sistemi e provvedimenti moderni e nuovi, in relazione ed in conformità alla civiltà ed al progresso che avanzano. Conseguentemente, per quanto occorra e nei limiti dovuti, la disciplina processuale deve essere cambiata e ammodernata.

Il Presidente della Repubblica Cossiga ha recentemente ammonito che, in ordine alla amministrazione della giustizia, bisogna voltare pagina. Tale avvertimento non può suonare nel senso dell'annullamento di tutte le pagine precedenti, bensì si deve intendere, a nostro parere, come un invito a rimeditare le pagine pregresse, e tuttora operanti, ed utilizzarle quale contributo logico, sociale, giuridico e legislativo nella formazione delle

nuove pagine del diritto e della giustizia. Fra queste nuove pagine è certamente *in primis* la riforma del nuovo codice di procedura penale, nel suo passaggio non da un sistema inquisitorio ad un sistema accusatorio, ma da un già esistente sistema accusatorio misto ad un più netto sistema accusatorio che tuttavia pur sempre non sarà, e non potrà essere, per il nostro paese, un sistema accusatorio puro o perfetto, ma dovrà concretizzarsi in un nuovo e più consono sistema accusatorio misto, nel quale più attenuate rispetto al passato dovranno essere le norme di carattere inquisitorio.

In sintesi, sistema inquisitorio è quello che, prevalendo la difesa dello Stato, si imposta principalmente sulla ricerca delle prove da parte del giudice e su un ruolo del pubblico ministero prevalentemente simile a quello del giudice, mentre sistema accusatorio è quello nel quale, prevalendo la difesa del singolo, il giudice si eleva sia sulla parte privata, sia sul pubblico ministero, pur se questo dovrà comprendere, nelle sue istanze, anche la difesa dell'innocente.

Il sistema accusatorio rappresenta indubbiamente l'evoluzione di fronte al sistema inquisitorio e sostanzialmente attribuisce allo Stato il diritto-dovere di fare giustizia, atteso che lo Stato è Stato in quanto fa giustizia e non in quanto si difende.

Ma *est modus in rebus*: come ho avuto modo di ricordare nel sopracitato mio intervento parlamentare del 1970, attingendo all'insegnamento promanante da un discorso pronunciato da Enrico Ferri alla Camera dei deputati nel lontano 22 maggio 1915 (allora ero appena nato, mentre ora sono alla soglia della quarta età), «un codice di procedura penale deve essere adatto tecnicamente alle esigenze della giustizia penale per la garanzia dei diritti individuali, senza dimenticare la garanzia della collettività sociale, perché la funzione di difesa contro la criminalità consiste tanto nel non punire gli innocenti, quanto nel condannare i colpevoli».

Le norme processuali penali — mi permetto farne specifica sottolineatura anche stamane — debbono avere uno scopo duplice: la tutela dell'interesse sociale di reprimere la delinquenza e la garanzia della libertà indi-

viduale. L'interesse prevalentemente protetto dalle norme del codice di rito penale ad avviso della mia parte politica, è quello di realizzare il principale fine sociale costituito dalla protezione della società dalla commissione di reati. Correlato e conseguente è l'interesse di garantire la libertà individuale e l'innocenza del cittadino indiziato, imputato o, peggio, erroneamente astretto *in vinculis*.

Non sarebbe condivisibile un sistema di riforma del codice di procedura penale poggiante esclusivamente sull'innocente cittadino innocente. Non può non considerarsi che la società è oggi trascinata e sospinta in un mondo in cui i valori tradizionali e più sacri vengono infranti, in un mondo che soccombe ed induce alla sopraffazione ed alla violenza.

Sarebbe un pessimo codice quello che, ispirandosi soltanto a principi di libertà e di rispetto della persona umana, che legittimamente nessuno vuole vedere lesi o compromessi, dimenticasse che la libertà va intesa come termine inscindibile e conciliabile con l'autorità e trascurasse la difesa del bene comune e la tutela dei diritti della vittima e della società offesa, che lo Stato ha il compito di realizzare senza modificare le sue tradizioni e le sue istituzioni.

Ben venga, quindi, un nuovo codice di procedura penale volto all'attuazione dei principi della Costituzione e all'adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.

Tuttavia, non ci sembra che il testo della legge-delega, costituente il risultato dei numerosi emendamenti apportati all'originaria proposta governativa dalla Camera dei deputati e di quelli, altrettanto numerosi, introdotti dalla Commissione giustizia del Senato, comporti e conforti la voluta, dovuta e prescritta attuazione dei caratteri del vero e proprio sistema accusatorio nel processo penale.

Non tutti i principi ed i criteri elencati all'articolo 2 del testo sottoposto all'esame e alle decisioni di quest'Aula giustificano la qualificazione solennemente enunciata e pretesa.

Non si passa da un processo di per sé

inquisitorio ad un processo di per sé accusatorio, ma si rimane nell'ambito di un sistema esistente, nell'ambito cioè di un sistema misto con accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio.

D'altra parte, negli stessi Stati Uniti d'America, come è lumeggiato in una nota giornalistica portante il titolo: «Garantismo *made in Usa*», frutto della ricerca e dello studio fatti di recente da un nostro illustre giurista, e come ieri sera e stamane è echeggiato in quest'Aula (negli interventi dei senatori Martorelli e Russo) il sistema accusatorio, grazie al quale le prove a carico e a difesa dell'imputato vengono assunte per la prima volta al dibattimento e viene praticata quella prova del fuoco, che è la *cross examination*, cioè il controesame dei testimoni di accusa condotto dalla difesa e viceversa, esiste ed opera soltanto per i reati tradizionali, costituenti espressione della delinquenza individuale.

Il sistema cambia completamente, posto che devesi affrontare la criminalità organizzata, la corruzione dei pubblici poteri oppure nei casi che richiedono indagini lunghe e complesse. In queste situazioni trova applicazione un modello iniziale fortemente inquisitorio nel quale l'assoluta segretezza delle investigazioni preliminari esclude qualsiasi forma di partecipazione della difesa e di contraddittorio con l'accusa. La decisione squisitamente politica di iniziare le indagini e di avvalersi dell'eventuale collaborazione di uno o più pentiti, di cui il Governo si assume la responsabilità, fa capo al Ministro della giustizia da cui dipendono i procuratori federali dei singoli distretti.

Esistono quindi nel sistema processuale americano due grandi modelli processuali, profondamente diversi e radicati nella tradizione e nel costume senza che nessuno parli di legislazione eccezionale o di emergenza. Tuttavia, il particolare modello ivi applicato ai processi di criminalità organizzata o di corruzione dei pubblici poteri concilia il diritto di difesa degli imputati con la segretezza delle indagini e con la tutela dei testimoni esposti alle vendette e alle ritorsioni dei complici. Specifiche incombenze infatti sono demandate in sede di indagini ad un organo collegiale di estrazione popolare, la *Investi-*

*gation Grand Jury*: questa, formata da almeno sedici giurati e dotata di poteri istruttori molto vasti, simili a quelli del nostro pubblico ministero o giudice istruttore, può persino coattivamente costringere l'appartenente ad una organizzazione criminale o il pubblico ufficiale corrotto a trasformarsi in testimone d'accusa, a deporre cioè contro se stesso o contro i complici con l'assicurazione della immunità penale per i reati di cui è costretto ad autoaccusarsi. Le investigazioni della *Grand Jury*, che possono protrarsi anche per un anno e più, si concludono con l'emissione dell'atto di accusa contro gli imputati, che solo in tale momento per la prima volta vengono ufficialmente a conoscenza dell'esistenza dell'inchiesta, e con l'attuazione dell'eventuale provvedimento di cattura; ma il contenuto delle dichiarazioni rese contro gli imputati può rimanere segreto fino al dibattimento, fino al momento cioè in cui il difensore procede al controesame dei testimoni d'accusa, cercando di minarne la credibilità e l'attendibilità. È altresì previsto un sistema di meccanismi e garanzie per evitare il rischio che la segretezza delle indagini possa produrre colossali montature giudiziarie contro imputati innocenti e, quel che è di rilevante importanza, è prescritto che la decisione di utilizzare la collaborazione dei cosiddetti pentiti non è lasciata, come avviene nel nostro paese, al singolo pubblico ministero o giudice istruttore, ma è demandata per competenza ad uffici governativi altamente specializzati, addetti al compito di una valutazione preliminare sull'attendibilità e serietà del testimone, sui vantaggi processuali connessi alla sua utilizzazione, sui costi del programma di protezione che dovrebbe essere organizzato per tutelare la situazione sua e dei suoi familiari. Correlativamente, ed è questa la garanzia che presenta maggior interesse, i verbali degli interrogatori e tutta la documentazione raccolta dalla *Grand Jury* non sono posti a disposizione dei giurati popolari del dibattimento, ma possono essere utilizzati solo dall'accusa e dalla difesa nel corso dell'esame incrociato degli imputati e dei testimoni. Ne consegue che i giurati formulano il verdetto solo sulla base delle impressioni dirette ricavate dal comportamento

e dalle risposte degli imputati e dei testimoni durante la *cross examination*. Un modello processuale di tale natura — conclude l'autore della nota giuridica — è praticabile solo in un sistema che prevede la discrezionalità dell'azione penale, e cioè consente all'organo dell'accusa di stabilire, secondo criteri di opportunità, di convenienza e di economia processuale, a quali indagini dare corso e contro quali imputati in genere, non più di cinque o sei, cioè i capi del gruppo criminale rinunciando, ad esempio, al processo nel caso in cui i costi e gli oneri per le strutture giudiziarie sono ritenuti maggiori dei vantaggi connessi alla condanna degli imputati.

Queste differenze di fondo rendono evidentemente improponibile qualsiasi forma di meccanica trasposizione del modello americano, non fosse altro perchè in Italia mancano i presupposti politici e culturali per passare ad un sistema di azione penale discrezionale.

Un'attenta riflessione su come, nella patria del sistema accusatorio, vengono affrontati i processi di criminalità organizzata o di corruzione dei pubblici poteri può però aiutarci a renderci conto che forse in Italia stiamo inseguendo l'obiettivo, di fatto incompatibile con le strutture giudiziarie di qualsiasi paese, di processare tutti gli appartenenti ad una associazione criminale noti alla giustizia, e di assicurare, nel contempo, a tutti le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa nel corso dell'intero procedimento.

D'altra parte, come ha opportunamente evidenziato il procuratore generale della Corte di cassazione, Carlo Maria Pratis, nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1985, «a differenza di molti Stati che, assegnando alla potestà punitiva un connotato di discrezionalità, perseguono solo una parte degli illeciti penali, nel nostro ordinamento vige il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione». Da ciò deriva che il nuovo processo di procedura penale deve misurarsi con il carico veramente imponente dei procedimenti registrati ogni anno che, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, superano i 5 milioni. Nel nostro paese, solo in limiti assai contenuti può essere rece-

pito il modello anglosassone. L'introduzione dell'istituto del patteggiamento, presente in tutti gli ordinamenti di tipo anglosassone, e, ad esempio, condivisibile perchè con il conseguimento dell'accordo tra imputato, pubblico ministero e giudice, dovrebbe consentire la definizione di moltissimi procedimenti in tempi brevi ed accelerati e dovrebbe avere un riflesso positivo in tutto il campo procedurale, in quanto servirebbe a liberare uomini e mezzi che potranno dedicarsi ai processi di maggiore rilevanza e gravità, a quei processi nei quali è coinvolta una criminalità sempre più crescente, preoccupante e pericolosa, che purtroppo si è rapidamente attrezzata con i più moderni e sofisticati mezzi tecnologici ed operativi in raffronto alle vetuste e assai carenti strutture soggettive ed oggettive di cui tuttora la giustizia italiana dispone.

E da valutare positivamente, pertanto, l'ampliamento dei casi di possibile ricorso al rito del patteggiamento proposto dalla Commissione giustizia del Senato.

E questa una delle modifiche che il testo legislativo al nostro esame apporta alle proposte vagliate e votate dalla Camera dei deputati, nel quadro ed in esecuzione delle idee-guida fondamentali del nostro processo penale che l'illustre senatore Coco, nella sua ampia ed approfondita relazione trasmessa all'Aula, sinteticamente individua ed indica nella preminenza e autonomia della istruttoria dibattimentale condotta sotto il rito dell'interrogatorio incrociato rispetto alle acquisizioni delle indagini preliminari, nella piena e netta separazione in ogni fase del rapporto processuale tra il ruolo, i poteri e le strutture dell'accusa ed ogni potere decisionale, nella dialettica paritaria tra accusa e difesa nel dibattimento e nell'acquisizione di ogni atto di rilevanza probatoria ai fini decisori.

Per ragioni di brevità e per evitare inutili ripetitività o parafrasi siamo indotti a non soffermarci sugli specifici principi e criteri direttivi e sulle procedure promananti dalle richiamate idee-guida che la nostra parte politica dichiara per larga parte di condividere avendo tra l'altro dato il suo apporto responsabile nella formazione e nell'acquisizione di esse. Tuttavia, non possiamo esimer-

ci da qualche riflessione su alcuni punti modificati dalla Commissione giustizia ai quali attribuiamo particolare rilevanza. Infatti non riscontriamo fondate ragioni che possano giustificare la soppressione della norma di delega concernente l'emanazione di nuove disposizioni sul patrocinio per i non abbienti con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio. Riteniamo che la riformulazione e la modernizzazione del cosiddetto gratuito patrocinio sono connaturate e correlate alla riforma del nuovo codice di procedura penale che non può certamente obliare o peggio disattendere l'esigenza del cittadino di essere efficacemente difeso (*interruzione del senatore Leone*) sia quale imputato sia quale parte lesa anche quando è povero.

La mia parte politica, nell'altro ramo del Parlamento, ha espresso netta contrarietà alla soppressione della formula assolutoria per insufficienza di prove sotto il duplice riflesso che il dubbio fa parte della condizione umana e della consapevolezza che il giudice prima di tutti deve avere nei confronti della realtà e che nel processo vi possono essere elementi inducenti il giudice a dubitare e a credere che il dubbio debba essere risolto a favore dell'inquisito (*in dubio pro reo*). Al riguardo la Commissione giustizia del Senato ha modificato il punto 12 dell'articolo 2 relativo alla previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, specificando chiaramente che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria e stabilendo l'obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica dell'assoluzione o del proscioglimento.

In effetti sono stati in buona misura rimossi i dubbi ed i timori da noi estrinsecati. Tuttavia non possiamo non rilevare che il riferimento alla contraddittorietà della prova ci lascia perplessi perchè l'aggettivo «contraddittoria» attiene alla valutazione della prova (propria della motivazione) più che al risultato della valutazione stessa (esistenza, insufficienza o mancanza della prova) che è proprio della formula assolutoria, e perchè l'obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica dell'assoluzione pone il dubbio se nel dispositivo stesso debbasi eventual-

mente specificare tra le cause dell'assoluzione, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova.

Il mio Gruppo parlamentare aderisce invece pienamente alle modifiche apportate alle direttive nn 23 e 24 che tra le formule decisorie che vincolano il giudice civile hanno inserito quella relativa alla illiceità penale del fatto in modo che l'azione civile è preclusa quando la *causa petendi* si concretizza in un fatto di cui il giudice penale ha già escluso la illiceità e quella correlata ad una pronuncia penale di esclusione della responsabilità per fatto compiuto in adempimento di un dovere o per esercizio di una facoltà legittima atteso che, essendo già esclusa l'illiceità, anche nel procedimento civile viene a difettare il requisito o presupposto della ingiustizia del danno.

Reiteriamo per converso, anche in questa sede, netta contrarietà alla attribuzione dei poteri, spettanti nel processo all'offeso del reato non costituito parte civile, in favore di enti o associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi. E ciò anche se su tale punto il nuovo testo al nostro esame, mentre da una parte demanda al legislatore delegato la previsione di particolari forme di intervento in termini più estensivi (non solo nel dibattimento ma anche nel giudizio), d'altra parte subordina l'intervento per l'esercizio dei predetti poteri al costante consenso della parte offesa e stabilisce che il consenso non può essere prestato a uno o più degli enti o associazioni accreditati ad intervenire *ad adiuvandum*.

Non è a nostro avviso ammissibile, tanto meno è conferente, la presenza nel processo di parti civili che tali non sono, le quali, lungi dal contribuire a quella rapidità costituente uno dei cardini della riforma, serviranno ad «inceppare» sempre più l'iter processuale introducendo nel giudizio elementi divaricanti estranei, atti a vulnerare il principio secondo cui l'interesse della collettività non può che essere rappresentato da chi nel processo persegue, con l'accusa, tale interesse.

Condividiamo largamente la disciplina delle misure di coercizione personale, così come modificata dalla Commissione giustizia, che,

compatibilmente con le insopprimibili esigenze istruttorie e di tutela della collettività, raccomanda un più ampio *favor libertatis*. Tuttavia riteniamo, in conformità al parere espresso dal relatore, che sia opportuno mantenere soltanto il termine di un anno di custodia cautelare per il rinvio a giudizio ed un congruo termine globale e complessivo per la durata massima di detta custodia, rimettendo al legislatore delegato l'eventuale previsione delle scadenze intermedie.

Consenzienti ci trovano pure le direttive, di cui all'articolo 3, tese ad adeguare la disciplina del processo minorile ai principi generali del nuovo processo penale e ad assorbire le disposizioni processuali contenute in altri progetti di legge, che peraltro ben possono essere esaminati e varati nel corso tra l'approvazione della legge-delega e la formazione e l'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Soltanto queste breve sottolineature riteniamo di fare, riservandoci di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Nel suo complesso il nuovo testo della legge delega ci appare interessante e largamente accettabile, perchè generalmente recepisce avanzate conquiste del nostro costume giuridico e sociale che non consentono di essere pretermesse.

Non siamo del parere del compianto professore Pietro Nuvolone che ritenne di configurare nel progetto di delega approvato dalla Camera dei deputati «un processo penale ibrido, mezzo inquisitorio e mezzo accusatorio, all'inizio del quale vi è, in partenza, una istruttoria sommaria del Pubblico Ministero, mascherata da inchiesta preliminare, oscillante tra il garantismo e la severità, e, in arrivo, lo spettacolo anglosassone della *cross examination*: indice di un legislatore incerto, combattuto da esigenze diverse e contrapposte, disancorato, al fondo, da ogni sicura tradizione, e quindi privo di quella base di consenso comune che è indispensabile per ogni codificazione».

Non siamo d'accordo con l'illustre giurista che, auspicando rimedi drastici per risolvere l'ormai intollerabile crisi della giustizia penale, opinò che lo strumento della delega non fosse il più idoneo e auspicò una politica

legislativa di piccoli passi, accompagnata dalla concessione di mezzi più adeguati per far funzionare la macchina della giustizia.

Siamo convinti che la legge-delega ed il futuro codice di procedura penale italiano, che dovrà essere enucleato secondo i principi ed i criteri direttivi da essa dettati, potranno positivamente servire ad attenuare le attuali ingenti disfunzioni della giustizia anche se non produrranno effetti miracolistici. Il nuovo codice processuale penale, infatti, non potrà da solo risolvere gli incancreniti problemi della giustizia che travagliano il nostro paese e forse, nelle prime esperienze, non varrà ad assicurare una giustizia rapida ed efficiente, ma aggraverà il già gravissimo stato di crisi della giustizia.

È assolutamente necessario ed urgente assegnare maggiori somme nel bilancio della giustizia, modernizzare ed incrementare rilevante i servizi, aumentare e meglio professionalizzare, specializzare, responsabilizzare, spolicizzare e distribuire congruamente nelle nuove costituite circoscrizioni i giudici, potenziare gli organici degli ausiliari, costruire nuovi edifici giudiziari e nuovi stabilimenti carcerari, adottare tutt'altri provvedimenti idonei a rendere più efficienti tutte le strutture soggettive ed oggettive che operano nell'ampio quadro della giustizia.

A tutto ciò si deve provvedere nei tempi brevi con spirito di servizio e con elevato senso di responsabilità; in difetto, approvando la legge-delega e realizzando il nuovo codice di procedura penale, avremmo fatto soltanto un esercizio accademico e teorico ingannando e deludendo il popolo italiano, nonchè denegandone le legittime attese. (*Applausi dalla estrema destra, dal centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, se io dovessi giudicare serenamente *extrinsecus*, da estraneo a questa Assemblea, ignorandone gli orientamenti politici e talune svolte, dovrei già in questo momento fare un bilancio e dire:

questo disegno di legge non deve essere approvato, perché negli interventi degli oratori che mi hanno preceduto non ho trovato una sola parola di approvazione di questo codice, ma piuttosto parole di rassegnazione accompagnate da una sequela di indicazioni contrastanti con l'approvazione di tale provvedimento.

L'intervento del senatore Filetti, un acutissimo intervento — dico questo non perché abbia pronunciato parole di cortesia nei miei riguardi — dal punto di vista dottrinale e della conoscenza del processo penale, basterebbe come emblema per dire che questa è una legge suicida.

È triste che, a distanza di pochi giorni dall'approvazione della legge sull'amnistia, abbia usato la stessa espressione, e la Camera dei deputati proprio in questi giorni ha dichiarato che quella legge non è soddisfacente. È triste, ripeto, che io debba ridere in questa occasione che quella al nostro esame è una legge suicida, ma, cosa più grave, mentre la legge di amnistia opera *una tantum*, sicché anche se contiene errori, anche se lascia dei solchi, anche se lascia insoddisfazioni, quello che è stato è stato, *factum infectum fieri nequit*, questa riforma deve incidere su alcune generazioni, non dico sulla mia che è sul viale del tramonto. È una legge che deve accompagnare generazioni e dovrebbe sostituire un codice del quale giustamente il collega Filetti ha rivendicato la serietà e la rispondenza alla nostra tradizione, anche se vi era qualche concessione al regime del momento.

Vorrei ricordare, per mia soddisfazione personale, che quando il compianto ministro della giustizia Tupini, subito dopo la Liberazione, si accingeva a modificare i codici, ebbe la cortesia di farmi l'onore di invitarmi a Napoli perché diventassi membro della commissione di riforma del codice di procedura penale. Gli risposi rispettosamente che quello non era il momento per modificare i codici, affermazione che poi ho ribadito su qualche rivista.

Il codice di procedura penale del 1930, pur con molte novelle, con sofferte modifiche anche da parte della Corte costituzionale, è

ancora vigente ed è un modello tuttora non facile da superare. Vorrei, a questo punto, dire che questa legge di delega per la riforma del codice di procedura penale giunge in un momento inopportuno in un momento nel quale assistiamo, come dissi in tema di amnistia, ad una specie di fervore legislativo e riformistico, che non so se nasconda carenze di Governo (non mi permetto di esprimere giudizi politici) carenze fra i partiti ed anche supposte mancate iniziative del Parlamento. Dopo oltre 30 anni, voglio rivendicare al mio Governo del 1963 la presentazione della prima legge per la riforma dei codici. È vero che era un Governo-ponte, signor Presidente, e sotto i ponti passa l'acqua e l'acqua porta tutto, la parte buona ed i detriti. Ho sottomano il disegno di legge n. 557, presentato alla Camera nella seduta del 10 ottobre 1963, intitolato «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma dei codici». Il sottoscritto, presidente di quel Consiglio dei ministri, condivise con i Ministri la responsabilità di presentare una delega per tutti i codici. Guardate quale fu la richiesta di delega per la procedura penale: 7-8 punti, non un testo di circa 30 pagine come oggi. Sembra che il Governo, la Camera e la Commissione si siano quasi dilettrati a poter scrivere norme, a poter formulare persino le eccezioni, a scendere nel dettaglio creando o possibili contraddizioni, professor Gallo, fra la delega e la legge delegata, o grossi vuoti. Non vorrei essere ingeneroso e cattivo, dicendo che dopo 30 anni.

GALLO. Se ci sono contrasti con la legge delegata, questo non è imputabile alla legge delegata: sarà un difetto della legge delegata.

LEONE. Siamo d'accordo, non sarebbe imputabile. Per la legge delegata non vorrei essere cattivo, ma ho notato questo *parturient montes* ed il seguito lo lascio a voi. Una legge-delega di codice non d'evessere così dettagliata e minuziosa.

Lo schieramento contrapposto parla con frequenza di accusatorio e di inquisitorio ma sfida chiunque a presentarmi uno schema preciso dei due sistemi. Sfida chiunque a potermi delineare che cosa sia il sistema

accusatorio e che cosa sia il sistema inquisitorio perchè, attraverso tutti i libri e tutte le ricerche, risultano commistioni fra l'uno e l'altro, determinate probabilmente dal fatto che non è stato possibile mai dare integrale attuazione ad uno dei due metodi perchè era improponibile questa possibilità.

Ebbene, non voglio citare testi sacri, che avevo pronti, da Pessina (il grande patriarca del diritto penale del secolo scorso) in poi; voglio soltanto ricordare una persona cara al senatore Gallo, Neppi Modona, che è un suo valoroso allievo e che — sia ben chiaro — non appartiene alla parte politica del senatore Gallo.

Neppi Modona dichiara: «Sono venuto qua dall'Italia, da circa due mesi sono negli Stati Uniti per condurre» — ne ha già fatto cenno il senatore Filetti — «una ricerca proprio su queste tematiche, anche in vista della riforma del nostro codice. Ma quel tipo di garanzie, con particolare riferimento al problema dei pentiti, non sono ancora riuscito a trovarle e, anzi, comincio a credere che non esistano affatto, almeno nei termini in cui vorremmo prenderle a modello per la riforma del nostro processo penale».

E poi — mi guardo bene dal leggervi tutto l'articolo — conclude dicendo: «Questo sistema americano non trova alcuna possibilità di inserimento nel sistema italiano».

Qual è quindi la mia impostazione, in breve? Piantiamola con la questione del sistema accusatorio e sistema inquisitorio, poichè cadremmo tutti nell'errore, e soprattutto non facciamo riferimento a certe autorevoli affermazioni del tutto generiche (per cui poi siamo stati costretti a far la chiosa, a ricorrere ai vocabolari per sapere il significato dell'espressione «voltare la pagina»: vuole dire annullare completamente il passato o — come diceva il senatore Filetti — aggiustare, modificare, adattare quello che si è detto prima?). Siamo liberi e quindi, proprio per noi stessi, lasciamo fuori l'accusatorio e l'inquisitorio e, anche se dovessimo accettare tutto l'accusatorio, vedremmo che questo non è stato realizzato nel disegno di legge in esame.

Vengo immediatamente allo svolgimento dei miei brevi rilievi, contenuti anche negli

emendamenti da me presentati al disegno di legge in discussione, che, signor Presidente, si debbono intendere in gran parte svolti nel corso di questo mio intervento, a meno che non chieda alla sua cortesia di darmi la parola al momento opportuno. Comunque, in linea generale, vorrei illustrare in questo momento anche tali emendamenti.

Anzitutto, vorrei rilevare la mancanza assoluta delle strutture materiali e personali, cui faceva cenno anche il senatore Filetti, il quale, dopo aver dichiarato che avrebbe votato a favore del disegno di legge, ha fatto presente che occorrono le carceri, le preture, i tribunali, le cancellerie, i funzionari, i magistrati, occorre una diversa impostazione culturale. Non potete, infatti, dire ad un magistrato di cinquant'anni, che ha studiato sui nostri libri, riferiti al codice vigente, che dall'oggi al domani vi è una legge che cambia completamente il sistema e occorre adeguarsi ad essa.

Pertanto, voi del Governo, avreste avuto il dovere di presentare, di realizzare prima le strutture (cosa che si chiede da decenni) e poi provvedere alla legge-delega in questi sensi. In questo caso si è addirittura capovolta la situazione.

A chi riferivo questa mia preoccupazione chiedendo come si fa a varare questo codice con quel tribunale di Piazzale Clodio o con quella pretura rifugiata in ex caserme o con il procuratore generale nascosto nel vecchio «Palazzaccio» per tutelarsi dai pericoli del terrorismo, mi ha risposto che occorre cominciare da una parte: e allora cominciamo dalla parte del codice, cioè dalla parte che dovrebbe venire dopo. Prima una cosa e poi l'altra, uno e due. Noi, invece, mettiamo il due al posto dell'uno: abbiamo anche modificato l'aritmica giudiziaria!

Il secondo rilievo è che questo processo che si sta per creare o per lo meno per delineare non accelera bensì rallenta il processo. In sostanza, vi sono tre istruttorie, onorevoli colleghi: la prima è l'istruttoria della polizia e del pubblico ministero, che può arrivare — se non vado errato, perchè, tra le altre cose, non per colpa del relatore che ha fatto opera pregevole, di cui gli do pieno riconoscimento, ma per l'impostazione

da parte del Governo e della Camera il testo è intricato ed affastellato — fino a dodici mesi

E badate che e un termine ordinatorio tutti i termini che si pongono al funzionario sono termini non perentori, nel senso che non vi è la sanzione per la inosservanza degli stessi:

GALLO E un termine ordinatorio

LEONE Infatti, senatore Gallo, mentre da una parte si sostiene che entro tre giorni occorre dichiarare l'impugnazione, per cui al terzo giorno «scende la mannaia» sul diritto d'impugnazione, dall'altra se il giudice ha determinati termini di tempo, ad esempio un mese, per ottemperare ad un certo compito, tali termini non hanno sanzioni e attualmente tali termini imposti ai giudici, anche se non per colpa loro, non vengono mai rispettati: ad esempio, la sentenza dovrebbe essere depositata entro quindici giorni, quando esistono sentenze d'assise che vengono depositate dopo due anni.

Vi è quindi una prima istruttoria da parte della polizia e del pubblico ministero, l'esame del giudice nell'udienza preliminare, che è una specie di camuffamento del ruolo del giudice istruttore, e poi vi è l'istruttoria dibattimentale. Ciò non aumenta la garanzia difensiva, anzi la appiattisce. L'esclusione dalla fase degli atti compiuti del pubblico ministero, se ho ben capito, il punto 39, è cosa di una gravità eccezionale come è grave soprattutto il fatto (e vi prego di fare attenzione su questo punto perchè forse sarebbe sufficiente per rimandare indietro il disegno di legge in esame) che questo disegno di legge è imperniato sul binomio prove ammesse in dibattimento-prove non ammesse in dibattimento. Ed allora, qui occorre considerare che nel processo penale attuale si realizza una conquista secolare, quella del libero convincimento del giudice, che significa che il giudice può attingere da qualunque parte il proprio convincimento. E noi nei nostri lavori ci occupiamo anche delle prove illecite, cioè se siano ammesse o meno. E vi è qualcuno, come chi ha l'onore di parlare, che ha distinto tra prove illecite nel momen-

to in cui vengono formate, che non sono ammesse, e prove illecitamente procurate (una registrazione — e se ne fanno tante — che attraverso un mascalzone giunga nelle mani del magistrato costituirebbe pertanto una prova). I nostri predecessori sulla cattedra e del foro hanno conquistato il principio del libero convincimento del giudice, per cui è stato bocciato il principio delle prove legali di cui ci si serviva nel secolo scorso, in base al quale si diceva *unus testis, nullus testis*.

Prima ci si affidava esclusivamente a prove legali, tanto che la prostituta non poteva essere creduta, che la persona soggetta a determinate sanzioni non poteva essere creduta. Ed ora, dalla distinzione tra prove legali e prove ammesse siamo tornati, non per quell'aspetto, ma per un aspetto puramente formale, a stabilire la distinzione tra prove ammesse in dibattimento e prove vietate in dibattimento.

Aggiungo poi questo: voi conoscete l'Italia ed anche il buon cuore dei testimoni, certe volte il buon cuore è anche la pistola sulla nuca. Ebbene, volete forse impedire che un testimone in dibattimento possa modificare ciò che ha detto alla polizia ed al pubblico ministero? Che ad un imputato che ha confessato alla polizia ed al pubblico ministero non possa essere rinfacciata la sua confessione mi pare veramente assurdo, tanto è vero che il senatore Vassalli, che è uno di coloro che ha concluso per l'accettazione del disegno di legge, ma non ne sembrava convinto.

GALLO. E stata un'accettazione rassegnata?

LEONE. Diceva che sarebbe stata necessaria un'attenta riflessione dell'Assemblea su questo punto. Ora, basterebbe soffermarsi su questo punto e rinviare il disegno di legge in Commissione perchè venga risolto questo quesito da parte della Commissione o del Ministro è possibile che convivano insieme il principio del libero convincimento del giudice e il principio delle prove discriminate, prove utilizzabili e prove non utilizzabili, perchè già questo disegno di legge riassume una certa sua dignità?

Quarto punto Intervenni abbondantemente nel 1970 in quest'Aula per una legge analoga (perché questa è una legge che va e torna, una specie di «folletto» che si presenta e poi sparisce), e anche allora io fui accusato di essere sostenitore di un sistema inquisitorio borbonico, reazionario, superato mentre c'erano i difensori del cosiddetto sistema accusatorio — a modo loro — ai quali io feci questa domanda quando voi stabilite la *cross examination* (alla quale sono favorevole, era veramente scellerata quella del precedente disegno di legge, che impediva al giudice di fare domande, la ricorda, onorevole Gallo?), quando voi consentite che il dibattimento sia — come deve essere — non elusivo ma costruttivo, mettete di fronte a un grande avvocato, ad esempio, ad un Marcello Gallo, un giovane laureato, un procuratore legale. Con questa *cross examination*, in cui bisogna stare alle spalle del proprio cliente per difenderlo, per sostenerlo, per difenderlo dall'avversario, che non è più il giudice (e non sarebbe stato mai il giudice) ma è il difensore della parte opposta, risolvete il problema del povero e del gratuito patrocinio, che mi pare abbiate perfino cancellato da questo disegno di legge. Era una legge da fare prima della riforma della procedura penale, vero, onorevole Ministro?

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia** Si farà, questa legge, onorevole Leone si farà la legge sull'accesso alla difesa nel processo penale.

**LEONE** Ma in che senso? Non all'acqua di rose! Deve essere fatta nel senso, a mio avviso, di creare una specie di Avvocatura di Stato, differenziata da quella attuale, che siano quindi presi degli avvocati destinati soltanto alla difesa dei poveri e stipendiati dallo Stato.

**MITROTTI** Bisognerebbe prima trovare questa specie.

**LEONE** Vale a dire?

**MITROTTI** Bisognerebbe trovare prima questa «vocazione», perché in questi termini credo che si debba parlare di «vocazione».

**LEONE** Vocazione per fare l'avvocato dello Stato per i poveri?

**MITROTTI** Abbiamo visto nell'Avvocatura dello Stato quello che c'è!

**LEONE** Ci sono degli ottimi avvocati nell'Avvocatura dello Stato! Per quello che mi risulta, se avessi una causa civile e potessi scegliere un avvocato — ma non hanno libertà professionale — sceglierei un avvocato dello Stato.

Su un altro punto che mi preoccupa faccio domanda al relatore quando si assume lo *status* di indiziato o di imputato? In senso contrario sembrerebbe andare (dico «sembrerebbe» perché gli articoli sono veramente contorti) il progetto del 1968 in cui c'era la questione dell'assunzione della qualità di imputato o di indiziato, io non so, con questo procedimento, se e quando si assume la posizione di indiziato e di imputato e si ha diritto alla comunicazione giudiziaria. Non dite che sono innamorato della comunicazione, perché dell'avviso di procedimento fui io il proponente più volte in tanti congressi e in tante leggi chiamate come volete, abolite anche lo scritto, fate quello che credete, comunque non si può dire, come si dice, che solo perché la comunicazione giudiziaria ha avuto effetti opposti a quelli che si credeva di ottenere noi la abbiamo abolita. No, voi dovete abolire gli effetti opposti, dovete punire il magistrato che lascia uscire la notizia, punire il giornalista o chiunque la porti in circolazione. Il senatore Vassalli ha ricordato che c'è innanzi alla Commissione giustizia un disegno di legge sulla diffamazione per quanto riguarda specialmente la comunicazione giudiziaria proprio da me presentato.

Non condivido assolutamente il patteggiamento ed in proposito mi rifaccio alle acute osservazioni del senatore De Cataldo. Questo patteggiamento, infatti — di cui si è occupato a lungo anche il senatore Filetti — è contrario alla nostra tradizione, al nostro senso di giustizia e — secondo me — umilia il magistrato. Manca in realtà una disciplina dei magistrati, già ieri il senatore Vassalli metteva in evidenza questa carenza, vale a

dire — ripeto — una mancanza di disciplina precisa dei maxiprocessi.

Non condivido, inoltre, l'archiviazione affidata al pubblico ministero. Al riguardo, non ho capito — forse è colpa mia — se poi vi è la possibilità o meno di impugnazione presso il procuratore generale.

GALLO. Questa previsione è stata superata, signor Presidente. Vi era stata una proposta in tal senso, ma poi siamo ritornati alla competenza del giudice.

LEONE. Chiedo scusa, ma così era scritto nella relazione.

Un punto sul quale sono poi irremovibile è quello relativo all'abolizione dell'insufficienza di prove. Anche in questo caso, è valido lo stesso discorso fatto a proposito della comunicazione giudiziaria. Si dice: poichè l'insufficienza di prove arreca dei danni, dei pregiudizi per i concorsi o per altre possibilità di vita dell'imputato, noi aboliamo tale formula al fine di evitare tali danni. Ma allora, dico io, perchè non aboliamo le conseguenze dell'insufficienza di prove, perchè non scriviamo un articolo in cui si dice: l'assoluzione o il proscioglimento per insufficienza di prove non comporta alcuna conseguenza penale, disciplinare o di altra natura a carico dell'imputato? Conserviamo però tale previsione. Quanti magistrati, con cui mi è accaduto di parlare in questo ventennio della riforma del processo, si sono espressi tutti in senso contrario all'abolizione di tale formula. Il magistrato ritiene che l'insufficienza di prove sia un rifugio per il suo dubbio, per la sua incertezza, per non condannare persona per la quale non abbia l'assoluta sua convinzione. Ma se, a un certo momento, voi gli dite che la formula è o proscioglimento per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato, o condanna, il magistrato potrebbe essere portato anche alla condanna. Ma dico di più: voi credete di aver abolito la formula dell'insufficienza di prove, ma essa rivive nella motivazione. Infatti, il magistrato motivando la sua sentenza dirà: ci sono le seguenti prove, ma esse, a confronto di queste altre, in senso contrario per me non sono sufficienti. Che poi egli usi la formula finale

in cui non si parli più di insufficienza di prove, questo mi sembra inutile. Facciamo infatti l'ipotesi che io investissi una persona e dicessi: tu sei stato sotto processo ed assolto per insufficienza di prove, e che questo mi querelasse per diffamazione ed io portassi la sentenza nella quale si legge che le prove erano insufficienti; ebbene quale magistrato mi condannerebbe per diffamazione? La sostanza è insufficienza di prove, la formula non c'è perchè il codice l'avrebbe soppressa.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo fare un ultimo rilievo, che attiene anche ad un mio emendamento, e cioè vorrei esprimere la mia contrarietà assoluta alla modifica della contestazione. È detto infatti ad un certo punto che il giudice può modificare la contestazione o fatti relativi ad essa. Vi è al riguardo un emendamento del Ministro che riguarda però solo la seconda parte ossia i fatti relativi all'imputazione. Una delle garanzie fondamentali che abbiamo conquistato faticosamente è la correlazione tra accusa e sentenza (articolo 477 del codice di procedura penale). Quando si inizia un procedimento si inizia per un determinato fatto, con un suo determinato *nomen iuris*. Ebbene, il *nomen iuris* appartiene al giudice, il fatto appartiene alla giustizia, è obiettivo. Se il fatto muta, il giudice ha la procedura per far attivare altro processo, ma non si può consentire che possa cambiare e modificare il fatto della contestazione e peggio ancora che possa contestare fatti connessi a quello contestato. Onorevoli senatori, richiamo la vostra attenzione su questo punto ai fini di stabilire di riprodurre l'articolo 477. Infatti, se c'è un articolo nel codice vigente scritto bene e ben studiato ed elaborato da dottrina e giurisprudenza è proprio l'articolo 477.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ho espresso soltanto alcune delle mie preoccupazioni leggendo questo disegno di legge ma soprattutto leggendo la relazione pregevole ma giunta così in ritardo che le si è potuto dare soltanto uno sguardo frettoloso. Ritengo che basterebbe uno solo degli argomenti addotti da me e dai miei colleghi perchè questo disegno non passi immune e indenne da questa Assemblea e torni alla Camera dei

deputati e non solamente per alcune piccole modifiche apportate. Mi auguro comunque che voi votiate contro questo provvedimento rigettandolo in pieno per consentire al Governo o a dei colleghi di presentare una proposta di delega che sia più conforme alla nostra tradizione, ai nostri principi, a quello che abbiamo appreso, a quello che abbiano insegnato e soprattutto a quelle che sono le esigenze del paese. *(Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema destra. Congratulazioni)*

**PRESIDENTE.** Onorevole senatore, lei ha detto che intendeva come illustrati nel corso del suo intervento anche alcuni suoi emendamenti. In considerazione della gravità dei concetti da lei espressi, mi sembra importante che lei, quando si passerà all'esame degli emendamenti, illustri le sue proposte in presenza di un'Assemblea che, dovendo votare, sarà più numerosa e pienamente cosciente dei problemi da lei evidenziati.

**LEONE.** Signor Presidente, lei mi vuol costringere ad essere presente in Aula. La ringrazio di ciò.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

**VITALONE.** Signor Presidente, onorevoli senatori, appena un mese fa, concludendo in quest'Aula il dibattito sul disegno di legge di amnistia e di indulto, ricordavo come in una feconda stagione di importanti modifiche ordinarie — dalla legge del 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza pretorile, al

nuovo regime delle impugnazioni, dall'estensione del rito direttissimo, fissato nell'articolo 3 della legge del 27 luglio 1984, n. 397, ai tormentosi aggiustamenti dei termini della custodia cautelare e alle importanti novità introdotte nella disciplina penitenziaria — l'approvazione della delega per il nuovo codice di procedura penale rappresentasse un progetto ambizioso ma realizzabile, una conquista di civiltà che la IX legislatura non avrebbe dovuto fallire per riscattare la mortificante memoria di una lunga serie di ritardi e di inadempienze legislative, il cui costo — in termini di sofferenza della legalità del sistema — non è facilmente determinabile. Più di dieci anni dalla prima legge di delega e, ad oggi, una storia lacerante ed aspra, affannosa e triste, di vicende sanguinose e buie ha attraversato la vita democratica, misurando, all'impatto con le pur fragili, ossidate e obsolete strutture del processo, una insospettabile capacità di resistenza, di forza, di tenuta e di risposta complessiva delle istituzioni repubblicane. Ma chi ha ricordo del tempo passato, onorevole Ministro, di quelle indelebili esperienze delle aule di giustizia, nelle quali si concelebrava il rito del processo dello Stato ai suoi detrattori e di questi ai simboli della legalità democratica, primi imputati i giudici, sa quanto costosa ed intensa sia stata l'espiazione di quel ritardo legislativo, quali le difficoltà per mantenere alto ed intatto il livello della garanzia, mentre una bieca e raffinata strategia solennizzava proprio nelle aule di giustizia l'attacco dell'eversione al «cuore» dello Stato democratico.

### Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

*(Segue VITALONE).* Una conquista di civiltà che si va finalmente disegnando in un quadro di scelte razionali, organiche, coerenti, forse suscettibili di miglioramenti e correzioni, ma già ampiamente idonee ad esprimere una rigorosa opzione a favore del modello accusatorio, ripudiando le infinite mediazioni della legislazione eccezionale, che

tanti arretramenti ha imposto sul piano della tutela dei fondamentali diritti di libertà del cittadino fin sul finire degli anni settanta.

Certamente schematizzare il risultato nel passaggio dall'inquisitorio all'accusatorio potrebbe rivelarsi fuorviante. Ed è onesto riconoscere che fuori da una serie coordinata di

interventi che adegui strutture, mezzi, professionalità alle complesse esigenze del nuovo, si rischia di indebolire la risposta dello Stato proprio in un momento in cui più acute si avvertono le difficoltà della lotta alla criminalità organizzata, alle tante forme di violenza che insidiano la vita del cittadino, in un momento in cui si colgono sulla scena internazionale segni sensibili di allarmanti ricomposizioni eversive.

Ma, fuori da qualunque chiusura dogmatica, è agevole cogliere che il processo inquisitorio dà ormai forti segni di stanchezza, di inadattabilità alle regole che in uno Stato democratico debbono correttamente armonizzare le esigenze di difesa sociale alla tutela dei diritti del cittadino.

Le vischiosità dell'abitudine, i ritardi culturali non possono costituire alibi di altre inadempienze: è giunto davvero il momento del declino della tradizione inquisitoria che, salvo rare eccezioni od intermissioni, ha tanto dominato nel nostro sistema giuridico. Quando vennero presentati il progetto Carnelutti e il disegno Cordero, le resistenze degli studiosi furono forti, molte voci si levarono a sostenere l'incostituzionalità, addirittura l'«inquisitorialità» del sistema. Oggi non tutti i pregiudizi sono superati. Un'autorevolissima eco è nelle parole dell'illustre presidente Leone, una autorevole eco è nell'ultimo discorso inaugurale del più alto Magistrato del pubblico ministero.

Ma venti anni di confronti, di ricerca, di esperienza, hanno maturato una nuova coscienza intorno ai problemi reali del processo penale, divenuto ormai pressochè illeggibile per la mancanza di una coerenza interna, per il disordine quasi programmatico degli interventi che ne hanno mutilato le originarie valenze nel tentativo di recuperare le necessarie compatibilità costituzionali.

L'esigenza del nuovo, dunque, come adesione all'etica della realtà, di una realtà che muta, scoprendo sì inimmaginate dimensioni del crimine, ma anche più caparbia volontà di combatterlo; come rifiuto dei nominalismi, della retorica garantista tratta spesso a cogliere più che la difesa dell'innocente, l'impunità del colpevole; come composizione e superamento delle molte esasperazioni, che

hanno scandito in vacue enfasi libertarie o cupi rigorismi l'intermittente storia degli ultimi anni.

Poche essenziali notazioni. La prima, ovviamente, riguarda la formazione della prova: questa, nel nuovo testo della delega, dovrà almeno di regola essere assunta in dibattimento, nel rispetto del canone partecipativo regolato dagli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale. Canone che si estrinseca nel contraddittorio e assorbe le garanzie del diritto di difesa, il che significa, da un lato, riconduzione della figura del pubblico ministero al ruolo naturale di organo di attività investigativa, inidonea a formare le prove ossia le premesse della decisione, dall'altro, eliminazione della figura del giudice istruttore. Si tratta, a ben vedere, di un aspetto fondamentale della riforma che si esprime per l'appunto nella concentrazione in capo al pubblico Ministero delle attività investigative anteriori al giudizio, con l'eliminazione della figura del giudice istruttore, che nella vecchia delega rischiava di falsare o almeno fortemente sbiadire il modello accusatorio del processo, attraverso una disciplina particolarmente articolata delle attività investigative tese al delineamento della *notitia criminis*, con il corredo del cosiddetto «incidente istruttorio», quale strumento eccezionale di anticipazione dell'intervento giurisdizionale per l'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento.

È chiaro che in tal modo si abolisce una fase tradizionale del processo, quella istruttorie, ma il ricordarne ancora oggi gli ipertrofici sviluppi, le confusioni e le alterazioni dei ruoli che vi si registrano a tutto danno della terzietà del giudice, le sistematiche trasgressioni dei vincoli di segretezza, l'obiettiva afflittività del suo protrarsi con una sostanziale e talvolta definitiva umiliazione della reale innocenza dell'inquisito, non induce al rimpianto per quella scomparsa.

Su di un'altra novità si impone meridiana chiarezza. È forse l'aspetto più «a rischio» della riforma, quello maggiormente esposto all'insidia delle tentazioni continuiste: l'inchiesta del pubblico ministero, la cosiddetta inchiesta di parte che deve essere davvero

privata di rilevanza processuale. Essa deve servire alla formazione della notizia di reato e alle determinazioni inerenti al proponimento dell'azione penale (instaurazione del processo). Onorevoli colleghi, il processo per nascere ha bisogno di una realtà extraprocessuale, è cioè necessaria la notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria o da chi ne ha la direzione, cioè il pubblico ministero non vi è processo senza notizia di reato, come non vi è notizia di reato senza processo. Ecco il significato del principio di legalità enunciato nell'articolo 112 della Costituzione, che qualifica sul piano della obbligatorietà l'esercizio dell'azione penale.

L'importante, però, è mantenere per fermo che l'inchiesta è privata di rilievo processuale, nel senso che non è destinata a confluire nel processo. Essa è unicamente la genesi del processo, il quale una volta sorto è funzionalmente autonomo e si sviluppa per effetto dei comportamenti delle parti, nel rispetto dei principi dell'oralità, della pubblicità e dell'immediatezza.

L'unico ruolo operativo che la nuova delega assegna al pubblico ministero è dunque quello di preparazione dell'accusa e di esercizio dell'azione penale. Tuttavia, il nodo della novità attiene proprio alla difficoltà di fornire una risposta realistica a talune particolari forme di criminalità che sempre più destano sgomento tra i cittadini. Si tratta del fenomeno dei *maxiprocessi* che rappresenta una delle principali «mine vaganti» sul cammino della riforma. La generalizzazione del fenomeno ha assunto proporzioni che non consentono di ignorarne la portata, limitandosi ad auspicarne un automatico accomodamento nell'ambito del nuovo processo penale. Il problema non sorge — e qui va ribadito con fermezza — per capricciose folate di protagonismo giudiziario, ma per la complessa e proteiforme realtà delle organizzazioni delittuose, spesso delle autentiche multinazionali del crimine, finalmente espugnate per l'opera intelligente e preziosa di magistrati e tutori dell'ordine i quali, affinando le metodologie dell'indagine, sono riusciti a ricostruire l'unitarietà strategica e sostanziale dell'impresa criminale.

Sotto questo aspetto, il *maxiprocesso* sem-

bra un'esigenza ineludibile, ma a ben vedere esso è anche imposto in larga misura dall'attuale disciplina dell'istituto della connessione. L'esperienza dimostra che le *maxinchieste*, seguite da dibattimenti cumulativi sproporzionati, non sempre derivano dalla contestazione agli imputati di uno stesso reato a titolo di concorso. Esse invece nascono più spesso dall'operatività di una delle altre ipotesi di connessione tra reg Giudicande, contemplate nell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Di fronte a tale situazione occorre elidere il rischio che la scelta di un rito accusatorio accelerato e garantista da un lato si riveli inefficace sul piano repressivo, dall'altro venga sostanzialmente snaturata ed aggirata. Si tratta in sostanza di intendersi sulla posta in gioco!

Appare indiscutibile l'esigenza di predisporre meccanismi processuali differenziati per i singoli episodi di criminalità e per la repressione della grande delinquenza organizzata. Ma occorre stare bene attenti al pericolo insito nel concepire come ordinario il rito processuale, utilizzabile per le indagini lunghe e complesse. L'eventualità di *maxindagini* preliminari, prolungate nel tempo, in forza di un'ampia utilizzazione dello strumento della proroga dei termini, considerato nello schema differenziato del punto 49, potrebbe comportare una sostanziale *reviviscenza* proprio dell'istituto dell'istruzione formale, la cui abolizione è alla base dell'idea di riforma.

Se l'esigenza di celerità procedimentale è obiettivamente destinata ad incontrare un temperamento, in relazione ad indagini complesse e difficili sulla criminalità organizzata o in ipotesi eccezionali, specificamente indicate, si dovrà tuttavia evitare che l'eccezione diventi la regola.

In tale prospettiva assume un particolare rilievo il *favor separationis*, cui sembra ispirarsi la visione riformatrice. Solo una riduzione sostanziale delle ipotesi di connessione, con l'esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione della competenza per connessione (come è nel punto 15 dell'articolo 2 e, per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, nel punto 16), potrà

concorrere ad evitare i perversi effetti che sul piano della celerità procedimentale e della certezza giurisdizionale sono da ascrivere all'odierna disciplina dell'istituto della connessione. Senza tacere che una rigorosa definizione dei profili di competenza, fuori da arbitrarietà o ambiguità interpretative, potrà evitare l'insorgere di quelle screditanti situazioni di contesa e di conflitto, cui consegue fatalmente lo stallo del processo.

Sul punto, forse, in sede di legislazione delegata, dovrà accordarsi spazio al reclamo delle parti private, per il rispetto delle regole di competenza, rimuovendo l'irrazionale preclusione che nell'attuale sistema confina l'esercizio della facoltà in spazi angusti e tardivi.

Sulla patogenesi del maxiprocesso potrà assai più efficacemente incidere non soltanto recuperando meccanismi di acquisizione probatoria sul modello degli articoli 144-bis o 348-bis del codice di procedura penale, ma rimuovendo la principale ragione di ostilità dell'imputato ai giudizi separati: il cumulo materiale, cioè, delle pene inflitte con sentenze diverse. In un processo più accentuatamente bifasico, il mito dell'intangibilità del giudicato perderebbe certamente il suo valore; ma già questo progetto di riforma sembra annunciare, al punto 49, un coraggioso mutamento d'indirizzo. È una scelta che va sostenuta, se non si vorrà accettare il sommo della contraddizione concettuale: il maxiprocesso di tipo accusatorio!

La differenziazione dei modelli del nuovo rito, a pena di creare un altro codice dell'emergenza, non dovrà mai perdere di vista le esigenze di semplificazione processuale, ovviamente tenendo conto dell'esistenza della posta in gioco. E, sempre in conto della massima semplificazione, vanno, sul piano generale, apprezzate le proposte della nuova delega in tema di deflazione processuale, a cominciare dal patteggiamento, limitato nella legislazione vigente ai reati di competenza pretoria, ma tuttavia, ancora al punto 46 dell'articolo 2 della delega, assai lontano dal realizzare — non soltanto i risultati di accelerazione e di snellimento cui sono finalizzati nell'ordinamento statunitense, ad esempio, gli istituti del *guilty plead*, la dichiarazione di colpevolezza, del *plead bargain*, la trat-

tativa del *diversion* o del *dismissal*, l'archiviazione che li consentono, con un adeguato *screening* delle notizie di reato, sin dall'udienza preliminare, lo sfoltoimento del carico accusatorio, fino alla misura del 90 per cento — ma assai lontano dal realizzare persino le più modeste possibilità espansive della stessa idea di transazione processuale. Su di un punto occorre insistere con vigore: la differenziazione del rito non avrà senso se sarà rivolta ad eludere il principio di garanzia. Non è più tempo di concessioni alla logica del sospetto, alla logica della giustizia sommaria.

Le garanzie, che rappresentano il pilastro di un processo equo, sono ancora più essenziali laddove e maggiore il rischio per l'imputato di subire severe condanne. Il vero è che bisogna evitare di intendere le garanzie come espressione di ritardanti formalismi, né come espediente utile a paralizzare il corretto corso di giustizia.

Altra scelta di straordinaria rilevanza sul piano dei contenuti della riforma è quella inerente la questione dei rapporti tra processo e libertà personale. Un consenso di opinione assai vasto riscuote la direttiva della nuova delega nel punto in cui esclude per i magistrati inquirenti la legittimazione all'esercizio dei poteri di coercizione. È un'opzione netta, coraggiosa, che forse sconta non sopite polemiche, anche recenti, sull'uso strumentale della coercizione, ma è una scelta perfettamente sintonica ai nuovi assetti delle parti nel processo.

Forse si poteva fare altrimenti, forse riconoscere all'accusa una limitatissima facoltà di coercizione sul modello dell'attuale ordine di arresto del magistrato incompetente avrebbe potuto consentire il tempestivo assoggettamento al processo dell'autore dei fatti più gravi. E non è azzardato vaticinare che proprio su questa mutilazione dei poteri del pubblico ministero si accenderanno le prime polemiche, si udranno i primi rimproveri.

RICCI C'è un emendamento in proposito

VITALONE Purtroppo non ho avuto il privilegio di leggerlo ieri, quando ne ho fatto richiesta

Ma è una scelta che non ha alternative, a meno di accettare la regressiva idea che la difesa sociale non sia valore prezioso anche del modello accusatorio e viva soltanto nei residui spazi interstiziali delle nostalgie inquisitorie.

Non poche perplessità restano invece intorno al problema della durata della custodia cautelare, e ciò anche con riferimento alle statuizioni, non sempre omogenee, della più recente legislazione novellistica. Ma anche qui non possono ignorarsi salti di qualità. Pur faticosamente, va prendendo corpo l'idea che il tema non può essere ulteriormente enfatizzato, se non si accetta di limitare le delicate e complesse tematiche della libertà personale alla scarcerazione automatica per decorso dei termini di custodia.

Quel che conta — a me sembra — è l'effettivo controllo sulla permanenza delle ragioni cautelari poste a fondamento della misura limitativa della libertà personale, e ciò anche al fine di conferire alla stessa scarcerazione automatica la dimensione di un'autentica garanzia.

Vorrei concludere tracciando una linea ideale tra due punti assai distanti nella legge di delega: la forte affermazione programmatica del punto 1) e la disciplina del rito contumaciale, contenuta nei punti 77), 80) e 82), che mi sembra finalmente realizzare il diritto dell'imputato di presenziare al dibattimento, implicito nella nozione di *fair hearing* contenuta sia nel patto internazionale dei diritti civili e politici, all'articolo 14, sia nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

È un adempimento doveroso ma pur sempre tardivo di specifici obblighi internazionali, se è vero che già il 5 maggio 1983 la Commissione europea per i diritti dell'uomo ravvisava nel nostro sistema processuale una chiara trasgressione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, per mancato adeguamento ai criteri enunciati con la risoluzione del 21 maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a garanzia del diritto

dell'imputato di venire ascoltato per soddisfare le necessità di accertamento della verità, risoluzione, peraltro, che si inseriva nella prospettiva già aperta dal Consiglio d'Europa con la Convenzione sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 e resa esecutiva in Italia con la legge 16 maggio 1977, n. 305, ispirata all'esigenza di garantire al condannato in contumacia il beneficio di un processo in contraddittorio, prima di qualsiasi esecuzione della decisione emessa contro di lui. Ed è forse leale ricordare, al di là di inutili contrapposizioni polemiche, che proprio la mancanza nel nostro ordinamento della garanzia del contraddittorio ha procurato all'Italia il rifiuto dell'extradizione da parte della Francia di persona condannata in contumacia. Non è pensabile che si tratti di un caso isolato se si considera che, nell'ambito dello stesso Consiglio d'Europa, sia l'Olanda che il Lussemburgo hanno formulato una espressa riserva alla Convenzione europea di estradizione e che la stessa Repubblica federale tedesca, il 23 dicembre 1982, ha disposto, in materia di esecuzione di sentenze straniere, che l'extradizione può essere concessa soltanto se al condannato nel corso del procedimento sia stato assicurato il diritto di essere ascoltato dal giudice.

Appare allora evidente l'isolamento in cui rischia di trovarsi l'Italia se non muterà con sollecitudine il proprio impianto normativo. E non vi è soltanto il rischio di subire dichiarazioni di responsabilità internazionale per mancato adempimento degli obblighi pattizi, ma è in gioco, onorevoli colleghi, la stessa possibilità di avviare un confronto costruttivo con gli altri paesi stranieri, anche con quelli più affini per tradizioni di cultura e di democrazia, proprio nel momento in cui si avverte profonda la necessità di una forte cooperazione della comunità internazionale per fronteggiare gli attacchi e le insidie delle organizzazioni terroristiche e della criminalità mafiosa, che controlla il grande *business* del narco-traffico, violando ogni frontiera.

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO

(Segue VITALONE) Allo stato, purtroppo, l'unico risultato concreto conseguito in questa direzione mi sembra l'accordo sottoscritto a Dublino il 4 dicembre 1979 per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri della comunità europea. E un isolamento che il disegno di legge sembra voler decisamente superare con le direttive che ho poc'anzi ricordato, le quali realizzano, a differenza della legge-delega del 3 aprile 1974, un deciso superamento della «presunzione di conoscenza» o della «conoscenza legale degli atti notificati», per accogliere quella, certamente più garantista, della «conoscenza effettiva» affiorata nella giurisprudenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 1981, dopo una lunga stagione interpretativa di tutt'altro indirizzo.

La scelta del disegno di legge forse non è del tutto immune da vizi e può essere sicuramente migliorata; credo d'altronde che la doppia lettura debba servire anche a questo. La limitazione del diritto di veder rinnovato il giudizio solo in favore dell'irreperibile o di chi non ha potuto tempestivamente far conoscere il legittimo impedimento mi sembra crei una palese disparità di trattamento (susceptibile di essere censurata per difformità) con colui che, pur non essendo irreperibile, non è venuto comunque a conoscenza della citazione. Il problema è allora quello di coniugare la necessaria flessibilità processuale con la tutela in ogni caso del diritto di presenza dibattimentale dell'imputato nel giudizio di merito, conservando comunque la fondamentale distinzione tra il giudizio in assenza e il giudizio in contumacia, distinzione basata sul rilievo che solo nel primo caso vi è una manifestazione di volontà da parte dell'imputato di rinunciare a difendersi personalmente in un dibattimento di cui sia a sicura conoscenza. Tutto questo ovviamente senza cadere negli eccessi del modello di tipo francese, nel quale la rinnovazione del giudizio segue sempre, sol che il contu-

mace lo richieda. Eccessi che avrebbero costi ingiustificati per l'amministrazione della giustizia e sarebbero certamente eccedenti le corrette esigenze di salvaguardia del diritto di autodifesa.

Onorevoli colleghi, io ho concluso. Ho soffermato la mia attenzione sul processo contumacia, proprio per quell'esigenza di adeguamento alle intese internazionali cui poc'anzi ho fatto cenno. I drammatici avvenimenti che hanno attraversato in tempi recenti il bacino del Mediterraneo, accendendo contrasti all'interno di collaudati sistemi di alleanze e ponendo a rischio gli equilibri di pace del mondo intero, le stesse sanguinarie gesta terroristiche che colpiscono con alta frequenza diversi paesi d'Europa rivelano quanto urgente e necessaria sia la costruzione di uno «spazio giuridico» nel quale possano identificarsi istanze, strumenti e sanzioni per una risposta adeguata, convincente, dissuasiva dell'intera comunità internazionale agli attentati e agli insulti della grande criminalità organizzata, della violenza eversiva, quale ne sia la maschera ideologica.

«L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» sono affermazioni solenni, nè remissive, nè predicatorie, della Costituzione repubblicana che suggellano una scelta progettuale non modificabile, alla cui realizzazione, io credo, può darsi un efficace contributo anche muovendo dai circoscritti perimetri degli adeguamenti ordinamentali che l'occasione legislativa suggerisce e propizia.

Proprio nei prossimi giorni, a Vienna, sotto l'egida della Organizzazione delle Nazioni Unite, il mondo civile avvia l'ambizioso progetto di una risposta solidale ed organica al problema delle tossicodipendenze, per scongiurare quella che minaccia di rivelarsi un'autentica catastrofe generazionale.

Ed ecco allora che lo spunto del processo contumaciale consente di riappropriarsi di una più vasta tematica: quella degli allineamenti dell'intero sistema processuale ai valori costituzionali e alle fondamentali intese internazionali, secondo il richiamo del preambolo dell'articolo 2 della delega.

E si scorge una nuova esigenza: quella di arricchire, proprio con il riferimento ai modelli ed agli istituti del nuovo processo penale, gli spazi della potestà normativa che, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, possono essere riservati alla comunità internazionale per l'elaborazione di norme immediatamente cogenti, suscettibili di applicazione diretta, senza la necessità di leggi statali di ricezione o riproduttive, ma quali fonti immediate di diritto, omogenee e non derogabili.

Forse non è illusorio pensare sia questa la strada giusta per rafforzare le libertà della società civile contro il ricatto della violenza criminale. Forse è questa la strada giusta per dirimere, all'insorgere, anche quei conflitti la cui sorte rimarrebbe altrimenti affidata alla crudele logica delle armi.

Possa il nuovo codice, il primo dell'Italia repubblicana, realizzare questa speranza. *(Applausi dal centro. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

**PALUMBO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, la ricerca di un diverso modello processuale penale per il nostro paese può farsi datare sin dai primi anni dell'Italia repubblicana, allorchè, caduto il fascismo e tutto il sistema di vita ispirato da quel regime, si avvertì imperiosa la necessità di adeguare alle nuove esigenze quello strumento fondamentale di ogni società civile che è, per l'appunto, il suo sistema processuale penale.

E tuttavia, quasi alle soglie degli anni '90, il nostro processo penale risulta ancora governato dalle norme del codice Rocco che, ancorchè parzialmente novellato, nel suo complesso, non può che riferirsi ad una situazione sociale, economica e politica del tutto diversa, anzi antitetica rispetto all'attuale.

Sembra oggi che si sia finalmente giunti a un punto di svolta; gli ultimi due anni di questa legislatura sembrano finalmente offrire l'occasione propizia per il definitivo varo di questa grande riforma di civiltà.

La sensibilità, ormai ampiamente diffusa nell'opinione pubblica, verso i problemi della giustizia, l'incalzare di iniziative referendarie per la «giustizia giusta», l'impegno delle forze politiche, evidenziato anche attraverso i lavori della Commissione di merito, lasciano certamente ben sperare.

C'è nel paese una diffusa maturazione, un'acuta consapevolezza che è proprio il cittadino a dover essere il soggetto fruitore del prodotto dell'azienda giustizia; è ormai generalizzata la convinzione che il nuovo rapporto esistente nella nostra democrazia tra lo Stato ed il cittadino, e quindi tra il momento dell'autorità e quello della libertà, ha reso intollerabile un sistema processuale nato in un regime autoritario e frutto di esigenze certamente repressive.

È pur vero che il codice Rocco in questi anni di vita repubblicana è stato rimaneggiato: basti pensare ai primi interventi degli anni immediatamente successivi alla caduta del passato regime e alla consistente novella del 1955, che ha interessato ben 129 articoli del codice e che è stata seguita da varie disposizioni di attuazione e di coordinamento, oltre che da disposizioni successive.

Con tutto ciò, l'impianto di fondo del sistema processuale penale è rimasto quello originario, di tipo inquisitorio, anche se nel tempo con caratteristiche via via sempre più garantiste e nel complesso inadatto a recepire le nuove esigenze dei tempi e le conseguenze della grande apertura democratica scaturita dalla Carta fondamentale della nostra Repubblica.

E non può essere in proposito sottaciuta la meritoria opera compiuta in questi decenni dalla Corte costituzionale, alla cui cognizione giudici coraggiosi ed anticipatori hanno portato le norme processuali più illiberali e contrastanti con il nuovo ordinamento; come non va dimenticata l'attività della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche essa tesa, specie nei suoi momenti migliori, a coniugare insieme, in termini aderenti al dettato costituzionale, il principio fondamen-

tale della libertà del singolo, nascente dalla Costituzione repubblicana con quello di autorità predominante nell'impostazione del codice allora, e purtroppo ancora oggi, vigente

Sta di fatto che né gli interventi episodici del legislatore, né le migliori sentenze costituzionali e di merito hanno potuto ovviare all'imperativo profondo della nascita del nuovo codice di rito, essendo addirittura possibile affermare paradossalmente che tali interventi hanno finito per avere, al di là delle migliori intenzioni, effetti oggettivamente ritardanti rispetto all'esigenza di un complessivo nuovo disegno processuale

Se ritardi vi sono stati — ed è facile poterlo constatare ed ammettere — tuttavia l'idea della necessità di una riforma totale del sistema processuale non è mai venuta meno. La dottrina più attenta, le forze politiche e sociali più consapevoli, la magistratura associata, le varie espressioni istituzionali ed associative dell'avvocatura italiana non hanno mai cessato infatti di invocare il sollecito varo di questa riforma, denunciando colpevoli ritardi ed inerzie talvolta inspiegabili.

L'impegno liberale è sempre stato al tempo stesso di denuncia e di proposte

Denuncia di un sistema caratterizzato dal prevalere della fase istruttoria rispetto a quella dibattimentale, dal prevalere della segretezza sulla pubblicità, dalla preminenza della figura del pubblico ministero, e quindi di una sola delle parti processuali, rispetto all'imputato ed agli altri soggetti processuali, dall'indiscriminato uso dei provvedimenti coercitivi della libertà personale, dalle incomprendibili lungaggini dei tempi processuali e dall'eccessiva durata della custodia cautelare, proposta, quindi, per il varo di una riforma che facesse perno sull'essenziale e garantista fase del giudizio, sulla oralità e sulla pubblicità, sulla parità tra accusa e difesa, sulla tutela della libertà individuale da non comprimere se non in casi e con limiti del tutto eccezionali

La legge delega del 3 aprile 1974, n. 108, sanzionò per l'appunto la scelta di un tipo di processo accusatorio nel nostro sistema processuale. Ma il 1974 fu anche l'anno che vide purtroppo l'avvio della legislazione di emer-

genza, volta a contenere nell'immediato l'offensiva della criminalità organizzata e terroristica che poi doveva divenire sempre più insidiosa e virulenta negli anni immediatamente successivi

Significativo in proposito fu il varo, a pochi giorni di distanza dall'approvazione della legge di delega, del decreto-legge 11 aprile 1974 n. 99, che tra gli altri interventi prolungava sensibilmente i termini di carcerazione preventiva portandoli ad otto anni mentre nella legge di delega — poco prima approvata — il tetto massimo era previsto in quattro anni

La schizofrenia del legislatore si accentuò negli anni successivi: taluni provvedimenti repressivi, emanati e sanzionati anche dal voto popolare dei relativi referendum e tuttavia sostenuti e giustificati da evidenti ragioni di difesa della società e della democrazia, andavano certamente in senso opposto rispetto agli scopi della legge di delega, ricacciandoli in un limbo remoto. In sostanza, si optò per una scelta opposta, per cui il Governo lasciò cadere il termine più volte prorogato — mi sembra — fino all'ottobre del 1979, previsto dalla legge del 1974

Ora, superata la fase più cruda dell'emergenza, il problema del varo del nuovo codice di rito si ripropone con forza

Le ragioni storiche che militavano per un incisivo intervento sui mali della giustizia penale sono rese più acute questa volta dal diffondersi di un largo malessere e di una allarmante disaffezione verso l'istituzione giustizia, a torto o a ragione ritenuta non più all'altezza dei propri compiti, sicché, anche sotto tale profilo, si è ulteriormente rafforzata l'esigenza di affrontare l'intera tematica del processo penale. Si è dunque giunti, con un delicato e paziente lavoro a livello ministeriale e parlamentare, all'attuale progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento nel luglio di due anni fa

Questo provvedimento è senza dubbio il frutto del raggiungimento di un difficile punto di equilibrio e di superamento dell'annosa contrapposizione tra l'inquisitorialità, tipica del codice vigente, e la caratterizzazione accentuatamente garantista della precedente delega, ed a tale proposito non è fuor di

luogo ricordare che quest'ultima aveva ricevuto non poche critiche essendosi addirittura parlato di un processo fatto per la sola gente per bene

Resta, comunque il fatto principale e di indubbia portata che finalmente risulta accettato, speriamo in modo definitivo — e purtroppo qualche dubbio è lecito se guardiamo i precedenti — il principio squisitamente liberal-democratico che il peso delle disfunzioni e della disorganizzazione della macchina giudiziaria non deve in alcun caso essere scaricato sull'imputato. Ciò non rappresenta certamente il massimo delle attese, ma non è neanche poco, e certamente qualcosa di più rispetto alla semplice inversione di certe pericolose tendenze del passato, che hanno allontanato il processo penale dalla ricerca accurata e ponderata della singola responsabilità e che hanno emarginato in un ruolo costipato l'esercizio dell'inalienabile diritto di difesa.

Valori e principi di libertà, di responsabilità e di uguaglianza tra le parti del processo, di sereno e paritario confronto tra le opposte tesi dell'accusa e della difesa, di riconoscimento della figura del giudice quale soggetto processuale indipendente e imparziale, sono recepiti positivamente nel testo in esame

Le novità rispetto al vecchio progetto sono ravvisabili innanzitutto nella eliminazione della figura del giudice istruttore, nella concentrazione nel pubblico ministero della attività investigativa anteriore alla fase del giudizio (ed in questo quadro si dovrebbe porre il problema di dare attuazione al precetto costituzionale della dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero), nell'ampliamento del termine concesso agli uffici di procura per il compimento delle indagini, nella significativa introduzione del cosiddetto incidente istruttorio, strumento finalizzato a permettere un sollecito intervento giudiziario per l'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento.

La formazione della prova, che è poi la parte centrale di ogni processo, resta affidata alla fase del dibattimento che esalta, quindi, i principi garantisti del contraddittorio e della parità tra accusa e difesa

Certamente, i rischi insiti in ogni riforma

sono presenti anche in questo provvedimento e tuttavia, vischiosità, resistenze e tentennamenti vanno superati e combattuti. L'occasione della introduzione del nuovo rito penale non deve essere né perduta né tantomeno sprecata

Le esigenze altrettanto importanti della difesa sociale non possono essere certo sottaciute, ma non si deve dimenticare che il processo penale è prima di tutto strumento di garanzia e di tutela dei diritti fondamentali del cittadino, ben altre essendo le sedi, squisitamente di polizia, per la prevenzione e la repressione del crimine

Va recuperata, a partire dalle Aule di giustizia, una mentalità attenta a queste tematiche di libertà, nell'interesse di chi è direttamente coinvolto, nella vicenda processuale, ma più in generale nell'interesse dell'intera collettività, che certamente trarrà vantaggio nella sua crescita civile e democratica da un processo penale giusto, sereno, equilibrato e sollecito

Il costo sociale del garantismo va accettato in vista proprio della lievitazione democratica della società civile

Da più parti, peraltro, è stato opportunamente rilevato che un processo radicalmente nuovo non può essere introdotto senza prima preparare tutte le strutture atte ad accoglierlo

Su questo terreno occorre agire con tempestività e determinazione

Il Governo, innanzitutto, non potrà sottrarsi al compito di assumere in questa sede impegni concreti e precisi, fornendo un adeguato scadenziario degli interventi. Vi è il tempo necessario e sufficiente per approntare le migliori condizioni possibili per il nuovo rito, ciò che necessita è un forte e concorde impegno politico riformatore.

Quello delle strutture giudiziarie è un problema annoso, che si trascina insoluto negli anni e che puntualmente ricompare ogni qualvolta il Parlamento decide in materia di giustizia

Si avvia, dunque, la revisione ormai indilazionabile delle circoscrizioni giudiziarie, si svolgano con la necessaria tempestività le procedure per le coperture dei vuoti di organici del personale di cancelleria ed ausiliario, si affronti il tema del reclutamento dei

magistrati, stante che le attuali procedure concorsuali non consentono di selezionare personale con adeguata preparazione professionale, mentre il nuovo rito richiederà magistrati particolarmente qualificati, giacchè esalterà le capacità dei singoli e sottolineerà nel contempo la trasparenza di ogni rapporto giudiziario.

Il serpeggiante timore che alla ideazione normativa, che noi stiamo mettendo in essere, non corrispondano adeguati supporti pratici va efficacemente combattuto con fatti concreti e non con ricorrenti dichiarazioni di principio. Già nel precedente esercizio finanziario sono stati stanziati nel capitolo di spesa relativo al Ministero di grazia e giustizia mezzi finanziari finalizzati agli interventi idonei ad attuare il nuovo codice di procedura penale. Condivisibile appare in tale contesto l'iniziativa ministeriale, da trasfondere in un apposito provvedimento legislativo, volta all'istituzione di un sistema informatico al fine di ammodernare e snellire gli adempimenti relativi al processo e di preordinare le strutture idonee alla riforma, anche al fine di acquisire ed elaborare in tempi reali i dati necessari alla tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici, alla microfilmatura degli atti del procedimento penale, alla ristrutturazione degli immobili sedi degli uffici giudiziari, all'attrezzatura delle relative aule di udienza e dei locali connessi.

Sarà infine compito del Ministero e del Consiglio superiore della magistratura la predisposizione di attività di formazione e di preparazione al nuovo rito del personale giudiziario, mentre va richiamata l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla urgente necessità di varare comunque in tempi solleciti anche alcune misure anticipatrici, per consentire alla macchina giudiziaria di riprendere fiato e di prepararsi al nuovo rito nel miglior modo possibile, nonchè per approntare sin d'ora alcuni correttivi a situazioni degenerate la cui soluzione non può essere posposta fino all'avvio della nuova procedura.

Non si tratta affatto di rallentare il corso del futuro codice, bensì di avviare subito un processo riformatore per meglio accogliere domani ciò che nella discussione di oggi

appare patrimonio comune a tutte le forze politiche. In tale contesto, alcuni ordini di interventi possono essere subito discussi e varati, come ad esempio: 1) la modifica della comunicazione giudiziaria (per evitare che uno strumento di difesa, quale essa è appunto, si trasformi in un fatto lesivo della dignità degli indiziati); 2) la semplificazione delle impugnazioni penali; 3) lo scorporo dei tempi dibattimentali dal calcolo dei termini della custodia cautelare.

Per concludere il mio intervento vorrei formulare per il futuro alcune notazioni politiche, alle quali non mi sento di rinunciare.

Intanto, vi è l'auspicio che questa legge-delega, che trova nel suo complesso il consenso liberale al di là degli emendamenti che pur verranno presentati dal nostro Gruppo, non faccia la fine ingloriosa di quella che l'ha preceduta dodici anni or sono. Ricordiamo tutti quella delega che, rimasta in parcheggio fino al 31 ottobre del 1979, fu poi di fatto abbandonata.

Una cosa simile non dovrà più accadere, quali che siano le emergenze di fronte alle quali il paese potrà malauguratamente trovarsi.

Inoltre, vi è la necessità di attrezzare la macchina della giustizia non solo di una nuova disciplina legislativa, come stiamo ora facendo, ma anche di un complesso di strutture pratiche senza le quali non vi sono riforme che possano decollare.

Il bilancio della giustizia deve essere prontamente adeguato alle esigenze che scaturiranno dal nuovo processo penale e non potrà essere costretto nei termini talvolta risibili del passato più o meno recente.

Infine, una forte dichiarazione di volontà politica circa la continuità di questa legislatura.

Questo disegno di legge dovrà divenire legge dello Stato, e dovrà quindi essere consentito all'altro ramo del Parlamento di riesaminarlo all'inizio del prossimo anno con tutto il tempo che ci vorrà, senza che le nubi di un nuovo pericolo di scioglimento anticipato delle Camere possano offuscare la serenità della discussione e pregiudicare la positiva conclusione del suo iter legislativo.

Quella che oggi stiamo varando è una

grande riforma di civiltà, che le legislature precedenti non sono riuscite a realizzare per vari motivi.

Ebbene, se anche non vi fossero altre ragioni sociali e politiche — e ce ne sono tantissime — per sconsigliare le quarte elezioni anticipate della nostra Repubblica, l'opportunità che ci viene ora offerta, cioè quella di varare entro questa legislatura il nuovo codice di procedura penale, vale a dire uno dei pilastri fondamentali della nostra convivenza civile, basterebbe da sola a rendere assurda ed ingiustificabile qualsiasi scorciatoia elettorale, che il paese non vuole e che il Parlamento e le forze politiche devono essere in grado di evitare (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE** È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

**BATTELLO** Signor presidente, in questo dibattito si sono sentite evocazioni da più parti dei tempi lunghi di questa riforma, e si sono intrecciati riferimenti di carattere storico con riferimenti di carattere personale, in sostanza, si è voluto mettere in evidenza che questa riforma affonda le sue radici operative sin dalla metà degli anni '50.

A questo proposito, desidero fare il seguente rilievo: che senso politico hanno queste evocazioni? Si tratta soltanto di una clausola generale di esordio, quasi retorica, che non vuole avere particolari significati politici, ovvero invece, al di sotto della retoricità della clausola, non dico che si nasconde ma è presente un atteggiamento di sostanziale scetticismo nei confronti di questo disegno di legge, in quanto inserito in una lunga storia che ha il suo punto di partenza negli anni '50? Per la verità, più di qualche elemento del dibattito indurrebbe a ritenere che c'è una vena di scetticismo in alcuni oratori, se non in alcuni Gruppi. Ciò induce il nostro Gruppo, come hanno dichiarato ieri i colleghi Ricci e Martorelli, ad evidenziare e sottolineare che invece giusto atteggiamento politico dovrebbe essere, sarebbe ed è, evocare i precedenti nella misura in cui è opportuno per trarne argomento ed impegno a verificare nei contenuti e nell'articolato la giustezza

di fondo di questo disegno di legge, ed anche impegno e volontà politica a portare il prima possibile a conclusione questa riforma, perché di riforma deve trattarsi.

Non credo ci siano — dico un'ovvietà — soltanto ragioni tecniche che giustificano questi tempi se non biblici, certamente lunghi: metà degli anni '50 — metà degli anni '80. È evidente che, particolarmente in una società civile e politica come la nostra, attraversata e percorsa da tensioni e contraddizioni di diverso tipo di quelle talvolta laceranti della metà degli anni '50, la vera ragione dei tempi lunghi non è tecnica ma è politica.

Ci si rende conto, anche senza volerlo espressamente dire, e quindi adornandolo di un velo candidissimo con questa evocazione di clausole retoriche, che la vera ragione è politica perché una riforma, anche se non costa, costa entro certi limiti (avremo anche un emendamento di carattere finanziario), e una riforma che incide. Di fronte alle riforme si qualificano gli schieramenti e gli atteggiamenti di fondo.

**LEONE** Se si riferisce a me, tenga presente che nell'anno 1963 ho presentato per la prima volta un disegno di legge.

**GALLO** Lo ha già riconosciuto.

**BATTELLO** Infatti riprenderò l'argomento. Si tratta di una riforma e di fronte a questa riforma il Gruppo comunista intende ribadire la sua opzione favorevole, ancora una volta ribadendo l'impegno ad operare ed a lavorare perché il Parlamento, quanto prima, concluda l'esame e la delega con i tempi stretti (18 mesi più un anno di *vacatio*!) e partorisca non il topolino, come il monte esopiano, ma il nuovo codice che, come tutti i codici di procedura penale, è per galantuomini: vecchia espressione di grandi maestri del passato.

**GALLO** Vecchia ma giustissima.

**BATTELLO** necessariamente da ribadire in un momento in cui si percepisce che, in questo momento così difficile, anche dal

punto di vista della politica criminale un codice di procedura penale è pericoloso, e bisogna stare cauti ed attenti, aver tempi giusti: mai però perdendo di vista che intanto esiste un codice di procedura penale, in quanto ci deve essere un codice che garantisca i galantuomini e che colpisca chi delinque, in un ambito di garanzie che non vanifichino lo scopo del processo ma che creino argini a tentazioni, che soprattutto si creano quando le tensioni sociali aumentano, di arbitrio e di prevaricazioni. Quindi, niente scetticismo per parte nostra ma adesione convinta ed evocazione storica nella misura in cui quest'ultima deve ammonirci a far presto.

Proprio in questi giorni, andando in giro per librerie romane a *bouquiner* — come si dice — esercitando un'attività che rende vivibile o ulteriormente vivibile — non voglio offendere nessuno — la vita a Roma, mi è capitato in mano...

**GALLO.** Anche più vivibile.

**BATTELLO.** Sì, ulteriormente vivibile.

Stavo dicendo che mi è capitato in mano un libretto dell'indimenticabile Domenico Peretti Griva, un grande magistrato, il quale nel 1953 (erano gli anni di Achille Battaglia, non magistrato ma avvocato e della novella De Pietro) insisteva nella sua battaglia — non tempestivamente premiata se siamo ancora qui oggi a discuterne alla metà degli anni '80 — per un processo adeguato ed ispirato ai principi, allora si diceva, della Costituzione, oggi si deve dire della Costituzione e delle Convenzioni internazionali, prima tra tutte quella del 1950 che, sin dal 1955, con legge dello Stato, è stata introdotta nell'ordinamento, scarsamente, peraltro, per diritto giurisprudenziale, incidendovi.

Ho potuto, attraverso questa rilettura, verificare ancora una volta l'impegno che allora, a metà degli anni '50, si profilava e che oggi si impone assolutamente, inderogabilmente, di dar vita ad un codice di procedura penale che attui i principi della Costituzione e quelli delle convenzioni internazionali.

E l'angolo visuale in cui mi pongo in questo intervento — che sarà certamente conte-

nuto, deve esserlo — è quello del rapporto in questo nuovo disegno tra processo e libertà personale, che — come si usa dire — adesso è la «cartina di tornasole», è cioè un momento di verifica della bontà di un modello di processo penale che voglia essere democratico e non autoritario.

Sgombro subito il campo da una possibile obiezione: ma questa inflazione di aggettivi come democratico, autoritario o reazionario, applicata ad un codice rischia di manipolare i concetti, posto che le categorie scientifiche sono neutre, non sono né democratiche né reazionarie né autoritarie né progressive.

L'obiezione coglie nel segno: le categorie scientifiche sono neutre, ma quando una categoria scientifica diventa istituto inserito nell'ordinamento, ecco che l'aggettivo si impone.

Ci sono codici processuali autoritari, ci sono codici penali processuali democratici, ispirati ai principi di una società aperta e non chiusa, di una società che voglia riformarsi progressivamente verso obiettivi di sempre più alta giustizia. Quindi, abbiamo categorie scientifiche neutre, istituti giuridici qualificabili.

In questo disegno di legge, in questo processo penale, in questo nuovo modello di processo penale, noi vogliamo, per esempio, avere costante riferimento alla sua funzione siccome indirizzata, da un lato, ad accertare un fatto e, dall'altro, a verificare se c'è o meno colpevolezza. Partiamo dal fatto e lo mettiamo in relazione non al delinquente come tipo di autore ma a chi delinque in relazione ad un fatto. Ripudiamo la categoria scientifica del tipo di autore (categoria neutra) ma nel momento in cui la ripudiamo come soluzione istituzionale nell'ambito di un nuovo modello di processo penale, introduciamo la base sulla quale esigere qualificazioni aggettivali (democratico, aperto, eccetera). Quindi occorre definire con precisione il concetto di fatto, di colpevolezza, di chi delinque (e quindi non di tipo d'autore o di delinquente), e il rapporto fatto-persona, binomio inscindibile impostoci non solo dall'impostazione personalistica della nostra Costituzione, ma dal fondamentale richiamo che la nostra Carta costituzionale fa anche ai

valori ed ai principi di libertà personale, valori che ritengo senza scetticismi e senza riserve mentali siano in questo disegno di legge articolati in modo positivo e adeguato rispetto ai principi della nostra Costituzione.

Due sono i punti di riferimento essenziali dai quali non possiamo prescindere: l'articolo 13 da un lato e l'articolo 27, secondo comma, dall'altro. Per quanto riguarda la libertà personale inviolabile si dispongono casi e modi, con riserva di legge, in cui tale libertà personale può essere compressa e si prevedono ipotesi eccezionali ed urgenti in cui soggetti diversi dal magistrato possano comprimere tale libertà personale, con riferimento molto pertinente a quella parte di questo disegno di legge che riguarda l'ex-fase istruttoria, oggi fase delle indagini anteriori al dibattimento. Per quanto riguarda invece (articolo 27, secondo comma) la presunzione di non colpevolezza, essa ci riporta all'ultimo comma dell'articolo 13 laddove, pur dopo aver enunciato l'invulnerabilità della libertà personale, si evoca la carcerazione preventiva e quindi si ipotizza una coesistenza costituzionale tra invulnerabilità della libertà personale e ipotesi di coercizione personale carceraria, cioè appunto di carcerazione preventiva.

Ebbene, in questo disegno di legge si affronta questo gruppo di problemi in due direttive, la direttiva n. 33 per ciò che riguarda la limitazione della libertà personale realizzata dalla polizia giudiziaria e/o dal pubblico ministero in quanto responsabile dell'attività della polizia giudiziaria, e la direttiva n. 60 per ciò che riguarda la limitazione della libertà personale realizzata per opera del giudice. Per ciò che riguarda i poteri della polizia giudiziaria, vi è uno sforzo di adeguamento mai colmato nonostante la novella De Pietro dell'anno 1955 e nonostante le successive integrazioni novellistiche di minor mole dal 1955 ad oggi. Si continua a prevedere la distinzione tra arresto obbligatorio in flagranza e arresto facoltativo. Il dibattito alle spalle di questa scelta è amplissimo; vi è chi fondatamente e molto autorevolmente ritiene che qualsiasi ipotesi di automatismo nella restrizione della libertà personale non sia del tutto conforme all'indi-

cazione ed ai valori della Costituzione, posto che si parla sempre di atto motivato, sia per ciò che riguarda l'autorità giudiziaria, sia per quanto riguarda la polizia giudiziaria. In ogni caso resta in piedi la distinzione tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo; si alzano i tetti in relazione alle novelle dell'estate 1984 e si prevede, in alcuni casi in cui la pena sia inferiore a quei tetti (e deve trattarsi di casi di particolare gravità), la possibilità di arresto; nel caso della facoltatività si spazza via, auspicabilmente per sempre ormai, quel riferimento ai criteri che dovevano guidare la polizia giudiziaria nell'esercitare la facoltà di arresto, criteri che un tempo riguardavano anche le qualità sociali, già sparite, residuandone però le qualità morali; oggi non c'è più riferimento a ciò: c'è solo riferimento assolutamente oggettivo che abbia riguardo alla gravità del fatto, alle circostanze del fatto e alla pericolosità del soggetto.

In alcuni casi, assolutamente predeterminati — si tratta, evidentemente, di ipotesi di discrezionalità vincolata, non più «obbligo» e nemmeno «facoltà», ma «potere-dovere» — in questi casi, dicevo (deve trattarsi di delitti), c'è anche un parametro che ha riguardo alle esigenze di tutela della collettività, sulla quale ritornerò brevemente a proposito dei mandati di cattura.

Resta l'istituto del fermo (fuori, ovviamente, di flagranza, perchè intanto esiste il fermo in quanto non c'è flagranza), si supera il limite della sufficienza degli indizi per introdurre la clausola di persona fortemente indiziata di gravi delitti, non c'è mero «sospetto di fuga», ma c'è «fondato pericolo di fuga». Con un emendamento che abbiamo presentato (e qui c'è il collegamento ad un momento dell'intervento del collega Vitalone) si è ritenuto o, perlomeno, il nostro Gruppo ha ritenuto, di prevedere il potere di fermo anche in capo al pubblico ministero. Sembrava che spogliare il pubblico ministero di questo potere fosse non solo fuggire in avanti — che è preoccupazione politica sulla quale si può discutere, ma circa la quale il nostro atteggiamento è molto chiaro, come ho detto prima — ma inserire un elemento di contraddizione nel sistema, posto che, ove que-

sto potere esiste in capo alla polizia giudiziaria, ivi deve potersi prevedere in capo a chi questa polizia giudiziaria dirige, cioè il pubblico ministero Sol che (collega relatore, su questo insisto), si abbia presente che, ove anche realizzato dal pubblico ministero, questo potere di fermo non perde la sua natura, non si diversifica rispetto al potere di fermo esercitato dalla polizia giudiziaria ontologicamente e sempre quello, mentre cambia la soggettività, si tratterà pur sempre di un provvedimento di polizia, intrinsecamente, ontologicamente stigmatizzato, qualificato, da una «ipervisvisorietà», posto che (come dirò, concludendo, tra qualche minuto, nella parte finale) anche i provvedimenti restrittivi della libertà personale realizzati dall'autorità giudiziaria e in quanto ispirati a esigenze di cautela processuali ovvero ad esigenze di tutela della collettività, pur sempre, finché non ci sia l'accertamento definitivo e la decisione finale, debbono potersi ritenere anch'essi provvisori, sol che quella provvisorietà ha una consistenza maggiore rispetto a questa provvisorietà, che è provvisorietà di polizia e, quindi, subordinata all'immediata necessità di convalida.

Quindi, da questo punto di vista, io credo che non meriti critiche sostanziali questa parte del disegno di legge, la direttiva n 33, riferita all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza e al fermo.

Per ciò che riguarda la cattura il discorso è, anche se brevemente, più articolato, posto che si tratta di un nodo fondamentale dei rapporti tra finalità del processo penale e tutela della libertà personale al di là delle immediate esigenze dell'intervento della polizia subordinate, in quanto tali, alla convalida. Punto di riferimento anche qui non poteva che essere la completa o la tendenzialmente completa attuazione dell'articolo 13 della Costituzione, correlato all'articolo 27, secondo comma, relativo alla presunzione di non colpevolezza. In questo caso dunque, dicevo, il pubblico ministero è spogliato di qualsiasi potere. E questa, sia chiaro, non è una scelta della quale ci pentiamo o in merito alla quale siamo reticenti, è una scelta convinta, che si diparte e scende per i rami dell'opzione di fondo relativa al modello ac-

cusatorio e non inquisitorio, più o meno garantito

Apro una brevissima parentesi per dire che può essere anche vero che si tratta di definizioni dottrinarie — gli schemi sono stati formulati dalla dottrina cosa è il processo accusatorio o quello inquisitorio puro o meno puro che sia — ma resta pur vero che le evocazioni che qui letteralmente facciamo ai principi del processo accusatorio intendono avere, non dico — perchè le svilirei — valore verbale meramente simbolico (nel linguaggio anche ciò ha importanza) ma valore precettivo, nella misura in cui tutto ciò che è al di fuori per esempio del contraddittorio deve essere ritenuto incompatibile con la tendenziale accusatorietà del nuovo processo penale che stiamo per varare

Quindi, il pubblico ministero è spogliato di questo potere che oramai è solo e soltanto del giudice pertanto, pubblico ministero che motiva le sue richieste e giudice che motiva il suo provvedimento Non è più prevista l'obbligatorietà enorme passo in avanti rispetto al modello vigente, necessitato anche dal fatto che più volte la Corte costituzionale direttamente o *obiter dictum* ha messo in evidenza che le ipotesi di cattura obbligatoria confliggono con i principi della Costituzione perchè, se occorre motivare, dove vi è automatismo la motivazione o è di stile o è superflua Ed allora, non più ipotesi di obbligatorietà, ma ipotesi di discrezionalità vincolata, potere-dovere, in presenza di determinati estremi Ed anche a questo proposito meritoriamente questo disegno di legge riempie o presume di riempire ma comunque si sforza di riempire quel vuoto dei fini che era il *punctum dolens*, il cavallo di battaglia di tutta la dottrina penalprocessualistica in materia di libertà personale perchè l'articolo 13 della Costituzione infatti vincolava nella vuotezza dei fini

È da rammentare in proposito, senatore Gallo, l'illustre, celebre e fondamentale contributo dottrinario del professor Elia su questo punto, sicuramente una delle fonti, all'epoca, più autorevoli

Il vuoto di fini è riempito nella misura in cui qui si sottolinea che il potere-dovere discrezionalmente vincolato scatta in presen-

za di due tipi di esigenze. L'una è l'esigenza dettata da inderogabili esigenze istruttorie, ed è importante che al riguardo si dica istruttorie e non genericamente processuali istruttorie in riferimento alle indagini e per il tempo strettamente necessario a concluderle e completarle. L'altra è l'esigenza di tutela della collettività, non allarme sociale, come pur qualcuno in altri tempi aveva cercato di suggerire, la *Erregung der Öffentlichkeit* della dottrina tedesca, l'allarme sociale, l'opinione pubblica che protesta si deve tener conto doverosamente di ciò anche come elemento di valutazione democratica complessiva, ma certo e che occorre ripudiare qualsiasi procedimento emozionale per ancorarsi a parametri oggettivi che in questo caso sono esigenze di tutela della collettività, ancorate e riferite a cautele, in tal caso sostanziali, ma pur sempre cautele. Infatti — parlo anche di questo per sottolinearlo con forza — tutti questi provvedimenti limitativi della libertà personale non possono che essere, alla stregua del nuovo disegno di legge, connotati dallo stigma della cautelarietà. Non si tratta di misure finali ma di misure cautelari. Possono essere cautele processuali come nella maggioranza dei casi, in predeterminati gravi casi saranno anche cautele sostanziali (pericolo della collettività), ma pur sempre sono misure di cautela. Quindi, non si tratta di anticipazioni di pena ma di cautele per le finalità che ho cercato di evidenziare.

Si potrà obiettare che resta pur sempre il riferimento al pericolo di fuga. È vero, resta in una parte della direttiva n. 60 il riferimento al pericolo di fuga, come terza ipotesi (quindi, esigenze cautelari, tutela della collettività e pericolo di fuga), però viene residualmente determinata in caso di reati di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga (e il dato è *in re ipsa*, e oggettivo) o vi è non già mero sospetto ma concreto pericolo di fuga. Al di sopra di tutto vi è l'esigenza non di sufficienti ma di gravi indizi.

Tuttavia ciò che circoscrive ed illumina tutta questa parte della direttiva n. 60 e l'introduzione, finalmente canonizzata e normativizzata, di questo fondamentale princi-

pio le misure cautelari sono plurime. Non è prevista l'unica e sola misura cautelare chiamata carcerazione cautelare ma sono previste altre cautele e tutto ciò anche in relazione a quella parte dell'articolo 13 che dopo aver indicato la riserva di legge ha evocato casi e modi di limitazione della libertà personale, evidentemente avendo presenti due concetti distinti posto che una eniadi superflua non si deve poter attribuire al legislatore che sempre e da ritenere razionale e più che mai se è un costituente. Quindi, se si dice casi e modi bisogna individuare la ragione, la *ratio*, del caso e del modo e questa *ratio* deve essere vista nella considerazione che «modi» sono le ipotesi, la tipologia di misure cautelari e «casi» sono il necessario rapporto di funzionalità tra quella tipologia e le singole ipotesi fattuali di esigenza di tutela della collettività ovvero di esigenze cautelari ed istruttorie, posto che non può essere ritenuto, anzi è contraddetto da questa opzione, che non ci possa essere un rapporto funzionale tra tipi di misure, in ipotesi carcerazione cautelare, e spessore dell'esigenza istruttoria o sostanziale da tutelare. Infatti, nella direttiva n. 60 viene introdotto il principio del divieto di applicare una misura cautelare se essa possa essere adeguatamente fungibilizzata, nel rispetto di quella esigenza, da altre misure. Se, per esempio, con l'arresto domiciliare quella esigenza può essere tutelata, perlomeno in modo eguale a come potrebbe essere tutelata con la carcerazione preventiva, si introduca il principio che si deve utilizzare la meno gravosa tra le misure utili. Questo è un concetto che emerge dall'insieme della lettera e della *ratio* del provvedimento.

Infine, vi è un richiamo pertinente e fondamentale al divieto di mantenere la restrizione della libertà personale nelle varie ipotesi tipologiche ove queste cautele siano da ritenere sproporzionate all'entità del fatto — ecco ancora il richiamo al fatto, il ripudio di qualsiasi tipologia d'autore — o alla valutazione della pena irroganda. Cioè, come clausola di chiusura vi è comunque il principio che non si può continuare a privare l'imputato della libertà personale, ove ciò abbia in se caratteri di sproporzione che confliggono

con un diritto che per essere tale, oltre che ontologicamente giusto, deve essere *proportio hominis ad hominem*, come diceva il padre Dante. Il tutto, infine, come clausola di chiusura, subordinato alla possibilità di riesame: sarà il tribunale della libertà, non sarà il tribunale della libertà, certo è che, al di là della provvisorietà intrinseca — seppur più corposa rispetto ai provvedimenti ontologicamente provvisori di polizia giudiziaria — di queste misure restrittive, dovrà esserci l'*habeas corpus* (con quanti anni di ritardo? due, tre, quattro, cento?) finalmente canonizzato non in una novella ma nel codice; subordinato ad una valutazione di merito da realizzare, non sentite le parti, ma in contraddittorio con le parti. Perché l'anima del processo accusatorio, tendenziale o non tendenziale che sia, è il contraddittorio.

Ecco, colleghi, queste sono le ragioni che, per ciò che riguarda il codice di procedura penale disegnato nel provvedimento al nostro esame, visto sotto l'angolo visuale del rapporto tra libertà personale e processo, inducono noi comunisti a batterci non solo per l'approvazione del disegno di legge, ma per la sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare e per la realizzazione pratica nella società civile e politica di questo modello.

Non abbiamo riserve mentali, non abbiamo scetticismi; questo non vuol dire che siamo ingenui, che non ci rendiamo conto delle difficoltà che ci stanno davanti, che non abbiamo fatto e continuiamo a fare tesoro delle fasi politiche e giudiziarie precedenti. L'emergenza è alle nostre spalle, ma ancora abbastanza vicina.

Quindi, nessuna ingenuità, una scommessa politica, un impegno di iniziativa e di lotta, nessuno scetticismo, critica aperta come si conviene in una società democratica, a chi al di là delle parole sostanzialmente continua a non credere a questo processo. Ecco perché noi insisteremo e ci batteremo perché questo disegno di legge sia approvato. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non mi dilungherò, data l'ora tarda e dato soprattutto — perchè l'ora tarda non sarebbe motivazione sufficiente per tutti loro e anche per me stesso — che i punti centrali di questo disegno di legge, sottoposto all'esame e mi auguro all'approvazione dell'Assemblea, sono stati presi in considerazione, sviscerati in ogni momento, in ogni passaggio e in ogni piega. Vuoi con accenti di convinta adesione, come quello ultimo del senatore Battello, che dico subito di condividere, vuoi con accenti di rassegnazione, tutto sommato come quelli che si sono sentiti all'esordio della seduta di ieri, vuoi con accenti di razionale e precisa motivazione del perchè il disegno di legge deve essere approvato, come si è avuto da parte dei colleghi Ricci, Martorelli e Vitalone, vuoi con accenti di netto dissenso, di motivata, civilissima critica che risponde a tutta una cultura che ha il massimo di rispettabilità nel nostro e in altri paesi, tutti questi momenti costitutivi della riforma sono stati presi in esame e in considerazione.

Talchè a chi interviene per ultimo pochissimo resta da dire sul piano strettamente tecnico se non forse qualche cosa sul significato politico di questa riforma. Ho parlato di significato politico, e mi piace definire immediatamente in tal senso il mio intervento, perchè per una volta voglio spogliarmi della mia veste di mestierante del diritto per riportarmi alla mia essenza di persona profondamente intrisa di politicità da quando ho avuto l'uso della ragione.

A proposito di questo disegno di legge, abbiamo ascoltato tutta una serie di deplorazioni che a questo momento di riforma si arrivi dopo un ritardo che sicuramente sulla carta non può non apparire veramente eccezionale. Anzi, si è detto che tale ritardo dà un senso di *déjà vu* al dover ripercorrere argomenti e problematiche che si erano già lungamente trattate anni ed anni or sono. Quindi, vi è un certo senso di stanchezza *blasée* che sembra ispirare le parole di chi aveva partecipato a precedenti discussioni sull'argomento.

Ma, signor Presidente, onorevole Sottose-

gretario, onorevoli senatori, a me pare che si arrivi a determinate tappe quando i tempi sono maturi c'è un tempo per seminare e c'è un tempo per la raccolta. Non v'è dubbio che deplorare ciò che avrebbe potuto accadere prima quando in realtà non è accaduto, significa misconoscere le ragioni di un processo il quale ha tutta una serie di giustificazioni che trovano riscontro proprio nelle direttive di apertura della legge-delega. Infatti, ogni codice di procedura penale — ed è stato giustamente detto da chi mi ha preceduto — rappresenta nel quadro di un ordinamento giuridico il momento della verità, per usare un'espressione consunta, della realtà dei rapporti tra lo Stato e i destinatari delle norme giuridiche. Oserei dire che il codice di procedura penale costituisce in larga parte, per tutto ciò che attiene ai rapporti giuridico-civili dei cittadini, la Costituzione sostanziale dello Stato. Noi possiamo avere una Costituzione formalmente perfetta sul piano delle enunciazioni e larghissimamente garantista, tradita però da ordinamenti di procedura penale che rispondono a principi e ad ispirazioni diverse (l'esempio della Costituzione di Weimar è troppo noto per essere qui richiamato), e possiamo avere paesi nei quali fa difetto una Costituzione scritta e tutto sommato un grosso edificio di libertà civili viene costituito e diventa la vera Costituzione del paese stesso sulla base di due regole squisitamente procedurali (mi riferisco al Regno Unito): il giusto processo di legge e l'*habeas corpus*.

Quindi, c'è un'essenzialità della disciplina processual-penalistica che va oltre il momento puramente e semplicemente esemplificativo del processo per attingere alla generalità dei rapporti tra Stato e destinatari delle norme, non solo cittadini. Tutto questo, indipendentemente dalla validità o meno delle soluzioni che la legislazione processual-penalistica, attualmente ancora in vigore, aveva apportato nel nostro paese, impone però una prima valutazione della rispondenza di questa legislazione ai principi di diritto pubblico generale vigenti in un dato momento nel nostro paese.

A tale riguardo, quando esaminiamo il codice di procedura che ancora è vigente con

tutte le varianti articate dalle sentenze della Corte costituzionale (che ha espulso una serie di norme ritenute costituzionalmente illegittime), corredato da tutte le varianti che si sono verificate a partire soprattutto dagli ultimi due decenni, o due decenni e mezzo, e sentiamo dire che sotto il profilo tecnico esso risponde a principi di sicura validità, da parte di chi vi parla non può non esservi un assenso nel limite in cui tale validità venga ritenuta nell'ambito, come dicevo, dei principi di diritto pubblico generale propri del momento in cui il codice di procedura penale del 1930 è stato emanato ed è entrato in vigore.

Il problema diventa tutt'altro quando ad un ordinamento come quello precedente si sostituisce l'ordinamento repubblicano che trova la sua carta nella Costituzione, e la problematica della domanda diventa quella della risposta che le norme del codice di procedura penale danno a regole e principi costituzionali, i quali sono stati oggetto di una serie di processi elaborativi ed interpretativi, per i quali siamo arrivati a sicure (per quello che si può definire sicuro nell'ambito delle scienze giuridiche) o rassicuranti soluzioni negli ultimi tempi quando, come ricordava proprio ieri il professor Vassalli, ad una diffusa opinione circa la natura meramente precettiva di larga parte delle norme costituzionali, si è sostituito il sicuro convincimento che le norme costituzionali siano «innanzitutto» immediatamente precettive. Ma non basta queste norme — ed è questo un momento di grande importanza, ai fini del codice di procedura penale, di questa legge-delega — sono, per quanto riguarda i rapporti Stato-cittadino, Stato-destinatario, il più delle volte immediatamente costitutive di situazioni di diritto soggettivo.

C'è pertanto una pregnanza della Costituzione alla quale il sistema processual-penalistico non può assolutamente sottrarsi. È questo il punto che giustifica quelli che potrebbero apparire ritardi dovuti ad inerzia, a colpevole negligenza, a volontà politica di conservazione o, meglio ancora, di rifiuto alla riforma. Al contrario esiste un processo di decantazione dei principi costituzionali che perviene ad uno stadio tale in cui la

misura dell'inaccettabilità fra un sistema processual-penalistico e questo gruppo di norme costituzionali che più immediatamente interessano il processo penale diventa a tutti evidente

Ecco allora il tempo del raccolto, sentito da tutti, come si è potuto ampiamente verificare nel corso dei lavori della Commissione giustizia e del Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato della Repubblica in cui, sulle linee fondamentali, si è verificato un consenso da ciascuna delle parti che convergevano nella discussione. Sicché non si può..

**LEONE** Non ci dimentichiamo tutte le novelle.

**GALLO** Certo, l'ho già detto, signor Presidente Leone, ho già parlato delle novelle. Pertanto, non si può parlare di una volontà di resistenza alla riforma, di una volontà di negarsi ad una riforma. Allorquando la riforma è diventata non puramente e semplicemente un enunciato di sapore vagamente illuministico, che si voleva quasi *octroyer* al paese, ma è diventata una diffusa, comune esigenza di tutti coloro che sentono che sul processo penale si giocano destini umani, si gioca la realtà dell'essenza democratico-liberale di questo paese, ebbene, questa diffusa, comune opinione si è tradotta nell'impegno a rendere finalmente legge dello Stato questa delega legislativa.

Questa legge-delega dichiara sin dalla sua apertura — come dicevo — di volersi ispirare ai principi costituzionali, e quello che potrebbe sembrare un ingenuo o addirittura superfluo richiamo ad un'esigenza che è propria di ogni legge ordinaria, la conformità alla Costituzione, qui riceve, invece, un contenuto, un significato, un'espressione di volontà, di impegno politico che ci auguriamo non sia rimasto semplicemente in una proclamazione ma si sia trasfuso nel contenuto, nel concreto delle direttive che sono state emanate.

Si parla ancora di necessità, di conformità alle Convenzioni internazionali, e al riguardo — è forse uno dei pochissimi accenni tecnici che dovrò fare — il senatore Vassalli ha

rilevato che alla formula più analitica del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati si è preferito un generico, sintetico rinvio alle Convenzioni internazionali

A me sembra che debba assolutamente essere accettato questo criterio perchè la specificazione contenuta nel testo della Camera lasciava aperto il dubbio, il problema circa la natura del rinvio che veniva compiuto dalla direttiva nei confronti delle Convenzioni: se fosse cioè un rinvio meramente formale o un rinvio recettizio e tutti i colleghi che mi ascoltano — siamo per la gran parte avvocati e uomini che si occupano di questioni di legge — conoscono la profonda differenza che esiste tra queste due tecniche di rinvio

Per evitare i dubbi, le discussioni su questa tecnica di rinvio, si è preferito — come era giusto e come discende anche da una norma fondamentale della nostra Costituzione, mi riferisco all'articolo 10, primo comma — parlare semplicemente di necessità di conformarsi alle norme nascenti dalle Convenzioni internazionali, certo con le frizioni che si creano, inevitabilmente, con gli organi della giustizia ordinaria interna, i quali, per una vecchia tradizione non soltanto italiana (pensiamo, ad esempio, alla vicina Francia, dove possiamo trovare anche lì frizioni e resistenze del genere), sono sempre preoccupati di inficiare la sovranità della legge nazionale e quindi portati a vedere nelle norme di diritto internazionale e soprattutto in quelle di diritto internazionale pattizio deroghe, menomazioni alla superiorità della legge interna

È ovvio che anche questo è un momento di passaggio, un'opinione che deve essere a poco a poco scalzata e sopravanzata, ma uno dei modi per vincere, superare questo modo di pensare è proprio quello costituito da una proclamazione così chiara e solenne come appare in apertura del disegno di legge-delega

Il punto, onorevoli colleghi, sul quale si è avuto forse il maggior tasso di perplessità è quello discendente da un passaggio della direttiva in cui si enuncia l'esigenza che il codice di procedura penale che dovrà essere emanato in conformità di queste direttive

debba ispirarsi ai criteri del metodo accusatorio. Su questo tema ho assistito veramente ad una delle scene di umoristica discussione pseudoscientifica su quello che è e quello che non è rito accusatorio. Il presidente Leone è stato di una chiarezza esemplare, proprio perchè ha preferito fare astrazione da ogni pseudomodello, da ogni pseudoipostatizzazione. Altri invece si sono riferiti ad ingenue, in quanto professorali (e vi parla un professore), elencazioni di quelle che sono le cosiddette note specifiche che vengono ad individuare il rito accusatorio, ed allora si è detto di non poter parlare di rito accusatorio quando questa o quella nota specifica individua il rito accusatorio stesso in realtà facesse difetto. Ebbene, altra cosa è la portata e lo spessore intellettuali dell'intervento del presidente Leone che faceva una questione di efficacia, di produttività, di resa per il paese.

Vorrei qui ricordare, a me stesso prima di tutto, che non esiste un modello normativo di rito accusatorio allo stato puro, così come non esiste un modello normativo allo stato puro di rito inquisitorio, o anche di rito misto, perchè perfino nel rito misto, che sembrerebbe quello più ambigualmente conciliabile con soluzioni che mutuano dall'uno e dall'altro sistema, evidentemente la presenza dei caratteri dell'uno o dell'altro, di quello che si pretende essere il *quid* del rito accusatorio o del rito inquisitorio, viene a pesare sulla definizione del modello misto. I principi di rito accusatorio — diciamolo francamente — rappresentano nulla più che una ideologia, e in un momento in cui, onorevoli colleghi, tale parola sembra sospetta, a me è caro rivendicarne la validità, la dignità culturale. Personalmente credo che tanto vada avanti in questo mondo in base ad ideologie, e qui voglio fare l'unica citazione che mi permetterà nel corso di questo mio intervento, quella di uno storico, di Braudel, che, parlando dell'ideologia, la definisce nel modo che più acconcio non si potrebbe immaginare: «Un sistema di idee, di credenze, di affermazioni, di partiti presi collegati tra loro da una logica spesso imperfetta, ma insomma collegati. L'ideologia è sempre avvolgente, è una civiltà surrogatrice destinata a riparare le lacerazioni e a colmare i vuoti

della civiltà esistente, deficiente o deteriorata. E allora anche logico che vi siano delle imperfezioni, ma comunque il gesso che viene a turare le crepe del muro ne assicura anche la coesione delle singole parti». E questo il concetto di rito accusatorio, un modello non fisso, non articolato su questa o quella caratteristica, ma principio ispiratore basato, oltre che sulla terzietà del giudice — come è stato benissimo detto — anche e soprattutto sulla tendenza a far sì che il giudice arrivi al momento culminante del processo, quello decisionale, il più possibile impre-giudicato, nel senso tecnico del termine, e questo vuol dire (giudice impre-giudicato) un giudice il quale non partecipi alla raccolta, alla formazione delle prove ma che assista, davanti alla propria autorità e alla propria giustizia, al dipanarsi delle prove fornite dalle parti.

E che questo fine sia stato perseguito nel disegno di legge delega che dobbiamo esaminare, onorevoli colleghi, mi sembra assolutamente fuori discussione. Il giudice e, nella misura di quanto è possibile, destinato a cogliere il dipanarsi dell'avventura probatoria puramente e semplicemente al momento in cui è chiamato a formulare il giudizio. Il che, evidentemente — e anche questo è uno dei motivi di critica che possono muoversi all'idea portante di questo disegno — può arrecare dei prolungamenti dei tempi procedurali. Sì, sono il primo a riconoscere questo possibile evento, presidente Leone, però dobbiamo anche renderci conto che il sistema attuale dal quale vogliamo uscire è imperniato su tempi di lunghezza di istruttoria i quali sono incommensurabilmente superiori a quelli di una eventuale lunghezza dei tempi dibattimentali. La durata di un dibattimento si misura in giorni, in mesi, soprattutto nel sistema che stiamo profilando, mentre la durata di una istruttoria qualche volta può coprire addirittura lunghi anni. Quindi il risparmio di tempo processuale è assolutamente fuori discussione. E lo è soprattutto quando si tenga presente che il sistema di procedimenti differenziati, i quali vengono a coronare quello che potremmo definire «procedimento penale tipo», e proprio volto ad una economia non soltanto nel tempo ma anche nello spazio, se ci riflettiamo è anche

un modo per sopperire in qualche misura ad esigenze di edilizia giudiziaria.

Ma soprattutto il discorso è questo: i sistemi differenziali mirano a far sì che il giudizio corredato da tutte le garanzie di assunzione della prova per la prima volta davanti all'organo chiamato a giudicare si sviluppi nei casi che effettivamente meritano un giudizio del genere; tutte le volte in cui appare più semplice, più spiccio, più corretto, su accordo delle parti, procedere a tempi processuali ristretti, questo viene opportunamente previsto. E la gamma dei procedimenti differenziali, sui quali ieri il mio amico Martorelli si è così efficacemente intrattenuito, sono tali, tanti e così bene articolati fra di loro, che davvero al riguardo non merita di spendere ulteriori parole.

C'è il problema — e sul punto abbiamo dovuto a lungo riflettere — che nasce per il cosiddetto «incidente probatorio»; ecco, abbiamo voluto sostituire all'espressione che ci veniva dal testo della Camera dei deputati «incidente istruttorio», quella di «incidente probatorio», proprio perchè l'attuale delega disegna un profilo nel quale di istruttorio non è il caso di parlare.

Abbiamo l'incidente probatorio e la domanda era se questo rappresentasse una sorta di *escamotage* per ritornare ad un principio di istruttorio formale, mascherato con parole diverse, o se esso si potesse sposare con quelle che sono le linee fondamentali di questo disegno.

Ora quando si riflette sulle ipotesi — e non sto ad elencarle — tassativamente definite, che rendono possibile il ricorso all'incidente probatorio, quando ci si rende conto che esso è deciso da un magistrato che non è quello del giudizio, nè dell'udienza preliminare, ma è un magistrato che deve puramente e semplicemente valutare certe esigenze probatorie per atti *lato sensu* non più ripetibili nel corso del giudizio vero e proprio, quando si constata che tutte le garanzie del contraddittorio sono assicurate nell'assunzione delle prove, a seguito di quanto disposto dalla direttiva — se ricordo bene — n. 41 del disegno di legge, ecco che la possibilità di conciliare questo momento con l'ispirazione latamente accusatoria del disegno stesso è pienamente assicurata.

Che sia pienamente assicurata lo afferma anche chi, come me, ha sempre rifiutato — e pertanto la mia adesione a questo disegno di legge è motivata anche da questo pensiero — l'idea che il massimo di garanzia, o se volete di principio di accusatorietà, si reperisse laddove tutte le garanzie fossero assicurate fin dal primo momento dello svolgersi delle indagini preliminari. Ho sempre ritenuto, infatti, che questo trasporre in fasi preliminari all'istruttoria, nel corso dell'istruttoria stessa, prima del giudizio, un complesso di motivi garantistici rappresentasse proprio l'antitesi più netta del principio secondo il quale — non mi interessa definirlo accusatorio piuttosto che in un altro modo — come dicevo all'inizio del mio dire, il giudice deve arrivare impre-giudicato. A questa esigenza si viene meno tutte le volte in cui, proprio per il complesso di garanzie che assistono gli stadi ed i gradi precedenti, noi abbiamo un giudice che — e non parlo, presidente Leone, dei grandi processi, ma dei processi in cui i figli di mamma sono giudicati ogni giorno nei tribunali, nelle corti, nelle preture della nostra Repubblica — si rifà a quanto risultante da un'istruttoria ampiamente corredata da motivi garantistici. Ciò, infatti, rappresenta una tentazione alla quale è estremamente difficile sottrarsi anche per il giudice più attento e più solerte.

Quindi, l'aver delimitato i casi in cui all'incidente istruttorio occorre fare riferimento, perchè altrimenti sarebbe impossibile rinunciare a determinati mezzi di prova, mi sembra salvi pienamente la fondamentale essenza di questo disegno, che — ripeto — tende ad evitare un giudice pre-giudicato. E ripeto questo concetto per la terza volta perchè voglio proprio evitare il discorso, di stampo scolastico, se si abbia a che fare con accusatorietà, inquisitorietà o altro. Siamo davanti ad un qualche cosa che vuole assicurare che, nei casi in cui effettivamente è importante, il giudizio si svolga con la massima libertà e mancanza di pregiudizi da parte dell'organo che è chiamato a giudicare.

LEONE. Il tendere decisamente al dibattimento, come il disegno di legge prevede, significa portare l'imputato a subire una pe-

na perché, come diceva giustamente Carnelutti, il dibattimento di per sé e una pena

GALLO Sì, senatore Leone, però vi è anche la possibilità di sentenza in sede precedente al giudizio, come nel caso dell'udienza preliminare, sempre però su accordo delle parti. Per quanto riguarda poi l'idea carneluttiana che il processo è di per sé una pena, dipende prima di tutto dai modi e dalle forme con cui si perviene al giudizio, in secondo luogo, quando Carnelutti parlava del processo come pena non si riferiva puramente e semplicemente al momento dibattimentale, ma oserei dire proprio che la punta della sua osservazione, criticamente acutissima, umana e vera, riguardava il momento dell'istruzione, non soltanto il momento del giudizio

LEONE Il dibattimento mette in evidenza il fatto all'opinione pubblica, poi ci pensa la stampa a montare le cose

GALLO. Onorevole Leone, adesso non voglio aprire delle polemiche con la stampa o con chichesia, voglio solamente ricordare che se desideriamo utilizzare certe frasi molto correnti nella nostra opinione e nella *communis opinio* giuridica, dobbiamo intenderle nel loro pieno significato che non riguarda solo il dibattimento ma anche la fase istruttoria

Vi sono stati dei punti in cui la necessità di conformare, a questa idea fondamentale e portante, il disegno di legge, ci ha indotti a momenti di dubbio e di riflessione critica. Uno di questi punti è quello dell'abolizione della formula assolutoria o di proscioglimento per insufficienza di prove, aspetto sul quale, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, l'attenzione di chi mi ha preceduto finora si è scarsamente soffermata. Chi vi parla deve dir subito che tutto sommato è tendenzialmente favorevole alla conservazione della formula dubitativa perché se il giudice, nel momento dell'accertamento del fatto, compie un lavoro da storico, cioè deve accertare conformemente a determinate regole come sono andate realmente le cose, nessuno potrebbe ovviamente

precludere ad uno storico la battuta di perplessità, di dubbio, senza costringerlo ad uscire in un momento di asserzione che egli non sente, al quale egli pienamente non aderisce. Tuttavia — e ciò riguarda anche quanto è stato osservato a proposito del governo della prova, della valutazione della prova e della possibile critica alla concatenazione della prova — è stato sostenuto — e l'affermazione mi sembra estremamente importante — che la insufficienza o la contraddittorietà delle prove equivale a mancanza di prove. Si può dire che in sede di motivazione può rispuntare anche un principio di insufficienza di prove, ma quello che conta e il dispositivo, quello che conta e la direttiva che non può essere elusa e che pone il giudice di fronte a tale interrogativo ineluttabile. Se la prova è ritenuta veramente completa e mancante di contraddizione, allora la prova c'è, se la prova è incompleta o contraddittoria, allora la prova non esiste. Sotto il profilo del dispositivo, che è ciò che veramente conta, siamo di fronte ad una soluzione che mentre fa salve quelle che possono essere le ragioni etico-psicologiche di un procedimento argomentativo, assicura oltre tutto il rispetto della regola della presunzione di non colpevolezza. In questo caso vi è un invito al legislatore delegato che dovrà meglio studiare il coordinamento tra la formula di assoluzione nascente con una certa motivazione rispetto ad altra motivazione, per quanto concerne le conseguenze extrapenali. Ma sul piano penale direi che tutto sommato la soluzione alla quale si è pervenuti è quella più praticabile e meno esposta a critiche. Nella motivazione il problema diventa quello di coordinamento tra giudicato penale e giudicato extrapenale e voi sapete che su questo argomento ormai da quindici anni a questa parte (una volta tanto abbiamo un contributo che è venuto dalla Germania, per la verità negli ultimi anni assai avara di novità) si tende ad estendere questa rilevanza dal momento del dispositivo anche al momento della motivazione. Tutto sta ad elaborare, da parte del legislatore delegato, un sistema che si confaccia a questi principi che d'altra parte affiorano, come tutti noi sappiamo, già in non poche pronunce del-

l'autorità giudiziaria italiana (*Interruzione del senatore Filetti*)

C'è un altro problema direttamente discendente dalla ispirazione centrale di questo disegno di legge, che è quello dell'esame diretto del testimone, che rappresenta senza dubbio un momento assolutamente inevitabile nella costruzione di un sistema che non voglia vedere il giudice parte, ma lo voglia vedere arbitro e guida di un procedimento

LEONE. Io sono d'accordo

GALLO. Ad una condizione, che la direttiva ha messo effettivamente ed energicamente in rilievo che l'esame diretto non si traduca in una sorta di *jeu de massacre*. Perché qui abbiamo una esigenza profonda di rispetto della persona umana che va attuata, anche, e vorrei dire soprattutto, nei confronti di chi, come il testimone, è chiamato a svolgere un'opera di cooperazione all'amministrazione della giustizia. Quindi l'interrogatorio diretto è assolutamente da patrocinare, però esso deve essere disciplinato da quel complesso di regole concernenti i modi, le forme e la pertinenza delle domande che vengono rivolte al teste, che sia tale da assicurare in modo secco, reciso e irrefutabile la inammissibilità della domanda.

C'è, a questo proposito, un punto sul quale l'intervento del collega, senatore De Cataldo, è stato molto efficace. Egli ha osservato che a questo punto l'accusatoria sembra vanificarsi e ci ha chiesto: come conciliate tutto ciò con il potere del giudice di proporre temi nuovi o incompleti alle parti e di rivolgere domande? Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, direi che la critica del senatore De Cataldo sul punto della possibilità da parte del presidente di muovere domande mi sembra centrata. Non sarei alieno dal votare in modo favorevole su un emendamento che mantenesse puramente e semplicemente la facoltà del giudice di indicare alle parti temi nuovi o incompleti, cioè sottoporre materiale da delucidazione, senza però formulare immediatamente e direttamente la domanda. Questo davvero non mi sembrerebbe incompatibile — lo ripeto — non con questo o quello schema scolastico,

ma con l'idea del giudice arbitro e non partecipe come un protagonista che viene costruendo il processo

Per quanto riguarda i punti che investono direttamente il non pre-giudizio dell'organo giudicante, occorre un'attenta disciplina dei rapporti che debbono intercorrere tra il materiale di indagine e la sua utilizzazione. Oserei dire che questa disciplina mi sembra il punto di arrivo di un attento equilibrio non fra esigenze di scuola, non fra motivi astrattamente riferiti a modelli nella realtà storica mai verificatisi, ma tra quelle che sono le esigenze che nel corso di un processo penale vengono a confronto le une con le altre

Abbiamo dunque — e mi avvio rapidissimamente alla conclusione del mio intervento — la possibilità di emanare un codice di procedura penale che sia, ad un tempo, efficiente e tale da prendere in considerazione tutti gli aspetti e i momenti più salienti di crisi della nostra vita giudiziaria ed ampiamente conforme a ciò che la Costituzione esige. C'è un punto sul quale occorre di nuovo rivolgere, signor Presidente, un caldo appello al legislatore delegato. Il problema della criminalità organizzata è stato preso in attenta considerazione dal provvedimento legislativo oggi al nostro esame, però occorre rivisitare la normativa concernente le fattispecie di connessione. Queste ultime sono alla base dei cosiddetti maxiprocessi, per larga parte inevitabili, ma rispetto ai quali le deplorazioni e le critiche che essi non segnano il rispetto di quello che si deve considerare uno dei principi fondamentali del sistema, e cioè la personalità della responsabilità penale, sono sempre ritornate. E allora, mi riferisco a quanto diceva nella seduta di ieri il professor Vassalli, e cioè che in altri ordinamenti già un procedimento con 19 imputati viene considerato un processo di massa, cerchiamo di disciplinare meglio le ipotesi di connessione. Ma qui bisogna anche rivolgere un invito ai penalisti di diritto penale sostanziale, perché una buona parte delle difficoltà che nascono dai maxiprocessi potrebbe essere ovviata con una diversa e più puntuale costruzione delle figure criminali che prevedono i cosiddetti reati associa-

tivi. Se, per esempio, quando si parla di associazione non si volesse fare un calderone nel quale tutti appaiono sulla ribalta processuale per un medesimo titolo di reato, ma si differenziasse opportunamente tra capi promotori, organizzatori e tra semplici partecipi, consentendo lo svolgimento di processi distinti per l'uno e per l'altro gruppo, così come avviene, ad esempio secondo la legislazione federale degli Stati Uniti d'America, direi a questo punto che un grande motivo di ricorso ai maxiprocessi verrebbe ad essere eliminato.

Certo è che di questa realtà dobbiamo tener conto, perché non vorrei che si verificasse nuovamente ciò che per tantissimo tempo si è verificato in altri settori della nostra cultura e della nostra esperienza giuridica: un consenso di critiche e di deplorazioni di questa tecnica, pur con il riconoscimento che tale tecnica è servita, non poche volte, a tutelare la società. Si rimane però in uno stato di disagio, e sarà necessario anche un minimo di fantasia, sia da parte del legislatore delegato che dovrà precisare — e lo diciamo che dovranno essere precisate — le fattispecie di connessione, sia da parte di un futuro e, mi auguro, prossimo legislatore di diritto penale sostanziale.

L'ultima nota consolatrice questo è un testo, me lo permetta, signor Presidente, che recupera il senso del codice. Il nostro è un paese nel quale si è potuto scrivere un bellissimo libro estremamente intelligente, intitolato alla «età della decodificazione». Personalmente non credo che la decodificazione, che è tutt'altra cosa rispetto alla delegificazione, rappresenti di per sé un progresso. Codice significa semplicemente e puramente non una congerie di norme che disciplinano tutto il disciplinabile, ma un gruppo di norme che pongono i principi generali e centrali di una determinata materia, di un certo settore di materie. L'aver incluso anche le norme che disciplinano il processo penale minorile in questo testo, rappresenta l'esemplificazione, anche visualmente, più netta e convincente del ritorno all'idea del codice.

Vorrei riferirmi alle parole così belle dell'amico senatore Vitalone quando si augurava che questo codice potesse essere uno stru-

mento di pace debellando fenomeni che tutti combattiamo ed esecriamo. Mi augurerei che l'idea del codice, propria dei paesi che attraversano un periodo di stabilità, voglia significare un auspicio ed un augurio, magari ingenuo ma certo sentito da tutti noi, che una pace repubblicana abbia a lungo a regnare nel nostro paese. *(Applausi dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dall'estrema destra. Congratulazioni)*

**PRESIDENTE** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno.

Il Senato,

considerata la fondamentale importanza, per l'intero sistema giudiziario italiano, del nuovo processo penale configurato dalla legge delega in corso di definizione, importanza che va misurata sia alla luce della necessità di dotare il nostro ordinamento di uno strumento processuale democratico, moderno ed efficace, che come mezzo per contribuire al superamento della complessa crisi che travaglia la giustizia e in particolare quella penale,

ritenuto che la concreta e reale attuazione del nuovo processo penale esige organici interventi di supporto sia di natura legislativa (quale il patrocinio gratuito per i non abbienti) che di natura organizzativa e strumentale, riferita così al personale come ai mezzi materiali, interventi indispensabili per garantire che la riforma pienamente dispieghi i positivi effetti che ad essa sono connessi e non si risolva in un risultato negativo,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale un complessivo ed esauriente piano degli interventi di carattere legislativo, ordinamentale, strumentale ed organizzativo che intende adottare, precisandone la cadenza di realizzazione nel tempo in relazione ai tempi di attuazione della delega e all'entrata in vigore del nuovo codice, e assicurando i relativi mezzi finanziari, in modo che siano ga-

rantiti i risultati e siano evitati i rischi richiamati in premessa

9.916 I RICCI, COCO, GALLO, VASSALLI PALUMBO, SCHIETROMA, GOZZINI, COVI, FILETTI

GOZZINI Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

GOZZINI Signor Presidente, potrei dire che l'ordine del giorno si illustra da se, vista la materia, la sua stesura e la caratterizzazione delle firme apposte ad esso, che comprendono quasi tutti i Gruppi del Senato

Mi limito ad affermare che l'ordine del giorno tende allo scopo preciso di compiere ogni sforzo per evitare che, come purtroppo spesso succede, ad una buona legge si frappongano tali e tanti ostacoli nella sua attuazione che la bontà viene vanificata

Nel nostro ordine del giorno si impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro tre mesi dall'approvazione della legge-delega, un piano globale sugli interventi necessari perchè il codice abbia, tre anni dopo l'entrata in vigore della legge-delega, la sua

effettiva attuazione nell'ordinamento giudiziario italiano. Per la sua attuazione ci associamo all'augurio teste formulato dal senatore Gallo ma occorre, dopo lo sforzo del Parlamento per la legge-delega, un grosso sforzo organizzativo e, probabilmente, anche legislativo, per approntare le strutture e le modificazioni ordinamentali necessarie affinché il nuovo codice e la svolta, come è stato sottolineato, nell'amministrazione della giustizia penale nel nostro paese diano veramente i risultati che noi tutti auspichiamo  
(Applausi dall'estrema sinistra)

PRESIDENTE Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito

La seduta è tolta (ore 13,30)

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato ad interim della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 521<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	genti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (2049):
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	<b>PRESIDENTE</b> ..... Pag. 5
Annunzio di presentazione.....	3	DE CINQUE (DC), relatore..... 5
<b>GOVERNO</b>		<b>Seguito della discussione:</b>
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	4	«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti):
<b>DIMISSIONI DEL SENATORE GIULIANO FROCACCI</b>		
<b>PRESIDENTE</b> .....	4	<b>PRESIDENTE</b> ..... 5 e passim
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		COCO (DC), relatore..... 5 e passim
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia . 14 e passim
«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure ur-		COVI (PRI)..... 19
		PALUMBO (PLI)..... 38 e passim
		* MARTORELLI (PCI)..... 38, 54
		* GALLO (DC)..... 39 e passim
		* RICCI (PCI)..... 40 e passim

DE CATALDO (PSI) .....	Pag. 40 e passim	DE CATALDO (PSI) .....	Pag. 66, 67
DI LEMBO (DC) .....	41, 44	BIGLIA (MSI-DN) .....	68
LEONE (Misto) .....	40, 54	<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
VASSALLI (PSI) .....	47	Integrazioni .....	69
BATTELLO (PCI) .....	47	<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
VITALONE (DC) .....	52, 53, 55	CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA .....	69
BIGLIA (MSI-DN) .....	55	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>RICHIAMO AL REGOLAMENTO</b>		Rimessione all'Assemblea .....	72
PRESIDENTE .....	57, 58	<b>INTERROGAZIONI</b>	
DE CATALDO (PSI) .....	57	Annunzio .....	72
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Da svolgere in Commissione .....	78
Ripresa della discussione del disegno di legge		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI</b>	
n. 916:		<b>VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1986</b> .....	78
* RICCI (PCI) .....	58 e passim		
COCO (DC), relatore .....	58 e passim		
* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia	58 e passim		
BATTELLO (PCI) .....	58 e passim		
* GALLO (DC) .....	59 e passim		
PALUMBO (PLI) .....	59 e passim		
LEONE (Misto) .....	60		
VASSALLI (PSI) .....	63, 65		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

**Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine al disegno di legge**

**«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (2049)**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine al disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità»

Ha facoltà di parlare il relatore

**DE CINQUE, relatore** Signor Presidente, la 1ª Commissione, esaminando stamattina il disegno di legge n. 2049, che porta la conversione in legge del decreto-legge n. 760 del 1986, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesti del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità, ha riscontrato all'unanimità la sussistenza in esso dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 78, terzo comma, del nostro Regolamento. Si è ritenuto infatti che gli interventi che il disegno di legge dispiega effettivamente rivestano tutti un carattere di estrema necessità e urgenza dipendente dalla stessa natura calamitosa dei fatti ai quali essi si rivolgono e comprendano un arco di stanziamenti che ben valgono a fronteggiare le necessità più urgenti delle popolazioni colpite da queste calamità naturali.

Quindi, a nome della Commissione mi onoro sottomettere all'approvazione dell'Assemblea il parere favorevole per il riscontro di cui parlavo

**PRESIDENTE** Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 2049.

Sono approvate

**Seguito della discussione del disegno di legge**

**«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Felisetti)**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 916.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed è stato svolto l'ordine del giorno n. 1.

Ha facoltà di parlare il relatore

**COCO, relatore** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, ringrazio vivamente tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale, sia per le critiche che per i consensi, ampi e meditati, al testo della Commissione. Personalmente ringrazio pure per tutte le espressioni di apprezzamento nei miei confronti, che sono certamente superiori a miei modesti meriti e che invece illuminata del Presidente Vassalli, con tenacia, dedizione, alta competenza professionale e sensibilità politica, da tutti i componenti del Comitato ristretto e della Commissione.

Un altro particolare ringraziamento debbo rivolgere al presidente Vassalli, perché, con la sua grande esperienza e saggezza, ci ha ammonito di fronte ai facili entusiasmi sulla riforma e le future sorti della giustizia penale. In passato, infatti, molte volte si sono registrati gli stessi entusiasmi e tutti, nel Parlamento e nel paese, sono stati convinti di essere alla vigilia di un nuovo processo penale ma dopo quaranta anni di dibattiti,

fervore di iniziative, disillusioni e inerzie, con una legge delega già votata dal Parlamento nel 1974 l'obiettivo non è stato raggiunto.

Si potrà ora finalmente realizzare una riforma che tutti considerano come il fondamento indispensabile e il fulcro di qualsiasi progetto di rinnovamento democratico della giustizia e delle istituzioni?

Come relatore ho il dovere innanzitutto di registrare l'importanza e il significato politico del vastissimo consenso che tutti i Gruppi parlamentari hanno ribadito sulle idee-guida e sulle direttive della legge-delega un consenso che riflette quello, altrettanto consapevole e generale, del paese e che non mi sembra più frutto di emozioni temporanee né soltanto dei sentimenti di frustrazione per la crisi degli attuali moduli procedurali e di tutta la giustizia penale. Come hanno acutamente osservato alcuni colleghi, soprattutto il senatore Ricci, la strada della riforma della giustizia penale è stata contrassegnata da profondi contrasti e fratture, politici e culturali, che, come anche abbiamo scritto nella relazione, si sono composti nella prospettiva di un processo adeguato ai più progrediti livelli di democrazia istituzionale ai quali vogliamo avviare il nostro paese. E, poichè il senatore Gallo ha richiamato la rilevanza costituzionale che, nel nostro come in ogni altro ordinamento, assume, dalla promulgazione della *Magna Charta libertatum*, il funzionamento della giustizia e in particolare di quella penale, dobbiamo aggiungere che l'attuale consenso traduce — dopo quaranta anni di crescita democratica difficile parziale e contrastata, ma profonda e continua — quello, altrettanto generale, da cui nacque la nostra Costituzione repubblicana. Ora come allora non si ha soltanto una transazione fra contrastanti posizioni e interessi politici, ma piuttosto una libera e meditata convergenza su un importante valore di civiltà, quale è certamente il nuovo processo che il testo votato dalla Camera aveva già delineato con sicura volontà politica e che il Senato ha solo parzialmente corretto per rendere ogni direttiva e passaggio più coerenti alle scelte su cui tutti concordiamo.

Proprio a causa del generale consenso —

nonostante qualche autorevole e apprezzatissima voce contraria — non è necessaria una lunga replica. Il mio compito ora consiste nel ribadire e chiarire, alla luce del dibattito in Aula, i temi che qualificheranno la nuova giustizia penale.

Il primo, che tutti hanno affrontato, riguarda la definizione del nuovo processo come (processo) accusatorio.

Alcuni colleghi hanno cercato di precisarne la definizione e le caratteristiche per poi verificare se il tipo di processo disegnato dalla legge-delega si possa, a ragione, definire accusatorio compiutamente o parzialmente ovvero ancora misto.

Già nella relazione si è osservato che tale approccio metodologico può essere fuorviante, perchè non esiste una definizione definitiva e immutabile del concetto di processo accusatorio, ma soltanto varie esperienze che si ispirano, come fa ora la nostra legge-delega, ai valori di netta separazione tra la funzione e i poteri di accusa e il potere decisionale, dialettica piena e paritaria fra accusa e difesa, convincimento che, proprio realizzando tale dialettica fin dall'inizio del rapporto processuale, si possa meglio pervenire alla scoperta della verità (processuale).

LEONE. Ma il rapporto processuale quando nasce?

COCO, relatore. Lo dirò in seguito, Presidente Leone, se avrà la bontà di ascoltarmi.

Per ora proporrei di non più occuparci di problemi terminologici o di definizione, se la legge-delega non prescrivesse che il nuovo codice dovrà «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio» (articolo 2). Ma già il presidente Vassalli ha chiarito che tale espressione indica al legislatore delegato una direttiva precisa per la interpretazione dei principi e dei criteri, peraltro abbastanza analitici, della legge-delega: il legislatore delegato, ove possano sorgere dubbi o nelle sue autonome facoltà di scelta, non può retrocedere ai sistemi attuali, ma deve dare la massima (*rectius*, più coerente) applicazione a quei principi di separazione dei poteri e delle funzioni e di dialettica processuale che storicamente e convenzional-

mente si riassumono nel concetto di processo accusatorio.

Sempre con riferimento al tema in esame, vi sono stati molti richiami al diritto e alle pratiche giudiziarie anglosassoni, osservandosi, fra l'altro, che in quei processi il giudice non presenta nessuna iniziativa e si limita a recepire soltanto quelle delle parti.

Se le mie conoscenze sono corrette, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, il giudice in udienza esercita, soprattutto a livello di decisioni procedurali, poteri maggiori di quelli che esercita oggi o eserciterà sul nuovo processo il giudice italiano.

Ma la vera differenza, alla quale ha accennato soltanto il senatore De Cataldo, è la seguente: anche nel nuovo processo il giudice che dirige il dibattimento entrerà poi in camera di consiglio per formulare, nel merito, il giudizio di colpevolezza o di innocenza; invece, in tutte le esperienze giudiziarie anglosassoni (per altri aspetti fra loro parzialmente differenti) il giudice regola il dibattimento con poteri abbastanza forti ma il verdetto di innocenza o di colpevolezza lo emette esclusivamente la giuria.

Comunque il nostro compito non è quello di preparare un processo ricalcato interamente su modelli stranieri nè su astratti o ipotetici schemi scolastici.

Perciò, ritornando all'analisi dei contenuti della legge-delega, debbo, in aggiunta alle osservazioni della relazione sulla separazione e la dialettica dei poteri, porre in risalto, come ha giustamente osservato il presidente Vassalli, che il pubblico ministero avrà soltanto funzioni di accusa, ma si troverà in una posizione forte: egli infatti, nei limiti e nei tempi segnati con precisione e chiarezza dalla delega, ha l'esclusivo potere di svolgere, servendosi unilateralmente della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie per gestire l'accusa.

Ma, chiarendo e ribadendo le scelte della Camera, il Senato ha stabilito, con il massimo rigore concettuale e normativo, che competono al pubblico ministero tutti i poteri di iniziativa e di accusa, ma soltanto quelli, mentre, in contrapposizione, i poteri decisionali nel dibattimento e nella fase preliminare spettano al giudice il quale però deve

restare estraneo ad ogni iniziativa istruttoria (ad eccezione di quella, limitata e comunque complementare alle iniziative probatorie delle parti, prevista dall'ultimo periodo del n. 74).

Approfondendo il significato della direttiva n. 41 e di altre simili si può anche indicare un particolare potere certificativo del giudice che concorre a definire meglio la compiuta terzietà del suo ruolo.

Il vastissimo consenso che abbiamo già registrato ha portato anche al superamento di dubbi che, su alcuni punti qualificanti dell'intero progetto riformatore, si erano manifestati nel comitato ristretto e in Commissione e che sono già stati riportati, con la maggiore obiettività possibile, nella relazione.

Sulla soppressione dell'istituto della comunicazione giudiziaria e della figura dell'indiziato, debbo farmi carico della autorevole opinione contraria del presidente Leone, che ancora una volta ringrazio per il giovanile impegno con cui ha seguito in Commissione e in Aula i nostri lavori.

LEONE. La ringrazio e speriamo che il Signore la ascolti.

COCO, *relatore*. Però debbo ribadire che certamente gli effetti negativi dell'istituto dipendono anche da fatti di malcostume giudiziario e giornalistico, ma principalmente dalla sua struttura normativa.

Resto dell'opinione che, per i casi in cui una comunicazione giudiziaria riguardi fatti e persone che interessino l'opinione pubblica, in una società democratica aperta come la nostra diventi problematico vietarne la pubblicità giornalistica, specialmente ove questa si limiti a dare notizia del fatto obiettivo dell'avvenuta comunicazione.

Comunque il dato istituzionale negativo è che, come si è scritto nella relazione, la comunicazione giudiziaria, contro la volontà di coloro che l'hanno immaginata, accanto alle attuali ordinarie fasi processuali, ne crea una antecedente, aggravando tutti i costi del processo, e nello stesso tempo schematizzando e formalizzando troppo — e troppo presto — il rapporto processuale.

Perciò anche l'Aula ha consentito con l'eccezione autorevolissima del presidente Leone sulla impostazione che noi, come ha ricordato il senatore Vassalli con una benevolenza che mi lusinga oltre i miei meriti, avevamo già predisposto al comitato ristretto prima che si elevi una imputazione o che si adotti una misura di coercizione personale o che si compiano atti di rilevanza probatoria ai fini del giudizio, il pubblico ministero svolge soltanto indagini di parte senza creare — per quello che vale convenzionalmente tale espressione — un rapporto processuale.

E necessario — per indirizzare correttamente i lavori del legislatore delegato e, fin dove può farlo la legge scritta, per incentivare un nuovo costume pubblico e giudiziario — ribadire che non si deve più, a nessun titolo, considerare imputato o indiziato chi tale non è, perchè sul suo conto si svolgono soltanto indagini di parte (di conseguenza i relativi atti debbono restare segreti e ne è vietata la pubblicazione — ad eccezione dei fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (emendamento 255) — secondo la disciplina che il legislatore delegato riterrà più appropriata (emendamento 221))

Ritengo che proprio nella prospettiva di tale obiettivo di civiltà e di praticità, sia stata accettata la nostra proposta di sopprimere l'istituto della comunicazione giudiziaria e la figura dell'indiziato posticipando, presidente Leone, il momento in cui — ripeto, per quello che può significare dottrinarmente tale espressione, ma con una scelta che politicamente e normativamente ha un significato ben chiaro e preciso — inizia il rapporto processuale

**LEONE.** E allora tutta l'attività precedente come verrà chiamata?

**RICCI.** Indagini preliminari

**COCO, relatore.** Esatto. I veri problemi però non sono mai quelli della denominazione, perchè non è mai difficile trovare quella appropriata quando vi è accordo sui contenuti politici e normativi delle scelte

Sul problema del doppio fascicolo, già dettagliatamente analizzato nella relazione, ho registrato soltanto consensi. Con la nostra soluzione gli atti di parte del pubblico ministero vengono depositati a disposizione anche delle altre parti (n. 59), ma al dibattimento possono essere utilizzati soltanto per le opportune contestazioni (n. 76). Non possono quindi, a differenza degli atti indicati al n. 58, essere letti per disposizione del giudice né essere comunque acquisiti come fonte di prova di rilievo dibattimentale.

Rimane pertanto confermata l'analisi, già svolta nella relazione, sulla efficacia probatoria differenziata delle varie categorie di atti compiuti dal pubblico ministero. In proposito si è riprospettato il tema, pure accennato nella relazione, di una possibile introduzione di prove legali che violerebbe il principio del libero convincimento. Ho già scritto nella relazione — e non ho ascoltato nel dibattito alcuna critica negativa — che il concetto in esame indica la estraneità delle verità formali nel procedimento logico-giuridico che razionalmente porta al convincimento di colpevolezza o di innocenza.

Il divieto di utilizzazione dibattimentale piena di alcune risultanze probatorie di parte non esclude la generale efficacia del principio, anche perchè in tutti i sistemi processuali, come in quello attuale, operano preclusioni formali a garanzia del contraddittorio, come peraltro recenti polemiche drammaticamente dimostrano.

Anche sull'incidente probatorio il consenso è stato sostanzialmente generale.

Anzi, il Governo ha ritirato l'emendamento 216 che prevedeva di sostituire, nel terzo periodo, le parole «divieto di verbalizzare e di utilizzare» con quelle «divieto di utilizzazione probatoria» perchè il testo della Commissione scandisce in maniera più evidente il duplice divieto

a) di verbalizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare allo svolgimento dell'incidente;

b) per i casi in cui eventualmente il primo divieto venga di fatto disatteso, quello di utilizzare tali dichiarazioni anche per fini estranei e con efficacia diversa da quelli propri dell'incidente istruttorio.

Evidentemente, l'Aula non ritiene di riprendere il tema del contraddittorio differito o di altri strumenti (in ipotesi) più adeguati per i processi di criminalità organizzata. Resta soltanto il termine di due anni previsto dal n. 49 per la conclusione delle indagini preliminari del pubblico ministero.

Tutta la problematica merita un approfondimento ulteriore. Si è già chiarito nella relazione il particolare significato che assumono nel nuovo sistema delle indagini preliminari i termini entro cui il pubblico ministero deve concluderle. L'emendamento 2.46 precisa che tali termini decorrono non dal recepimento di ogni generica *notitia criminis*, ma «dalla iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito». Deve essere chiaro, e desidero che risulti inequivocabilmente nella discussione in Aula, che la opportuna precisazione non conferisce al pubblico ministero una indeterminata facoltà di stabilire il *dies a quo*; egli ha l'obbligo di iscrivere il nominativo appena le indagini si indirizzano verso una persona determinata.

Merita anche particolare attenzione l'emendamento 2.47 perchè, abolendo per i processi ordinari una prima proroga di dodici mesi e consentendo soltanto proroghe successive ciascuna non superiore a sei mesi, si precisa meglio la volontà legislativa di considerare tali proroghe come eccezioni al corso o ai ritmi ordinari dei processi (mentre il termine «non superiore a sessanta giorni», indicato nell'emendamento 2.75, anche se evidenza più recisamente l'esigenza di celerità, porterebbe in pratica ad un aggravamento delle formalità procedurali).

Resta meglio confermato, come ha pure osservato il senatore Martorelli, che il termine di due anni configura una ipotesi di rito speciale.

Particolarmente interessante è stato il dibattito sulle misure di coercizione personale.

È elementare — e perciò forse nessuno dei colleghi intervenuti lo ha posto in risalto — che il significato principale della riforma consiste nel principio per cui il pubblico ministero, non solo perchè è parte, ma perchè è il magistrato che indaga e istruisce, non avrà più il potere di disporre della libertà personale di alcuno. Perciò la contrapposi-

zione e la dialettica fra il momento dell'accusa e dell'iniziativa e quello del giudizio non è una enunciazione programmatica che poi si dimentica per strada, ma un valore che opera nelle fasi più delicate e importanti del rapporto fra Stato-magistrato e cittadino.

La Commissione ha rielaborato, senza modificare lo spirito del testo della Camera, la dizione del n. 60 precisando analiticamente gli elementi necessari affinché nasca, nel pubblico ministero, il dovere di chiedere e nel giudice quello di disporre una misura di coercizione personale.

Non è corretto parlare di discrezionalità, ma bensì di (obbligo di) valutazione attenta di tutti gli elementi in modo che, cessata la cattura automatica, ogni iniziativa e decisione si possa meglio adeguare alle peculiarità del caso concreto.

Il senatore De Cataldo ha sostenuto di non apprezzare molto tale lavoro di cesello, ritenendo preferibile, in questa materia, una separazione netta fra i casi di coercizione obbligatoria e vietata.

Anche la commissione ministeriale, forse leggermente equivocando sui propositi del comitato ristretto, aveva manifestato perplessità sulla eventualità che tutto si appiattisse sulla discrezionalità della coercizione.

Non si può disconoscere l'importanza dell'esigenza della certezza quando si regola una misura tanto grave e, in certo senso, istituzionalmente ingiusta se il giudizio certo di colpevolezza si acquisisce soltanto con la condanna definitiva (i vecchi criminalisti, spesso più attenti dei moderni ai valori della libertà individuale, definirono la carcerazione preventiva una immoralità necessaria). Tuttavia debbono ritenersi prevalenti le ragioni che hanno portato alla soluzione più articolata e difficile e non può mancare la fiducia nelle doti di attenzione, scrupolo e raffinatezza interpretativa dei magistrati, che la migliore separazione dei loro poteri dovrebbe incentivare.

La Commissione aveva ritenuto di escludere il potere, attribuito dal n. 58 del testo della Camera al pubblico ministero, di disporre temporaneamente ed eccezionalmente della persona per la quale chiedevano una misura di coercizione.

Ora l'emendamento 236 opportunamente conferisce al pubblico ministero il potere di disporre il fermo quando può farlo la polizia. Ma, come ha osservato il senatore Battello, tale provvedimento è e deve restare ontologicamente, per ripetere la parola del collega e quindi istituzionalmente e funzionalmente, soltanto un fermo e non una misura coercitiva lo ripeto anche per fornire una guida sicura al legislatore delegato

Come sempre avviene forse da secoli, resta vivamente controverso il problema relativo alla formula di assoluzione per insufficienza di prove (non parlo di proscioglimento perchè nel nuovo sistema non vi sarà più tale istituto)

I senatori Filetti e Leone hanno sostenuto che l'eliminazione della formula produrrà effetti negativi più rilevanti di quelli positivi, perchè finora essa è servita per appagare tutti quando diventa particolarmente arduo approfondire il giudizio di colpevolezza o di innocenza.

A me pare che tale argomento dimostra l'opportunità di abolire la formula, perchè la legge deve sollecitare gli approfondimenti più ardui e non le appaganti mezze misure

**LEONE.** Non è solo questa motivazione

**COCO, relatore.** Esaminerò successivamente gli altri argomenti.

**LEONE.** Il dubbio è una realtà umana

**COCO, relatore.** Certo il dubbio è una realtà umana ed è un canone vecchio come il diritto quello per cui *in dubio pro reo*

**LEONE.** Se è *pro reo* si assolve

**COCO, relatore.** Giustissimo. Perciò, nel contesto del nuovo processo, in questo senso inequivocabilmente accusatorio poiché solo il pubblico ministero ha il potere e l'obbligo di gestire l'accusa, quando manca la prova della sua fondatezza, non si può avere altro che il rigetto della richiesta di condanna e quindi l'assoluzione.

Certamente, come pure hanno sostenuto con particolare acutezza i senatori Leone e

Filetti, risalendo dal dispositivo alla motivazione, si può sempre stabilire se le prove erano soltanto insufficienti. Ma, proprio seguendo tale argomentazione, è fin troppo evidente la differenza fra la esplicitazione della formula nel dispositivo e la possibilità di desumerla ripercorrendo l'iter logico della motivazione. Perciò è una giusta conquista di civiltà che si elimini una formula istituzionalmente equivoca e che si pervenga ad una assoluzione nel merito sia in casi in cui manchi del tutto la prova della colpevolezza, sia in quelli in cui la prova non sia sufficiente o sia contraddittoria.

Un emendamento presentato dal presidente Vassalli (25) prevedeva che «i termini di custodia cautelare restano sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento» e che «al di fuori di detta ipotesi possano essere sospesi con provvedimento motivato in relazione a differimento determinato da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore»

Si è così inserita nel dibattito una problematica di grande interesse e delicatezza

Il Senato ha mostrato vivo apprezzamento per l'esigenza che la decorrenza dei termini copra soltanto i tempi morti e che il dibattimento si svolga liberamente al di fuori di ogni preoccupazione o tentazione di protrarlo per fini estranei al suo corretto e limpido svolgimento

Ma questo risultato si può meglio raggiungere conferendo al legislatore delegato il compito di sospendere i termini con riferimento sia alle esigenze, che lo stesso analiticamente individuerà, del dibattimento e alla sua complessità, sia a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttive e determinate da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore (emendamento 288 del relatore)

Ringrazio i colleghi per la particolare attenzione riservata ai riti alternativi confermando la tesi esposta nella relazione che tali riti hanno, nella prospettiva del nuovo sistema, una importanza fondamentale nel senso che realisticamente o essi funzioneranno in concreto in modo da chiudere anticipatamente il maggior numero di processi o altrimenti tutto il nuovo sistema entrerà subito

in crisi. Infatti il rito ordinario (per usare tale espressione inesatta) è eccessivo rispetto a tutti i processi di modesta rilevanza, tali considerando quelli che lo sono per l'entità del reato contestato e della sanzione che può essere inflitta, ma anche tutti gli altri in cui è agevole la definizione delle posizioni delle parti e della materia dedotta in giudizio.

La vasta gamma di riti alternativi si giustifica proprio con l'intento di fornire al giudice e a tutti gli operatori giudiziari la possibilità di trovare per ogni caso il rito più adeguato alle sue peculiarità.

LEONE. Quindi ci imbattiamo in un pericolo.

COCO, *relatore*. Certamente. Ma ogni riforma fa nascere pericoli. Se ci illudessimo di poter realizzare una riforma come questa che rivoluziona tutto il passato senza un impegno forte ed eccezionale di tutti, meglio sarebbe abbandonare ogni idea di riforma istituzionale di fondo.

LEONE. La riforma affidata al costume non serve a niente.

COCO, *relatore*. Per restare in tema, è opportuna l'estensione, da sessanta a novanta giorni, dei termini per il processo immediato.

Dobbiamo ora esaminare un punto di particolare importanza, sul quale prego i colleghi di prestare la massima attenzione. Come si era già osservato nella relazione ed è stato meglio sviluppato dal collega Martorelli, accanto ai cinque riti alternativi cosiddetti di sveltimento processuale, ce n'è un altro, previsto dal n. 49 dell'articolo 2, per i processi contro la grande criminalità quando accorda al pubblico ministero la possibilità di concludere le indagini entro due anni. Credo che qui entriamo in un tema tra i più importanti: se il nuovo sistema sia adeguato o meno ai processi contro la grande criminalità. Parlerò tra poco dei maxiprocessi ma, qualunque sia il giudizio che si vuole dare sulle pratiche degli stessi, non c'è dubbio che oggi esiste una criminalità organizzata su vastissima scala, in cui tutti i delitti commessi da più

persone sono coordinati e organizzati nei medesimi contesti. Noi possiamo discutere se sia preferibile in questi casi — e ne parlerò tra poco — un maxiprocesso che colpisca tutti oppure una serie di processi differenziati...

LEONE. È preferibile il primo sistema.

COCO, *relatore*. Però non c'è dubbio che tale criminalità esiste e che non cesserà quando sarà promulgata questa legge o quando ci sarà il nuovo processo penale. Ebbene, sono rimasto profondamente colpito da quello che ha detto il presidente Vassalli, quando ha previsto che questo nuovo tipo di processo sarà adeguato ai processi di piccola e media dimensione, ma non a quelli di grandi dimensioni. Questo potrebbe significare che, con il nuovo sistema processuale, non sarà più possibile gestire i processi alla grande criminalità. Ho cercato di informare i colleghi su questo punto con la relazione, ma debbo riprenderlo. In comitato ristretto ed in Commissione si era prospettata l'opportunità del controinterrogatorio differito: proprio nei processi contro la grande criminalità si prevedeva che quando il pubblico ministero avesse chiesto l'assunzione di uno strumento probatorio con l'incidente apposito, tale assunzione, invece di svolgersi in contraddittorio con tutte le parti controinteressate, si svolgesse soltanto in contraddittorio con una parte. Tutto poi si sarebbe dovuto notificare e ogni parte interessata avrebbe avuto il diritto di chiedere il controinterrogatorio.

LEONE. È una procedura molto artificiosa.

COCO, *relatore*. Infatti il comitato ristretto e la Commissione hanno abbandonato l'ipotesi per una considerazione che probabilmente è sfuggita. Nel nuovo processo non ci devono essere acquisizioni di dubbia certezza e di dubbia trasparenza e quindi, come avviene attualmente per tutte le acquisizioni istruttorie, una attività difensiva meramente distruttiva, rivolta cioè a dimostrare che quella acquisizione probatoria non era corretta né trasparente.

Quindi per i processi contro la grande criminalità l'unica peculiarità esistente nella legge-delega resta quella del lungo termine delle indagini preliminari. Certamente bisogna, se necessario, riflettere ancora su questo punto. La Commissione ha ritenuto che ciò sia sufficiente. Questa mattina è stato richiamato un articolo — ed a volte gli articoli pubblicati dai giornali vengono preparati senza la sufficiente ponderazione — in cui si informava l'opinione pubblica italiana di quello che avviene (o che si presume avvenga) negli Stati Uniti, formulando ulteriori pronostici di inadeguatezza del nuovo sistema processuale ai fini della lotta contro la criminalità organizzata. Ma chi ritiene di non seguire le scelte della Commissione ha il dovere di proporre idonee alternative. Noi, invece, abbiamo ritenuto che tutto ciò che l'accusa fa (o farebbe) negli Stati Uniti possa essere fatto nel nostro sistema, dal pubblico ministero, con i poteri che gli competono, nella fase precedente delle sue indagini preliminari. Stabilirà, se del caso, il legislatore delegato quali potrebbero essere gli ulteriori poteri da attribuire al pubblico ministero; tuttavia ci sembra che questo non può assolutamente comportare — e non soltanto perchè così non avviene negli Stati Uniti e nei paesi di diritto anglosassone, ma perchè sarebbe in contrasto con tutti i principi del codice — il reinserimento di momenti di istruzione formale, o di poteri inquisitori.

Ritengo che i poteri del pubblico ministero si possano ulteriormente rafforzare, però non c'è dubbio che saremmo contrari all'inserimento di elementi inquisitori nel suo ruolo e nei suoi poteri.

Desidero ritornare sul tema dei maxiprocessi, ma poichè non parlerò in veste di relatore quanto sto per dire coinvolge soltanto la mia responsabilità. Ho sentito dure critiche nei confronti della pratica dei maxiprocessi, ho sentito anche critiche più articolate, comunque una condanna quasi generalizzata.

LEONE. Non da parte mia.

COCO, *relatore*. Anche in sede di comitato ristretto, quando si è modificata la direttiva

sulla contumacia, si è parlato di processi mastodontici. Ora io non mi sento assolutamente, qualunque sia la corretta soluzione legislativa dei problemi della contumacia, quale che sia il giudizio sui maxiprocessi, che certamente sono difficili e comportano per tutti un impegno straordinario, di associarmi a questa critica, almeno laddove essa può significare una critica all'operato di quei magistrati che hanno istruito e portato avanti tali processi. Infatti questi magistrati, soprattutto alcuni, che hanno saputo operare non solo con coraggio, ma anche con grande moderazione, hanno reso un grandissimo servizio alla società.

LEONE. Sono pienamente d'accordo.

COCO, *relatore*. Questi magistrati hanno rischiato e continuano a rischiare di persona, questi magistrati hanno permesso di dare una rappresentazione giudiziaria adeguata e conforme alla realtà e alla grande vastità di certi fenomeni criminali. Quindi io, senza piaggeria, senza nessun interesse personale, ritengo che in questo dibattito e da quest'Aula debba essere inviato un plauso ed un apprezzamento a questi magistrati.

LEONE. Aderisco.

COCO, *relatore*. Però, dobbiamo tener conto che questi magistrati hanno operato nell'emergenza, che l'emergenza era un fatto obiettivo, che è stato questo Parlamento e questo Stato a dare loro un'eccezionale concentrazione di poteri e che noi, oggi, abbiamo il dovere di uscire dall'emergenza. Voglio, però, chiarire il significato di questa espressione: uscire dall'emergenza non significa che l'emergenza sia finita, non significa che lo Stato deve rinunciare alla lotta contro certe forme di criminalità, ma significa che tutto questo deve essere riportato in un nuovo processo, quale noi lo vogliamo, in cui la polizia sia forte, l'accusa sia forte e il processo serva (non voglio dire — per usare una frase un po' abusata come sono tutte quelle fra il retorico ed il logico della dottrina

giuridica — che il codice processuale è il codice dei galantuomini e il codice sostanziale è il codice dei delinquenti, perché il codice deve essere un momento di libertà) a non permettere che si venga condannati e processati senza le garanzie che ogni cittadino deve avere in uno Stato democratico.

Già nella relazione si sono esaminate alcune importanti innovazioni al testo della Camera. Bisogna aggiungere qualche parola per la disciplina della contumacia, tenuto conto, accanto all'esigenza della speditezza dei procedimenti, di quella che non si violi mai il diritto alla difesa dell'imputato, come può avvenire nei processi contumaciali, quando manchi l'obbligo, che ora invece opportunamente prescrive l'emendamento 2.80, di interrogare l'imputato che, essendo stato giudicato in contumacia, si presenta e dimostra di non aver ricevuto notizia del procedimento. *(Interruzione del senatore Ricci).*

Chiedo scusa se mi è sfuggita qualcuna fra le tante interessanti osservazioni che hanno dato lustro e prestigio al di battito parlamentare.

Ringrazio, ancora una volta, con viva amicizia e deferenza, il presidente Vassalli per la fiducia che mi ha voluto concedere delegandomi la relazione di una riforma che tutti ritengono fondamentale per la salvaguardia e il progresso della nostra giustizia e, come ha osservato il senatore Gallo, dell'intero sistema costituzionale. Un ringraziamento altrettanto sentito rivolgo a tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione in Aula e in Commissione e, in particolare, a quelli che, nel comitato ristretto, hanno con me condiviso l'oneroso compito di riesaminare analiticamente ogni proposizione della delega per valutare criticamente sia i contenuti delle scelte operate dalla Camera sia la coerenza dei singoli punti con tali scelte. È un fatto politicamente significativo che, pur avendo il comitato problematicamente riesaminato, anche alla luce del dibattito successivo, le scelte più qualificanti della Camera, le ha sostanzialmente confermate. È pure motivo di particolare soddisfazione il vasto consenso della Commissione e del Senato sulle proposte del comitato. Ci siamo chiesti e ci chiediamo tutti — e se lo dovrà chiedere

principalmente il Ministro guardasigilli perché ormai su lui ricadono le responsabilità più importanti e immediate — se il nuovo processo si potrà realizzare e se si realizzerà come noi lo abbiamo progettato.

Il presidente Leone ha parlato di spirito di rassegnazione. No, Presidente, con spirito di rassegnazione possiamo votare l'amnistia, le leggi parziali, ma non una riforma che disegna la giustizia, come tanti colleghi hanno osservato, per le prossime generazioni.

È anche riduttiva la prospettiva di chi ha osservato che, essendo ormai arrivati al peggio della crisi della giustizia penale, si può comunque sperare fondatamente dal nuovo processo qualche miglioramento. Sarebbe infatti troppo grave la sproporzione fra questo modesto risultato e tutte le parole che diciamo e le aspettative che suscitiamo di grande riforma.

È necessario che, dal momento in cui la legge sarà approvata, ognuno si faccia carico e prenda coscienza delle grandi difficoltà che si frapportano all'attuazione del nuovo processo. Se ne dovranno rendere conto il Ministro guardasigilli, il Governo, la Magistratura, l'Avvocatura, tutti i cittadini.

Però — e qui veniamo al nocciolo del significato politico e culturale, ma anche morale, di ogni riforma — gli inconvenienti, i problemi e le difficoltà non debbono farci abbandonare, come spesso finora è avvenuto, la speranza e il proposito di realizzare finalmente il processo penale giusto al quale idealmente crediamo.

Tutto deve servire invece per impegnare ciascuno al massimo per realizzare tale scopo.

Chiudo con due considerazioni: la prima riguarda i magistrati e gli uffici giudiziari e comincia con un piccolo ricordo personale.

Subito dopo la promulgazione della legge che prescriveva la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, in occasione della scoperta di una rapina, da pubblico ministero, interrogai gli imputati che spontaneamente confessarono alla presenza dei loro difensori sicché si procedette subito alla definizione del processo con il rito direttissimo. Allora pensai, o purtroppo mi illusi, che tale prescrizione garantista sarebbe anche servita alla accelerazione della giustizia, perché

quando l'imputato, subito dopo la consumazione del reato, si apre alla confessione alla presenza del difensore, il processo può essere già maturo per il giudizio. Ma questo risultato non si è raggiunto perché lo hanno bloccato le pratiche, i modi, i tempi e i ritmi burocratici degli uffici.

Se in futuro i magistrati riterranno di svolgere lo stesso ruolo istituzionale culturale e operativo esercitato finora, se per esempio, il futuro pubblico ministero si sentirà sguarnito di ogni possibilità operativa perché non potrà più disporre direttamente della libertà personale dell'imputato, magari servendosi a fini istruttori come sostituto della vecchia tortura, tutto questo impedirà certamente la realizzazione del nuovo processo.

Ma voglio concludere con una osservazione sul ruolo fondamentale che avranno gli avvocati nel nuovo processo. Giustamente ha osservato il senatore De Cataldo che nel dibattito in Aula si è discusso ampiamente dei diritti della difesa, ma non del difensore. Finora gli avvocati si sono abituati a trascurare la fase istruttoria, nella quale, peraltro, sono e si sentono emarginati per i criteri fortemente inquisitori che la regolano. Perciò centrano il loro impegno sul dibattimento per contrastare e demolire le costruzioni del provvedimento di rinvio a giudizio. Ormai, anzi, essendosi accentuata nei grossi processi costruiti sulle deposizioni dei pentiti la gestione unidirezionale dell'istruzione, si profila un contrasto fra magistratura e avvocatura che, pur ribadendo ogni giusto apprezzamento per il coraggio e l'impegno di molti giudici, ci deve profondamente preoccupare. Nel nuovo sistema processuale l'avvocato riacquista pienamente il ruolo e la dignità di parte dialetticamente indispensabile insieme all'accusa e al giudice per il corretto svolgimento del processo.

**MARTORELLI.** Occorre una nuova cultura

**COCO, relatore.** Certo una nuova cultura. Così l'avvocato diventerà effettivamente collaboratore della giustizia. Quando per la prima volta ho accennato a questo futuro ruolo del difensore, mi è stato giustamente

obiettato che non si può chiedere all'avvocato un dovere di lealtà che contrasti con quelli di difendere il cliente nei modi, nei tempi e con gli strumenti più efficaci.

Concordo pienamente su questo perenne ruolo del difensore. Ma come si è già accennato nella relazione la collaborazione nascerà dialetticamente perché, svolgendo le contrapposte parti, i propri ruoli tempestivamente via via che si costruirà e si dipanerà la vicenda processuale, la dialettica delle opposte posizioni e degli opposti interessi favorirà la migliore riscoperta della verità, come proprio postula la filosofia del processo accusatorio.

E con questa operante dialettica fra accusa e difesa si recupererà anche la pari dignità di tutti gli operatori processuali, giudice, pubblico ministero e avvocato (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli senatori, le attese e le sollecitazioni per un nuovo codice di procedura penale sono divenute ormai un motivo ricorrente di ogni analisi e di ogni dibattito sullo stato della giustizia.

Quanto sia giustificato questo atteggiamento è certo evidente: l'intervento penale si distingue nell'ambito della giurisdizione per essere in modo particolarmente stretto legato al tipo di equilibrio che l'ordinamento politico costituzionale stabilisce tra i diritti della persona ed i poteri dello Stato.

Il nuovo assetto seguito alla istituzione della Repubblica e alla emanazione della nostra Carta fondamentale avrebbe dunque imposto un'ampia e rapida revisione della disciplina penale sostanziale e più ancora di quella processuale.

Malgrado il suo carattere strumentale, infatti, la disciplina processuale esprime fondamentali scelte di valore e incide quindi in modo determinante sulla specifica connotazione della garanzia giurisdizionale.

Non è certo il caso di analizzare qui le conseguenze derivate dalla mancata riforma

e dalle parziali modificazioni della disciplina processuale, che il legislatore per un verso e la Corte costituzionale per l'altro hanno via via introdotto nel tentativo di rendere il rito penale meno incoerente rispetto ai principi affermati dalla legge fondamentale della Repubblica.

Si tratta di dati di ormai comune acquisizione: conviene soltanto, per enunciare la valutazione da cui si vogliono prendere le mosse, osservare che abbiamo di fronte un sistema processuale che a molteplici ed assai ampie garanzie formali non sempre fa seguire, nella sostanza, una corrispondente tutela della persona. Per converso, la stessa difesa sociale risulta talora non adeguatamente assicurata da interventi troppo lenti, complessi e farraginosi, poco idonei quindi a rappresentare nel sentimento della gente in modo netto ed efficace la reazione dell'ordinamento a comportamenti non consentiti e perciò penalmente sanzionati.

Al tempo stesso, come hanno ricordato in quest'Aula diversi colleghi, risulta del tutto insoddisfacente la situazione organizzativo-funzionale della giustizia penale. È una situazione caratterizzata da un evidente disordine, da enormi e tendenzialmente crescenti pendenze, da ritardi che tra l'altro conducono troppi processi, per giunta dopo prolungate e spesso impegnative attività istruttorie e anche dibattimentali, all'innaturale esito della prescrizione.

Il quadro che possiamo osservare è, in definitiva, ampiamente negativo. L'iniziativa riformatrice trova perciò salde radici non solo nella ricerca di un modello processuale meglio rispondente ai rapporti che debbono instaurarsi tra cittadino e pubblico potere in uno Stato democratico, ma anche — come osservava nel suo intervento il senatore Martorelli — nella constatazione di una condizione organizzativa e funzionale di gravissima difficoltà.

Risponde alle molteplici ed anche contrapposte esigenze che sono state indicate lo schema di processo penale che emerge dal testo della legge-delega? Il Governo ritiene di sì, che vi risponda. Certo, non è facile rispondere a questo quesito e non è facile avendo, come noi abbiamo, piena e sicura consapevolezza di ciò che si determinerà

nella realtà operativa. Può essere agevole — e non lo è sempre — prevedere l'effetto di singole innovazioni che si introducono in relazione a specifiche esigenze, ma un processo del tutto nuovo, come quello che si configura nel disegno di legge-delega, resta affidato — dobbiamo riconoscerlo — ad una elevata quantità di variabili. Solo in questa prospettiva comprendo il modo attento, problematico e talvolta anche critico con cui, ad esempio, il senatore Vassalli ha dato la sua adesione al progetto.

Per parte mia, vorrei ricordare che nel 1979 il Governo espresse il proprio giudizio negativo circa l'immediata fattibilità di questa riforma con riferimento alla legge-delega del 1974. Allora, il guardasigilli Morlino giunse alla conclusione che fosse necessario rivedere e modificare in alcuni punti l'impianto della legge-delega del 1974. I punti che maggiormente rendevano dubbia l'idoneità della progettata disciplina riguardavano la persistenza di una fase istruttoria analoga all'attuale istruzione formale, l'insufficienza di meccanismi processuali differenziati a seconda della maggiore o minore complessità del processo, le incertezze residue in ordine al processo pretorile, l'eccessiva ampiezza delle possibilità di rinnovare il dibattimento in appello, alcune carenze in tema di misure di coercizione personale, la lacunosa disciplina dell'intervento della difesa in sede di incidente istruttorio e, in genere, nella fase dell'indagine preliminare.

Come si vede, i problemi emersi attenevano in parte ad alcune scelte della legge-delega del 1974 e, in parte, allo sviluppo dato alle medesime dal progetto preliminare del codice. Incidevano, inoltre, la necessità di perseguire in modo più risoluto ed efficace l'obiettivo della celerità processuale e le difficoltà derivanti dall'attacco allo Stato portato in quegli anni dalla criminalità terroristica ed eversiva. Le questioni individuate erano tutte importanti, ma due di esse rivestivano certamente un'importanza determinante ai fini di un effettivo buon funzionamento del nuovo rito.

La prima riguardava l'attività istruttoria che aveva trovato una disciplina poco coerente con la scelta accusatoria. Uso, beninteso, questo termine nella certezza di essere

inteso, così come lo hanno usato molti colleghi, ma ben consapevole al tempo stesso, dei molti problemi che sono stati sollevati al riguardo e che in modo particolarmente approfondito sono stati affrontati dal senatore Gallo nel suo intervento è la pericolosità delle definizioni. La persistenza del giudice istruttore e la previsione di un'attività istruttoria garantita si ponevano, infatti, in forte contraddizione con le caratteristiche del processo di parti e lasciavano al tempo stesso prevedere complicazioni e lungaggini non inferiori alle attuali.

Il secondo nodo determinante atteneva alla rigidità del modello processuale e alla mancanza di una adeguata gamma di meccanismi differenziati, aspetto anch'esso tipico della tradizione italiana e destinato a condizionare in modo gravemente negativo il nuovo processo. Il più ampio sviluppo che assumerà il dibattito richiede infatti che si riduca drasticamente il numero dei processi che giungeranno alla fase del giudizio.

Su entrambi questi punti il nuovo disegno di legge delega presenta progressi indiscutibili. La Camera, prima, e la Commissione giustizia del Senato, poi, sono infatti intervenute in modo risoluto, innovando drasticamente. Non intendo qui entrare nell'analisi dei due problemi, anche perché il relatore senatore Coco — che ringrazio per la pregevole relazione scritta e per l'appassionata sua replica — ha dedicato ad essi ampia parte della sua relazione, intrattenendosi pure nella replica.

Tengo soltanto a sottolineare che le soluzioni adottate appaiono pienamente convincenti. In questa valutazione mi conforta l'opinione della commissione ministeriale, tra l'altro, così autorevolmente presieduta dal professor Giandomenico Fisapia e composta di eminenti docenti universitari, avvocati e magistrati, e ancora di più mi conforta il dibattito che si è svolto qui in Aula e che ho ascoltato con attenzione. La disciplina delle indagini preliminari, configurate come attività libere del pubblico ministero non destinate a formare prova, presenta non solo il pregio della coerenza sistematica, ma lascia sperare in quella semplificazione e in quell'acceleramento del processo che sono negli auspici di tutti.

Certo, la scelta fatta ha proposto subito il quesito del come anticipare in determinati e inevitabili casi la formazione della prova, ma anche questo problema ha trovato una ragionevole ed equilibrata soluzione nella nuova disciplina dell'incidente probatorio. Certo, si manifesta di tanto in tanto — e anche qui ne abbiamo avuta eco — il dubbio che il rito ipotizzato possa non ben adattarsi ai processi contro la grande criminalità, quella organizzata e associata. Sono riserve comprensibili e che meritano la massima considerazione, anche per meglio operare. È difficile, tuttavia, fare a questo proposito previsioni sicure ed è ancora più azzardato fare previsioni negative. A ciascuno dei dubbi si possono per ora contrapporre — e vengono di fatto contrapposte — precise e puntuali obiezioni che ho ascoltato anche in questa sede.

Dovremo forse, in questa materia, pagare uno scotto all'esperienza, così come è avvenuto nella vigenza dell'attuale ordinamento e come avviene sempre, anche negli altri paesi, anche con altre esperienze. Non potremo non tenerci pronti a cogliere il portato delle esperienze e ad operare, se dovessero risultare necessari, gli adattamenti compatibili con le nuove linee portanti del processo.

Del resto si tratta di una condizione alla quale dobbiamo adattarci in via generale, affrontandola con quella cultura che dobbiamo promuovere, ossia la nuova cultura processuale. In un mondo che muta con ritmo accelerato non è facile considerare i problemi risolti per un lungo tempo e per un lungo arco temporale. Vorrei qui ricordare che persino il codice civile, rispetto al quale maggiormente pareva potersi coltivare l'utopia di un assetto normativo così completo come stabile, risulta accerchiato e in parte svuotato dal succedersi di leggi speciali. Il fenomeno è tale che un autorevole studioso come Natalino Irti parla di età della decodificazione, peraltro senza mostrarsene molto preoccupato, a differenza di quanto, forse con maggiore persuasività, ha detto il senatore Gallo, solo sottolineando l'accresciuto impegno dell'interprete nel ricostruire la razionalità complessiva del sistema.

Un analogo giudizio di adesione deve darsi circa la previsione di vari meccanismi pro-

cessuali differenziati, già presente nel testo approvato dalla Camera e ulteriormente articolata dal Senato con notevole ampliamento dei casi in cui tali riti possono trovare applicazione.

Si tratta di previsioni di fondamentale importanza, che hanno trovato una formulazione soddisfacente e positiva e dalle quali deve sprinarsi quello sfortimento dei giudizi che è un presupposto indispensabile per il buon funzionamento del nuovo rito.

Le vicende della soluzione data ai due problemi considerati sono ben rappresentative del modo come attraverso progressive approssimazioni e correzioni, si è giunti all'attuale testo di legge-delega.

Non entrero quindi nel merito dei vari aspetti della disciplina che si profila. Mi limito a ricordare che sul tema del nuovo processo penale si è avuta una prolungata accumulazione di analisi — come già ho accennato — e di proposte protrattesi ormai per alcuni decenni con il concorso dei più autorevoli esperti della materia. Il progetto che la Camera e la Commissione giustizia del Senato hanno ritenuto di approvare risulta in fondamentale armonia con questo sforzo di riflessione e di iniziativa. Questo è il punto cui è pervenuta la riflessione giuridica italiana, questo sembra il punto da cui non potrà non cominciare un nuovo ciclo di esperienze, di studi, di iniziative.

Certo ho ascoltato con grande interesse e con altissimo rispetto le osservazioni del presidente Leone, il quale ha esposto una critica molto decisa alla legge-delega con la ricchezza e la pertinenza argomentativa che naturalmente discendono dalla sua eccezionale conoscenza della materia. Non posso peraltro addentrarmi nella discussione di questi argomenti, cosa che è stata fatta egregiamente da molti dai senatori De Cataldo, Gallo, Ricci ed altri.

Vorrei dire soltanto che vi è un dato storico dal quale non si può prescindere ed è quello che il senatore Vitalone ha indicato quando ha fatto riferimento alla mancanza di fondamento teorico e di tenuta operativa che deriva all'attuale sistema dal declino della tradizione inquisitoria. E per questo che se una via di riforma si vuole percorrere

non ci si può che orientare nella direzione opposta come noi ci accingiamo a fare.

Non sfugge alla consapevolezza del Ministro di grazia e giustizia, nel momento in cui con convinzione e determinazione si esprime per l'approvazione della legge-delega, l'impegno che questa doverosamente comporterà per il suo Dicastero.

La prima scadenza sarà evidentemente quella che attiene alla redazione del testo della legge delegata. Il senatore Vassalli ha già ricordato che si è mantenuta in attività la commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, decisione egregia del mio predecessore che ha seguito passo passo questa commissione e i lavori del Senato. Si provvederà ad agevolare al meglio i lavori della stessa, eventualmente integrata, con ogni tipo di assistenza.

Tengo al riguardo a dare ampia assicurazione al senatore Ricci che nel suo documentato intervento ha segnalato fra l'altro l'insufficienza per tanti aspetti delle previsioni di spesa contenute nell'articolo 10 della legge-delega. Sono già stati riformulati in aumento, sia pure in misura limitata, gli emendamenti presentati al riguardo dal Governo, ma devo aggiungere che le previsioni principali sono contenute — e richiamo qui l'attenzione dei colleghi senatori — anche al fine segnalato di eventuali studi, nella bozza di disegno di legge ormai predisposta per l'utilizzazione degli accantonamenti di 600 miliardi destinati per l'appunto al nuovo codice di procedura penale, provvedimento — quello dei 600 miliardi — che ho diramato ai Ministri del concerto e che normalmente viene qualificato come struttura servente il codice di procedura penale, ma che per meglio dire è struttura servente e rivitalizzante il sistema giudiziario nel suo complesso.

Lo schema di questa legge include una serie di interventi destinati a preparare l'organizzazione della giustizia al rito che verrà dall'adeguamento delle strutture edilizie, alla meccanizzazione, all'informatizzazione dei servizi.

Voglio sottolineare in special modo che si prevede un'attività di formazione e di aggiornamento del personale di ogni ordine

Ho ben vivo il ricordo dell'impatto con la realtà del codice processuale del 1942, che si riconduceva nei suoi principi di fondo alla grande battaglia sostenuta da Chiovenda; so cosa significa per non preoccuparmi, come Guardasigilli, della necessaria struttura e della necessaria integrazione — come si ama dire — della cosiddetta azienda giustizia affinché questa riesca ad accogliere le novità del rito che oggi ci accingiamo ad introdurre. Infatti, una parte importante per il buon esito del nuovo processo sarà giocata dall'accettazione e dalla convinta adesione degli operatori dell'ordine giudiziario, oltre che dalla bontà delle strutture e dall'atteggiamento con cui si adegueranno al rito anche gli altri operatori. Condivido quanto ha detto poc'anzi il senatore Coco rivolgendosi alla vasta e nobile platea degli avvocati, ai quali indubbiamente si richiederà in questa direzione un importante e determinante sforzo nello svolgimento della loro fondamentale ed irrinunciabile funzione difensiva. Nel momento in cui ci si impegna per l'approvazione della legge-delega e si prefigura il lavoro che dovrà subito seguire questa approvazione, risulta chiaro che il tempo che ci attende da qui al nuovo codice non potrà, nè dovrà essere vuoto di iniziative.

Molto opportunamente alcuni senatori hanno ricordato che il presupposto fondamentale perchè il nuovo rito non produca inconvenienti o ingiustizie in danno dei meno abbienti — lo ha ricordato anche il presidente Leone — è che si provveda ad una disciplina atta ad assicurare effettività al diritto di difesa. Al riguardo è già predisposto — ed i senatori lo sapranno di sicuro — uno schema di disegno di legge per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati nei giudizi penali. Questo è solo un esempio delle varie possibili innovazioni dotate di una loro autonoma importanza ed efficacia, ma che al tempo stesso si collocano nella linea della grande riforma costituita innanzitutto — e dobbiamo dirlo perchè anche le Assemblee devono vivere momenti di commozione e di tensione — da questo primo codice repubblicano che anzi, in misura più o meno importante, la anticipa e la prepara. Ci si riferisce, ad esempio, all'attribuzione della competenza

dei provvedimenti limitativi della libertà personale ad un organo giudiziario diverso dal pubblico ministero; alla distinzione tra la funzione di pubblico ministero e di giudice nel procedimento pretorile; alla riparazione per l'ingiusta detenzione, provvedimento da tanto tempo atteso ed invocato e ormai prossimo alla definitiva approvazione. Il Governo non mancherà di sollecitare l'esame dei disegni di legge già presentati, nè mancherà di presentarne di nuovi, nella ferma convinzione che è doveroso e al tempo stesso possibile agire nell'immediato per ottenere risultati dotati di autonoma valenza, ma al tempo stesso coerenti con progetti di più ampio respiro.

Due tipi di azione politica, in quanto vi sia chiarezza di idee e di propositi, possono produttivamente concorrere al necessario e non procrastinabile miglioramento della situazione della giustizia. La chiarezza di idee riguarda in primo luogo il fondamentale principio della parità delle posizioni nel nuovo processo. A questo riguardo, come ho avuto occasione di affermare qualche giorno fa, il processo penale è il luogo della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità nel contraddittorio tra le parti, al cui interno l'avvocatura svolge una funzione essenziale. All'avvocato e solo a lui, nell'interesse dell'imputato, compete di decidere forme e modalità di esercizio dei diritti della difesa, tattica e strategia dunque della difesa che non può essere in alcun modo compressa all'interno di quello spazio che è il processo, luogo della razionalità del giudizio e dei modi per mezzo dei quali esso si guadagna attraverso il contraddittorio delle parti.

So bene, onorevoli senatori, quanto forte sia il peso della grande criminalità oggi, ma il processo penale di per sè non può essere inteso, come talvolta si è inclini a ritenere, quale mezzo o momento di lotta al crimine che rigorosa e coerente deve svolgersi prima e fuori di esso. Ma se questo è vero è anche vero che il processo non può neppure rappresentare un momento di caduta dell'aspettativa di giustizia e di sicurezza che è propria di tutti i cittadini.

È con questi sentimenti e con queste opinioni che ho l'onore, a nome del Governo, ed

a nome di questa antica Amministrazione di grazia e giustizia, di chiedere l'approvazione del testo in esame agli onorevoli senatori. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

considerata la fondamentale importanza, per l'intero sistema giudiziario italiano, del nuovo processo penale configurato dalla legge delega in corso di definizione: importanza che va misurata sia alla luce della necessità di dotare il nostro ordinamento di uno strumento processuale democratico, moderno ed efficace, che come mezzo per contribuire al superamento della complessa crisi che travaglia la giustizia e in particolare quella penale;

ritenuto che la concreta e reale attuazione del nuovo processo penale esige organici interventi di supporto sia di natura legislativa (quale il patrocinio gratuito per i non abbienti) che di natura organizzativa e strumentale, riferita così al personale come ai mezzi materiali: interventi indispensabili per garantire che la riforma pienamente dispieghi i positivi effetti che ad essa sono connessi e non si risolva in un risultato negativo,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, un complessivo ed esauriente piano degli interventi di carattere legislativo, ordinamentale, strumentale ed organizzativo che intende adottare, precisandone la cadenza di realizzazione nel tempo in relazione ai tempi di attuazione della delega e all'entrata in vigore del nuovo codice, e assicurando i relativi mezzi finanziari, in modo che siano garantiti i risultati e siano evitati i rischi richiamati in premessa.

9.916.1 RICCI, COCO, GALLO, VASSALLI, PALUMBO, SCHIETROMA, GOZZINI, COVI, FILETTI

Invito il relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Prima di passare all'esame degli articoli, prego il senatore Covi di esprimere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti 10.1/1, 10.1 e 11.1, riportati nel foglio aggiunto n. 1.

**COVI.** Si tratta, signor Presidente, degli emendamenti 10.1 e 11.1, presentati dal Governo, e dell'emendamento 10.1/1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Con l'emendamento 10.1 si autorizza la spesa di 300 milioni per ciascuno degli anni 1987-88 nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche. L'emendamento, nel suo nuovo testo, si adegua alla indicazione della Commissione bilancio, giacchè rispetto alla primitiva previsione si trasferisce l'imputazione agli anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento.

Il parere della 5ª Commissione è favorevole all'emendamento 11.1 poichè all'articolo 11 si prevede che tale spesa sia imputata al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Si dovrebbe però apportare la presente precisazione: «all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» che, come è noto, per il 1987 prevede un'impostazione di 100 miliardi: quindi vi è larga capienza.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'emendamento dei senatori Ricci ed altri che prevede per lo stesso scopo un'appostazione di 3 miliardi per il 1987 e di 2

miliardi per gli anni 1988-89. A tal riguardo, tuttavia, devo rimettermi al parere del Governo, che ha dato invece l'indicazione di 300 miliardi, al fine di stabilire se è possibile prelevare solo per parte agli oneri suindicati 3 miliardi dall'appostazione di 100 miliardi previsti per il 1987 destinati alle più ampie previsioni di cui allo specifico accantonamento suindicato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

**ART. 2.**

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla li-

mitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici,

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di

una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione,

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente, esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello,

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza, obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto, garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione,

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari,

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente, attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa

o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati.

20) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

21) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

22) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale.

25) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

26) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile,

27) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi, obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile, provvisoria esecuzione del relativo provvedimento, facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

28) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

29) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugate che concernono gli interessi civili;

30) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria,

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti, facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali

relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore, potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore, potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero, potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri, potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili,

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggra-

vanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale, b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività, facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga, obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate,

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta,

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo, facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio, obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione ai sensi del numero 60) in una delle misure di coercizione ivi previste, garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida,

36) obbligo del pubblico ministero di ricevere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato, divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assoluzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37).

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione, estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori.

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero, divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato, potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo, obbligo del pubblico ministero di documen-

tare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità.

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore, previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni, previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni, disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi, obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile, previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio, necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri, previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra,

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testimonianze, obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate, divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti per-

sone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

42) **determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:**

a) **predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;**

b) **predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;**

c) **annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;**

d) **individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;**

e) **conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;**

f) **previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;**

43) **potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltan-**

**to nel caso di inerzia del pubblico ministero;**

44) **potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:**

a) **nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;**

b) **nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;**

c) **nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36), nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;**

45) **potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;**

46) **previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai di-**

versi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione, previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini,

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 33) del presente articolo, divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni, potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo, potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare la udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza prelimi-

nare, possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate, previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati, qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare.

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato, obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato,

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione, facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare, obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione, potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51) del presente articolo,

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 49) del presente articolo, obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pub-

blico ministero, facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova, potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale, obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio.

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo, previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

55) previsione del compimento di atti per rogatoria,

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti, ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo,

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 53) del presente articolo, previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione,

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58) del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58),

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere, potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi sui cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga, divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede

e punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale, divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari, previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto, nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase, durata massima della custodia in carcere, in misura predefinita in relazione a diverse categorie di

reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore, previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo,

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

67) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico

ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53) del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) del presente articolo

ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso

delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53) del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81) del presente articolo, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del

provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

86) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

91) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura

della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

95) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

101) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

102) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

103) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

104) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Nell'alea sostituire le parole: « deve attuare i principi » con le altre: « attua i principi ».*

2.61

PALUMBO

*Nell'alea sostituire le parole: « e adeguarsi » con le altre: « si adegua automaticamente ».*

2.62

PALUMBO

*Nell'alea sostituire le parole: « deve attuare nel processo penale » con le altre: « attua nel processo penale ».*

2.63

PALUMBO

Al numero 4) sostituire il terzo periodo con il seguente: « autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si è verificato l'abbandono della difesa ».

2.26 RICCI, BATTELLO, MARTORELLI,  
PINTO Michele

Al n. 6) sostituire il secondo periodo con il seguente: « diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo essere stato interrogato dal magistrato e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale »;

sopprimere il terzo periodo.

2.27 RICCI, GALLO, BATTELLO, SALVATO,  
BENEDETTI, PINTO Michele

Al n. 6), secondo periodo, sostituire le parole: « non oltre il primo interrogatorio » con le altre: « prima dell'inizio dell'interrogatorio ».

2.64 PALUMBO

Al n. 6), terzo periodo, sostituire le parole: « quindici giorni » con le altre: « sette giorni ».

2.1 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 6), terzo periodo, sostituire le parole: « non oltre quindici giorni » con le altre: « non oltre sette giorni ».

2.65 PALUMBO

In via subordinata all'emendamento 2.1, sostituire le parole: « quindici giorni » con le altre: « dieci giorni ».

2.2 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 7) dopo le parole: « nullità insanabile » sopprimere la virgola.

2.28 RICCI, GALLO, VITALONE, PINTO  
Michele

Al n. 7) sostituire le parole: « delle parti » con le altre: « dell'imputato ».

2.77 LEONE

Al n. 8), primo periodo, sostituire le parole: « mezzi meccanici » con l'altra: « strumenti »;

al secondo periodo sostituire le parole: « mezzi meccanici » con le altre: « adeguati strumenti »;

al terzo periodo sostituire le parole: « dei mezzi meccanici » con le altre: « degli strumenti ».

2.29 SALVATO, GALLO, RICCI, BATTELLO,  
PINTO Michele

Sopprimere il n. 10).

2.30 GALLO, BATTELLO, RICCI, MARTO-  
RELLI, PINTO Michele

Ai n. 10), sopprimere le parole: « o non attinenti all'imputazione ».

2.11 IL GOVERNO

Al n. 12), sostituire le parole: « obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento » con le altre: « specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento ».

2.12 IL GOVERNO

Al n. 12) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato; ».

2.31 GALLO, RICCI, BATTELLO, PINTO  
Michele

Al n. 14) sostituire le parole: « previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa » con le altre: « previsione che la competenza per territorio ».

2.13 IL GOVERNO

Al n. 15) *sopprimere le parole*: « e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo ».

2.14 IL GOVERNO

Al n. 17) *dopo le parole*: « pubblico ministero » *inserire le seguenti*: « in sede penale ».

2.32 RICCI, LIPARI, BATTELLO, PINTO  
Michele

Al n. 19) *dopo le parole*: « danneggiata dal reato » *inserire le seguenti*: « eccezion fatta per i reati commessi in udienza, ».

2.33 VITALONE, GALLO, RICCI, PINTO  
Michele

Al n. 19) *aggiungere, in fine, le parole*: « tuttavia se il magistrato assume la qualità di persona offesa, la Corte di cassazione anche *ex officio* può attribuire la competenza del processo al giudice competente per materia ».

2.78 LEONE

Al n. 31) *dopo le parole*: « autorità giudiziaria », *inserire la seguente*: « penale »;

*sopprimere il secondo periodo.*

2.34 RICCI, GALLO, BATTELLO, PINTO  
Michele

Al n. 32), *secondo periodo, sostituire le parole*: « senza l'assistenza del difensore » *con le altre*: « dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza l'assistenza della difesa ».

2.35 BATTELLO, GALLO, RICCI, PINTO  
Michele

Al n. 33) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: « al di fuori dei casi di flagranza,

potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga; ».

2.36 RICCI, GALLO

*Sostituire il n. 34) con il seguente*: « fuori dai casi in cui è tenuta a compilare specifici verbali ai sensi del n. 32), obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta ».

2.37 GALLO, RICCI, MARTORELLI, BATTELLO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 34), *sostituire il numero*: « 31) » *con l'altro*: « 32) ».

2.15 IL GOVERNO

Al n. 35) *sostituire le parole*: « con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio » *con le altre*: « con l'assistenza del difensore ».

2.66 PALUMBO

*Sostituire il n. 37) con il seguente*:

« 37) assunzio: e della qualità di imputato si assume con il compimento del primo atto di istruzione da parte del pubblico ministero; conseguente obbligo da tale data, della comunicazione giudiziaria ».

2.79 LEONE

Al n. 38), *primo periodo, sostituire le parole*: « dell'accertamento del fatto » *con le altre*: « dell'accertamento di fatti specifici ».

2.38 RICCI, GALLO, BATTELLO

Al n. 38), *in fine, al primo periodo, aggiungere le parole*: « ed i fatti su cui questi chiedono specificatamente che si indaghi ».

2.67 PALUMBO

521ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

Al n. 38), secondo periodo, dopo le parole: « potere del pubblico ministero » inserire le seguenti: « , ai fini suddetti, ».

2.39 RICCI, GALLO, BATTELO, PINTO  
Michele

Al n. 38), secondo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione del giudice » inserire le seguenti: « con decreto motivato ».

2.68 PALUMBO

Al n. 38), terzo periodo, dopo le parole: « disponga direttamente » inserire le seguenti: « con decreto motivato ».

2.69 PALUMBO

Al n. 39), secondo periodo, dopo le parole: « nonchè le perquisizioni e le ispezioni » inserire le seguenti: « inclusa l'ispezione corporale, se vi consenta la persona su cui deve essere eseguita ».

2.70 PALUMBO

Al n. 39, terzo periodo, sopprimere la parola: « comunque » e sostituire le parole: « e le ispezioni » con le altre: « e i sequestri ».

2.40 BATTELO, GALLO, RICCI, CODAZZI,  
PINTO Michele

Al n. 39, quarto periodo, sopprimere le parole da: « con esclusione » a: « deposito ».

2.41 BATTELO, GALLO, RICCI, CODAZZI,  
PINTO Michele

Al n. 41), terzo periodo, sostituire le parole: « divieto di verbalizzare e di utilizzare le » con le altre: « divieto di utilizzazione probatoria delle ».

2.16 IL GOVERNO

Al n. 41), quarto periodo, dopo le parole: « della prova » aggiungere le seguenti: « chiesta dall'imputato ».

2.42 RICCI, GALLO, MARTORELLI, BATTELO, PINTO Michele

Al n. 42), lettera c), dopo la parola: « decreti » inserire la seguente: « motivati ».

2.71 PALUMBO

Al n. 42), lettera e), dopo la parola: « conservazione » inserire le seguenti: « obbligatoria presso l'autorità giudiziaria che l'abbia disposta ».

2.72 PALUMBO

Al n. 42), lettera e), sostituire le parole: « della documentazione delle conversazioni » con le altre: « della documentazione integrale delle conversazioni ».

2.3 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 43) aggiungere, in fine, le parole: « o di gravi ed eccezionali esigenze processuali e comunque con decreto motivato ».

2.73 PALUMBO

Al n. 45), primo periodo, sostituire le parole: « entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) del presente articolo » con le altre: « entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36 della notizia del reato ».

2.43 PINTO Michele, GALLO, RICCI,  
MARTORELLI

Al n. 45), secondo periodo, sostituire le parole: « senza alcuna formalità » con le altre: « con decreto ».

2.44 BATTELO, GALLO, RICCI, LIPARI,  
PINTO Michele, VITALONE

Al n. 47) sostituire le parole: « anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva » con le altre: « o a sanzione sostitutiva ».

2.74 PALUMBO

Al n. 48) sostituire il primo periodo con il seguente: « obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale oc-

521ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

corre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; ».

2.45 BENEDETTI, GALLO, RICCI

*Al n. 49), primo periodo, dopo le parole: « sei mesi dalla iscrizione » inserire le altre: « del nominativo della persona cui il reato è attribuito ».*

2.46 MARTORELLI, LIPARI, RICCI, GALLO, PINTO Michele

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « ciascuna non superiore a sessanta giorni ».*

2.75 PALUMBO

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « non superiori ciascuna a sei mesi ».*

2.47 GALLO, MARTORELLI, RICCI, BATTELLO

*Al n. 49), penultimo periodo, dopo le parole: « in caso di processi per criminalità organizzata » inserire le seguenti: « con più di dieci imputati ».*

2.76 PALUMBO

*Al n. 50) sostituire le parole: « ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato » con le altre: « ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore ».*

2.48 RICCI, GALLO, MARTORELLI, PINTO Michele, BATTELLO

*Al n. 51), ultimo periodo, sostituire le parole: « la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini » con le altre: « le persone alle quali è stato attribuito il reato ».*

2.49 RICCI, BATTELLO, GALLO, PINTO Michele

*Al n. 57), primo periodo, sostituire le parole: « delle forme » con le altre: « dei casi e delle forme ».*

2.51 MARTORELLI, RICCI, BATTELLO, GALLO, CODAZZI, PINTO Michele

*Al n. 57), ultimo periodo, aggiungere in fine, le parole: « o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al n. 49); ».*

2.50 GALLO, RICCI, PINTO Michele

*Al n. 58) premettere alla parola: « trasmissione » la parola: « immediata ».*

2.52 BATTELLO, GALLO, PINTO Michele

*Sostituire il n. 59) con il seguente: « 59) dovere del giudice di richiamare tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e metterli a disposizione delle parti nel termine per la citazione a giudizio ».*

2.80 LEONE

*Al n. 60), secondo periodo, sostituire le parole: « potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le » con le altre: « potere-dovere del giudice di disporre, con provvedimento motivato, su richiesta del pubblico ministero, ».*

2.17 IL GOVERNO

*Al n. 61), primo periodo, sostituire le parole: « sette giorni » con le altre: « cinque giorni; ».*

2.4 VASSALLI, DE CATALDO

*Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole da: « fermo restando » a: « durata massima complessiva di quindici mesi ».*

2.53 RICCI, PINTO Michele, GALLO, BATTELLO, LIPARI

*Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole: « e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici*

mesi»; nel quarto periodo, sostituire la parola: « addebitabili » con l'altra: « riferibili ».

2.18 IL GOVERNO

Al n. 62), quarto periodo, sostituire le parole da: « previsione che i termini di durata massima » a: « fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; » con le altre: « previsione che i termini restino sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento; previsione che, all'infuori di detta ipotesi, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o riferibili al suo difensore; ».

2.5 VASSALLI

Al n. 63), aggiungere, in fine, le parole: « nonchè, per i reati di particolare gravità, con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

2.19 IL GOVERNO

Al n. 66), sostituire le parole: « di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia » con le altre: « di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali ».

2.20 IL GOVERNO

Al n. 68) dopo le parole: « per colui che ha svolto » inserire le seguenti: « nello stesso procedimento »;

sostituire le parole: « nel numero 53 » con le altre: « nei numeri 45), 47) e 53) ».

2.54 MARTORELLI, RICCI, BATTELLI,  
GALLO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 70), sostituire le parole: « salvo che siano irrilevanti » con le altre: « salvi i casi di manifesta estraneità ed irrilevanza; ».

2.6 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 71), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ».

2.55 RICCI, DI LEMBO, GALLO, BATTELLI,  
PINTO Michele

Al n. 72), secondo periodo, sostituire la parola: « divieto » con le altre: « disciplina del divieto ».

2.21 IL GOVERNO

Al n. 72), quarto periodo, sostituire le parole: « in relazione agli atti » con le altre: « degli atti » e le parole: « agli atti » con le altre: « degli atti ».

2.56 BATTELLI, GALLO, RICCI, PINTO  
Michele

Al n. 74), primo periodo, sostituire le parole: « pertinenza dell'oggetto del giudizio » con le altre: « pertinenza al giudizio »; dopo le parole: « immediatamente sulle eccezioni » inserire le seguenti: « previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; ».

2.22 IL GOVERNO

Dopo il n. 74) inscrivere il seguente n. 74-bis): « divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente; ».

2.7 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 76), primo periodo, sostituire le parole da: « del diritto delle parti » fino alla fine del periodo con le altre: « facoltà delle

parti di utilizzare tutti gli atti dell'istruzione ».

2.81 LEONE

*Al n. 76), primo periodo, dopo le parole: « lettura in dibattimento » inserire le seguenti: « e comunque l'acquisizione allo stesso ».*

2.57 RICCI, BATTELLO

*Al n. 77), primo periodo, sostituire le parole: « l'imputato è » con le altre: « l'imputato o il difensore sono ».*

2.82 LEONE

*Sostituire il n. 78) con il seguente:*

« 78) impossibilità di modificare la contestazione iniziale del reato e di formulare contestazioni nuove inerenti ai fatti del giudizio; ».

2.83 LEONE

*Al n. 78) aggiungere, in fine, le parole: « previsione di adeguate garanzie per la difesa ».*

2.23 II. GOVERNO

*Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « previsione che in tale caso resti sospeso il decorso della prescrizione ».*

2.24 IL GOVERNO

*Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che asserisca di non avere avuto notizia del procedimento a proprio carico; ».

2.8 VASSALLI, DE CATALDO

*Sostituire il n. 83) con il seguente:*

« 83) decorrenza dei termini per la dichiarazione di impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione ».

2.58 BATTELLO, RICCI, PINTO Michele, GALLO

*Dopo il n. 84) inserire il seguente n. 84-bis) « 84-bis) previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata; per tali sentenze il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'avviso di deposito della sentenza; ».*

2.84 LEONE

*Al n. 88), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « con adeguate garanzie per la difesa ».*

2.59 GALLO, PINTO Michele, RICCI, BATTELLO

*Al numero 92), sostituire le parole: « nel contraddittorio tra le parti » con le altre: « sentite le parti ».*

2.25 IL GOVERNO

*Al n. 92) sostituire le parole: « la concessione di circostanze attenuanti » con le altre: « la concessione delle circostanze attenuanti generiche »; sopprimere le parole: « l'esclusione di circostanze aggravanti » e le parole: « la formula di assoluzione ».*

2.60 GALLO, RICCI, PINTO Michele

*Al n. 101), aggiungere, in fine, le parole: « e salvo tuttavia in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti private di nominare il proprio difensore in persona di*

propria esclusiva scelta a prescindere dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso; ».

2.9 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 102), *sostituire le parole: « incidenti istruttori » con le altre: « incidenti probatori ».*

2.10 VASSALLI, DE CATALDO

Stante il numero degli emendamenti presentati all'articolo 2, ritengo opportuno, per un più ordinato andamento dei nostri lavori, procedere per gruppi di emendamenti. Passiamo dunque all'esame degli emendamenti 2.61, 2.62 e 2.63.

Invito il presentatore ad illustrarli.

PALUMBO. Signor Presidente, illustrerò questi tre emendamenti che traggono spunto dalle riflessioni alle quali mi ha sollecitato l'intervento di ieri del senatore Vassalli, allorchè ha evidenziato come la nostra magistratura dimostra delle perplessità e, comunque, delle lentezze, talvolta innaturali, nel considerare che la legislazione italiana debba necessariamente ed automaticamente adeguarsi da un lato a quelli che sono i principi della Costituzione (ma questa è materia che riguarda il sindacato di legittimità della Corte costituzionale) e dall'altra a quelle che sono le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese e regolarmente ratificate. Allora, mi è sembrato fosse opportuno sostituire all'articolo 2 laddove recita: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi» (in questo caso il «deve» è sottinteso) «...alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono», ripeto, mi è sembrato che fosse più opportuno sostituire a questa dizione, che riguarda soprattutto il futuro — quindi è una norma che rischia di apparire e di essere programmatica, comportando le stesse conseguenze alle quali si va incontro allorchè ci si trovi di fronte a norme pro-

grammatiche, che spesso restano sulla carta e non vengono attuate nei fatti — una dizione più pregnante. Pertanto, anzichè dire: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi» è bene dire: «Il codice di procedura penale attua i principi»; così pure anzichè lasciare le parole: «e adeguarsi», in cui il «deve» è sottinteso, è bene sostituire con le altre: «si adegua automaticamente» alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; ed infine, anzichè dire «deve attuare» propongo di dire «attua nel processo penale». Ora, non so se filologicamente tutto questo può essere giusto, però l'obiettivo che perseguo è questo, ed in questo senso ho formulato tali emendamenti, sui quali chiedo che l'Assemblea si pronunzi, spero, in senso favorevole.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARTORELLI. Signor Presidente, i tre emendamenti, 2.61, 2.62 e 2.63 trattano una questione meramente linguistica, quindi ritengo debba essere mantenuto il testo approvato dalla Commissione. Questo perchè il codice di procedura penale «deve» attuare i principi, «deve», adeguarsi, anche perchè stiamo parlando di un codice che ancora non esiste, un codice futuro. Usare il verbo al presente significa riferirsi ad una legge già esistente; ma il codice di procedura penale è un provvedimento futuro che dovrà essere attuato attraverso la legge-delega. Pertanto, mi sembra opportuno conservare sul piano linguistico le espressioni usate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, relatore. Signor Presidente, anch'io ritengo che sarebbe preferibile lasciare il testo così come è. Inoltre, dire «si adegua automaticamente» mi sembra non si possa accettare neanche nel merito, perchè un codice delegato non si adegua automaticamente. Si tratta di una prescrizione di adegua-

mento; «si adegua automaticamente» è un'espressione della quale è difficile cogliere il significato e quindi, pur apprezzando il senso dell'emendamento del collega Palumbo, lo inviterei a ritirarlo e a lasciare la dizione attuale.

Non posso condividere il riferimento all'automaticità perchè le norme debbono essere scritte in modo tale da attuarsi, non si possono adeguare automaticamente. Forse non ho ben capito e allora pregherei il collega Palumbo di chiarirne il senso.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, vorrei chiarire una cosa. Ho espresso perplessità rispetto alla dizione della norma e su questo non ho bisogno di insistere e non ho obiezioni di principio a ritirare gli emendamenti 2.61 e 2.63. Il problema è invece di intendersi bene sull'emendamento 2.62. Ho chiesto di sostituire le parole «e adeguarsi» con le parole «si adegua automaticamente» e il problema non è tanto sul «deve adeguarsi» o sul «si adegua», quanto sul fatto che, laddove domani intervenga una convenzione regolarmente ratificata dall'Italia che innovi in qualche maniera, il codice di procedura penale venga interpretato alla luce di questa convenzione e che questa convenzione diventi norma giuridica cogente anche nel nostro ordinamento giuridico, superando le obiezioni che la Corte di cassazione ha sin qui operato in materia e che spesso hanno fatto in modo che anche le convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese finissero per restare lettera morta.

È per questo che, rinunciando agli emendamenti 2.61 e 2.63 e rinunciando parzialmente — se vogliamo — all'emendamento 2.62, insisto perchè venga inserito l'avverbio «automaticamente» nella prescrizione contenuta nella legge di delega per il futuro codice di procedura penale.

Modifico dunque l'emendamento 2.62 nel seguente modo: «deve adeguarsi automaticamente».

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Ho l'impressione che l'avverbio «automaticamente» sia ultroneo nel contesto proposto, anche perchè non lo troviamo nemmeno all'articolo 10 della Costituzione, laddove si parla di una situazione di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Una norma che ponesse il principio dell'adeguamento automatico del codice di procedura penale a norme pattizie, potrebbe correre il pericolo di una invalidazione per illegittimità costituzionale, posto che questo meccanismo di adeguamento non vorrei dire automatico, ma per recezione immediata da parte del nostro ordinamento giuridico, è posto nella Costituzione soltanto con riferimento alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, il che non è detto che si verifichi per ogni norma che abbia una fonte convenzionale e non consuetudinaria generale.

Quindi, pur apprezzando al massimo il lodevolissimo intento del collega Palumbo, ho l'impressione che l'attuale formulazione sia la più idonea a significare quel che egli stesso vuol ottenere, senza incorrere nel rischio di una possibilità di contrasto o di non coordinamento con la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, mantiene l'emendamento 2.62?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Palumbo, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.26.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI Signor Presidente, illustro l'emendamento 226 molto brevemente

La direttiva n. 4) si riferisce alle garanzie per la libertà dell'avvocato e stabilisce che allorché l'avvocato abbandoni la difesa motivandolo per violazione dei diritti della difesa, la eventuale erogazione di sanzioni nei suoi confronti debba essere stabilita dopo l'esito definitivo del processo quindi, stabilisce un nesso tra irrogazione di sanzioni di carattere disciplinare ed esito del processo penale

Riteniamo ed abbiamo ritenuto, come firmatari di questo emendamento, che non sia opportuna questa subordinazione, ma che muovendosi anche nel solco della riforma della professione forense, che stabilisce l'autonomia del procedimento penale nei confronti dell'avvocato anche dal giudicato penale, nei limiti in cui questo è possibile e la rivendica comunque agli organi del governo professionale, sia opportuno nelle forme che sono proposte dall'emendamento sottolineare l'autonomia stessa

GALLO Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

\* GALLO Sono pienamente d'accordo con il senatore Ricci quando ricorda il disegno di legge sull'ordinamento professionale che sancisce la piena autonomia tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, quando però concernano il medesimo fatto. Qui dobbiamo riflettere che il terzo periodo del n. 4), che si vuole sostituire con l'emendamento illustrato dal senatore Ricci, concerne l'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa e quindi si dice, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che abbiamo mantenuto identico, «decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono»

Sancire l'autonomia dei due procedimenti quando quello disciplinare nasce per un abbandono motivato da una questione di violazione dei diritti della difesa, fa correre il rischio che l'avvocato si presenti poi come

difensore nel procedimento principale avendo avuto una sanzione da parte del Consiglio dell'ordine, che avrebbe riconosciuto che la violazione dei diritti della difesa non c'è stata

Direi che questo è un modo per pregiudicare sottilmente — e non è questo certamente l'intento dei colleghi che hanno proposto l'emendamento — quella che è la decisione nel giudizio principale e nel giudizio penale in cui si deve proprio discutere se questa violazione ci sia stata o meno

Pertanto, personalmente — ma parlo a titolo strettamente personale — sarei dell'avviso di mantenere il testo di questo terzo periodo del n. 4) dell'articolo 2 nella forma che ci è pervenuta dalla Camera dei deputati

DE CATALDO Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

DE CATALDO Pur rendendomi conto della preoccupazione del senatore Gallo non la condivido, mentre sono assolutamente d'accordo nel sottolineare l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale non riesco a concepire un ordine professionale che non tenga conto di certi dati immediati e rilevanti che possono influenzare il giudizio dell'uno o dell'altro

Credo che la rivendicazione dell'autonomia del procedimento disciplinare sia invece importante perchè se c'è una preoccupazione è quella che il giudizio penale possa influire sulla decisione del consiglio dell'ordine. Credo comunque che anche questa sia una preoccupazione che può essere tranquillamente allontanata. Condivido pertanto, signor Presidente, l'emendamento 226, presentato dai senatori Ricci, Bartello Martorelli e Michele Pinto

PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame

COCO, relatore Signor Presidente, ho l'impressione che il terzo periodo del numero 4) contenga una fattispecie e che l'emenda-

mento in esame ne contempli un'altra. Infatti, il terzo periodo del numero 4) nel testo proposto dalla Commissione così recita: «nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono». Proporrei, pertanto, la seguente dizione: «e autonomia del procedimento disciplinare».

**RICCI.** Questa rischierebbe di essere una contraddizione.

**COCO, relatore.** Se così è, esprimo parere favorevole.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo si rimette all'Assemblea.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, credo che questa modifica si riferisca al secondo periodo e non al terzo.

**GALLO.** Si tratta del terzo periodo, tant'è vero che il mio parere negativo sull'emendamento 2.26 era motivato proprio dalla considerazione che la fattispecie di cui si tratta è quella che si impernia sulla violazione dei diritti della difesa.

**DE CATALDO.** Allora è il terzo periodo.

**GALLO.** È il terzo periodo. Il senatore Ricci, con il quale ho a lungo discusso a proposito di questa proposta di modifica, ha sempre colloquiato con me riferendosi al terzo e non al secondo periodo. Come ripeto, quindi, il pericolo è rappresentato, a mio avviso, dalla possibilità che il difensore si presenti nel processo penale con il carico dell'irrogazione di una sanzione disciplinare che ha negato l'avvenuta violazione dei diritti della difesa.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ribadisce che, secondo l'emendamento, il periodo del numero 4) che si intende sostituire è il terzo. Trattandosi non già del secondo, bensì del

terzo periodo, il suo parere, senatore Coco, è ugualmente favorevole?

**COCO, relatore.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

**DI LEMBO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI LEMBO.** Signor Presidente, gradirei che mi fosse fornito un chiarimento anche per motivi di coordinamento. L'approvazione dell'emendamento 2.26 non rende forse inutile e superfluo l'ultimo periodo del numero 4)?

**RICCI.** No, non lo rende superfluo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi stata alcuna formale richiesta di modifica in questo senso, posso solo limitarmi a prendere atto della sua osservazione, senatore Di Lembo. La Presidenza non può certo eliminare disposizioni dal testo in esame che non siano state fatte oggetto di appositi emendamenti.

**RICCI.** Ci possono essere coincidenze, ma anche differenze.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti 2.27, 2.64, 2.1, 2.65 e 2.2. Invito i presentatori ad illustrarli.

\* **RICCI.** Signor Presidente, siccome in sede di Commissione si è ampiamente discusso dell'emendamento 2.27, lo dò per illustrato, riservandomi eventualmente di intervenire con una dichiarazione di voto.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, ove questo emendamento dovesse essere approvato, i quattro successivi dovrebbero ritenersi preclusi.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

**PALUMBO.** Gli emendamenti 2.64 e 2.65 hanno in sostanza un obiettivo abbastanza simile a quello dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

La differenza sta nel fatto che, soprattutto con l'emendamento 2.64, si chiede che il colloquio tra l'imputato e il difensore avvenga prima dell'inizio dell'interrogatorio. Credo quindi che questo emendamento debba essere votato prima del 2.27 perchè, in caso di approvazione, di questo, ne risulterebbe precluso. Bisognerà comunque vedere se l'Assemblea è d'accordo su tale impostazione.

Nel merito sostengo che non ci possa e non ci debba essere, se non in casi eccezionali che devono essere specificamente motivati (e qui interviene l'emendamento 2.65 che stabilisce una limitazione temporale al ritardo), alcun interrogatorio dell'imputato se non preceduto da un colloquio tra l'imputato stesso e il suo difensore. Credo che questo debba essere un principio inderogabile, in modo da poter consentire all'imputato, tramite quel colloquio, di essere messo al corrente dei suoi diritti in modo da impostare la sua difesa nei termini più garantisti possibili.

Infatti il garantismo in questi casi non guasta anche se si trattasse di un eccesso di garantismo. Pertanto insisto per l'approvazione dell'emendamento 2.64.

Qualora, tuttavia, il colloquio dovesse subire dei ritardi, il magistrato dovrebbe specificarli e quindi, in casi eccezionali e predefiniti, ha la possibilità di ritardarlo con un provvedimento motivato. Comunque questo ritardo — ecco l'emendamento 2.65 — non deve superare i sette giorni, così come mi sembra proponano anche i senatori Vassalli e De Cataldo con l'emendamento 2.1.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 2.1 e 2.2 si illustrino da sè.

Tuttavia approfitto dell'occasione per dire che siamo favorevoli all'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori, il quale mi sembra sia comprensivo di tutte le preoccupazioni esposte negli emendamenti successivi.

Devo altresì dire che, ove la Presidenza metta ai voti per primo l'emendamento 2.64 del senatore Palumbo, voterò a favore dello stesso perchè, visto che si è parlato tanto di rito accusatorio, mi pare che esso sia una stimolata garantista ad un procedimento accusatorio che certamente deve prevedere un contatto tra l'imputato ed il suo avvocato, affinché l'imputato possa conoscere i limiti dell'indagine a cui egli viene sottoposto.

**PRESIDENTE.** Senatore De Cataldo, lo dico per lei ma anche per il senatore Palumbo: la Presidenza porrà in votazione i vari emendamenti nell'ordine con cui sono riportati nello stampato, a meno che il senatore Palumbo non prenda l'iniziativa di presentare un subemendamento all'emendamento 2.27, perchè in questo caso la Presidenza dovrebbe porre prima in votazione il subemendamento.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Signor Presidente, comincerò con l'emendamento 2.27, rispetto al quale ho qualche perplessità anzitutto per una questione di interpretazione del significato. «Conferire con il difensore immediatamente o subito dopo essere stato interrogato» sono due ipotesi assolutamente differenti perchè conferire immediatamente è una cosa, conferire subito dopo è cosa profondamente diversa. Quindi non credo che si possa nella legge-delega dare mandato al legislatore delegato di scegliere discrezionalmente una delle due ipotesi.

**DE CATALDO.** All'inquirente, all'interrogante sì.

RICCI. Si può stabilire che sia il giudice che decida di riconoscere il diritto di conferire subito o dopo il primo interrogatorio, purchè non oltre eccetera.

DE CATALDO. Si potrebbe dire: «o al massimo».

COCO, *relatore*. Per la verità, letto così sembra che il destinatario di questo principio sia il legislatore delegato e non il giudice. Quindi dobbiamo chiarire questo: se il destinatario è il legislatore delegato la norma mi pare troppo lata, cioè: scelga una soluzione o l'opposta.

RICCI. Qui si dice: «diritto dell'imputato».

COCO, *relatore*. Se invece il destinatario è il giudice, dobbiamo chiarirlo meglio.

GALLO. Questo è il punto: si stabilisce quello che è l'oggetto del diritto dell'imputato, o di conferire immediatamente, o subito dopo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comprendo la necessità di scambiarsi opinioni, ma rendiamo ordinato il procedere dei lavori.

COCO, *relatore*. Allora come relatore prego che mi si chiariscano i seguenti punti.

Il primo è se il destinatario di questa direttiva è il legislatore delegato, nel senso che sarà il legislatore delegato a stabilire se l'imputato questo diritto di conferire con il difensore lo abbia immediatamente dopo il provvedimento di cattura o subito dopo essere stato interrogato. Questa — ripeto — è una differenza direi fondamentale. Quindi prima desidero questo chiarimento e poi dirò qual è la mia opinione.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, come primo firmatario dell'emendamento, intende fornire al relatore il chiarimento richiesto?

\* RICCI. Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito al senatore Gallo di voler lui prendere la parola al riguardo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Ricci.

\* GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogativo che ha posto il relatore mi sembra quanto mai sensato, ma la risposta è del tutto immediata.

È chiaro che la direttiva si rivolge — come tutte le direttive mi insegnava e mi ricordava proprio or ora il presidente Leone — al legislatore delegato, ma si rivolge nel senso di prevedere che la disciplina che deve essere al riguardo emanata suona nel modo seguente: l'imputato ha diritto di conferire immediatamente e comunque, al più tardi, subito dopo essere stato interrogato dal magistrato. È una delimitazione di questo che è un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato. Con ciò non si dice — ed è questo il punto — al legislatore delegato di disciplinare come vuole, lasciandogli un potere discrezionale — scegli «l'immediatamente» o il «subito dopo» — ma gli si dice: «scegli l'immediatamente e comunque non oltre il subito dopo».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, adesso è in grado di esprimere il suo parere?

COCO, *relatore*. Signor Presidente, se è questo il significato della direttiva, mi scuso, forse non capisco io, ma si dovrebbe dire: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente, ovvero, ove il giudice lo disponga, subito dopo essere stato interrogato», perchè qui sembra che vi sia un potere del giudice di stabilire se prima o dopo. Almeno si scriva questo. Quindi invito a chiarire l'emendamento in tal senso.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento all'emendamento 2.27. Formulerei il secondo periodo del n. 6) nel seguente modo: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente e comunque non oltre il primo interrogatorio o comunque subito dopo essere stato interrogato».

RUFFINO. In pratica è la stessa cosa.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Trasformo l'emendamento 2.64 nel seguente subemendamento:

*All'emendamento 2.27 sostituire le parole «immediatamente o subito dopo essere stato interrogato dal» con le parole «prima dell'inizio dell'interrogatorio da parte del»*

2.27/1

PALUMBO

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. È possibile, purchè rechi le otto firme richieste. Prego gli onorevoli colleghi di far pervenire i testi scritti dei subemendamenti proposti per maggiore chiarezza dei lavori.

DE CATALDO. Signor Presidente, il nostro subemendamento sarebbe così formulato: «aggiungere l'avverbio "comunque" prima delle parole "subito dopo"».

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, lei ha già preannunciato un altro subemendamento, di contenuto diverso rispetto a quello che lei sta formulando in questo momento. Devo porre in votazione testi precisi e credo sia meglio soffermarsi un momento su questo punto.

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia. D'altra parte, senatore De Cataldo, l'emendamento 2.27 contiene già l'avverbio «comunque».

RICCI. Signor Presidente, forse è opportuno sospendere la seduta per non più di cinque minuti.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,45 è ripresa alle ore 18,50).*

Avverto che è stato ritirato il subemendamento 2.27/1 e che è stato presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori il seguente emendamento:

*All'emendamento 2.27 sostituire le parole da: «o subito dopo» fino alla fine con «o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale»*

2.27/2

DI LEMBO, LAI, ORIANA, GIUST, RUFFINO, VITALONE, DE CATALDO, PALUMBO, RICCI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Si illustra da sè.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, anch'io ho sottoscritto questo emendamento che mi pare migliorativo del testo. Tuttavia a questo punto vorrei un chiarimento in ordine al mantenimento o meno dell'ultima parte del numero 6 laddove si dice: «potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio». È chiaro che questa seconda parte finisce per sparire e vorrei capirne bene le conseguenze, perchè non vi è un emendamento soppressivo di questa parte. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non interrompere il senatore Palumbo.

DE CATALDO. Signor Presidente, la soppressione dell'ultimo periodo è prevista dall'emendamento 2.27.

PALUMBO. Ha ragione, senatore De Cataldo, mi era sfuggito; quindi questo subemendamento, in questi termini, si presenta ac-

cettabile e comprensibile. Viene però meno, in questo caso, una previsione dell'ultima parte del punto 6) dell'articolo 2, cioè la previsione dell'eccezionalità e preterdeterminazione dei casi in cui è possibile ritardare il colloquio. Credo che la menzione dell'eccezionalità e della preterdeterminazione dei casi di ritardo debba rientrare nella previsione legislativa e nel mandato che il legislatore dà al Governo. Credo quindi che anche il subemendamento del collega Di Lembo debba essere ulteriormente modificato con l'aggiunta di questa previsione: in sostanza, del secondo e terzo periodo del punto 6) si finirebbe per fare un'unica disposizione nella quale va inserita a mio parere questa previsione. In questo senso, se è necessario formalizzerei anche un emendamento, per fare in modo che anche nell'ipotesi che passi il subemendamento Di Lembo la preterdeterminazione e la eccezionalità dei casi venga ulteriormente confermata.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, le vostre interessanti indicazioni, per necessità della Presidenza, devono essere formalizzate con proposte precise. I subemendamenti possono essere presentati dal proponente solo nel caso in cui vi siano altri sette colleghi che aggiungono la propria firma a quella del senatore che lo presenta. Quindi, per l'ordinato svolgimento dei nostri lavori, coloro i quali hanno intenzione di proporre qualcosa lo facciano rispettando il nostro Regolamento.

Invito il relatore a pronunciarsi sul subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori nonché sugli altri emendamenti.

**COCO, relatore.** Signor Presidente, la mia opinione è la seguente: il testo licenziato dalla Commissione là dove recita, al punto 6), dell'articolo 2: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio», lascia al Governo la possibilità di prevedere alcuni casi di eccezione. Quindi ritengo sia preferibile questo testo a tutti gli emendamenti sostitutivi presentati, aggiungendo che molte volte, per qualche eccesso di demagogia, si rovinano certe riforme e

che tutto questo verrebbe ad incidere in una fase in cui il pubblico ministero — lo abbiamo tutti detto — svolge indagini preliminari che non hanno rilevanza sul processo.

Quindi, sono contrario a tutti gli emendamenti, salvo per la disposizione relativa alla riduzione da 15 a 7 giorni sulla quale posso essere d'accordo.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 2.27 e avrebbe espresso questo avviso favorevole quand'anche tale emendamento non fosse stato oggetto di modifica.

Non mi è risultato completamente chiaro fino a questo punto il tenore del subemendamento presentato dal senatore Di Lembo; mi pare che non introduca elementi rilevanti, però prima di esprimermi definitivamente vorrei conoscere il parere dei presentatori dell'emendamento 2.27 sul subemendamento del senatore Di Lembo.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Mi dichiaro favorevole al subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e l'ho sottoscritto perchè ritengo che, di fronte ad alcune perplessità espresse, tale emendamento apporti un chiarimento: in definitiva con esso si dà una direttiva al legislatore delegato, con la quale gli si dice che l'imputato ha diritto di conferire con il proprio difensore immediatamente dopo l'arresto, oppure dopo il primo interrogatorio, comunque non oltre sette giorni e tutto ciò l'emendamento del senatore Di Lembo lo dice in modo forse più chiaro di quanto non fosse espresso nell'emendamento iniziale, non alterando assolutamente la portata dell'emendamento iniziale stesso.

Vorrei anche insistere sull'importanza della seconda parte dell'emendamento su cui il Ministro è favorevole, la soppressione cioè della possibilità di differimento dell'interro-

gatorio, perchè in altra direttiva della legge-delega affermiamo che l'interrogatorio ha soprattutto la funzione e il valore di uno strumento difensivo, dopo di che la possibilità di procrastinare il colloquio con il difensore, oltre o fino a quindici giorni, sarebbe in contrasto con tale direttiva.

Quindi, sono favorevole — lo dico come proponente — al subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e ovviamente favorevole all'emendamento così subemendato in quanto non viene alterato il senso dell'emendamento iniziale, ma soltanto lo si chiarisce linguisticamente in modo più efficace.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. A questo punto mi pare che l'incertezza relativa al subemendamento del senatore Di Lembo sia superata e tale incertezza derivava evidentemente da difficoltà di lettura del subemendamento stesso.

Sono favorevole quindi all'emendamento 2.27/2 presentato dal senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27/2.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore di questo emendamento.

È importante anche la interpretazione letterale, allorchè si condiziona la proroga di sette giorni non dalla data dell'interrogatorio ma dalla data dell'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale: è chiaro che tiene il giudice impegnato ad interrogare l'imputato detenuto entro sette giorni al massimo; se questi non lo interroga ha il dovere comunque, alla scadenza del settimo giorno, di dare il permesso di colloquio.

Ritengo questo molto importante e credo che il senatore Di Lembo concordi con questa interpretazione letterale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.27/2, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

In conseguenza del voto testè reso risultano preclusi gli emendamenti 2.1, 2.65 e 2.2. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.28 e 2.77.

Invito i presentatori ad illustrarli.

RICCI. Signor Presidente, l'emendamento 2.28 si illustra da sè in quanto concerne la soppressione di una virgola.

LEONE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.77 di cui sono il presentatore.

Il disegno di legge prevede la possibilità di stabilire nullità insanabili anche per il caso di violazione dei diritti alla difesa di tutte le parti; il codice attuale sanziona la nullità insanabile solo per la violazione della difesa dell'imputato.

Se questo disegno di legge mira — come intendete farlo mirare — all'acceleramento e alla semplificazione del processo, credo che non convenga lasciare il termine «delle parti» ma indicare soltanto «dell'imputato».

D'altronde, nel testo del disegno di legge sono previsti altri casi predeterminanti: il che significa la possibilità per il legislatore delegato di stabilire una nullità insanabile per violazione della difesa di parti private ma non significa obbligo, come in questo testo appare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2.28 e contrario all'emendamento 2.77.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Voglio solo dire che sono pienamente favorevole a quanto ha illustrato il senatore Leone.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, pregherei il relatore di motivare la sua contrarietà all'emendamento che ho presentato. Non credo che basti dire che è contrario o favorevole altrimenti diventa un gioco...

È una mancanza di riguardo nei confronti di un senatore che ha presentato un emendamento: bisogna quindi motivare il parere quale che sia il presentatore.

PRESIDENTE. Senatore Coco, espliciti qual è il motivo della sua contrarietà.

COCO, *relatore*. Per un atto di riguardo motivo la mia contrarietà anche se non avrei l'obbligo di farlo. La mia contrarietà è dovuta al fatto che il significato di questa direttiva era quello di garantire in egual modo tutte le parti processuali. Tale esigenza è preminente rispetto a quella di accelerare il processo, posta in risalto, a fondamento della sua proposta di modifica, dal senatore Leone e tale che il relatore non ritiene possa essere compromessa dall'obbligo di osservare tutte le norme che riguardano la posizione e la tutela non solo dell'imputato, ma anche delle altre parti. Sono questi i motivi per i quali mi sono espresso in senso contrario all'emendamento 2.77, presentato dal senatore Leone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.77.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Le ragioni invocate a sostegno della contrarietà espressa dal relatore circa l'emendamento 2.77 ci trovano pienamente consenzienti. Infatti, dire: «dell'imputato» anziché: «delle parti» svisterebbe sostanzialmente il senso della direttiva.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Ribadisco il mio parere favorevole per le stesse ragioni enunciate dal senatore Leone. Trovo, infatti, che al legislatore delegato sia lasciato sufficiente spazio dalla frase «per altri casi predeterminati», per studiare attentamente le condizioni delle varie parti interessate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Leone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.29.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. L'esigenza di sostituire con l'emendamento 2.29 le parole: «mezzi meccanici» con l'altra: «strumenti» nasce dall'ipotesi che, prima o poi, saranno utilizzati mezzi informatici. Pertanto, nel dubbio che, dal punto di vista della terminologia, gli strumenti informatici possano non essere qualificati come mezzi meccanici è preferibile, a mio parere, adottare la dizione più ampia di: «strumenti».

GARIBALDI. È giusto: l'informatica non è la meccanica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non ha alcuna obiezione da fare al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.30 e 2.11.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.30.

\* GALLO. L'emendamento 2.30 tende a sopprimere il numero 10), che si impernia sulla previsione di un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e sull'acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti. Ritengo infatti, che si tratti di una direttiva estremamente pericolosa, poiché introduce la previsione di perizie o comunque di esami tecnici a sfondo psicologico che sono estranei allo spirito del nostro ordinamento processuale.

RICCI. Su questo non ci sono dubbi.

GALLO. Oltretutto, questa direttiva si può tradurre in un vero e proprio mezzo di persecuzione del soggetto che viene ad essere il destinatario di certe forme di indagine, con la possibilità altresì di dare adito alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, fuori delle ipotesi in cui le situazioni di interesse sottostanti agli stessi diritti costituzionalmente garantiti possono essere toccate.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.30.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 2.30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 2.30, l'emendamento 2.11, presentato dal Governo, è precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.12 e 2.31.

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 2.12 si illustri da sè.

\* GALLO. L'emendamento 2.31 prevede di aggiungere, alla fine del n. 12) dell'articolo 2, il seguente periodo: «obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;».

In una direttiva di questo genere ci sembra opportuno ribadire la prevalenza della formula di merito sulle formule che riguardano puramente e semplicemente l'estinzione dell'illecito penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.12 e 2.31.

ROGNONI, *ministro di grazia e di giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 2.31.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento proposto dal Governo, mentre sono pienamente consapevole con l'emendamento illustrato dal senatore Gallo, visto che ne sono anch'io firmatario.

Il Governo propone di sostituire le parole: «obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento» con le altre: «specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento».

Su tale punto — mi rivolgo al senatore Gallo — vi è stata un'ampia discussione in Commissione e si è di proposito scelta la strada di non vincolare il legislatore delegato, nel senso di rintracciare, nell'ambito del ventaglio delle formule di proscioglimento o di assoluzione che possono essere adottate, quelle che trascinino il più possibile nel dispositivo della sentenza anche le ragioni del proscioglimento medesimo. Credo pertanto che sia più incisiva la direttiva elaborata dalla Commissione dopo ampia riflessione rispetto a quanto, invece, ci viene proposto dal Governo.

Non si tratta di una questione di grande sostanza, però credo che, data la discussione e il retroterra dell'elaborazione fatta in Commissione, debba essere preferibile la formula che figura nel testo della Commissione stessa e pregherei i colleghi di esprimersi nel merito.

Al massimo, qualora vi fosse un dubbio, si potrebbero aggiungere le parole «nel dispositivo della sentenza», come propone il Governo; però mi sembra un'aggiunta di carattere formale in quanto è chiaro che il dispositivo è quello della sentenza. Comunque se si vuole precisarlo, non sorge alcuna difficoltà sotto questo profilo.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, l'emendamento 2.12, può diventare una causa di grande meditazione e di preoccupazione. Infatti viene da chiedersi cosa significhi «obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento». Significa forse anticipare la motivazione? Su tale punto si potrebbe aprire un grosso dibattito.

Ecco perchè ritengo che sia più congrua l'indicazione formulata dal Governo, dove si dice che bisogna specificare la formula e non la causa. Quest'ultima formulazione mi sembra molto più pregnante e pertanto credo che la si debba scegliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.13. Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, si illustra da sé.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore De Cataldo?

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente, prima della direttiva n. 14 di cui all'emendamento 2.13 c'è la direttiva n. 13. Bisogna votare questa direttiva.

PRESIDENTE. No, senatore De Cataldo, dal momento che al riguardo non sono stati presentati emendamenti.

DE CATALDO. E allora? La votiamo dopo?

PRESIDENTE. Rientrerà nel complesso, quando si voterà l'articolo nel suo insieme.

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente, io non sono favorevole alla tredicesima direttiva.

PRESIDENTE. Allora avrebbe dovuto proporre — o può farlo adesso se riesce a raccogliere un numero di firme di otto senatori — un emendamento soppressivo.

DE CATALDO. Se non posso intervenire, allora, signor Presidente, me ne vado. Ad un certo momento o si consente una discussione generale (e questo non è stato possibile farlo per ovvie ragioni) o si consente una discussione sull'articolo, e neanche questo è stato fatto. Lei non ha dato la parola: ha cominciato con gli emendamenti. Allora mi spiega quando posso parlare di queste cose? Ho necessità di presentare un emendamento, mi si dice, ma dove sta scritto? Signor Presidente, io non conosco certamente il Regolamento come lei, però o lei mi fa parlare sull'articolo, e apre una discussione generale sull'articolo 2 — cosa che non ha fatto — oppure mi deve dare la parola sui singoli aspetti.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, se lei mi chiede di votare l'articolo 2 per parti separate, allora il discorso è diverso. Comunque sulla direttiva n. 13 non erano stati presentati emendamenti. In conseguenza la Presidenza, come ha fatto per altre direttive e come si appresta a fare anche in seguito, quando non ci sono emendamenti non pone in votazione le direttive, ma soltanto gli emendamenti ad esse relativi. Se lei intende dire qualcosa sulla direttiva n. 13 la dica,

però l'avverto che dopo aver detto quello che avrà ritenuto di sottoporre all'esame dell'Assemblea, dovrà presentare uno strumento regolamentare.

DE CATALDO. Signor Presidente, a questo punto siamo entrati in una discussione regolamentare. Io non devo presentare nessuno strumento. Se avessi potuto parlare, come credo il Regolamento preveda ...

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, dal momento che non ero presente in Aula mi è stato fatto sapere che quando si è aperta la discussione sull'articolo 2 lei non ha chiesto la parola.

DE CATALDO. E dove sta scritto che avrei dovuto farlo?

PRESIDENTE. Quello era il momento in cui bisognava chiedere di parlare.

Comunque le posso dare ora la parola.

DE CATALDO. La ringrazio, e per questa volta su questo comma non parlo, però mi riservo il diritto di intervenire su ogni comma, anche se non ho presentato emendamenti, perchè non posso essere privato di questo diritto. Vogliamo rileggere insieme il Regolamento? Rileggiamolo.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, la ringrazio per la possibilità che offre alla Presidenza di chiarire meglio la questione. L'articolo 102 del Regolamento recita: «La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono». Noi adesso siamo in sede di votazione degli emendamenti all'articolo 2, quindi lei potrà prendere la parola per dichiarare il suo voto al momento in cui porrò in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Adesso stiamo esaminando soltanto gli emendamenti e poiché alla direttiva n. 13 non ve ne sono, dal punto di vista regolamentare non potrei dare la parola su un punto che non rientra nell'esame in questo momento. È stato un gesto di cortesia da parte della Presidenza darle la parola, ma lei avrà la possibilità di prendere

la parola quando si voterà sull'articolo nel suo complesso.

DE CATALDO. Signor Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE. Tuttavia, siccome ritengo che è necessario che i lavori si svolgano nella massima tranquillità e dato che la materia è così complessa e delicata, se lei, senatore De Cataldo, vuole parlare sulla direttiva n. 13, non vi sono difficoltà, come le avevo detto e le confermo adesso.

DE CATALDO. Signor Presidente, la sua cortesia mi impone di non parlare sulla direttiva in questione.

PRESIDENTE. Riprendiamo allora l'esame dell'emendamento 2.13.

Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, sulla direttiva n. 14 non vorrei dire che intendo ammonire — sarei presuntuoso se lo facessi — ma voglio ricordare ai colleghi ed al Governo soprattutto che è estremamente pericoloso sottoporre il principio della competenza per territorio a condizioni particolari, secondo che venga considerato l'inizio oppure la conclusione dell'azione o dell'omissione. Questo è un malvezzo che è stato inserito non molto tempo fa nel codice di procedura penale, a proposito della competenza per territorio in relazione al reato di sequestro di persona e simili. Però, secondo me, è necessario tornare all'antico e determinare la competenza per territorio in modo strettamente legato al luogo in cui si è conclusa la consumazione del reato. Credo che questo debba essere tenuto presente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.14.

Invito il Ministro di grazia e giustizia ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 2.14 si illustra da sé.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, desidero fare soltanto una precisazione. Siamo favorevoli all'emendamento presentato dal Governo, perchè non è necessario il riferimento al n. 45 dell'articolo 2 in relazione alla connessione. Infatti l'esclusione della connessione è già contenuta proprio nel n. 45 suddetto e quindi riformulare una previsione di questo tipo al n. 15 sarebbe ripetitivo. Si tratta di un aggiustamento di carattere puramente formale, di coerenza della delega, al quale siamo favorevoli. Tuttavia ho voluto precisare che si tratta di un aggiustamento appunto formale che non innova nulla rispetto alla delega.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, questa volta ritengo che sia veramente insufficiente leggere nella delega «disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi». Occorre certo fornire un'indicazione maggiore e migliore all'interprete.

Infatti quali sono i «relativi casi»? Quelli previsti dall'attuale articolo 45 del codice di procedura penale? Per me va benissimo, ma occorre fornire ulteriori indicazioni all'esecutore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal Governo.

**È approvato.**

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'esame della direttiva n. 17), vorrei presentare alla direttiva n. 16) il seguente emendamento 2.85:

*Al n. 16), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli».* L'emendamento si illustra da sè e l'ho presentato perchè pur se implicito ciò non risulta dal tenore letterale della direttiva.

VITALONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, desidero rilevare che si tratta di una correzione necessaria ed opportuna, perchè se è vero che da un lato esplicita quello che dovrebbe essere un principio già esistente nel testo, dall'altro ne corregge l'allineamento, evitando qualsiasi perplessità interpretativa.

Nella realtà del nuovo processo l'assetto dei poteri tra le parti viene sostanzialmente disegnato in corretto equilibrio. Nel vigente sistema processuale invece vi è sicuramente un'asimmetria: vi è un potere riconosciuto all'ufficio del pubblico ministero e non alla parte, di denunciare il conflitto. Rendere la partecipazione difensiva, nel senso di porre la parte in condizione — come è già nel testo della direttiva — di esercitare un contraddittorio pieno, perde significato se non si realizza quella correzione che il relatore suggerisce,

integrando la parte nella facoltà di esercitare essa stessa il potere di denuncia.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Sugerirei al collega Vitalone di voler aggiungere nell'emendamento l'indicazione che nella legge delegata venga fissato il termine per la denuncia dei conflitti.

PRESIDENTE. Senatore Leone, si tratterebbe evidentemente di un subemendamento che per essere ammesso deve portare la firma di almeno otto senatori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.85 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.32.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. Si propone di dire «pubblico ministero in sede penale» perchè sia chiaro che non si tratta di pubblico ministero presso altre autorità giudiziarie o in sede civile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.33 e 2.78.

Comunico che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2.33:

*All'emendamento 2.33 sostituire le parole: «Al n. 19) dopo le parole: "danneggiata dal reato" inserire le seguenti», con le altre: «Al n. 19) sostituire le parole: "danneggiata dal reato" con le altre»*

2.33/1 VITALONE, LIPARI, LEONE, RUFFINO, LAI, VENTURI, GIUSTI, DI LEMBO

Invito i presentatori ad illustrare questi emendamenti.

VITALONE. La scelta emendativa nasce dall'esigenza di impedire ogni e qualunque ritardo al corretto corso di giustizia. Purtroppo, non è esperienza eccezionale quella della consumazione di reati in danno di magistrati in udienza, reati finalizzati allo scopo di interdire la celebrazione del processo. Ne è sorta una storia lunga di conflitti interpretativi circa l'esistenza o meno di obblighi di rimessione; vi è una fitta letteratura, in larga misura assai contraddittoria, sul cosiddetto reato plurioffensivo. La direttiva di cui al punto n. 19 traccia una linea maestra molto chiara: le ipotesi di rimessione (per intenderci l'attuale testo dell'articolo 41-bis) devono essere rigorosamente circoscritte; non si fa luogo a rimessione allorchè il reato è commesso in danno di magistrato che siede in udienza.

Questa la portata dell'emendamento presentato: contrastare cioè uno degli espedienti, che ricorrentemente vengono usati per impedire la celebrazione del procedimento.

Invece, il subemendamento trae occasione da una esigenza di allineamento tra il siste-

ma della legge processuale penale e quello della legge processuale civile. Nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, mentre compare la figura dell'indiziato, che oggi in ragione della diversa impostazione dell'impianto normativo non ha più ragione di essere, non compare la figura del danneggiato dal reato, una figura che è frutto di una elaborazione giurisprudenziale, ma che non ha ospitalità in alcuna precisa disposizione di legge e che ha dato luogo a quei contrasti cui facevo cenno poc'anzi.

A me sembra, per la verità, che la riconduzione fra le fattispecie eccezionali, e cioè tra le ragioni che impongono la rimessione ad altro distretto non soltanto delle situazioni in cui il reato sia commesso dal magistrato — e quindi questi abbia assunto la qualità di imputato — o in danno del magistrato — e questi quindi sia soggetto passivo del reato — ma anche della fattispecie in cui il magistrato sia soltanto persona danneggiata dal reato, non soltanto estenderebbe oltre razionale misura l'ambito della deroga, ma creerebbe una vistosa asimmetria rispetto a quanto accade nel processo civile. Nel processo civile, è noto, il magistrato danneggiato ha titolo per agire — perdonatemi l'espressione impropria — in sede di «giurisdizione domestica», davanti al suo stesso ufficio, senza che la sua azione incontri alcun limite in norme di rimessione.

Se nel processo penale si introducesse questo concetto ampliativo si creerebbe un vistoso scompenso: la medesima pretesa, agitata in sede penale, imporrebbe l'obbligo della rimessione dell'intera fattispecie; in sede civile questo non accadrebbe. L'emendamento tende a correggere una simile difformità.

\* RICCI. Signor Presidente, soltanto alcune parole.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 2.33 così come è stato presentato: del resto porta la firma anche del nostro Gruppo. Non sono favorevole al subemendamento presentato dal senatore Vitalone, il quale introdurrebbe rispetto alla logica dell'emendamento che abbiamo presentato delle correzioni che, a nostro avviso, possono essere foriere di difficoltà applicative.

Sono perciò contrario al subemendamento presentato dal senatore Vitalone e favorevole all'emendamento di cui siamo firmatari.

LEONE. L'emendamento 2.78 si riferisce all'istituto cosiddetto della rimessione dei procedimenti: quando imputato o parte lesa sia un magistrato, in tal caso la competenza viene spostata ad altro giudice. Ritengo che ciò sia esatto per quanto riguarda l'imputato; per quanto concerne la persona offesa, sarebbe opportuno contemplare la facoltà della Cassazione di poter mantenere il processo presso il giudice competente per territorio: nella competenza per territorio, come tutti sanno, è proprio radicato il fatto della possibilità del contatto vicino ed immediato tra colui che istruisce e i fatti e le località.

Ho, per esempio, nell'anima quello che fu il primo martire della magistratura romana, il giudice Occorsio: il processo doveva essere portato fuori Roma e si doveva far venire un giudice istruttore o un sostituto — non so se da Firenze o da Perugia — ad istruire a Roma, dove c'erano perlomeno quaranta sostituti e venti giudici istruttori e dove, soprattutto, vi era quella possibilità di correlazione tra il magistrato ed il fatto.

Insisto, pertanto, per l'accoglimento del mio emendamento, e segnalo un errore materiale nel testo. Deve infatti intendersi «al giudice competente per territorio», e non già «al giudice competente per materia».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa segnalazione, senatore Leone.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARTORELLI. Signor Presidente, siamo per il mantenimento del testo, perchè per quanto riguarda il procedimento in cui un magistrato è parte offesa non ci convince l'argomento che la Corte di cassazione possa essere discrezionale nel mantenere il procedimento presso il giudice competente per territorio. Ci sembra, invece, che il procedimento debba essere trasmesso ad altro giudice, come è previsto dalla direttiva presentata

dalla Corte di cassazione. E un argomento oggettivo, di garanzia, che risponde a principi generali che è bene conservare nella loro integrità.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Per quanto riguarda l'inclusione nella direttiva n. 19 delle parole «danneggiata dal reato», sono dell'avviso che sia opportuno che tale menzione rimanga, signor Presidente e onorevoli colleghi, poichè è estremamente importante per tener conto di tutta la vasta categoria dei reati plurioffensivi, rispetto ai quali sovente la qualità del soggetto passivo viene negata alla persona fisica che immediatamente e direttamente risente del pregiudizio nascente da reato. Non è chi non veda come tutte le ragioni che militano a favore della particolare disciplina, oggi, come nel caso dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale, nell'ipotesi di persona offesa, sussistano anche quando si tratti di persona danneggiata.

Naturalmente, c'è una riserva sulla quale concordo pienamente (del resto, sono uno dei firmatari dell'emendamento 2.33), che è la seguente: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza»; infatti, la possibilità di rimessione, in questa ipotesi, potrebbe dare luogo ad una *chicane* processuale assolutamente insopportabile ed inammissibile.

Per quanto concerne l'emendamento 2.78, autorevolissimamente proposto dal senatore Leone, si deve ritenere che la predeterminazione di criteri oggettivi che deve essere effettuata dal legislatore delegato sia quella che più sicuramente garantisce l'oggettività del giudizio. In ogni caso, mi associo alla necessità di correggere l'errore materiale segnalato dal senatore Leone, qualora, ovviamente, l'emendamento 2.78 sia approvato, per cui deve leggersi: «competente per territorio» anzichè: «competente per materia».

Come ripeto, comunque, sono favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione della direttiva n. 19, integrata dalla dizione: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza».

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Mi dichiaro contrario all'introduzione della dizione: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza», poichè ritengo che anche per tali reati debba prevalere il principio della giustizia su quello della celerità e che quindi non debbano venir meno tutte le garanzie che invece restano salvaguardate se la competenza viene attribuita ad un magistrato diverso.

Desidero inoltre far notare ai presentatori dell'emendamento 2.33 che, inserendo nel testo le parole: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza», tale eccezione si estenderebbe anche all'ipotesi in cui sia imputabile il magistrato, dal momento che le stesse sarebbero introdotte alla fine di un periodo. Certo, non è questa la volontà dei presentatori; tuttavia, se l'emendamento fosse approvato nella sua formulazione attuale, il risultato sarebbe quello di consentire che anche per il procedimento nel quale sia imputato il giudice per un reato commesso in udienza — può capitare anche ai giudici, senatore Vitalone, di commettere reati e di commetterli magari anche in udienza perchè non è solo una prerogativa degli avvocati al fine di ritardare i procedimenti — questo rappresenta un gioco piuttosto pericoloso — ci sarebbe una deroga al principio generale per cui, dove è parte un magistrato, debba essere competente un'altra autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.33, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

Per quanto riguarda la soppressione dell'espressione «danneggiata», debbo rilevare che le osservazioni del collega Vitalone sono fondatissime. Tuttavia è anche vero che qui siamo nell'ambito del processo penale e l'esigenza della rimessione obbligatoria nel processo penale è una cosa, nel processo civile è altra cosa. Pertanto sul subemendamento 2.33/1 mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone, debbo osservare, se non ricordo male, che la modifica del procedimento di rimessione è stata sollecitata da una sentenza della Corte costituzionale, la quale aveva statuito che attribuire alla Corte di cassazione la determinazione del giudice o, come in questa ipotesi, la decisione se debba restare o meno quel giudice, potrebbe rappresentare, al limite, una violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge. Quindi per questo motivo esprimo parere contrario.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario al subemendamento 2.33/1. Sono favorevole all'emendamento 2.33 e, per le ragioni testè espresse dal relatore Coco e ancor prima dal senatore Gallo, mi duole essere contrario anche all'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone.

LEONE. Mi meraviglierei che fosse approvato un mio emendamento.

PRESIDENTE. Lei ha tanta esperienza parlamentare che non deve meravigliarsi per cose di questo genere, senatore Leone.

LEONE. Visto che sono contrario a questo disegno di legge, è bene che votino contro i miei ragionevoli emendamenti; così lo peggiorano ancora di più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33/1, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.78.

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento del senatore Leone.

Dirò subito che le ragioni esposte dal relatore per motivare il suo dissenso, pur in consistente misura fondate, a mio avviso non colgono la realtà di una esperienza consumata in questi ultimi anni in ordine all'applicazione dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale. Esso, modificando la fattispecie dell'articolo 60, ha introdotto una sorta di meccanismo automatico di identificazione dell'autorità giudiziaria competente, legandosi peraltro a criteri che si sono rivelati del tutto aberranti nella pratica applicazione. Si sono cioè create — e questa è una delle ragioni che, lungi dal risolvere quelle situazioni di sospetto che giustificano la scelta normativa, le rafforzano — delle interrelazioni tra uffici che finiscono per giudicarsi a vicenda.

Per esempio, nell'attuale schema normativo, con l'identificazione del criterio della più breve distanza ferroviaria, il circondario di Milano è «tributario» di quello di Brescia e viceversa. Identica situazione si ripete tra Napoli e Salerno, lascio immaginare con quanto rispetto della *ratio juris* che aveva suggerito di delineare un criterio meccanico traspositivo, che sottraesse qualunque ombra di dubbio alla scelta del cosiddetto giudice naturale, cioè del giudice precostituito per legge.

Mi sembra che la proposta del senatore Leone meriti rispetto ed approvazione. Sono stato particolarmente toccato dal suo riferimento di specie perchè l'episodio che egli ha citato mi ha visto protagonista nella mia esperienza giudiziaria esattamente dieci anni fa. In realtà si è verificato e si verifica tutt'oggi che, di fronte a situazioni per le quali non si ha alcuna ragione di allegare a sospetto l'ufficio o il giudice che è identificato attraverso la composizione delle ordinarie regole di competenza, non di meno per la sussistenza di quelle condizioni eccezionali (che oggi finiscono inesorabilmente per dilatarsi con l'ingresso della figura del danneggiato dal reato) si creano delle situazioni di grave intralcio processuale. Indagini giudiziarie inerenti a fatti gravissimi si dovranno spostare nel territorio, imponendo indagini defatigatorie, con quanto vantaggio per il

complessivo risultato di giustizia non sto a sottolineare.

Ecco perchè ritengo che il recuperare, in un situazione nella quale non dovrebbe comunque farsi luogo a rimessione, uno spazio di discrezionalità che serva di correzione a quelle oggettive contraddizioni che si maturano con il brutale meccanismo della distanza chilometrica, sia scelta da assecondare.

Sono queste le ragioni della mia adesione alla proposta emendativa del senatore Leone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone, nel testo rettificato.

**Non è approvato.**

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore De Cataldo?

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente, anzi telegraficamente, per dire che sui punti 20), e conseguentemente 21), 22), 26), 27) e 28), esprimo la mia ferma avversione, questa volta davvero a titolo personale, al mantenimento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale attraverso la parte civile.

Sono sempre stato contrario, nel solco di grandi maestri che hanno affrontato *ex professo* questo problema, all'introduzione surrettizia di un accusatore privato nel processo penale attraverso la costituzione della parte civile, la quale poi, nella realtà, non esercita l'azione civile nel processo penale, ma esercita i poteri dell'accusa nel processo a carico dell'imputato.

Quindi per quanto mi riguarda — lo dico perchè voterò a favore dell'articolo 2 e poi della legge-delega nel suo complesso — sento il dovere di esprimere le mie perplessità, ove esse ci siano, su alcune di queste norme. Ripeto, sono contrario ai punti che ho indicato perchè sono contrario alla costituzione della parte civile nel processo penale.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, so di potermi rivolgere alla sua cortesia. Vorrei

richiamare la sua cortese attenzione su di un punto.

Per quanto riguarda le direttive sulle quali non sono stati presentati emendamenti, lei può chiedere l'applicazione del numero 5 dell'articolo 102 del Regolamento, concernente la votazione per parti separate. Lei, leggendolo, certamente troverà i modi per poter esprimere il suo pensiero, ma per esprimerlo in modo accettabile dal punto di vista del nostro Regolamento.

DE CATALDO. Signor Presidente, accolgo il suo invito, ma voglio farle presente quanto segue.

Nel momento in cui dovessi intervenire sull'articolo 2 successivamente per dichiarazione di voto potrei intervenire unicamente in dissenso con il mio Gruppo, il che vorrebbe dire che dovrei esprimere un voto di astensione o contrario, che non mi pare che io possa e voglia fare. Io voglio esprimere le mie riserve, e allora due sono le soluzioni: o lei mi consente di farlo così brevemente in questa situazione o sono costretto a domandarle di aprire la discussione generale sull'articolo 2, cioè ritornare indietro e fare quello che non si è fatto. Non si può agire diversamente.

Lei, signor Presidente, mi consenta, non può privare un parlamentare del diritto di intervenire.

Il fatto che non siano stati presentati emendamenti, signor Presidente, risponde ad una serie di finalità da parte del mancato presentatore: perchè evidentemente il presentatore non vuole appesantire la discussione, dati i numerosi emendamenti già presentati. Quindi esistono delle ragioni di ordine pratico, ma deve essere consentito ad un parlamentare di esprimere in Aula la propria opinione, nell'interpretazione corretta del Regolamento. Stiamo lavorando per cercare di concludere l'iter e di approvare il provvedimento, che è importante per tutti noi: ciò nonostante ritengo di poter esprimere la mia opinione su queste direttive. (*Commenti del senatore Martorelli*).

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, lei comprende che la Presidenza — in questa

fase dell'esame — non può che ribadire il richiamo all'articolo 102, commi primo e quinto, del Regolamento per cui su una determinata parte dell'articolo, non essendo stati presentati emendamenti, è consentito intervenire solo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, fatta salva la richiesta di votazione per parti separate.

### Richiamo al Regolamento

DE CATALDO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 102 del Regolamento si parla della votazione su ogni articolo e sugli emendamenti proposti: trattasi di una fase successiva alla discussione generale ed alla illustrazione degli emendamenti e pertanto non ritengo che si possa richiamare questo comma.

Il n. 5 dell'articolo 102 reca: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisce a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate» — ed è quello di cui mi pare stiamo trattando —. «La proposta può essere avanzata da ciascun senatore ...». Credo che in realtà per decisione adottata *ex officio* dal Presidente, stiamo procedendo per parti separate. Allora, o ritorniamo alla discussione generale sull'articolo 2 oppure dobbiamo arrivare ad una soluzione che consenta ai parlamentari di intervenire sulle disposizioni dell'articolo e non sui singoli emendamenti. Qui, con l'articolo 102 del Regolamento, ci riferiamo ad una fase... Signor Presidente, o ascolta me o ascolta il suo consigliere!

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, non si meravigli, ma ascolto anche quello che lei dice.

DE CATALDO. Il Presidente come tutti gli altri, nonostante abbia due orecchie, non può

sentire contemporaneamente due persone. Lei ha richiamato un articolo del Regolamento che parla della votazione, cioè di una fase successiva a quella della discussione. Signor Presidente, sono mortificato di fare questa polemica nel momento in cui abbiamo fretta; però la fretta non può impedire ai singoli parlamentari di esprimere la propria opinione e di fare il proprio dovere.

**PRESIDENTE.** Senatore De Cataldo, le ribadisco che lei può trattare delle singole direttive chiedendo la votazione per parti separate dell'articolo.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, non ho chiesto la votazione per parti separate, ho espresso le mie perplessità e la mia contrarietà all'esistenza della direttiva n. 20 e di quelle successive. Evidentemente mi sono espresso molto male e le chiedo scusa.

**PRESIDENTE.** Non c'è motivo di chiedere scusa. Ripeto: la discussione si può fare sulle singole direttive attivando la procedura di cui al quinto comma dell'articolo 102 del Regolamento che prevede la votazione per parti separate.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, se avessi voluto chiedere la votazione su direttive sulle quali non sono d'accordo, avrei presentato alcuni emendamenti.

**PRESIDENTE.** La Presidenza non può che confermare quanto già precisato. Non può pertanto accogliere, senatore De Cataldo, il suo richiamo al Regolamento.

#### Ripresa della discussione

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'emendamento 2.34.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

**RICCI.** L'emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole; desidero però far rilevare che poichè già precedentemente ed ora in questo caso usiamo le parole «autorità giudiziaria penale», dobbiamo inserire questa precisazione ogni volta, altrimenti si potrebbero creare degli equivoci.

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Senatore Coco, vorrei pregarla comunque di far nuovamente presente in sede di coordinamento quanto ha testè rilevato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.35. Invito i presentatori ad illustrarlo.

**BATTELLO.** Signor Presidente, poichè non vi è più la figura dell'indiziato, della quale si faceva invece menzione nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, l'espressione attuale «dopo testimone» rischia di non avere un soggetto di riferimento. Poichè ci troviamo nella fase anteriore a quella di intervento del pubblico ministero, questa persona non può essere che quella nei cui confronti si svolgono le indagini. Quindi il senso dell'emendamento è quello di integrare l'attuale espressione con le parole «dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza l'assistenza della difesa». Si tratta di una specificazione che rende anche sintatticamente più scorrevole il testo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.36.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento assai importante. Desidero richiamare il fatto che la Commissione ha ritenuto di abolire il potere, che era stato previsto dalla Camera in una direttiva successiva, relativo alla facoltà del pubblico ministero di emettere in materia di custodia cautelare dei provvedimenti provvisori. Si è ritenuto opportuno che il pubblico ministero, dal quale dipende direttamente la polizia giudiziaria e che dirige le sue indagini, debba avere almeno il potere di disporre il fermo degli indiziati nei casi previsti per la stessa polizia giudiziaria, poichè sarebbe assurdo che soltanto quest'ultima avesse questo potere e non anche il pubblico ministero che la dirige, fermo restando naturalmente che il fermato deve poi essere presentato per la convalida nei termini prescritti come, in linea generale, le successive direttive precisano.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Ribadisco il parere favorevole, già espresso in sede di replica.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dai senatori Ricci e Gallo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.37 e 2.15.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.37.

\* GALLO. L'emendamento si illustra da sè, quindi potrò dedicargli pochissime parole. L'obbligo della polizia giudiziaria di documentare, secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta risponde

all'esigenza che rimanga una specie di giornale di bordo, una traccia che serve alla storia del processo. Naturalmente si è voluto far salvo, però, il principio espresso nella direttiva n. 32), secondo il quale la polizia giudiziaria deve prendere notizia e descrivere i fatti costituenti reato, compilando i verbali relativi alle attività compiute. In altri termini l'obbligo di cui si parla in questa direttiva n. 34, secondo la formula proposta con l'emendamento 2.37, va al di là dell'obbligo concernente i verbali richiamati nella direttiva n. 32.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento che, tra l'altro, trovo più completo dell'emendamento 2.15 del Governo. Naturalmente, una volta approvato l'emendamento 2.37, ritirerei senz'altro l'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.15 si intende pertanto ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.66. Invito il presentatore ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè, comunque per precisione devo aggiungere che è mia convinzione che il difensore debba essere necessariamente presente quando l'imputato viene interrogato, quindi non vi è soltanto il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio, ma è all'assistenza del difensore alla quale bisogna fare riferimento nel testo e nella direttiva.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, desidero esprimermi a favore dell'emendamento 2.66 presentato dal senatore Palumbo. Infatti, mi sembra che la precisazione che egli pone quando profila la necessità dell'assistenza del difensore, che non sia soltanto una potenzialità o una possibilità di presenza del difensore, sia estremamente importante agli effetti di quel rispetto del diritto della difesa a cui vuole essere, tra l'altro, ispirato il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, il sistema è sempre quello di tener presente il diritto del difensore ad assistere l'imputato in questa fase. Ritengo che i diritti della difesa dell'imputato siano già sufficientemente garantiti in questo modo. Se poi si vuole aggiungere questa assistenza del difensore, si incentiva la nomina di un difensore d'ufficio che diventerà una cosa formale e probabilmente un intralcio inutile. Pertanto, pur facendomi carico delle ragioni che hanno spinto il collega Palumbo a questo, penso che sia meglio il testo proposto dalla Commissione. Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.79. Invito il presentatore ad illustrarlo.

LEONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, come pure rinuncerò agli emendamenti successivi che siano nello spirito di questo articolo il quale è completamente opposto allo spirito della legge. C'è poco da

illudersi. Quindi, l'emendamento 2.79 e gli emendamenti analoghi successivi si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.38. Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Il problema è semplicissimo: si tratta di sostituire l'espressione «dell'accertamento del fatto» con le altre «dell'accertamento di fatti specifici» e ciò per evidenziare ancor di più che l'oggetto dell'indagine è un fatto specifico e non una pluralità di fatti in relazione ai quali indiscriminatamente debbano potersi svolgere le indagini.

L'approvazione di questo emendamento trascina con sé un emendamento 2.39 relativo al periodo successivo, che quindi si può ritenere già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.67, 2.39, 2.68 e 2.69. Invito i presentatori ad illustrarli.

PALUMBO. Illustrerò gli emendamenti 2.67, 2.68 e 2.69 in quanto si riferiscono tutti al n. 38 dell'articolo 2.

Il primo emendamento tende ad affermare il principio che il pubblico ministero ha il potere-dovere di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale per l'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, così come è scritto nel testo attuale della direttiva, ma su cui la stampa e l'opinione pubblica si sono

soffermate a lungo negli ultimi tempi, fatti specifici su cui, se si fosse indagato tempestivamente nel momento in cui venivano allegati dagli imputati, tante altre cose non sarebbero successe nel nostro paese, credo sia estremamente opportuno che venga espressamente previsto che il pubblico ministero abbia il potere-dovere di indagare su tutti i fatti su cui l'imputato chieda che specificamente si indaghi, ovviamente purchè si tratti di fatti rilevanti ai fini del decidere.

Il secondo e il terzo emendamento al punto n. 38 si limitano a precisare che i decreti del giudice e il decreto del pubblico ministero debbano essere motivati e quindi per questo si chiede l'aggiunta delle parole «con decreto motivato» tutte le volte che si tratta di autorizzare l'intercettazione o di convalidare intercettazioni già disposte.

**BATTELLO.** Signor Presidente, l'emendamento 2.39 si intende già illustrato.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronuziarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 2.67, il relatore esprime parere recisamente contrario, osservando che, se passa questo emendamento, sconvolgiamo tutto il sistema, perchè il pubblico ministero cessa di essere promotore di accuse e diventa qualcosa di indefinito.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.39, il parere del relatore è favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.68 e 2.69, proporrei di lasciare la direttiva con le attuali parole, lasciando poi al Governo la facoltà di chiarire la motivazione di tutti questi provvedimenti che riguardano momenti importanti di questa fase.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è d'accordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.69, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.70, 2.40 e 2.41. Invito i presentatori ad illustrarli.

**PALUMBO.** Signor Presidente, l'emendamento 2.70 si illustra da sè.

**BATTELLO.** Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.40, si tratta di sopprimere alla direttiva n. 39, terzo periodo, l'avverbio «comunque» — e questo si illustra da sè — e di sostituire le parole «e le ispezioni» con le parole «e i sequestri».

In sostanza, il testo della direttiva risulterebbe così formulato in base all'emendamento: «previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri;». Vengono quindi meno le ispezioni e si introducono i sequestri, perchè la *ratio* di questa direttiva è quella di avere riferimento ai cosiddetti atti a sorpresa.

Atti a sorpresa sono le perquisizioni e i sequestri, non già le ispezioni che sono soltanto atti destinati a verificare le tracce che il reato ha lasciato e perciò di per sè non sono atti a sorpresa.

È molto più razionale, giusto e conforme al fine che ci proponiamo rendere omogeneo il trattamento delle ispezioni invece agli altri atti che non sono da ritenere a sorpresa e per i quali il difensore ha diritto di ricevere l'avviso del compimento dell'atto.

L'emendamento 2.41 tende a sopprimere

alla direttiva n. 39, quarto periodo, le parole da: «con esclusione» a: «deposito».

In sostanza, il testo risulterebbe così formulato: «disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi;». Si prevede perciò la soppressione delle parole: «con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito,» posto che questa esclusione è di per sé ovvia ed è ricompresa nella disciplina del deposito di cui sopra.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Il relatore si rimette all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 2.70 presentato dal senatore Palumbo.

Le chiedo scusa, signor Presidente, per queste mie dichiarazioni fuori tema: desidero ringraziare sentitamente il senatore Palumbo, che aveva preparato questi emendamenti per la Commissione, ma si è riservato di presentarli in Aula per favorire il dibattito in Commissione. Avrei dovuto dirlo prima. Voglio, quindi, che resti agli atti questo ringraziamento sia da parte mia, come relatore, sia da parte della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.40 e 2.41, esprimo parere favorevole.

Circa l'emendamento 2.41 ritengo sia importante che risulti agli atti — come certamente risulterà — che si tratta di un emendamento soppressivo e ciò, del resto, si desume da quanto era stato detto precedentemente.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo concorda con il parere del relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.16 e 2.42. Invito i presentatori ad illustrarli.

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Mi sembra giustificato impedire l'utilizzazione, ai fini della prova, delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio nei confronti di persona non posta in grado di difendersi. Mi sembra opportuno, infatti, vietare proprio quella verbalizzazione dalla quale possono prendere l'avvio nuove indagini preliminari da parte del pubblico ministero. Tale è la motivazione dell'emendamento 2.16.

\* **RICCI.** Signor Presidente, desidero innanzitutto dichiarare la mia contrarietà all'emendamento 2.16, presentato dal Governo, e ne esporrò ora le motivazioni. Ammettere nella sede dell'incidente probatorio, cui si riferisce la direttiva n. 41, che si possano verbalizzare dichiarazioni che non sono poi suscettibili, secondo il tenore di tale emendamento, di utilizzazione come prova, credo possa creare una contraddizione all'interno della stessa valenza dell'incidente probatorio che sarebbe estremamente grave. Mi domando in che modo si potrebbe ammettere, nel contesto di un medesimo interrogatorio, che vi siano verbalizzazioni di dichiarazioni che non possono poi essere utilizzate e verbalizzazioni di dichiarazioni che invece possono essere utilizzate.

La preoccupazione manifestata dal Ministro, che è una preoccupazione reale nel senso che dichiarazioni che riguardino persone che non partecipino all'incidente probatorio possono costituire una base per il prosieguo delle indagini, può essere, per così dire, recuperata su un altro terreno, poichè tali dichiarazioni possono essere rese nella sede delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero e costituire successivamente elemento di partenza per accertamenti probatori — questa volta si aventi carattere probatorio e quindi con pieno diritto di essere verbalizzati — oppure nella sede di nuovi

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Anche il nostro Gruppo aderisce a questa formulazione. L'ho voluto precisare perchè avevo espresso alcune perplessità sull'emendamento del senatore Palumbo, perplessità che non hanno più ragione di esistere con la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla proposta del relatore, ma sono anche favorevole all'emendamento 2.71 del senatore Palumbo perchè non mi convince la preclusione cui ha fatto riferimento il relatore relativa ai decreti motivati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dal senatore Palumbo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.73.

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, mi sembra che il potere di avocazione da parte del procuratore generale non dovrebbe essere esercitato soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero, ma anche nel caso di gravi ed eccezionali esigenze processuali, sempre comunque con decreto motivato, così come sempre motivati devono essere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riflettere un momento su questo punto. In

questo caso si amplierebbe il potere di avocazione che la Camera dei deputati voleva limitare soltanto ai casi di inerzia del pubblico ministero. Se estendiamo questa norma, mi pare che stravolgiamo un po' il significato della volontà dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, pur rendendomi conto della fondatezza delle motivazioni che sorreggono l'emendamento del senatore Palumbo, ritengo preminente l'esigenza di limitare il potere d'avocazione soltanto ai casi di inerzia. Esprimo quindi parere contrario.

\* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. In previsione anche del fatto che probabilmente la Camera dei deputati ribadirà la propria opinione, concordo con il relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, la formula adottata dalla Camera dei deputati e fatta propria dal Senato è estremamente ambigua. Come si valuta infatti l'inerzia, in quale modo, in quali tempi? Cosa significa «inerzia del pubblico ministero»?

Mi sembra che l'emendamento del senatore Palumbo sia pregevole sotto il duplice aspetto e delle eccezionali esigenze e della richiesta, in ogni caso, del decreto motivato. Pregherei tuttavia, nonostante quanto ho affermato, il senatore Palumbo di eliminare la parte del suo emendamento che si riferisce alle «gravi ed eccezionali esigenze» e ritengo che questa modifica possa trovare il consenso dell'Aula.

PALUMBO. Resterebbe soltanto il caso d'inerzia?

GALLO. Sì, ma la motivazione verrebbe a correggere la genericità della previsione.

DE CATALDO. La direttiva 43) dovrebbe essere quindi così modificata: «potere di avocazione da parte del procuratore generale da

esercitarsi, con decreto motivato, soltanto nel caso d'inerzia del pubblico ministero».

**PRESIDENTE.** Senatore Palumbo, ha ascoltato la proposta del senatore De Cataldo, qual è il suo parere?

**PALUMBO.** Se quello che il senatore De Cataldo ha proposto è un emendamento al mio emendamento, e se l'emendamento del senatore De Cataldo venisse approvato, voterei probabilmente a favore del mio emendamento così modificato.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, volevo lasciare al senatore Palumbo il merito di modificare il suo emendamento con la modifica da me suggerita. Tuttavia, poichè mi sembra che egli così preferisca, presento il seguente emendamento:

*Al n. 43), dopo le parole: «da esercitarsi», inserire le seguenti: «, con decreto motivato,».*

2.87

DE CATALDO

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.87.

**COCO, relatore.** Il relatore si rimette all'Assemblea, perchè ho l'impressione che con tutte queste grandi illusioni di poter meglio regolare l'attività, imponendo ogni volta una motivazione che molto spesso non ha rilievo di motivazione, appesantiamo inutilmente il processo. Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

\* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che necessariamente vi dovrà essere un decreto motivato, ma perchè prevederlo? Consentirete che il Governo abbia forse più preoccupazione di un ramo del Parlamento rispetto all'altro ad un minimo di accordo; laddove c'è una disposizione — in questo caso della Camera, ma domani potrebbe essere del Senato — e non è assolutamente necessario intervenire, non interveniamo e lasciamo il punto 43 così com'è. Si tratta di una economia di tempi e, comunque, mi

rimetto all'Assemblea. Questa mia osservazione valga anche a futura memoria.

**DE CATALDO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Certamente in linea di principio hanno ragione il relatore ed il carissimo Ministro, perchè in una democrazia costituzionale come la nostra tutti i provvedimenti devono essere motivati in forma causale, perchè questa è la garanzia fondamentale per il cittadino. Però sta di fatto che la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale non smettono mai di affermare e di ripetere questo principio: evidentemente si tratta di un principio che viene pretermesso, dimenticato un po' troppo spesso ed ecco la ragione per la quale non credo che l'altro ramo del Parlamento possa dolersi se abbiamo precisato quello che forse è ovvio.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**RICCI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Il mio Gruppo è senz'altro favorevole all'emendamento 2.87 che parla di decreto motivato, anche se, a mio avviso, possono essere condivise le osservazioni del relatore e del Ministro, nel senso che — lo abbiamo già detto con riferimento ad altri punti della legge — questo insistere sul decreto motivato, cioè sul tipo specifico di provvedimento ci sembra ultroneo rispetto ad una legge di delega, perchè si tratta di problemi che, nell'armonia generale del nuovo impianto processuale, dovrebbero essere risolti dal legislatore delegato.

Però ho preso la parola soprattutto per esprimere la più assoluta contrarietà all'emendamento presentato dal senatore Palumbo, laddove si parla di gravi ed eccezionali esigenze processuali. Io credo che si palesi un rischio, perchè abbiamo voluto i poteri di avocazione del procuratore generale espressamente limitati ai casi di inerzia del pubbli-

co ministero per evitare che possano riprodursi fenomeni di avocazione, cioè di spoliatura di pubblici ministeri rispetto ad indagini scottanti come è avvenuto in casi noti del passato e io credo che questo emendamento, così come formulato, aprirebbe il rischio a comportamenti di questo genere.

Quindi parere favorevole all'emendamento 287 e contrarieta all'emendamento 273, presentato dal senatore Palumbo.

**BIGLIA** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE** Ne ha facoltà.

**BIGLIA** Sono favorevole al testo dell'emendamento presentato dal senatore Palumbo perchè mi sembra che si debba tener conto dell'opportunità di avocare il procedimento da parte del procuratore generale non solo di fronte all'inerzia dell'ufficio del pubblico ministero, vi potrebbero essere delle circostanze in cui l'avocazione non deve significare biasimo e quindi implicitamente avere un significato negativo nei confronti del pubblico ministero, che l'avrebbe dovuto prevedere; vi sono delle situazioni locali, territoriali, dove portare in un organo risiedente in una grande città il potere che altrimenti dovrebbe essere esercitato da un pubblico ministero locale potrebbe essere opportuno proprio nell'interesse della giustizia.

D'altra parte, qui si dà una direttiva e non vengono imposti i limiti entro i quali necessariamente farne uso.

Mentre rilevo che l'emendamento 287 presentato dal senatore De Cataldo è un emendamento meno lontano dal testo e quindi dovrebbe essere votato dopo l'emendamento 273 presentato dal senatore Palumbo — a mio modesto modo di vedere — mi dichiaro favorevole ad entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE** Metto ai voti l'emendamento 287, presentato dal senatore De Cataldo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 273, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 243 e 244.

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* **GALLO** Signor Presidente, illustro l'emendamento 243.

La direttiva n. 45 disciplina il potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato nel testo licenziato dalla Commissione questo potere doveva essere esercitato entro 60 giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) del presente articolo.

Con questo emendamento abbiamo voluto innanzitutto eliminare una prima ragione di ambiguità, nel senso che l'obbligo del pubblico ministero disposto nel n. 36) è di iscrivere immediatamente la notizia del reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito.

A questo punto, stabilendo un termine di 60 giorni a partire dalla iscrizione di cui al n. 36) si profila un termine estremamente breve che, d'altra parte, proprio per questa sua brevità, può consentire al pubblico ministero di svolgere una serie di indagini, senza precisare però il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito. Si è preferito allora evitare questo rischio, che indubbiamente appartenerrebbe alla patologia del processo, ma del quale bisogna tener conto, prolungando il termine, per cui il potere può essere esercitato non entro sessanta giorni, bensì entro novanta giorni, che decorrano dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) della notizia del reato.

Se entro questi novanta giorni non si è ancora pervenuti alla individuazione della persona rispetto alla quale viene effettuata l'attribuzione del reato, vengono a cadere tutte le ragioni per un giudizio immediato e quindi non si ha più motivo per addivenire a questa forma di procedimento, per così dire particolarmente accorciata e snellita.

**BATTELLO** Nella direttiva n. 45, al secondo periodo, l'inciso «senza alcuna formalità» comporta il rischio che la decisione possa essere addirittura orale. Per questo ci siamo preoccupati di introdurre con l'emendamento 244 la precisazione «con decreto»; che tale decreto sia poi motivato o non motivato, è una decisione che spetta al legislatore delegato.

521<sup>a</sup> SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.43 e 2.44.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Concordo con il parere del relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 522<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	* GALLO (DC).....	Pag. 21 e passim
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	24 e passim
Annunzio di presentazione .....	3	BATELLO (PCI) .....	25 e passim
Presentazione di relazioni .....	3	DE CATALDO (PSI) .....	31 e passim
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		COVI (PRI) .....	31 e passim
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		MAZZOLA (DC) .....	43, 63
«Delega legislativa al Governo della Repub- blica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Ca- mera dei deputati in un testo risultante dall'u- nificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti):		FRANZA (PSDI) .....	53
PRESIDENTE .....	4 e passim	GOZZINI (Sin. Ind.) .....	57
PALUMBO (PLI) .....	19	GIANGREGORIO (MSI-DN) .....	65
* COCO (DC), relatore .....	19 e passim	<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>	
ROGNONI, ministro di grazia e giustizia .....	19 e passim	«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abita- tiva» (1983) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6 <sup>a</sup> e 9 <sup>a</sup> della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega):	
BENEDETTI (PCI) .....	19, 59	BERLANDA (DC), relatore .....	67, 70
VASSALLI (PSI) .....	21 e passim	* FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	67, 70
* RICCI (PCI) .....	21 e passim	TRIGLIA (DC) .....	68, 71
		VITALE (PCI) .....	69, 74

**Discussione e approvazione:**

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (1717), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori:

RANALLI (PCI) .....	Pag. 75
SELLITI (PSI), relatore .....	76
DONAT CATTIN, ministro della sanità .....	76
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	77
BOMPIANI (DC) .....	78

«Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» (1995) (Approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante-

dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornasari ed altri):

* SPANO Roberto (PSI), relatore .....	Pag. 80
RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze .....	80
ORIANA (DC) .....	81
VENANZETTI (PRI) .....	81
CIMINO (PSI) .....	81

**INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	86
----------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1986 .....** 87

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

*Rallo ed altri, Righi ed altri, Belardi Merlo ed altri Rossi di Montelera*) (Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati)

A nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 20 novembre 1986, il senatore Lotti Angelo ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine» (1820) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Ferrarini Marte ed altri; Gorla ed altri, Foschi ed altri, Samà ed altri) (Approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati) e Costa ed altri — «Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri» (1356)

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916)** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Felsetti)

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 916

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2

#### ART 2

1 Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Es-

so inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale,

2) adozione del metodo orale,

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento facoltà del pubblico ministero e delle altre parti dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono, non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore, disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore, diritto dell'imputato in stato di custodia caute-

lare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e l'acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando

essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel re-

lativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari;

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predefiniti; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predefiniti;

20) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

21) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

22) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limi-

tatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

25) disciplina degli effetti del giudizio penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

26) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

27) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

28) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azio-

ne civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

29) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

30) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giu-

diziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonchè le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemen-

te indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta;

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 60) del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

36) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37) del presente articolo;

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale

o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatorio nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazio-

ne a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova; deposito, della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice

di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

42) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

43) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

44) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

c) nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36) del presente articolo, nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per

i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

45) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

46) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla

iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 33), divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36); potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superi la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero,

l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato;

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51);

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministro ai sensi del numero 49); obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa del reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita

o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

55) previsione del compimento di atti per rogatoria;

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nei contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo;

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di

non luogo a procedere indicate nel numero 53); previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58), nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58);

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione

personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predefinita in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione

a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo;

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

67) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53), divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti

private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazioni delle generalità e dell'immagine dei minori parte offese, danneggiati o testimoni; previsioni di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie ido-

nee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti, utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la compa-

rizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53), di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81), o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla

decisione, salvo che per l'imputato contumace: determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

86) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

91) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

95) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

101) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con

esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

102) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

103) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

104) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

Ricordo agli onorevoli senatori, che la discussione, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, è stata suddivisa raggruppando gli emendamenti in rapporto a ciascuno dei 104 criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

Nella seduta di ieri sono stati trattati gli emendamenti relativi ai criteri direttivi previsti dal n. 1 al n. 45. Restano pertanto da esaminare i seguenti emendamenti:

*Al n. 47) sostituire le parole: « anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva » con le altre: « o a sanzione sostitutiva ».*

2.74

PALUMBO

*Al n. 48) sostituire il primo periodo con il seguente: « obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato*

*nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; ».*

2.45

BENEDETTI, GALLO, RICCI

*Al n. 49), primo periodo, dopo le parole: « sei mesi dalla iscrizione » inserire le altre: « del nominativo della persona cui il reato è attribuito ».*

2.46

MARTORELLI, LIPARI, RICCI, GALLO,  
PINTO Michele

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « ciascuna non superiore a sessanta giorni ».*

2.75

PALUMBO

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « non superiori ciascuna a sei mesi ».*

2.47

GALLO, MARTORELLI, RICCI, BATT  
TELLO

*Al n. 49), penultimo periodo, dopo le parole: « in caso di processi per criminalità organizzata » inserire le seguenti: « con più di dieci imputati ».*

2.76

PALUMBO

*Al n. 50) sostituire le parole: « ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato » con le altre: « ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore ».*

2.48

RICCI, GALLO, MARTORELLI, PINTO  
Michele, BATTELLO

*Al n. 51), ultimo periodo, sostituire le parole: « la persona nei cui confronti sono sta-*

te svolte le indagini » con le altre: « le persone alle quali è stato attribuito il reato ».

2.49 RICCI, BATTELLO, GALLO, PINTO  
Michele

Al n. 57), primo periodo, sostituire le parole: « delle forme » con le altre: « dei casi e delle forme ».

2.51 MARTORELLI, RICCI, BATTELLO,  
GALLO, CODAZZI, PINTO Michele

Al n. 57), ultimo periodo, aggiungere in fine, le parole: « o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al n. 49); ».

2.50 GALLO, RICCI, PINTO Michele

Al n. 58) premettere alla parola: « trasmissione » la parola: « immediata ».

2.52 BATTELLO, GALLO, PINTO Michele

Sostituire il n. 59) con il seguente: « 59) dovere del giudice di richiamare tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e metterli a disposizione delle parti nel termine per la citazione a giudizio ».

2.80 LEONE

Al n. 60), secondo periodo, sostituire le parole: « potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le » con le altre: « potere-dovere del giudice di disporre, con provvedimento motivato, su richiesta del pubblico ministero, ».

2.17 IL GOVERNO

Al n. 61), primo periodo, sostituire le parole: « sette giorni » con le altre: « cinque giorni; ».

2.4 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole da: « fermo restando » a: « durata massima complessiva di quindici mesi ».

2.53 RICCI, PINTO Michele, GALLO, BATTELLO, LIPARI

Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole: « e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi »; nel quarto periodo, sostituire la parola: « addebitabili » con l'altra: « riferibili ».

2.18 IL GOVERNO

Al n. 62), quarto periodo, sostituire le parole da: « previsione che i termini di durata massima » a: « fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; » con le altre: « previsione che i termini restino sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento; previsione che, all'infuori di detta ipotesi, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o riferibili al suo difensore; ».

2.5 VASSALLI

Al n. 63), aggiungere, in fine, le parole: « nonchè, per i reati di particolare gravità, con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

2.19 IL GOVERNO

Al n. 66), sostituire le parole: « di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia » con le altre: « di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali ».

2.20 IL GOVERNO

Al n. 68) dopo le parole: « per colui che ha svolto » inserire le seguenti: « nello stesso procedimento »;

sostituire le parole: « nel numero 53 » con le altre: « nei numeri 45), 47) e 53) ».

2.54 MARTORELLI, RICCI, BATTELLO,  
GALLO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 70), sostituire le parole: « salvo che siano irrilevanti » con le altre: « salvi i casi di manifesta estraneità ed irrilevanza; ».

2.6 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 71), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ».

2.55 RICCI, DI LEMBO, GALLO, BATTELLO,  
PINTO Michele

Al n. 72), secondo periodo, sostituire la parola: « divieto » con le altre: « disciplina del divieto ».

2.21 IL GOVERNO

Al n. 72), quarto periodo, sostituire le parole: « in relazione agli atti » con le altre: « degli atti » e le parole: « agli atti » con le altre: « degli atti ».

2.56 BATTELLO, GALLO, RICCI, PINTO  
Michele

Al n. 74), primo periodo, sostituire le parole: « pertinenza dell'oggetto del giudizio » con le altre: « pertinenza al giudizio »; dopo le parole: « immediatamente sulle eccezioni » inserire le seguenti: « previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; ».

2.22 IL GOVERNO

Dopo il n. 74) inserire il seguente n. 74-bis): « divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente; ».

2.7 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 76), primo periodo, sostituire le parole da: « del diritto delle parti » fino alla fine del periodo con le altre: « facoltà delle parti di utilizzare tutti gli atti dell'istruzione ».

2.81 LEONE

Al n. 76), primo periodo, dopo le parole: « lettura in dibattimento » inserire le seguenti: « e comunque l'acquisizione allo stesso ».

2.57 RICCI, BATTELLO

Al n. 77), primo periodo, sostituire le parole: « l'imputato è » con le altre: « l'imputato o il difensore sono ».

2.82 LEONE

Sostituire il n. 78) con il seguente:

« 78) impossibilità di modificare la contestazione iniziale del reato e di formulare contestazioni nuove inerenti ai fatti del giudizio; ».

2.83 LEONE

Al n. 78) aggiungere, in fine, le parole: « previsione di adeguate garanzie per la difesa ».

2.23 IL GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « previsione che in tale caso resti sospeso il decorso della prescrizione ».

2.24 IL GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che asserisca di non avere avuto notizia del procedimento a proprio carico; ».

2.8 VASSALLI, DE CATALDO



costituzionale per la modificazione dell'articolo 68 della Costituzione in corso di discussione al Senato presso la 1ª Commissione affari costituzionali.

Se parlo di coordinamento tra i due testi, so di usare un'espressione per molti versi impropria perché è un po' difficile fare il coordinamento tra testi *in itinere* dei quali non si sa, quanto meno nei tempi, quale sarà la definizione; anzi, se vogliamo fare una previsione, tutti siamo fermamente convinti che il disegno di legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale dovrebbe essere approvato prima (dopo l'approvazione odierna confidiamo in una sollecita definizione da parte della Camera dei deputati), però ci vorrà poi del tempo per l'emanazione del codice.

Il disegno di legge costituzionale per la modificazione delle prerogative dei membri del Parlamento, anch'esso di grande urgenza, potrà essere approvato dopo di questo, ma diventerà testo vigente della Costituzione prima dell'emanazione del nuovo codice; quindi questi problemi ci sono.

Non voglio fare l'illustrazione del disegno di legge che riguarda l'articolo 68 della Costituzione, ma sono costretto a farvi cenno per questa necessità. Il punto è che nella previsione della modificazione costituzionale si è intesa compiere un'operazione in una sorta di stato di necessità. La Costituzione deve sempre volare più in alto della legislazione ordinaria, però è anche vero che la necessità di evitare una situazione di conflittualità tra Parlamento e autorità giudiziaria ha indotto a inserire nel testo dell'articolo 68 una normativa abbastanza atipica e propria, invece, della legislazione penale-processuale. Si è così detto che quando è necessaria una richiesta di autorizzazione, questa va trasmessa entro trenta giorni da un certo termine, che è stato individuato, nel primo atto di indagine: su questo vi sono molti dissensi, tuttavia tale questione non ci interessa in questa sede; certo è che il termine è quello di trenta giorni. Questo risponde ad una linea politica molto chiara: dare al pubblico ministero la opportunità di compiere un minimo di indagini che consentano, eventualmente, anche di non proporre la

domanda di autorizzazione a procedere, ma di farlo in termini di tempo piuttosto contenuti. Le indagini dovranno essere compiute e dovranno, comunque, arrestarsi — ripeto — nel termine serio e ragionevole dei trenta giorni. Di qui la necessità di far combaciare i due termini con l'abbassamento di quello di 60 giorni previsto al n. 48) a quello di 30 giorni che, per quanto è dato ragionevolmente prevedere oggi, credo resti nell'impianto della nuova definizione dell'articolo 68 della Costituzione. Questa è, in sostanza, la vera ragione dell'emendamento.

L'altra ragione è che, attraverso una migliore definizione letterale del testo del n. 48), si elimina ogni dubbio sulla natura del termine. Quando si legge al n. 48) che la richiesta va fatta entro sessanta giorni e, comunque, prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato, si può pensare che il termine sia ordinatorio. E esso, invece, è perentorio, non ordinatorio: se il pubblico ministero ce la fa prima — scusate se mi esprimo così, ma mi sembra il linguaggio migliore — prima dei sessanta giorni, ora ridotti a trenta, bene; certo è che egli, per chiedere l'autorizzazione a procedere, non deve superare il termine di trenta giorni.

L'ultima modificazione, anch'essa opportuna, anche se può apparire non indispensabile, è quella che fa riferimento alla iscrizione del nominativo della persona, cui il reato è attribuito, nel registro previsto dal n. 36) della legge di delegazione. Ci siamo posti in sostanza il problema della iscrizione del procedimento contro ignoti e di una fase successiva in cui gli ignoti comincino ad acquistare un volto, o del processo contro più imputati la cui schiera però si accresca strada facendo. È sembrato allora molto più corretto, anche in questa ipotesi che riguarda l'autorizzazione a procedere, che il termine decorra non soltanto dalla iscrizione del procedimento, ma anche dalla iscrizione del nominativo.

Sappiamo bene che l'istituto dell'autorizzazione a procedere ha aspetti più vasti; a noi è sembrato di dover intervenire in quel particolare aspetto dell'istituto dell'autorizzazione a procedere che riguarda un membro del Parlamento.

Queste sono le ragioni per cui raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Concordo con quanto ha detto così chiaramente il senatore Benedetti: si tratta di correzioni molto utili, soprattutto per quanto riguarda la identificazione della natura del termine.

Lascio ai proponenti il compito di considerare se sia più opportuno dire «primo periodo» o piuttosto «prima proposizione». Questo sarà comunque un problema che riguarderà la terminologia generale del testo.

GALLO. Si è sempre usata l'espressione «primo periodo».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.45.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45, a proposito del quale era stata espressa dal senatore Vassalli una osservazione circa la stesura.

VASSALLI. La mia osservazione, signor Presidente, concerne il fatto che in punti successivi si dice sempre «primo periodo», anche quando si tratta di parti della disposizione separate da un punto e virgola. Si tratta, comunque, di un problema che potrà essere risolto poi in una sede più appropriata.

PRESIDENTE. In effetti, poichè il rilievo riguarda una nota redazionale e non il testo che dobbiamo approvare, ciò non incide sulla votazione stessa.

Metto ai voti l'emendamento 2.45, presen-

tato dal senatore Benedetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.46, 2.75, 2.47 e 2.76. Invito i presentatori ad illustrarli.

RICCI. Signor Presidente, l'emendamento 2.46 si illustra da sè.

PALUMBO. Gli emendamenti 2.75 e 2.76 si illustrano da sè.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 2.47, da me presentato insieme ai colleghi Martorelli, Ricci e Battello.

La materia trattata da questo emendamento coincide, salvo una variante puramente e semplicemente di spessore del termine, con quella presa in considerazione nell'emendamento 2.75, presentato dal senatore Palumbo. La direttiva n. 49) pone l'obbligo del pubblico ministero, quando non abbia chiesto il giudizio immediato ovvero non gli sia stato possibile formulare la richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nell'articolo 2 del presente disegno di legge. Nel secondo periodo si pone il poterc-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare. Occorre porre mente anche al terzo periodo in cui si parla dell'obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro 18 mesi dalla iscrizione nel registro di cui si è già fatta parola.

La formulazione poteva lasciare qualche dubbio innanzitutto circa l'effettiva entità del termine di proroga disposto da questa direttiva; inoltre una prima proroga non superiore a 12 mesi — quindi un periodo di tempo piuttosto lungo — sembrava concedere parecchio alla umana tentazione di porta-

re avanti una procedura che si potrebbe concludere in termini più concisi.

E allora sembra preferibile questa formulazione che non intacca la disposizione nel suo contenuto sostanziale, non altera nemmeno la durata dei termini, specifica però come questi termini debbano essere computati allorchè si dice che la proroga può essere concessa per periodi non superiori ciascuno a sei mesi, salvo naturalmente il limite che è disposto poi nel terzo periodo. Pertanto torno a ripetere che sostanzialmente questo emendamento coincide nella sua idea ispiratrice con quello presentato dal senatore Palumbo il quale soltanto parlava di proroghe non superiori ciascuna a 60 giorni.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **COCO, relatore.** Signor Presidente, spero di svolgere un intervento non lungo ma approfondito. Questo infatti è uno dei punti più importanti per il funzionamento del nuovo sistema.

L'emendamento 2.46, presentato dai colleghi Martorelli, Lipari, Ricci, Gallo e Pinto Michele, mi sembra un emendamento necessario, interpretandolo nel senso che il pubblico ministero ha l'obbligo, non appena riceve la notizia del reato e vi è l'indicazione di una persona alla quale il reato è attribuito, di iscrivere nel suo registro sia la notizia del reato, sia l'indicazione della persona.

Non vorrei che questo giusto emendamento possa avere l'effetto di dare maggiore spazio al pubblico ministero il quale, fino a quando non vi è una denuncia specifica a carico di una persona, potrebbe non scrivere nel registro il nominativo. Ritengo che tale pericolo sia da prendere in considerazione e, pertanto, è bene che resti agli atti, anche della discussione in Aula, che il pubblico ministero ha l'obbligo di iscrivere il nominativo appena comunque una persona viene — possiamo usare questa espressione — indiziata di reato nel rapporto della polizia o comunque nella *notitia criminis*.

**GALLO.** Il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito.

**COCO, relatore.** Va indicato il nominativo della persona a cui il reato è attribuito.

**GALLO.** È questa la formula usata nella direttiva 36 e mi sembra molto precisa.

**COCO, relatore.** Per quanto poi concerne gli emendamenti seguenti è pure importante limitare i tempi entro i quali il pubblico ministero deve concludere le sue indagini e lasciare quel tempo eccezionale di due anni soltanto ai processi di grande criminalità.

Se da parte dei colleghi che hanno presentato questi emendamenti verrà manifestata la necessaria disponibilità, vorrei quindi tutto risolvere con l'emendamento 2.47 che vorrei modificare usando l'espressione «non superiore ciascuna a quattro mesi». Questo dovrebbe essere un segnale affinché, ad eccezione dei processi contro la criminalità organizzata, il tempo sia più breve.

Qualora si verificasse un minimo di consenso, proporrei di unificare il contenuto degli emendamenti 2.75, 2.47 ed anche dell'emendamento 2.76 (il cui riferimento ai dieci imputati mi sembra costituire uno sbarramento troppo formale) in un unico emendamento in cui si dica, appunto, «non superiore ciascuna a quattro mesi». Pertanto, nel caso ci sia consenso, mi ripropongo di presentare un emendamento in tal senso.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Signor Presidente, credo che il relatore, senatore Coco, abbia posto alla nostra attenzione un problema importante sul quale però vorrei cercare di dare il contributo di una piccola, ulteriore riflessione. L'emendamento che è stato presentato si è già posto il problema di non dare al pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini preliminari delle proroghe troppo lunghe. Ne era prevista una, la prima, di dodici mesi, come ha testè detto il senatore Gallo, e ci è sembrata troppo lunga.

**GALLO.** Di incoraggiamento all'inerzia.

**RICCI.** Ed ecco perchè abbiamo affermato che ciascuna proroga non può essere superiore a sei mesi. Rendiamoci conto tuttavia che, siccome il conferire delle proroghe implica una certa macchinosità giudiziaria, in quanto comporta la necessità di convocare le parti, di fare se non un'udienza preliminare, certamente una consultazione di una certa importanza, il richiedere che questa consultazione, per così dire, avvenga ogni quattro mesi ci sembra un po' eccessivo dal punto di vista della funzionalità dei tempi. Allora, siccome i sei mesi sono il termine massimo per la proroga e poichè inizialmente il pubblico ministero ha sei mesi e le altre proroghe, che possono essere anche inferiori a sei mesi, possono essere richieste secondo una cadenza che abbiamo reso più fitta, siccome non può essere valicato il termine dell'anno e mezzo per le indagini preliminari dalla iscrizione del nominativo della persona indiziata nel registro (e soltanto per la criminalità organizzata di due anni), io propendo a ritenere che la soluzione adottata nell'emendamento 2.47, che è già correttiva della iniziale impostazione della delega, sia la più appropriata. Vorrei chiedere al relatore una riflessione in questo senso: se non ritenga che il nostro emendamento già accolga le esigenze che egli ha prospettato.

**GALLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Signor Presidente, concordo con le considerazioni che sono state poste così limpidamente dal collega Ricci. Il termine di quattro mesi, che non viene a spostare quella che è la durata complessiva dell'insieme di proroghe che possono essere accordate, ha peraltro una grossa funzione, vorrei dire didascalica, perchè costituisce una sorta di ammonimento all'organo che deve dare impulso all'azione a non protrarre eccessivamente le proprie indagini.

Comunque, mi rimetto a quelle che sono le riflessioni del relatore del quale però debbo cogliere la sostanziale razionalità della proposizione di un termine convenientemente breve.

**COCO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **COCO, relatore.** Signor Presidente, avevo chiesto di unificare gli emendamenti portando il termine a quattro mesi se ci fosse stato un generale consenso. Quattro o sei mesi non rappresenta una differenza molto importante, probabilmente sarà meglio lasciare il termine di sei mesi.

Desidero però ribadire, l'ho già detto ma mi scusi signor Presidente, desidero ripeterlo, che l'emendamento 2.46 dove recita: «del nominativo della persona cui il reato è attribuito» significa anche il nominativo della persona che è indicata, che è comunque sospettata di essere autore del reato, per evitare che con una interpretazione sbagliata di questa direttiva il pubblico ministero scriva nel suo registro «reato a carico di ignoti», proceda per un lungo tempo indeterminato e poi metta successivamente il nome della persona cui il reato è attribuito.

Pertanto, a mio avviso dovrebbero essere chiari questi tre punti: obbligo di indicare il nominativo appena vi è un sospetto e le indagini si orientano verso una certa persona, successivamente proroghe per sei mesi (visto che la maggioranza è d'accordo su sei mesi) e quella eccezionale proroga fino a due anni soltanto per i grandi processi contro la criminalità organizzata.

**PRESIDENTE.** Prendiamo atto di questa dichiarazione, senatore Coco, che penso abbia essenzialmente lo scopo di una interpretazione autentica del testo da votare.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, concordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.76, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.48.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Vorrei dire soltanto che la questione sollevata dall'emendamento riguarda la possibilità di indagini preliminari integrative che il pubblico ministero può svolgere tra il momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio e il momento in cui ha inizio il giudizio che, peraltro, sono indagini che non debbono assolutamente debordare in tutti quegli atti in cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, cioè non può estendersi ad atti comunque passibili di avere una efficacia probatoria. Il limite, attraverso l'emendamento, è stato reso più puntuale rispetto al testo iniziale della delega.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.48, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.49.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RICCI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.51 e 2.50.

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. L'emendamento 2.51 si illustra da sè.

GALLO. L'emendamento 2.50 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole ad entrambi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

522ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 NOVEMBRE 1986

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.52.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

**BATTELLO.** Si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Parere favorevole, signor Presidente.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il parere del Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.80. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto tale emendamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.17.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Si illustra da sè.

**BATTELLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BATTELLO.** Riteniamo che il testo della Commissione debba essere mantenuto perchè consideriamo importante il riferimento all'esigenza che il pubblico ministero debba presentare al giudice gli elementi sui quali fonda la sua richiesta ai fini della restrizione

della libertà personale. Non basta dire, come risulterebbe dal testo una volta emendato, che il provvedimento del giudice deve essere motivato. Ciò che interessa è conoscere le ragioni su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero.

Per questi motivi insistiamo perchè il testo della Commissione sia mantenuto e chiediamo al Governo di ritornare sulla sua decisione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro a pronunziarsi in merito alla sollecitazione avanzata dal senatore Battello.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Credo che la questione non sia di grande momento. A noi sembrava più logico riferirsi al potere-dovere del giudice rispetto al quale, nel sistema prescelto dalla Commissione, la richiesta del pubblico ministero ha effetto soltanto sollecitatorio. Tuttavia non ho alcuna difficoltà a prospettare l'ipotesi di un ritiro di questo emendamento, ma vorrei preventivamente ascoltare il parere del relatore.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 2.17, tenendo conto della richiesta di ritiro avanzata dal senatore Battello.

\* **COCO, relatore.** L'emendamento proposto dal Governo è certamente, dal punto di vista tecnico, più corretto. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che quello al nostro esame è il testo di una legge di delegazione, che può quindi anche essere non perfettamente corretto per quanto riguarda l'interpretazione da dare, mentre deve essere più chiaro il mandato conferito al legislatore delegato, ritengo che il testo della Commissione risulti più preciso prevedendo da una parte il potere-dovere del pubblico ministero e dall'altra quello del giudice. Per questi motivi credo sia preferibile mantenere il testo attuale.

**PRESIDENTE.** Chiedo al rappresentante del Governo se insiste per la votazione dell'emendamento 2.17 o se intende ritirarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*.  
Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.4.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VASSALLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 è di semplice lettura perchè riguarda una differenza di soli due giorni. Non capisco perchè, infatti, quando un imputato viene messo in stato di custodia cautelare possa dovere attendere ben sette giorni prima di essere interrogato. A me pare che cinque giorni siano largamente sufficienti. Abbiamo esperienze concrete che ci spingono a pensare che sette giorni possono anche essere giorni di disperazione e di incomprendimento. Credo quindi che sia congruo chiedere al magistrato, che deve interrogare il soggetto che si trovi in stato di custodia cautelare su richiesta del magistrato stesso, di interrogarlo entro cinque giorni; tanto più che successivamente può fare anche una pluralità di interrogatori. Lasciare queste persone in uno stato di isolamento per sette giorni non mi sembra che sia congruo.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Le ragioni prospettate dal senatore Vassalli mi sembrano ampiamente convincenti per la riduzione del termine da sette a cinque giorni.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Apprezzo molto le ragioni prospettate dal senatore Vassalli, ma mi domando, dal punto di vista della concreta praticabilità, soprattutto in processi particolarmente complessi, se la cosa sia possibile. Nella legge dell'agosto del 1984 sulla custodia cautelare abbiamo previsto dieci giorni proprio perchè vi sono processi in cui avvengono

delle detenzioni contemporanee a seguito di emissioni di mandati di cattura di molti imputati rispetto ai quali lo stesso magistrato difficilmente può operare, in un termine troppo breve, tutti gli interrogatori. Dico ciò anche se comprendo le esigenze che sottendono all'intervento del senatore Vassalli. La mia vuole essere più una riflessione che sottopongo ai colleghi che non una dichiarazione di contrarietà.

I sette giorni mi sembrano poi abbastanza coordinati con un'altra direttiva che abbiamo precedentemente fatto passare, quella cioè del termine entro il quale deve essere concesso il colloquio al difensore. Credo che, tenendo conto di tutto questo, o lasciamo il termine dei sette giorni — questa è la mia proposta — oppure adottiamo, se i colleghi sono d'accordo, senza impegnarci su tale termine in questo momento, lasciando cioè spazio ad una riflessione più ampia, la locuzione «entro il termine più breve possibile», affidando al legislatore delegato il compito di stabilire tale termine.

Ho voluto prospettare agli onorevoli colleghi questa ipotesi. La questione è abbastanza delicata perchè bisogna ovviamente contemperare le esigenze di garanzia con le esigenze delle indagini. Proprio per questo ritengo che sia necessario riflettere sulla materia.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vassalli a dire se ritiene accoglibile la proposta del senatore Ricci.

VASSALLI. Effettivamente tutta questa legge-delega è costruita nel seguente modo: noi ci siamo voluti occupare nel dettaglio di un'infinità di cose. In teoria, perciò, sarebbe giusto lasciare al legislatore delegato la previsione di questo termine «più breve possibile», come ha detto il senatore Ricci. Questo però non sarebbe conforme alla linea generale che noi abbiamo seguito in questa legge di delegazione, in cui, soprattutto in materia di termini, ma anche in tante altre materie, siamo penetrati in profondità nelle direttive date al legislatore delegato.

Non vedo perchè proprio su questo tema così delicato della restrizione della libertà personale dobbiamo lasciare al legislatore

delegato questi spazi che non abbiamo voluto lasciargli, anche se, almeno in linea teorica, avremmo potuto farlo, in altri settori meno delicati. Ringrazio perciò il senatore Ricci; capisco le sue osservazioni e capisco il richiamo alla legge sulla carcerazione preventiva varata nel 1984. Abbiamo però detto che il nuovo codice di procedura penale si deve staccare in molti punti significativi dalla legislazione attuale, ivi compresa la legislazione più liberale da noi per avventura introdotta e poi modificata continuamente in senso diverso, come si è reso necessario negli ultimi anni.

Se andiamo perciò verso un nuovo codice di procedura penale e vogliamo introdurre delle innovazioni — e ne abbiamo introdotte di significative anche in materia di libertà personale rispetto alla legislazione vigente — non è sempre proprio fare appello alle esperienze della legislazione vigente, ancorché recente. Pertanto mi permetto di insistere per la votazione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **COCO, relatore.** Il relatore si rende conto della giusta esigenza che ha spinto il senatore Vassalli a presentare questo emendamento. Per quanto riguarda la correzione suggerita dal senatore Ricci, debbo osservare che la direttiva prevede il diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato «immediatamente e comunque non oltre sette giorni». Già esiste, quindi, la previsione di un termine immediato per l'interrogatorio.

Il relatore evidentemente non deve rimettersi sempre all'Aula, anche quando sussistono delle ragioni contrastanti. Il relatore ritiene che questo termine dei sette giorni, che fra l'altro si coordina anche con altri termini, possa rimanere invariato. Ritiene, inoltre, che l'esigenza di lasciare questo termine in coordinazione con altri termini previsti, e comunque come termine massimo, sia prevalente sulle giuste considerazioni che erano alla base della tesi svolta dal presidente Vassalli. Senza insistere evidentemente su

questa posizione, il relatore si dichiara contrario all'emendamento 2.4.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario all'emendamento 2.4.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**GALLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Voglio dichiarare al riguardo che anzitutto la proposta di non specificare dettagliatamente qual è il termine massimo non mi può trovare consenziente trattandosi di materia che concerne direttamente, consentitemi di dirlo, la libertà personale. Inoltre mi sembra che la proposta del senatore Vassalli sia da accogliere perchè si inserisce nel filo di questo disegno che mira ad uno snellimento del processo. Tra i meccanismi dello stesso vi è anche quello di non frapporre un tempo che non dico essere eccessivamente lungo — mi rendo conto che abbreviare di due giorni il termine di sette giorni previsti attualmente nel disegno di legge può essere puramente e semplicemente emblematico — ma che può essere significativo di una tendenza.

Pertanto personalmente dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.53, 2.18 e 2.5.

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* **RICCI.** L'emendamento 2.53, che assorbe altri emendamenti, tende a non stabilire, nell'ambito della delega, termini cadenzati della durata della custodia cautelare che potrebbero essere stabiliti in modo che po-

trebbe rivelarsi non opportuno rispetto alle esigenze concrete processuali; in qualche misura ciò è avvenuto per la legge sulla custodia cautelare dell'agosto 1984.

L'emendamento, sopprimendo la dizione secondo la quale per i reati più gravi il termine di custodia cautelare nella fase fra il momento della cattura e il rinvio a giudizio non può essere superiore ad un anno ed eliminando l'altra dizione secondo la quale tale termine, fra il momento del rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado, non può essere superiore complessivamente a quindici mesi, mantenendo tuttavia fermo il tetto dei quattro anni, lascia al legislatore delegato la facoltà di stabilire, fase per fase, fascia di reato per fascia di reato, quali siano i termini più appropriati.

Credo sia un modo responsabile di muoversi anche perchè, di qui al momento dell'elaborazione del codice, potranno aversi quelle più precise rilevazioni che consentano di adottare, anche in relazione allo svolgimento del processo, i termini che in questo ambito si riveleranno quelli che più consentano sia la rapidità del processo, da un lato, sia la sua funzionalità, dall'altro.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, credo che se viene approvato l'emendamento 2.53, che per quanto mi riguarda è accettabile, l'emendamento del Governo 2.18 viene assorbito per quanto riguarda la sua prima parte.

Per quanto riguarda la seconda parte, essa è puramente formale e pertanto si illustra da sè.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, non tratterò a lungo l'Assemblea la quale è largamente edotta, anche per tutte le polemiche degli ultimi tempi, sul significato e i contenuti dell'emendamento 2.5, del quale non sottovaluto l'importanza, e che però corrisponde ad una mia linea chiaramente e ripetutamente assunta proprio negli ultimi giorni e nelle ultime settimane in relazione alle note tensioni determinatesi in occasione di alcuni processi e a proposte preannunciate dallo stesso Ministero della giustizia.

Prima di tutto questo emendamento si distingue in due parti, una delle quali, la seconda e ultima, verrebbe già assorbita dalla seconda parte dell'emendamento 2.18 del Governo. Avevo notato che, parlandosi della sospensione dei termini da adottarsi solo con provvedimento motivato e in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore, l'aggettivo «addebitabile» non era proprio, ma l'avevo rilevato limitatamente al difensore proponendo la sostituzione del termine «addebitabili» con «riferibili al suo difensore». Il Governo è andato oltre, più generosamente e nobilmente, e ha proposto la parola «riferibili» anche per l'imputato; considero quindi che questa seconda parte sia assorbita senz'altro dall'emendamento del Governo.

Per quello che riguarda invece la prima parte, molto delicata, come dicevo, si tratta di stabilire il principio per cui i giorni che effettivamente vengono consacrati alle esigenze del dibattimento non sono da computarsi nella decorrenza dei termini per la carcerazione preventiva. Contro questo annuncio si è sollevata una parte della classe forense, proprio in questi giorni, ma essa, secondo me, non ha rettamente o completamente inteso i rapporti tra i diritti di difesa e il famoso problema della custodia cautelare durante la fase del giudizio.

Non sto a rievocare tutte le tappe attraverso le quali la nostra storia legislativa è passata in questa delicata materia dal 1970 in poi, perchè, loro mi insegnano, fin dal 1970 la carcerazione preventiva aveva dei termini di durata massima soltanto per la fase istruttoria, ed è solo a seguito della nota sentenza del 4 maggio 1970 della Corte costituzionale che la norma costituzionale è stata interpretata nel senso che debba valere anche per la fase del giudizio; il che è giusto, è consacrato e ribadito in questo disegno di legge.

Tuttavia, l'istituto della decorrenza dei termini ha una sua dimensione che è diversa, estranea al problema dell'esercizio dei diritti di difesa, con il quale, viceversa, attualmente in tutte queste quotidiane polemiche si tende a confonderla. La confusione avviene in relazione a determinati episodi pratici, ma si tratta di due problemi completamente diver-

si. Il rispetto del diritto di difesa si manifesta lasciando esercitare tutti quei poteri che la legge assegna e che l'avvocato difensore dell'imputato, o l'avvocato difensore di altre parti, ritiene di dover esercitare, ivi compresa la lettura completa degli atti del dibattimento e tutto quello che crede di poter svolgere e di dover fare nell'espletamento del suo mandato: questo è il suo diritto di difesa. Che poi dall'esercizio di questo diritto di difesa possano derivare non dico dei danni, ma delle ulteriori restrizioni di libertà dell'imputato difeso, questo è un problema completamente diverso, a mio sommo e rispettoso giudizio.

I termini di durata della carcerazione preventiva per la fase istruttoria hanno una ragione d'essere evidentissima: la fase istruttoria, soprattutto quella che abbiamo fino ad oggi — perchè è ad essa che si riferiscono i termini attuali — è qualcosa di relativamente misterioso per la difesa e per le altre parti private; si svolge secondo le movenze, secondo le intuizioni del magistrato inquirente; non sappiamo se il magistrato inquirente abbia veramente bisogno di tutto il tempo che spende o se semplicemente lasci dormire gli atti e mantenga gli imputati in carcere, perchè spera che qualche prova contro di loro venga alla luce; per cui non c'è dubbio che, per sua natura, la fase istruttoria richiede assolutamente una determinazione rigorosa dei termini massimi della carcerazione preventiva che prescindano completamente anche da quelle che possono essere le ragioni difensive, o le ragioni dell'accusa, o altro. Devono essere dei termini tassativi, inderogabili, sia perchè essa si svolge in questa fase di riservatezza, per non dire di segretezza, che non permette a tutte le parti di apprezzare l'utilità degli atti compiuti dal giudice e, soprattutto, la loro tempestività e la loro rapidità; in secondo luogo, poichè la fase istruttoria è una fase preparatoria del giudizio: si tratta di sapere se una persona debba essere giudicata o meno. Ad un certo punto il signor giudice, il signor magistrato inquirente o il signor pubblico ministero inquirente debbono saperci dire se una persona deve continuare a restare in carcere in attesa di essere giudicata o meno. C'è già, quindi, una

dimensione basilare radicalmente diversa, a mio sommo avviso, tra l'istruttoria e il dibattimento.

Quando siamo nel dibattimento, qual è il pericolo per la libertà personale dell'imputato dal quale ci si deve guardare e preservare? È il pericolo dei famosi tempi morti, in cui non si fa assolutamente niente o si fa poco o si ritarda il compimento di atti sacrificando inutilmente la libertà personale di un soggetto. Ma, quando, viceversa, si lavora attivamente, effettivamente, nel rispetto dei diritti di tutte le parti perchè il dibattimento vada a termine, a compimento, questo è il tema prioritario per tutti: per l'accusa, per la difesa per la società. Questo è il tema prioritario che non permette di dare considerazione al problema della decorrenza dei termini. Questa potrà essere considerata da taluno una visione distorta, una visione che domani non sarà accolta, ma io penso che invece sia la visione corretta, attraverso la quale noi usciremo o perlomeno daremo una mano per uscire dall'*impasse* ricorrente (in cui ci imbattiamo a ogni piè sospinto, ogni anno, ogni sei mesi, ogni due mesi) dello «stuzzicamento» dei termini di durata di carcerazione preventiva durante il giudizio, perchè, una volta che si risalga ai principi e alle ragioni, credo che la strada maestra sia trovata.

E allora non ci sarà più bisogno nè di sacrificare i diritti alle letture, nè altri diritti della difesa, nè di andare a rimaneggiare altre norme attinenti allo svolgimento del dibattimento, nè di creare sostitutivi delle letture o quant'altro. Vi sarà semplicemente il problema dei giorni effettivamente destinati, secondo quella che è la visione retta di questa necessità e di questa destinazione che assumono le varie parti nel processo, e in modo particolare anche la difesa, al dibattimento e al raggiungimento della sentenza: questo diritto, questa esigenza prioritaria dell'effettivo assolvimento dei compiti inerenti alla chiarezza del dibattimento e alla definizione del giudizio, prevarrà allora su ogni altra considerazione e non rappresenterà un sacrificio dell'imputato. Sì, certo, comporterà un sacrificio in concreto, naturalmente, perchè l'imputato rimarrà in carcere

invece di uscire; ma non rappresenterà un sacrificio di quelle fondamentali esigenze di salvaguardia della libertà personale a cui presiedono appunto i limiti imposti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti alla carcerazione preventiva.

Mi si potrebbe chiedere la ragione per cui propongo oggi di inserire questa norma nel codice di procedura penale piuttosto che lasciare il compito di regolamentare la fattispecie ad una legge speciale, come quella che viene preannunciata. La risposta è perché ritengo che la legge speciale che viene preannunciata (così almeno sembra) prima di tutto si metterebbe su una scia discutibile se assumesse quel carattere di eccezionalità e di occasionalità che è legato a determinati processi o a determinate fasi dell'emergenza che attraversiamo e che tra l'altro è una emergenza che non finirà mai; in secondo luogo perché questo concetto dell'emergenza poteva andare bene per l'emergenza terroristica, ma oramai, di fronte all'invasione della mafia, della camorra, della grande criminalità e via dicendo, vorrei augurarmi che parlare soltanto di emergenza fosse ancora possibile e che non debba invece questo termine essere, purtroppo, sostituito con qualche altro sostantivo come, per esempio, quello di permanenza; inoltre, per la ragione che effettivamente, se questo tema deve essere affrontato, deve essere affrontato a viso aperto, nell'ambito di un nuovo codice di procedura penale. È questa la sede, secondo me, nella quale questo tema deve essere affrontato. Posso senz'altro comprendere che questo mio emendamento susciterà alcune perplessità. Si tratta, tra l'altro, dell'unico emendamento al quale il senatore De Cataldo non ha chiesto di apporre la sua firma fra i non numerosi emendamenti da me presentati.

**COCO, relatore.** Il senatore De Cataldo è un difensivista.

**GALLO.** Credo sia meglio lasciar perdere la questione se il senatore De Cataldo sia o meno un difensivista.

**VASSALLI.** Ritengo quindi che questo tema vada affrontato in questa sede e secondo

quei criteri di razionalità che, sia pure nella fretta del momento, mi sono permesso di enunciare e nei quali fermamente credo:

**COCO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **COCO, relatore.** Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Vassalli, pregherei la Presidenza di voler disporre una sospensione della seduta di almeno dieci minuti perché siamo di fronte ad un tema particolarmente importante. Anche se questo tema è stato posto qui in sede di discussione in Assemblea e il senatore Vassalli ha detto che probabilmente si sarebbe potuto porre prima, invito comunque la Presidenza a sospendere brevemente la seduta per i necessari approfondimenti.

**PRESIDENTE.** Ad avviso della Presidenza, l'esigenza posta dal relatore è reale. Pertanto sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,40).*

Invito il relatore, in ordine alle esigenze che l'avevano mosso alla proposta di una breve sospensione della seduta, ad informare l'Assemblea sui contatti intercorsi relativamente agli emendamenti alla direttiva n. 62.

\* **COCO, relatore.** Signor Presidente, la ringrazio per questa breve sospensione accordatami perché ci ha permesso di raggiungere un accordo sul quarto periodo del n. 62).

Presento pertanto il seguente emendamento:

*Al n. 62), sostituire il quarto periodo con il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonché a fatti riferibili all'imputato o al suo difensore;»*

2.88

IL RELATORE

**VASSALLI.** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Aderisco a questo emendamento del relatore e ritiro pertanto quello da me presentato 2.5.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, sono un avvocato che crede molto alla procedura e crede molto all'intervento dell'avvocato nel processo penale. Se potessi rivolgere una domanda al relatore e al mio carissimo maestro Giuliano Vassalli...

VASSALLI. Ho già risposto prima.

DE CATALDO. ...probabilmente sarei indotto, a seconda della risposta, a votare in un modo o nell'altro. Se invece non potrò avere tale risposta neppure privatamente, allora credo che non parteciperò alla votazione. Mi pongo infatti un problema. Nel momento in cui dovessi trovarmi nella situazione, nel corso del processo, di dover formulare un'eccezione, lunga, tormentata, articolata, nella quale credo, un'eccezione che mi imponesse di parlare per quattro o cinque ore e che imponesse al giudice una camera di consiglio di sette-otto ore, questa giornata — non so se spesa o guadagnata nell'interesse della giustizia prima ancora che delle parti — potrebbe o dovrebbe venire defalcata dal computo del tempo da sottrarre al decorso normale dei termini di carcerazione preventiva? Sono molto preoccupato, cioè, che in una situazione come questa un mio intervento in qualità di difensore venga vanificato — questa volta sì, signor Presidente — dalla valutazione dell'opportunità o meno di fare il mio dovere, perchè non faccio il mio dovere quando chiedo la lettura integrale di centinaia di migliaia di pagine al solo fine ostruzionistico, ma faccio il mio dovere di difensore allorchè ritengo di formulare eccezioni richieste nell'interesse della verità, della giustizia e del processo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Tutto questo rimane intatto.

RICCI. La delega è a maglie molto larghe.

DE CATALDO. Se così fosse, voterei a favore. Ho memoria di un processo che fu noto negli anni '50-60 in cui, nella Corte d'assise d'appello, noi difensori, dalla fine di marzo fino a metà giugno, ci fermammo con la Corte sulle questioni pregiudiziali e preliminari. Che cosa sarebbe successo se avessimo avuto l'urgenza e la preoccupazione che non sarebbero decorsi i termini di carcerazione preventiva? Questa è la mia grande preoccupazione e la ragione per la quale, signor Presidente, non ho sottoscritto quell'unico emendamento insieme al senatore Vassalli — e mi duole molto non averlo fatto — e per la quale non parteciperò alla votazione.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Prendo la parola, signor Presidente, per dichiarare, da parte del nostro Gruppo, l'assenso all'emendamento 2.88 proposto dal relatore. Prendiamo inoltre atto del ritiro dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, voglio dichiarare, a nome del Gruppo repubblicano, l'adesione all'emendamento formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.53. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, pur riservandomi il diritto di cambiare opinione, evidentemente però non è il caso che lo faccia così presto, per cui esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. La sospensione, che proficuamente è stata decisa, dei lavori dell'Assemblea per cercare

di risolvere un problema delicato ha portato ad una formulazione dell'emendamento, proposto dal relatore, su cui anche il Governo concorda.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, la pregherei di rileggere l'emendamento 2.88, testè presentato dal relatore, perchè mi sembra che sia necessario un suo aggiustamento formale.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.88 prevede di sostituire al n. 62), il quarto periodo con il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonchè a fatti riferibili all'imputato o al suo difensore».

RICCI. Signor Presidente, in questo caso vi sono dei problemi perchè non è stato fatto riferimento ai differimenti.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, si è trattato di un errore puramente materiale nella formalizzazione dell'emendamento. Il testo esatto dell'emendamento è il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonchè a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore».

RICCI. Con questa correzione sono favorevole all'emendamento 2.88.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Resta conseguentemente assorbita la prima parte dell'emendamento 2.18.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal relatore, nel testo rettificato.

È approvato.

Resta conseguentemente assorbita la seconda parte dell'emendamento 2.18.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.19.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che non sia necessario illustrare l'emendamento 2.19 poichè esso fa riferimento alla gravità del reato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Ritengo che in coerenza con quanto è stato stabilito dalla legge relativa alla custodia cautelare dell'agosto 1984, che in qualche modo voleva essere anche un'anticipazione della nuova procedura, si possa ammettere il principio secondo il quale quando vi è sentenza di condanna in primo e in secondo grado, allorchè vi è concreto pericolo di fuga ed il reato è particolarmente grave, si può emettere un provvedimento di custodia cautelare. Sono però nettamente contrario al fatto che analogo provvedimento possa essere emesso con il provvedimento di rinvio a giudizio perchè abbiamo configurato il rinvio a giudizio, proprio in questa delega, non come un momento in qualche modo decisivo dell'iter processuale, ma semplicemente come un momento nel quale si verifica l'opportunità o meno del processo, tanto è vero che il rinvio a giudizio anche quando passa attraverso l'udienza preliminare avviene con decreto. Sarebbe assolutamente incongruo che, rispetto ad un rinvio a giudizio che può avvenire attraverso il decreto del

giudizio immediato, attraverso il decreto dell'udienza preliminare, ponessimo nel nulla la scarcerazione per decorrenza dei termini, nel frattempo maturata, attraverso la possibilità di emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare

A questo punto chiedo al Ministro se non ritenga lui stesso, alla luce di queste considerazioni, di mantenere l'emendamento depennando però dallo stesso le parole «con il provvedimento di rinvio a giudizio» per cui l'emendamento suonerebbe così «nonchè, per i reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna ..» eccetera

GALLO Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

\* GALLO. Mi associo alla proposta del senatore Ricci invitando il Ministro a rivisitare il suo emendamento con la soppressione delle parole che concernono il provvedimento di rinvio a giudizio, la menzione del quale non è assolutamente compatibile con il sistema organizzato da questo disegno

DE CATALDO. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

DE CATALDO Signor Presidente, anch'io mi associo alla proposta del collega, senatore Ricci, perchè ritengo che questo rientri nel quadro complessivo di una normativa che deve avere prima di tutto presente il principio del *favor libertatis*.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di dirci se raccoglie le sollecitazioni che da più parti sono state mosse

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. La risposta è affermativa modifico l'emendamento 2 19 nel senso indicato dal senatore Ricci

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 2 19, presentato dal Governo, nel testo modificato

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2 20

Invito il rappresentate del Governo ad illustrarlo

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Con questo emendamento si propone di limitare la predeterminazione dei termini di efficacia delle misure di coercizione a quelle interdittive, per quelle di coercizione reale è preferibile lasciar libero il legislatore delegato di distinguere le varie ipotesi e comunque consentire che alcune di queste misure siano soggette a scadenze temporali. Si consideri il caso di sequestro di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione delle quali costituisca reato. Di tali cose è sempre ordinata la confisca anche se non è stata pronunciata condanna

Queste sono le ragioni, in definitiva e per rapidi cenni, che giustificano questo emendamento

GALLO Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

\* GALLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che la formulazione che parla di una predeterminazione, vuoi in ordine alle misure interdittive, vuoi a quelle reali, non pregiudichi assolutamente che si possa tener conto, come è appunto nello spirito dell'emendamento del Governo, della differenza strutturale intercorrente fra misure interdittive e misure reali. Quindi quando si parla di predeterminazione di termini di cessazione non si postula evidentemente un modulo unico al quale automaticamente riferirsi, ma una possibilità di adattamento che — ripeto — muova dalla diversa natura e funzione dei due tipi di misure

Non lascerei però genericamente svincolato, da questa esigenza di predeterminazione dei termini, tutto il vasto settore delle misure reali

522ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 NOVEMBRE 1986

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.54.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* **RICCI.** Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 2.54 non ha bisogno di illustrazioni perchè costituita semplicemente dall'inserimento dell'espressione «nello stesso procedimento» che mancava e mi pare invece assolutamente opportuno inserire, dal momento che l'emendamento riguarda la incompatibilità del magistrato che ha svolto attività precedenti a partecipare al collegio.

La seconda parte dell'emendamento mi sembra invece più importante. Come causa della incompatibilità a partecipare al giudizio si era nella direttiva indicato solo il punto 53) che si riferisce alla udienza preliminare. Vi sono, tuttavia, altre attività che il giudice può avere compiuto con carattere decisivo, antecedente a quello del giudizio, e che sono la emissione del decreto penale e la disposizione, cioè l'emissione del decreto con cui viene disposto il giudizio immediato. È esattamente il punto 45) della delega che prevede il giudizio immediato ed il punto 47) della delega che prevede il decreto penale, per cui essi debbono, insieme al n. 53), che prevede l'udienza preliminare, essere espressamente richiamati. Di qui la seconda parte dell'emendamento cui mi riferisco.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole su detto emendamento. Mi chiedo però se — e lo chiedo soprattutto ai presentatori del secondo emendamento — questa indicazione «nei numeri 45), 47), e 53)» esaurisca tutti i

casi in cui il giudice si deve astenere. Mi chiedo, cioè, se in tal modo non rimanga esclusa qualche altra ipotesi.

**GALLO.** Mi sembra che l'indicazione sia esauriente.

**COCO, relatore.** Ringrazio per il chiarimento fornito ed esprimo, quindi, parere favorevole.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.6. Invito i presentatori ad illustrarlo.

**VASSALLI.** Signor Presidente, credo che dovrò mangiare la mia creatura, perchè ho l'impressione che sia inammissibile, dal momento che il n. 70) è rimasto identico al n. 69) della Camera.

**PRESIDENTE.** Il suo emendamento è senz'altro ammissibile, perchè il Senato non ha votato in precedenza il testo in esame.

**VASSALLI.** Mi sembra che l'espressione «salvo che siano irrilevanti» lasci troppo spazio alla valutazione del magistrato in ordine all'ammissione e acquisizione dei mezzi di prova richiesti.

Parto da un concetto molto più radicale di quello espresso sia nel testo del n. 70), sia nel mio stesso emendamento. Per mio convincimento personale, ritengo che non sia possibile mai sapere prima se un mezzo di prova richiesto dalla parte sia irrilevante, manifestamente o meno, o sia estraneo. Penso che la valutazione si possa fare dopo che lo si è espletato e penso altresì che lo spirito della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, quando dice che debbono essere ammesse tutte le prove a discarico, nei casi in cui ci

sono prove a carico, sia quello di non permettere nessuna preclusione previa da parte del magistrato. Di una prova, infatti, se sia rilevante o estranea, si può sapere solo quando questa prova sia stata espletata. Questi apriorismi che danno un'enorme potestà, quale hanno avuto sempre i nostri magistrati, non mi sembrano conformi nè a un retto processo, nè alla logica nè alla Convenzione sui diritti dell'uomo.

Tuttavia, adesso non voglio spingermi oltre — del resto ho già cercato di portare avanti queste idee nella V legislatura alla Camera dei deputati, perchè si tratta di materia che era allora *sub iudice* — ma, conoscendo anche la tradizione italiana, i poteri enormi che rivendica il magistrato nel dichiarare le prove ammissibili, inammissibili, o estranee e così via, e premesso quanto ho detto, il termine «salvo che siano irrilevanti» lascia, secondo me, spazi di discrezionalità troppo vasti. Capisco che il legislatore delegato farà il suo dovere, come sempre, egregiamente e che la cosa è affidata a una commissione di valorosissimi giuristi, però penso che se noi sottolineiamo la manifesta estraneità ed irrilevanza, e sottolineo soprattutto il termine «manifesta», facciamo qualcosa di utile nella direzione che ho indicato.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intervengo brevemente per dire che aderiamo alle osservazioni pertinentissime svolte dal collega Vassalli in relazione alla direttiva n. 70, anche perchè attribuiamo enorme importanza alla necessità di ribadire anche nell'ambito di questa direttiva la vincolatività della nota Convenzione europea, laddove fa riferimento al diritto alla prova. Modificare il testo originario nel senso di specificare che i casi devono essere «di manifesta estraneità e irrilevanza» contribuisce a rendere evidente la vincolatività di quella Convenzione che per noi fa già parte *pleno iure* dell'ordinamento nazionale.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Intervengo per dichiarare la piena adesione all'emendamento presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, anche per rispetto ad un canone elementare di logica, in quanto il giudizio sulla irrilevanza dà per provato proprio ciò che dovrebbe costituire oggetto di prova e di dimostrazione. Che cosa può costituire oggetto di valutazione e quindi di decisione previa? Evidentemente il carattere della manifesta non appartenenza o irrilevanza. Quindi, anche sotto il profilo del canone di un accertamento il più conforme a principi di logica elementare, mi dichiaro pienamente favorevole all'emendamento 2.6.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia adesione all'emendamento e per osservare che forse il termine «manifesta» andrebbe messo al plurale; si dovrebbe, cioè, dire «manifeste estraneità ed irrilevanza».

VASSALLI. Ritengo che il suggerimento del senatore Covi possa senz'altro essere accettato.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Vorrei, signor Presidente, far semplicemente notare che, per una ragione puramente stilistica, sarebbe forse preferibile l'espressione: «salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza». Infatti, l'aggettivo «manifeste» riferito ai termini «estraneità ed irrilevanza» non mi sembra del tutto esatto dal punto di vista stilistico.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, dovrebbe dirci, a questo punto, se è d'accordo con la formulazione proposta dal senatore Gallo.

VASSALLI. Ritengo che la formulazione proposta dal senatore Gallo sia senz'altro da accogliere. Modifico pertanto in tal senso l'emendamento.

**PRESIDENTE** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame

**COCO, relatore** Esprimo parere favorevole

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia** Anche il Governo esprime parere favorevole

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2 6, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.55.

Invito i presentatori ad illustrarlo

\* **RICCI.** La mia illustrazione sarà brevissima poichè il contenuto dell'emendamento è estremamente chiaro. La direttiva 71) a cui si riferisce prevede il segreto e, fra gli altri, il segreto di Stato. Ora io credo che sia opportuno che nel codice di procedura penale venga ribadito un principio, già affermato dalla legge concernente i servizi di informazione e sicurezza, che va tenuto fermo in tutto il contesto del nostro sistema istituzionale secondo cui i fatti che hanno carattere eversivo dell'ordinamento costituzionale non possono mai essere coperti da alcun tipo di segreto e neppure dal segreto di Stato. È un principio che già esiste nella nostra legislazione, ma che va esplicitato anche nel codice processuale

**PRESIDENTE** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame

**COCO, relatore** Parere favorevole

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia** Parere favorevole anche da parte del Governo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2 55, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2 21 e 2 56

Invito i presentatori ad illustrarli

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia** Con l'emendamento 2.21 si propone che dopo il secondo punto e virgola, la frase «divieto di pubblicazione» diventi «disciplina del divieto di pubblicazione»

Appare infatti utile dare spazio al legislatore delegato perché possa formulare una normativa che sia adatta alle diverse ipotesi e risponda al criterio alla base della sentenza n. 25 del 1965 della Corte costituzionale, così che il vincolo di segretezza sia collegato alla natura e al perdurare delle esigenze che lo impongono

**BATTELLO** L'emendamento 2 56 non richiede illustrazione è infatti di natura meramente lessicale

**RICCI** Domando di parlare.

**PRESIDENTE** Ne ha facoltà

\* **RICCI** Signor Presidente desidero brevemente prendere la parola sull'emendamento 2 21 presentato dal Governo. La questione che sto per sollevare non è molto importante, ma anzi quasi formale, a mio avviso però è preferibile parlare di «divieto» piuttosto che di «disciplina del divieto». È chiaro infatti che se in una legge-delega parliamo di divieto, il legislatore delegato dovrà stabilire il divieto e disciplinarlo

**GALLO** Domando di parlare

**PRESIDENTE** Ne ha facoltà

\* **GALLO** Ho l'impressione che la formula proposta dal Governo sia la più idonea a comprendere la possibile articolazione della disciplina del divieto in ordine alla diversità degli atti che sono coperti da questa disciplina

Pur concordando, quindi, con quanto asserito or ora dal senatore Ricci, vorrei dire che il giusto pensiero viene esplicitato meglio parlando di «disciplina del divieto», anzi-

chè di «divieto» *tout court*. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Parere favorevole su entrambi.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.56.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.22 e 2.7.

Invito i presentatori ad illustrarli.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento 2.22 si propone di integrare il testo inserendo dopo il primo punto e virgola le seguenti parole: «previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità del minorenne». La *cross-examination* può infatti risultare inopportuna nei confronti di molti imputati minori: questa è la proposta, in sintesi, del Governo.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di soffermarvi un solo momento sull'emendamento 2.7, aggiuntivo. In esso è scritto testualmente di inserire dopo il n. 74 il n. 74-bis: «divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente». Io ritengo che bisogna eliminare questo barbarismo, che poi è un fatto oggettivamente concussivo, della minaccia di arresto e quindi dell'arresto del

testimone nel corso della deposizione nel dibattimento. Ripeto, oltretutto può essere — e spesso accade che sia — deviante del regolare corso del giudizio. Credo pertanto che non vi sia bisogno di una normativa che si preoccupi di quelle garanzie che abbiamo sottolineato più volte, di tener ferma la possibilità dell'arresto del testimone. Il testimone falso o reticente può essere sempre denunciato, sottoposto al giudizio e condannato: non c'è bisogno dell'arresto. Questo anche in relazione alle normative, ai patti internazionali eccetera; pertanto noi sollecitiamo l'approvazione dell'emendamento.

**COCO, relatore.** Ci sono normative che vietano l'arresto del testimone?

**DE CATALDO.** Certo, si tutela in tal modo il testimone.

Signor Presidente, ripeto, raccomando caldamente all'attenzione dei colleghi del Senato l'emendamento 2.7 sollecitandone l'approvazione.

**BATTELLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BATTELLO.** Signor Presidente, per quanto riguarda questo ultimo emendamento, il 2.7, riguardante il divieto di arresto del testimone, propongo la seguente modifica, cioè di aggiungere dopo le parole: «divieto di arresto» le parole: «in udienza». Altrimenti sembrerebbe di capire che c'è una specie di immunità generalizzata del testimone.

**GALLO.** Sì, sono d'accordo per aggiungere: «in udienza».

**DE CATALDO.** Anche noi siamo d'accordo.

**BATTELLO.** Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.22 del Governo, ritengo che sia opportuno non accogliere questo emendamento, posto che la materia relativa al giudizio minorile è disciplinata dall'articolo 3 della presente delega. Pertanto è improprio non solo la *sedes*, che sarebbe già argomento liminare di inammissibilità, ma è improprio

anche questo richiamo perchè, ripeto, l'articolo 3 nel testo licenziato dalla Commissione ha avuto l'ambizione di dettare le direttive generali relative al giudizio minorile.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 2.7. Questa possibilità di arresto del testimone in udienza, testimone sospettato falso o reticente, è veramente come diceva il collega De Cataldo un barbarismo. È la «spiritualizzazione», per così dire, della prassi per la quale il soggetto inquisito veniva condotto davanti a quelli che avrebbero potuto essere gli eventuali strumenti di tortura. Sotto il profilo psicologico la misura ha assolutamente lo stesso significato e la stessa portata. Mi dichiaro pertanto favorevole, naturalmente con l'inserzione proposta dal senatore Battello delle due parole: «in udienza».

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per ribadire che modifico l'emendamento 2.7 nel senso proposto dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* COCO, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2.22, il parere del relatore è favorevole.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Battello, debbo far rilevare che anch'io in un primo momento avevo pensato quello che lui ha detto, però il problema che riguarda i testimoni minorenni non attiene soltanto al processo minorile che è determinato dalla minore età dell'imputato, bensì a qualsiasi processo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, si tratta di un problema che certamente non si

può affrontare soltanto in questi termini. Sono giustamente preoccupato — come tutti — dall'esigenza di tutelare il testimone, però questo divieto di arrestare il testimone mi sembra che crei anzitutto un privilegio per una persona per la quale tale privilegio è ingiustificato.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Lo arresteranno per calunnia.

\* COCO, relatore. Mi sembra che sia un privilegio ingiustificato. Faccio inoltre notare che è compito del pubblico ministero — perchè è compito della polizia giudiziaria — di impedire che vengano portati avanti reati che si commettono attualmente. Siccome il reato di falsa testimonianza è un reato che si commette attualmente in udienza, non capisco perchè accanto a quel privilegio soggettivo (chiunque sarebbe arrestato commettendo un reato in udienza, ma non viene arrestato un testimone) ci debba essere anche questo privilegio oggettivo, stante che deve essere impedita la proterazione di qualunque reato.

Tutto sommato esprimo parere contrario anche con questa precisazione di «divieto di arresto in udienza», perchè poi i casi di arresto in udienza non se ne verificano tanti e meno ancora ce ne saranno nel nuovo sistema processuale, se non proprio nei casi in cui questa falsità è evidente.

Aggiungo un'ultima considerazione, e cioè che tutto questo mi sembrerebbe, con riferimento alla realtà effettiva dei nostri processi, una incentivazione alla falsa testimonianza.

Quindi per questi motivi esprimo parere contrario. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Anzi, tengo a sottolineare che quasi quasi volevo chiedere di potermi esprimere non come relatore, ma come singolo parlamentare.

Pertanto esprimo parere contrario per tutto quanto ho detto.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, il Governo ritiene che più che trattarsi di una materia processuale si tratti di una materia da codice.

Comunque il Governo dichiara di rimettersi a quella che sarà la decisione dell'Aula.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

**DE CATALDO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Brevemente, signor Presidente, per ricordare al senatore Coco che si parla di testimone sospettato, cioè di arresto in udienza del testimone sospettato di falsa testimonianza. Quindi non si tratta di un testimone imputato di falsa testimonianza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.81 e 2.57.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 2.81.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.57.

\* **RICCI.** Signor Presidente, mi sembra che sia opportuna e in qualche modo si coordina con un emendamento che abbiamo già esaminato, su proposta proprio del relatore, in materia di custodia cautelare, cioè di sospensione dei termini, una dizione integrativa molto ampia che lascia quindi grande spazio al legislatore delegato, relativamente alla questione delle letture.

Fermo restando che queste, così come prevede la direttiva, devono essere un modo di acquisizione degli atti — che poi nel nuovo processo non saranno moltissimi — al dibattimento, proprio per l'opportunità di lasciare

al legislatore delegato il potere di stabilire anche altre forme di acquisizione degli atti al processo medesimo, ci sembra opportuno inserire le parole contenute nell'emendamento 2.57 relativamente all'acquisizione al dibattimento degli atti che fanno parte della direttiva n. 58; non quindi quelli relativi all'indagine preliminare, bensì agli incidenti probatori, all'imputazione e così via.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere contrario.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare di poter condividere l'opinione del relatore anche perchè ci si riferisce a dati già acquisiti contenuti nel fascicolo d'ufficio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dai senatori Ricci e Battello.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.82. Stante l'assenza del proponente, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

\* **GALLO.** Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Leone, che, pertanto, illustro.

La relativa direttiva parla dell'obbligo di sospendere e rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento. L'emendamento proposto dal senatore Leone, e che ora ho fatto mio, pone, accanto all'imputato, anche il difensore. Direi che, in una logica di tutela del diritto di difesa, il legittimo impedimento del difensore deve essere giuridicamente rilevante.

**BATTELLO.** Tanto più in un processo accusatorio.

**GALLO.** Mi permetto, quindi, di sottoporre questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea e di sollecitarne l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Signor Presidente, questo emendamento tende a sconvolgere una lunga teoria di sentenze della Corte di cassazione che ha sempre stabilito che l'impossibilità di comparire per il difensore non è una causa che possa portare al rinvio del processo. La tesi proposta dal senatore Gallo è comunque molto avvincente, quindi il Governo si rimette alla valutazione dell'Aula.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**GALLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Apprezzo l'acuta riflessione del senatore Cioce, però debbo far presente che la stratificazione di decisioni della Cassazione, alla quale egli ha fatto riferimento, partiva da un tipo di procedimento che è diame-

tralmente opposto a quello accusatorio che vogliamo instaurare con questo disegno di legge. In un procedimento accusatorio il ruolo della difesa va avvalorato e potenziato.

È vero, come mi fa osservare il senatore Coco, che in questo momento, essendo in una sede legislativa possiamo prescindere dal parere della Cassazione, ma il rilievo fatto dal senatore Cioce era quanto mai pertinente, perchè il diritto esiste laddove c'è un accumulo ed una stratificazione di cultura purchè ci si mantenga dentro una cornice unitaria. In questo caso è proprio la cornice che viene cambiata nel passaggio da un procedimento misto ad un procedimento tendenzialmente accusatorio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.83 e 2.23.

Stante l'assenza del presentatore senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 2.83.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 2.23.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Questo emendamento propone di aggiungere alla fine del n. 78) le parole: «previsione di adeguate garanzie per la difesa». La possibilità per il pubblico ministero di formulare nuove contestazioni, sempre fermamente ancorate ai fatti oggetto del giudizio, non può tuttavia andare a discapito dell'efficace attuazione del diritto di difesa.

Questo è in sintesi il pensiero del Governo.

**GALLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Voglio brevemente dichiarare la mia piena adesione all'emendamento del Governo.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **COCO, relatore.** Il relatore esprime parere favorevole anche con un apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo ad introdurre questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**DE CATALDO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Noi voteremo a favore di questo emendamento. Voglio inoltre associarmi all'apprezzamento per la sensibilità dimostrata in questa circostanza dal Governo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.24 e 2.8.

Invito i presentatori ad illustrarli.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento 2.24 si illustra da sé.

**DE CATALDO.** Questo emendamento 2.8 è stato già illustrato parzialmente in sede di discussione generale dal senatore Vassalli. Ritengo l'emendamento importante per sottolineare l'adeguamento alle convenzioni internazionali ed al principio del diritto di difesa.

Per questo motivo insisto affinché l'emendamento venga approvato.

**GALLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Sono pienamente d'accordo con lo spirito che informa l'emendamento 2.8 presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo. Mi sembra però che sia eccessivamente estensivo — e sul punto si è già espresso il

senatore Vassalli — parlare di imputato contumace o condannato contumace che asserisca di non aver avuto notizia del procedimento a proprio carico. Più conforme a quella che è una realistica meccanica procedimentale mi sembrerebbe parlare di contumace che provi di non aver avuto notizia del procedimento a proprio carico.

Ci si potrà chiedere come può il contumace provare questo, posto che si tratta proprio di disporre l'interrogatorio nel corso del quale egli potrebbe provare di non aver avuto notizia. Debbo rispondere che la prova può essere data anche per iscritto o inviando al magistrato che risulterà competente quegli elementi dai quali si può desumere che egli non ha avuto notizia del procedimento. In questo modo daremmo una concretezza maggiore a questo emendamento e quindi mi permetterei di pregare il senatore De Cataldo di modificare il suo emendamento nel senso che alle parole «asserisca di non aver avuto notizia» si sostituiscano le parole «provi di non aver avuto notizia».

**DE CATALDO.** Concordo con la proposta del senatore Gallo.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Prendo la parola unicamente per dire che anche noi siamo favorevoli a questo emendamento: il senatore Vassalli ha ampiamente illustrato le ragioni che stanno alla base di esso.

Dato che condivido le osservazioni del senatore Gallo, e mi rivolgo anche al senatore De Cataldo, mi domando se, invece di entrare già nella questione della prova o non prova del fatto di non aver avuto notizia non sia meglio dire semplicemente non «che provi di», ma «che non abbia avuto notizia»; sarà poi il legislatore delegato che disciplinerà più congruamente.

Quindi l'emendamento dovrebbe suonare così: «dichiarato contumace che non abbia avuto notizia...».

**PRESIDENTE.** Senatore De Cataldo, accoglie tale proposta di modifica?

DE CATALDO. Questa dizione, così modificata dal senatore Ricci, mi trova concorde. Correggo pertanto in tal modo il mio emendamento.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intendo dire due parole soltanto sull'emendamento 2.24 del Governo laddove si prevede che nei casi indicati nella direttiva n. 82) il termine di prescrizione sia sospeso. Introdurre questa direttiva, a mio avviso, significherebbe sanzionare pesantemente la posizione del contumace che senza sua colpa non ha saputo dell'esistenza di un procedimento a suo carico; in effetti, prevedere una sospensione nel corso della prescrizione significherebbe anche vanificare il senso della interruzione della prescrizione che non può non essere attribuito all'atto che comunque ha dato origine ad un procedimento in relazione al quale il contumace, senza sua colpa, era tale.

Quindi mi sembra un di più, da un lato, e una sanzione incongrua soprattutto rispetto alla nostra volontà di adeguarci agli orientamenti europei, dall'altro.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Esprimo piena adesione alle sensatissime osservazioni del senatore Battello. Assenza di colpa, caso fortuito e forza maggiore impediscono in radice ogni forma di sanzione processuale come sarebbe quella della sospensione del decorso della prescrizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* COCO, *relatore*. Comincio dall'emendamento 2.8 dei senatori Vassalli e De Cataldo. Visto che quest'ultimo ha accettato le correzioni suggerite dal collega Ricci esprimo parere favorevole a questo emendamento co-

si come modificato anche se non vorrei una volta essere più dalla parte della difesa del senatore De Cataldo; forse era più limpida, ma troppo radicale la dizione originaria.

Il contumace si presenta e asserisce, in base a questa sola asserzione nasce l'obbligo di un magistrato di sentirlo; però se quella prima soluzione era più razionale, questa, la seconda, è più saggia e lascia il giusto spazio al legislatore delegato di stabilire poi i meccanismi quando effettivamente sorga quest'obbligo da parte del magistrato di sentire il contumace.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.24 proposto dal Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.8 come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal Governo.

**È approvato.**

RICCI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.58. Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. L'emendamento da noi presentato è molto chiaro. Poiché l'impugnazione si snoda attraverso il momento della dichiarazione e il successivo momento della presentazione dei motivi, può ben esserci unificazione dei momenti nel caso in cui il termine decorre dalla lettura della motivazione in udienza quando ciò è possibile.

Quando però ciò non sia possibile, e in udienza c'è solo il dispositivo, occorre prevedere anche nella sintassi della direttiva la diversificazione tra il momento della dichiarazione e il momento del deposito dei motivi. A ciò mira la riscrittura della direttiva.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.84.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

\* **GALLO.** Signor Presidente, dal momento che il senatore Leone non è in Aula, con il suo permesso e con il permesso dei colleghi, vorrei fare mio questo emendamento.

L'emendamento, presentato dal senatore Leone, concerne la previsione di una possibilità di impugnare le sentenze di condanna o di proscioglimento per le imputazioni di ingiuria e di diffamazione anche da parte del soggetto privato, cioè di colui che è stato soggetto passivo della ingiuria o della diffamazione, specificandosi opportunamente che in tale ipotesi il termine decorre dal giorno dell'avviso del deposito della sentenza.

Mi rendo perfettamente conto che ci troviamo di fronte ad una innovazione che è abbastanza audace nel quadro attuale del processo, ma quando, al di là di ogni formalismo, poniamo mente alla natura squisitamente personale degli interessi che si assumono — perchè è tutto da provare — offesi dai delitti di ingiuria e di diffamazione, onore e reputazione, che attengono a valori

strettamente intrinseci al significato e alla portata della persona umana, accordare questo potere di impugnazione non mi sembra veramente fuori posto, tanto più nel quadro di un processo nel quale molto opportunamente — e chi vi parla è stato uno dei maggiori sostenitori di questa innovazione — si è dato ingresso a soggetti che appaiono, o possono apparire ad una osservazione di mera approssimazione, estranei all'oggetto del procedimento stesso. Per tali considerazioni dichiaro di essere favorevole a quanto proposto nell'emendamento, da me fatto proprio, presentato dal senatore Leone.

**MAZZOLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAZZOLA.** Signor Presidente, intervengo per aggiungere ancora una motivazione a favore dell'accoglimento di questo emendamento, che attiene alla diversa considerazione che si deve avere in riferimento alla figura del pubblico ministero nel nuovo procedimento che andiamo a delineare. In effetti, in passato spesso in questi processi era lo stesso pubblico ministero che, in un tipo diverso di configurazione del suo ruolo processuale, si faceva carico delle esigenze di una eventuale impugnazione. Con il nuovo ruolo che assume il pubblico ministero, di parte anch'esso, vengono meno ragioni che in precedenza portavano in casi di questo genere il pubblico ministero a farsi carico anche delle ragioni della parte privata. Sotto questo profilo credo che vadano ricercate una ulteriore ragione e motivazione a favore dello accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Intervengo per dire che non condivido questo emendamento, perchè stabilire un regime speciale per determinati tipi di reato circa i termini della impugnazione e la possibilità dell'impugnazione stessa mi sembra assolutamente improprio. Tra l'altro, po-

trebbero esservi altri casi in cui l'impugnazione dovrebbe poter essere proposta dopo la lettura della motivazione e non mi sembra che possano questi limitarsi soltanto al caso che qui viene previsto, a parte il fatto che la formulazione della direttiva, tra l'altro, non mi sembra fatta in modo assolutamente congruo e meditato. Ma sono soprattutto le considerazioni di carattere generale che mi inducono ad esprimermi in senso contrario a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **COCO, relatore.** Signor Presidente, non posso che esprimere parere contrario sull'emendamento 2.84 ed anzi pregherei il senatore Gallo di volerlo ritirare. Non si comprende, infatti, per quale motivo in questa fattispecie, quando viene leso un interesse certamente importante, ma meno importante di tanti altri per i quali la legge prevede pene e sanzioni molto più gravi, perchè solo in questa fattispecie, e non in altre, si debba dare questo eccezionale potere di impugnazione alla parte lesa. Quindi, per questo motivo esprimo un parere contrario.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo esprime parere contrario all'emendamento per le stesse ragioni prospettate dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**GALLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che nel caso preso in esame si potrebbe parlare e pensare ad una sperequazione rispetto ad altre figure criminose, come ha accennato il senatore Ricci che in ciò è stato poi richiamato dal relatore.

Occorre, però, fare due considerazioni fondamentali. Prima di tutto occorre considerare la natura degli interessi tutelati dalle

norme che prevedono i delitti di ingiuria e di diffamazione, che attengono all'essenza della dignità e del valore della persona umana. In secondo luogo vi è la constatazione che chiunque abbia pratica di aule di giustizia deve riscontrare, direi, quasi ogni volta che il procedimento ha per oggetto uno di questi reati, che il querelante, la parte offesa, si trasforma, pressochè automaticamente, in un vero e proprio imputato. Il procedimento si rivolge tutto quanto nei suoi confronti e a suo carico. Ora, proprio per questa peculiarità della funzione e della veste che viene ad assumere la parte offesa, mi permetto di insistere per l'approvazione dell'emendamento già presentato dal senatore Leone e che ho fatto mio.

**VASSALLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VASSALLI.** L'emendamento in questione suscita in me un profondo turbamento, signor Presidente, poichè io sono assolutamente d'accordo sulle ragioni, prospettate adesso dal senatore Gallo, che sono alla base dell'emendamento Leone, in quanto che si sono prodotti una serie di casi in cui inopinatamente si leggevano nella sentenza cose che il dispositivo non lasciava neanche lontanamente immaginare e presumere.

L'emendamento, quindi, nasce da un'esperienza reale, vissuta in modo molto sofferto nel passato, in casi molto noti. Adesso il problema che potrebbe nascere è quello di sapere se dobbiamo arrivare a questa specificazione nella legge-delega, perchè questa mi sembra una delle ragioni, non l'unica, addotta dai sostenitori della tesi contraria.

**GALLO.** Sì, è così.

**VASSALLI.** La singolarità dei processi di diffamazione però è nel sistema e nella realtà; essa in altri paesi dà luogo ad una disciplina completamente diversa ed autonoma. Io mi rendo conto che qui certo si prende atto di un'anomalia...

GALLO. Di una peculiarità...

VASSALLI. D'altra parte dobbiamo ricordare che abbiamo stabilito ieri che le ragioni del dispositivo non vengono enunciate all'atto della lettura della sentenza perchè viene enunciata esclusivamente la formula. Anche quella che poteva essere un'apertura attraverso una soluzione diversa, in cui si aprisse lo spazio, come avviene in tanti ordinamenti, ad una sia pure succinta espressione della motivazione, mi sembra ci sia rimasta preclusa dalla pronuncia che ieri abbiamo adottato per ciò che concerne l'espressione della formula terminativa nella lettura del dispositivo.

Pertanto, pur rendendomi conto delle ragioni di opposizione espresse e delle perplessità manifestate anche sotto un profilo generale, aderisco all'emendamento 2.84.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

È approvato.

RICCI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.59. Invito i presentatori ad illustrarlo.

GALLO. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, relatore. Il relatore si augura che venga subito dimenticato l'episodio di un minuto fa ed esprime parere favorevole.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.59.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.25 e 2.60. Invito i presentatori ad illustrarli.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, l'emendamento 2.25, presentato dal Governo, si propone di avvicinarsi al testo della Camera che prevedeva in realtà una forma atipica di patteggiamento fondata sul consenso del pubblico ministero. Con la configurazione che ha assunto, l'istituto perderebbe gran parte della sua utilità, i vantaggi restando limitati alla esclusione della pubblicità.

\* GALLO. Signor Presidente, l'emendamento 2.60, per il procedimento in camera di consiglio che prevede un iter abbreviato, viene a circoscrivere le fattispecie rispetto alle quali il procedimento camerale viene a essere ammesso ed esclude l'ipotesi che il procedimento, meglio ancora l'impugnazione, abbia esclusivamente per oggetto la circostanza qualsivoglia attenuante, limitando questo caso a quello in cui abbia ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche.

Inoltre, vengono soppresse l'espressione: «l'esclusione di circostanze aggravanti» e le parole: «la formula di assoluzione». Questo perchè? Perchè le previsioni su circostanze attenuanti, fuori delle generiche rispetto alle quali il discorso appare pienamente consentaneo ad una procedura camerale, circostanze aggravanti e struttura della formula assolutoria possono dare luogo a considerazioni di tale importanza e di tale rilievo, non soltanto puramente giuridico, formale o di fatto, ma anche agli effetti delle conseguenze penali e no della pronuncia. Si pensi all'applicabilità di una causa estintiva del reato, si pensi alle conseguenze extrapenali che discendono da una sentenza, per effetto delle quali appare opportuno addivenire al rito normale.

Se mi è consentito, potrei parlare anche

del perchè si mantiene la formula del contraddittorio anzichè quella che appariva nel testo proposto dalla Camera e di cui il Governo propone la conservazione, perchè ci sembra opportuno sottolineare che si deve trattare di una vera e propria procedura che si svolge, sì, in camera di consiglio, ma nella dialettica accusa-difesa e nella terzietà dell'organo che dovrà pronunciare la sua decisione.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per esaminare le implicazioni degli emendamenti 2.25 e 2.60.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,05).

Avverto che l'emendamento 2.25 è stato ritirato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.60.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma debbo insistere, anche se non rientra nei miei compiti, che si dimentichi l'emendamento 2.84 precedentemente votato perchè è stato liberamente votato; ognuno ha espresso la sua opinione; tra l'altro è prevalsa l'opinione contraria alla mia. Ora dimentichiamo e andiamo avanti con lo spirito che c'è stato finora.

PRESIDENTE. Questo non lo dice lei soltanto, lo dice il Regolamento. Non si può discutere su quello che è stato già votato.

GALLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, potrà farlo — se lo riterrà — alla fine della seduta. Prego il relatore di proseguire nell'esposizione del suo parere.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.60.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.9. Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, l'emendamento 2.9 mi pare abbastanza ovvio perchè, di fronte all'esigenza della nomina del difensore, certamente deve essere lasciata la libertà in ogni caso all'imputato di nominare un difensore che più gli aggradi senza tener presente l'appartenenza etnica o linguistica dello stesso. Non credo ci sia molto da dire, anche perchè mi pare che sia già stato ampiamente chiarito dal senatore Vassalli nel suo intervento in discussione generale come questo emendamento abbia notevoli implicanze sul tessuto complessivo della riforma, anche con riferimento alle convenzioni internazionali. Raccomando quindi caldamente l'approvazione dell'emendamento in questione.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Prendo brevemente la parola per esprimere il pieno consenso all'emendamento 2.9 e per suggerire, però, che si sopprimano, in quanto non necessarie ed opportune, le parole «in persona di propria esclusiva scelta».

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, mi associo all'emendamento 2.9 e alla proposta di correzione del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento 2.9 a pronunciarsi sulle modifiche proposte dal senatore Ricci.

DE CATALDO. Esprimo il mio consenso a tale proposta e modifico in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, tenuto conto anche della soppressione proposta dal senatore Ricci e accolta dal senatore De Cataldo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.10.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. L'emendamento si illustra da sè, essendo una puntualizzazione indispensabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Sono favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, an-

che ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorene, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 62) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorene imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni.

m) previsione che l'esame dell'imputato minorene sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alla lettera b), sopprimere le parole da: « salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste » sino alla fine.*

3.1

IL GOVERNO

*Alla lettera c), sostituire le parole: « esclusione della pubblicità » con: le altre: « disciplina della esclusione della pubblicità ».*

3.2

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

*CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda il primo emendamento, il periodo inserito a partire dalle parole «salvo che» andrebbe soppresso essendo coerente con l'esclusione dell'azione civile nel processo minorile la conseguenza che il giudicato non abbia effetto nei confronti di chi non abbia potuto partecipare al giudizio. È questo lo spirito dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, esso propone che in luogo delle parole: «esclusione della pubblicità» si inseriscano le altre: «disciplina della esclusione della pubblicità». La previsione di un divieto espresso in termini tassativi può vincolare troppo il legislatore delegato, impedendo di stabilire quelle eccezioni che al momento di formulare la completa disciplina della materia dovessero rivelarsi necessarie od opportune.

In taluni casi, infatti, lo stesso minore può avere interesse a far conoscere la propria vicenda processuale. Per riscontro si veda l'articolo 81 del disegno di legge governativo per la riforma del tribunale per i minorenni, nonchè quanto previsto dalle regole minime dell'ONU per il trattamento di minori detenuti.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Il relatore è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### Art. 4-bis.

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni».

4.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Il relatore è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2 e 3, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «articoli 2 e 3» con le altre: «2, 3 e 4-bis».*

5.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

**CIOCE**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo emendamento è consequenziale alle decisioni adottate.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO**, relatore. Il relatore è favorevole.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### ART. 6.

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

**È approvato.**

#### ART. 7.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presen-

za di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

#### ART. 8.

1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

**È approvato.**

#### ART. 9.

1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**È approvato.**

#### ART. 10.

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 10.1 (nuovo testo) sostituire le parole: «lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988» con le altre: «lire 3 miliardi per l'anno 1987 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».*

10.1/1 RICCI, BATTELO, MARTORELLI, VITALE, BENEDETTI, BONAZZI, MARGHERI, SALVATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Mini-

stero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge».

10.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* RICCI. Signor Presidente, prima di illustrare questo emendamento che tende a portare a livelli più congrui gli stanziamenti, peraltro pochissimo rilevanti, necessari per gli studi e per molte altre cose — sarebbe troppo lungo parlare di tutto ciò che è necessario per l'esercizio in concreto della delega — vorrei pregare il Governo di verificare se non sia possibile aumentare gli stanziamenti per l'anno 1987 e per l'anno 1988 rispetto ai 300 milioni proposti con gli emendamenti presentati dal Governo stesso all'inizio di questa discussione.

Mi sono informato e sembra che ci siano difficoltà anche per prevedere uno stanziamento per il 1989. Si tratta di difficoltà di carattere tecnico. Se ci fossero queste difficoltà, saremmo d'accordo nel limitare, come propone il Governo, gli stanziamenti al 1987 e al 1988.

In questo caso però chiederemmo un'integrazione. Per esempio — ma questo è solo un suggerimento per sollecitare il Governo — si potrebbero portare questi stanziamenti ad un miliardo, un miliardo e mezzo per anno. Se questa operazione venisse compiuta, noi saremmo d'accordo nel ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo per l'illustrazione dell'emendamento 10.1, debbo ricordare all'Assemblea che la 5ª Commissione — il senatore Covi ce lo aveva comunicato ieri — per quanto riguarda l'emendamento 10.1/1, testè illustrato, si rimette al Governo, mentre ha espresso parere favorevole sull'emendamento 10.1.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che sia possibile questa previsione di aumento da 300 milioni ad un miliardo per il 1987 e il 1988. Mi pare che negli stessi termini stia per parlare il senatore Covi; mi riferisco alla sua funzione di portavoce della Commissione bilancio. Modifico, comunque, l'emendamento nel senso indicato dal senatore Ricci.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Per la verità, signor Presidente, è improprio che io parli a nome della Commissione bilancio perchè ho già parlato ieri esprimendo in sostanza parere favorevole anche allo stanziamento previsto nell'emendamento 10.1/1. Mi ero, invece, rimesso al Governo per la ragione che, poichè questi miliardi proposti dall'emendamento vanno a colpire l'accantonamento nel fondo di parte corrente del Ministero di grazia e giustizia previsto per la riforma del codice di procedura penale, doveva essere rimessa al Governo la valutazione se tale somma poteva essere prelevata. Tuttavia, mi pare che la disponibilità che adesso ha prospettato il Governo, possa raccogliere il voto favorevole di tutta l'Assemblea in quanto l'aumento a un miliardo mi pare sia stato pressochè concordato nei *pour parler* avvenuti fra i Gruppi; è aumento certamente limitato esclusivamente agli esercizi 1987 e 1988 perchè così si fa fronte con le disposizioni della legge finanziaria 1986, non essendo ancora approvata quella per il 1987 e quindi non potendo travalicare il termine del 1988 e comprendere anche il 1989.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 10.1, particolarmente con questa correzione apportata dal Governo alla quale aveva dichiarato di aderire il senatore Ricci.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Data la disponibilità del Governo, ritiriamo il nostro subemendamento e ci esprimiamo favorevolmente sull'emendamento 10.1 del Governo così riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo modificato, nel senso che le parole «300 milioni» sono sostituite con le seguenti «1 miliardo».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

1. La spesa prevista nell'articolo 10 grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Alla spesa prevista nell'articolo 10, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente: «1. La presente legge entra in vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».*

12.1

LEONE

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

**COCO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **COCO, relatore.** Il relatore propone un emendamento 12.2 soppressivo dell'articolo 12 perchè questa drammatizzazione, con l'entrata in vigore il giorno stesso, per una legge-delega sembra una cosa non pertinente.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Esprimo il mio pieno consenso alla proposta del relatore di sopprimere questo articolo. Di fronte ad una legge seria come

questa non credo dobbiamo usare alcuna demagogia; dire che una legge-delega, la quale deve essere esercitata nell'arco di un anno e mezzo e comunque porterà al nuovo codice nell'arco di tre anni, sia importante che entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ancor prima che in qualche modo i membri della Commissione redigente possano vederne il testo, mi sembra sia proprio un'affermazione di tipo demagogico e non seria.

Esprimo apprezzamento, pertanto, per la proposta del relatore.

**DE CATALDO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Concorro con la proposta del relatore.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Sono favorevole.

**PRESIDENTE.** Non essendovi sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.2, presentato dal relatore, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**FRANZA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANZA.** Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, esattamente tre anni fa, nel primo intervento che svolgevo sul bilancio della giustizia del 1983, mi soffermavo su una valutazione della classe politica del Senato della Repubblica, e rammentavo come in questa legislatura, proprio al Senato, questa classe fosse rappresentata da avvocati, da magistrati, da professori universitari,

da vecchi e nuovi legislatori che costituiscono la *élite*, se non addirittura la storia, o gran parte di essa, del diritto italiano degli ultimi trent'anni. Concludevo il mio intervento rivolgendomi una domanda: è mai possibile supporre — dicevo — che neppure questa classe politica sarà in grado di darci nuovi codici e nuove strutture, e in definitiva quella nuova giustizia che la Costituzione repubblicana ha voluto per tutti i cittadini?

Sono lieto oggi, a tre anni di distanza, ampiamente nei margini previsti in quella giornata dal presidente Vassalli, di riscontrare che la risposta più attesa ed importante, la legge-delega sul codice di procedura penale, è venuta all'esame del Senato.

Una risposta che ci viene in un momento di grande turbamento ed incertezza.

Fatti recenti, connessi con il maxiprocesso di Palermo, e che pongono drammaticamente all'ordine del giorno i problemi universalmente validi dell'esercizio del diritto della difesa e della celerità del processo penale, suggeriscono sin dalla fase di approccio col disegno di legge di delega opinioni ed atteggiamenti contraddittori fra loro, se non addirittura antagonisti.

Da una parte, sembra avvalorata la preoccupazione di chi vede, con l'adozione di un nuovo codice di procedura penale, imperniato sul carattere accusatorio, con la piena parità e dignità fra difesa e pubblica accusa, la estrema difficoltà, se non la impossibilità di tenere in vita quella parte ultima e residuale della legislazione di emergenza, che appare ancora oggi indispensabile a fronteggiare il fenomeno, purtroppo non in netto regresso, della grande delinquenza organizzata; dall'altra, trova conforto l'ansia di chi vede nel nuovo strumento processuale la possibilità, tra l'altro, di far fronte con maggiore incisività alla vischiosità di meccanismi procedurali che, ancorchè perfettamente leciti, ostacolano irreversibilmente la soluzione di casi giudiziari complessi come quello di Palermo. È per questo motivo che abbiamo dato il nostro sostegno all'emendamento Vassalli riformulato dal relatore Coco. Dubbi e speranze che si affacciano insistenti nella comune consapevolezza, però, che la lotta alla grande criminalità non deve costi-

tuire remora per l'adozione del nuovo strumento processuale.

Certo è che, una democrazia come quella italiana, che ha varcato il traguardo dei quaranta anni, aveva bisogno non solo di un nuovo codice, ma di un suo codice, il primo codice della Repubblica italiana, come è stato osservato da qualcuno ieri. Era avvertita l'esigenza di svincolare il vecchio rapporto tra Stato e cittadini da una concezione di stampo autoritario, che vedeva nello Stato la somma di potestà nettamente prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle del cittadino imputato, ed avvertita era altresì l'esigenza di ultimare il lungo, faticoso e frammentario cammino che la Corte costituzionale e la giurisprudenza avevano compiuto in questi anni difficili, nell'intento di superare i vecchi schemi del codice Rocco e di adeguarlo ai notevoli mutamenti della società che sono indubbiamente intervenuti in questi quaranta anni. E se anche in occasione del recente dibattito sull'amnistia gli interventi di quasi tutti gli oratori sono stati caratterizzati da un motivo conduttore, quello della comune aspirazione al raggiungimento del traguardo del nuovo codice di procedura penale, come strumento finalmente non solo formale ed interlocutorio a fronte della episodicità degli interventi legislativi spiegati in questi ultimi anni nel settore della giustizia, questo è il segno che questa univocità di intenti e di vocazioni deve passare dal rituale e dallo abitudinario a rilevanti manifestazioni di volontà politica e ad atti legislativi concreti come quelli oggetto della discussione odierna.

Vi è intorno al nuovo strumento di giustizia penale una tale intensità di domanda e una tale ampiezza di aspettative tra gli operatori della giustizia e fra i cittadini che non devono impensierire più di tanto le posizioni di coloro i quali, pochi o molti che siano, recriminano perchè vedono al tramonto quella vecchia concezione che si fondava su una presunta continuità fra l'Italia patria del diritto — da Roma in poi — ed il codice Rocco. Bisogna riconoscere, invece, che questa Italia, l'Italia moderna, ha bisogno di una giustizia moderna e che questa può essere data solo da un nuovo processo penale, di

fronte alla realizzazione del quale poco importa la soccombenza di specifiche istanze e questioni, se pure, di poco momento.

Basterebbe ricordare ancora una volta, fra le tante rivendicazioni che massimamente e spesso in maniera convulsa e confusa si affacciano sul versante della giustizia, quella che sopra ogni altra è avvertita dal cittadino, la rapidità del processo, per trovare ulteriore conforto, ove ve ne fosse bisogno, alla scelta legislativa di oggi. Perfino il famigerato Khomeini, su un versante diametralmente opposto a quello nostro e per motivazioni assolutamente opposte ad ogni senso di elementare giustizia, ha affermato una volta che un processo non dovrebbe mai durare più di mezza giornata. Ma noi, pur di trovare conforto alle nostre tesi, non intendiamo viaggiare né sui binari del paradosso, né sui binari della speranza, ma desideriamo esprimere una qualche certezza e tra queste, quella che il nuovo codice di procedura penale costituirà il punto giusto di equilibrio fra la pretesa punitiva dello Stato e i diritti del cittadino imputato. E potremo dire di aver raggiunto a nostra volta lo scopo, come legislatori e come cittadini, se questo nuovo strumento di giustizia sarà riconosciuto, non da pochi come nemico della loro libertà, ma dai più come garante della libertà di tutti. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale segna una tappa importante nei lavori del Parlamento repubblicano.

È una tappa importante non solo perché il codice del rito penale assume una funzione preminente nella organizzazione giuridica di uno Stato in quanto regola l'aspetto certamente più delicato del rapporto tra Stato e cittadini, ma anche perché costituisce quanto meno una parziale smentita alla tesi propugnata da alcuni giuristi, tra i quali il

professor Irti, ieri menzionato dall'onorevole Ministro, secondo la quale, essendo la epoca contemporanea caratterizzata da interessi collettivi, ed anche individuali, organizzati, che premono e che esigono di essere tutelati o regolati, non sussisterebbero le condizioni storico-politiche atte alla redazione di grandi leggi sistematiche, quali i codici tradizionali.

Tesi che certamente non è del tutto priva di aderenza ad una situazione reale, perché è noto che l'attività delle Assemblee legislative è sommersa, in una società in continua e veloce evoluzione, dalla necessità di continui ed assillanti interventi, spesso di natura settoriale, per regolare i nuovi rapporti socio-economici che si creano o per far fronte a momenti di emergenza, e pertanto non è facile trovare lo spazio e la necessaria approfondita meditazione per le grandi leggi di riforma e soprattutto per le grandi leggi che esigono scelte sistematiche chiare e che coinvolgono aspetti istituzionali e tecnico-giuridici di tanto rilievo, quale è quello relativo alla amministrazione della giustizia penale.

Se dunque è vero che per il varo di questa riforma si è dovuto attendere 38 anni dalla entrata in vigore della Costituzione, che poneva quale principio normativo fondamentale la garanzia del diritto di difesa che doveva fungere da premessa ed impulso alla riforma del rito penale; se dunque è vero che il codice vigente, a prescindere dalla necessità di adeguamento a quel principio, imponeva comunque un intervento per ridare sistematicità ad un corpo che l'ha perduta a seguito dei vari interventi della Corte costituzionale e dei vari e disordinati interventi legislativi per modifiche parziali, è anche vero che non possiamo non valutare come un evento di grande rilievo il voto che il Senato si accinge ad esprimere: di grande rilievo per il lungo travaglio che la riforma ha comportato da quando il primo progetto di legge-delega fu presentato dal Ministro della giustizia dell'epoca, onorevole Oronzo Reale, nell'anno 1964, che portò alla legge 3 aprile 1974, n. 108, che poi non ebbe attuazione perché bloccata dalla esplosione della criminalità terroristica e mafiosa. Esso è di grande rilievo anche per il contenuto della normativa di delega, fondata sui precetti di fondo, posti a

premessa dell'articolo 2, secondo il quale l'emanando codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali in materia di diritti della persona e del processo penale e ai caratteri del sistema accusatorio.

Sono state poste in evidenza nel corso del dibattito, ed in particolare con l'abituale chiarezza da parte del senatore Vassalli, sia la difficoltà di assumere quale perfetta categoria giuridica il termine «accusatorio», sia, ammesso che il termine possa essere assunto come indicazione di un sistema bene individuato, quella di inquadrare esattamente il sistema procedurale che risulta dalle norme di delega in quella definizione.

Il problema di fondo è costituito dalla antica questione della funzione del pubblico ministero, della separazione delle carriere del magistrato giudicante e del pubblico ministero, della autonomia del pubblico ministero o del suo inquadramento gerarchico nell'ufficio della procura della Repubblica.

Così pure altre norme, come quella della possibilità del giudice di indicare alle parti temi nuovi o incompleti e di svolgere domande dirette e di disporre autonomamente l'assunzione di mezzi di prova, introducendo elementi spuri di inserzione del giudice nel processo «delle parti», che è la sostanza tipica del rito accusatorio, attribuendo al giudice una funzione che va al di là di quella che dovrebbe essere l'unica sua propria, cioè quella di giudicare sulla base delle prove portate dalle parti.

Tuttavia pare a noi che il giudizio sul testo debba essere favorevole, perchè si istituisce un tipo di processo nel quale le garanzie procedurali di difesa e l'esigenza di difesa sociale possono trovare sufficiente armonizzazione. Particolarmente degna di apprezzamento pare la separazione fra i poteri dell'accusa e quella della funzione giudicante per quanto attiene alle norme di coercizione personale, essendo riservata al giudice la decisione di disporla con provvedimento motivato, quando ricorrano le condizioni indicate nella direttiva n. 60.

Così pure la delega propone una concreta razionalizzazione delle indagini preliminari,

aggreddendo uno dei punti più sconcertanti dell'attuale procedura, costituito dal doppio in inutile del giudice istruttore, figura confusa tra pubblico ministero e giudice, fonte di dispersioni di tempo a causa del continuo passaggio di atti tra i due uffici.

Il che fa sperare in una sostanziale accelerazione dei processi: accelerazioni che dovrebbero essere ulteriormente consentite dalle prescrizioni del giudizio direttissimo, del giudizio immediato, del cosiddetto patteggiamento e della possibilità della sentenza di merito nell'udienza preliminare a richiesta dell'imputato assentita dal pubblico ministero, istituti che dovrebbero produrre uno sfoltimento del contenzioso con una pronta definizione dei casi di lesione della legge penale di minor rilievo.

D'altra parte, il disegno di legge si è fatto carico di particolari situazioni, cioè di idonee previsioni per i più gravi procedimenti per giudicare la criminalità organizzata, quando alla direttiva n. 49 si prevede che le indagini possano essere concluse nel termine di due anni, assai più ampio di quello ordinario, nel caso di processi contro la criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali da indicare specificamente nell'emanando codice.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, saranno le speranze di assicurare un processo riformatore che consenta un'amministrazione della giustizia più efficiente, che risponda a queste esigenze di difesa sociale e ad un tempo sia fondato su altrettanto giuste esigenze di garanzia della difesa, appagate dall'entrata in vigore del nuovo processo? Le premesse probabilmente esistono nelle norme che stiamo per varare e che è auspicabile possano entrare prontamente in vigore, per essere poi tradotte nel triennio complessivamente previsto nel nuovo codice, concludendo sollecitamente l'iter parlamentare per la legge delega.

Ma certo è che il nuovo codice potrà raggiungere l'obiettivo ambizioso che si prefigge, che noi ci prefiggiamo, se concorreranno altre premesse.

Anzitutto un'opera puntuale e feconda di preparazione delle strutture necessarie ad accogliere il nuovo rito con tutta la sua carica innovativa che comporta specie per la

fase dibattimentale, con la necessità di prontezza di verbalizzazioni, di acquisizione di attrezzature, di predisposizioni di aule adeguate, di personale specializzato ed efficiente. Non insisto su questo punto, in quanto esso appare di tutta evidenza ed è preoccupazione profondamente radicata in tutti coloro che hanno affrontato ed affrontano questo problema. Se la amministrazione saprà tempestivamente adeguarsi a questo compito non semplice ma essenziale, sarà anche più facile superare le resistenze che possono venire da chi — giudici, avvocati, ausiliari — dovrà certamente fare uno sforzo per uscire da vecchie abitudini che si sono incrostate nella macchina arrugginita del processo penale.

Ma la preoccupazione circa la predisposizione delle strutture non esaurisce, a mio avviso, l'ambito delle cose da fare.

Vi sono altri presupposti che sono altrettanto essenziali per la riuscita della riforma del rito penale. Tutto si tiene, e si tiene per lo meno per due altri aspetti, che d'altra parte sono stati esplicitamente indicati nell'invito rivolto dal Presidente della Repubblica al Parlamento a «dare priorità incondizionata» alle «riforme nel campo della giustizia», e cioè il nuovo codice di procedura civile e la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Un più corretto, un più efficiente, un più rapido corso della giustizia civile è ormai una necessità improcrastinabile. Qui l'intervento non è reso necessario per adeguare le norme a norme costituzionali. Il codice del 1942 non è affatto il frutto di una concezione autoritaria, è il frutto degli studi della gloriosa scuola italiana del diritto processuale civile, sui quali il regime non ha affatto influito, e la riforma si impone, nell'ambito ancora di quei principi fondamentali dell'oralità e della concentrazione che quella scuola ha patrocinato, adeguandoli però ad una domanda di giustizia che è mutata soprattutto sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. E la riforma si impone perchè una giustizia civile più efficiente e più pronta concorre anch'essa a combattere la criminalità, perchè infonde nel cittadino maggiore fiducia nella società, oltre a sconfiggere determinati

aspetti della criminalità legati ai traffici e agli scambi.

Così è essenziale prontamente intervenire per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Basterebbe l'accento che ho fatto alla separazione nella carriera tra pubblico ministero e giudice per affermare la sua intima connessione con la riforma del rito penale; ma non è tutto perchè sussistono problemi di accesso, di preparazione dei giudici, di aggiornamento della professionalità, di criteri di progressione nella carriera, di funzioni direttive, che vanno tutti affrontati e che pure sono intimamente legati al buon esito delle riforme.

Vi è infine un'altra questione di fondo. Il lamento per l'insufficienza dell'amministrazione della giustizia penale è generale, è scontato in ogni discorso, ma quanta parte delle disfunzioni, dei ritardi, dell'interminabile lentezza dei processi non è dovuta all'enormità della materia penale che la legislazione produce ed al conseguente carico di procedimenti che si scaricano sul sistema? Io credo che si criminalizzano in modo eccessivo i comportamenti di evasione ai precetti legislativi, anche quando sarebbero sufficienti sanzioni di carattere amministrativo, e anche qui una giustizia civile e amministrativa più rapida ed efficiente per ricondurre i rapporti all'equilibrio voluto dalle norme precettive.

Con l'auspicio, dunque, che Governo e Parlamento affrontino con la dovuta tempestività anche questi nodi, a mio avviso intimamente connessi per un armonico miglioramento dell'amministrazione della giustizia, il Gruppo repubblicano annuncia il suo voto favorevole.

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, siamo tutti consapevoli dell'importanza di questo momento, in cui arriva all'approvazione da parte del Senato questo disegno di legge-delega.

Vorrei sottolineare un piccolo fatto, molto

interno: avviene assai di rado nella storia dei nostri lavori che una legge così importante venga approvata di venerdì. La volontà concorde che ieri ha deciso di portare a termine in questa settimana questo disegno di legge, mi sembra un giusto segno dato al paese; una volontà concorde che ha presieduto del resto al lungo dibattito in Commissione giustizia e, salvo qualche eccezione, anche al dibattito in quest'Aula.

Si conclude una fase di una storia lunga (è stato rilevato da tanti) che parte da più di venti anni fa, che è segnata dal fallimento della delega del 1974. Il traguardo finale, il primo codice nella storia della Repubblica, è ancora lontano, però è a portata di mano la possibilità di avere la legge-delega prima della fine del 1986, secondo un auspicio che il Governo e le parti politiche tante volte hanno ripetuto. Se questo sarà possibile, sarà una gioia per tutti.

Poi ci sono i tre anni previsti dalla legge per l'elaborazione e la scrittura del codice, cioè si andrà al 1990. Se l'ultimo decennio del secolo vedrà il nuovo codice di procedura penale entrare in funzione, la Repubblica avrà certamente fatto un balzo in avanti nella fedeltà alla Costituzione per una giustizia più giusta, secondo uno *slogan* di moda in questi giorni, perchè — lo speriamo tutti, in qualche modo ne siamo certi — questo nuovo codice ci salverà dalla contraddizione tra una durata (che ci viene rimproverata anche in sede internazionale) della carcerazione preventiva e la lentezza e la lunghezza dei processi; un pendolo perverso di cui nei lavori parlamentari viviamo spesso, purtroppo, la sofferenza.

Per quanto riguarda l'accelerazione dei processi, lo abbiamo detto tutti, questo è lo scopo primo ed essenziale del codice, questo è ciò che interessa al cittadino. Questa legge delega e il codice che ne seguirà potranno riuscirci meglio di quanto non avrebbe fatto il codice del 1979, attraverso l'eliminazione della fase istruttoria, attraverso la diversificazione dei riti a seconda del tipo di processo, attraverso l'allargamento del patteggiamento.

Vorrei notare una netta crescita rispetto alla legge delega del 1974; nessuno, mi pare,

l'ha rilevata. Cioè l'articolo 3 sui minori. Finalmente in questo caso constatiamo che le disposizioni per i minori sono queste, mentre tante volte ci limitiamo a dire: «in attesa che si faccia la riforma per i minori». L'interesse prioritario dei minori, che credo sia uno dei criteri fondamentali per misurare la civiltà di un popolo, in questa legge finalmente lo abbiamo rispettato.

Notava il senatore Gallo, ieri, a conclusione del suo intervento, che un codice è opera di una comunità nazionale stabile, concorde sui valori da perseguire e capace di esprimerli nel diritto. Già nel suo dire c'era qualche dubbio, qualche riserva. Sarebbe certo un trionfalismo indebito e illusorio pensare che fosse così. Certo, siamo ancora lontani dal poter affermare di aver costruito una situazione di questo genere, di stabilità e di concordia; tant'è vero che abbiamo rinunciato, ormai da tempo — tutti i tentativi parlamentari hanno fallito, hanno subito uno scacco — al nuovo codice sostanziale, anche se è ingiusto dire che è sempre in vigore il codice fascista, il codice Rocco, tali e tanti sono stati i colpi d'ascia, le modificazioni e le innovazioni che la Repubblica ha apportato.

D'altronde, la procedura, la forma, non è meno importante della sostanza. Tanto più — lo ricordava il senatore Covi ora — che abbiamo all'ordine del giorno anche il nuovo codice di procedura civile.

Penso sia legittimo aspettarsi, sperare, che l'unanimità o quasi (salvo qualche voce autorevole, quanto isolata, del Senato, forse del Parlamento), questo vasto consenso si trovi domani anche tra gli operatori, tra i magistrati, gli avvocati, i cattedratici, che saranno chiamati a studiarlo e ad applicarlo, certo con un notevole, difficile cambiamento di mentalità, di cultura, di modo di pensare, di agire e di comportarsi.

Questa è la prima difficoltà grave che il nuovo codice incontrerà e che certo nessuna legge può vincere. Ci sono poi gli ostacoli, lo sappiamo benissimo, le difficoltà delle strutture, materiali, organizzative, ordinamentali e tutti lo hanno ricordato. È importantissimo, quindi, l'ordine del giorno che ieri è stato presentato praticamente da tutti i

Gruppi ed è stato accolto dal Governo e approvato all'unanimità, affinché il Governo stesso entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre la Commissione redigente, la Commissione Pisapia, sarà nel pieno del suo lavoro di scrittura del codice, presenti un piano per tutti gli interventi necessari, con le sue cadenze di realizzazione delle varie fasi per evitare che vi sia un altro pendolo perverso più generale, quello troppo spesso verificatosi di una buona legge che poi rimane inattuata per carenza di strutture. Nel 1990 anche le strutture dovranno essere pronte ed è questo un impegno per tutti noi. Ciò vuol dire reperire molte più aule di quelle che oggi sono a disposizione. So che a Firenze, ad esempio, il nuovo codice sarebbe inapplicabile perchè non si saprebbe dove fare le udienze preliminari, se non forse negli uffici stretti e pieni di carte dei magistrati.

Vi è poi il problema degli strumenti di verbalizzazione e quello del patrocinio dei non abbienti. A questo riguardo so che esiste un disegno di legge governativo che però ancora non conosco; in questa sede ribadisco l'idea di compensare gli avvocati per tale forma di patrocinio non soltanto con stanziamenti appositi, ma anche con detrazioni fiscali, intese cioè come compenso per una prestazione sociale. È un'idea questa che ancora non è stata recepita nel nostro paese.

Vi è poi il problema della dislocazione dei magistrati, forse il più difficile per quello che riguarda le strutture.

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento giudiziario, rimango molto perplesso di fronte a questa delega in bianco al Governo stabilita con l'articolo 4-bis per la revisione di tale ordinamento, revisione che costituisce uno degli ultimi adempimenti costituzionali; ed è proprio sul piano costituzionale che non so quanto sia accettabile questa forma generica di delega. Anche se quella del giudice monocratico penale di prima istanza è un'idea che si deve abbandonare, voglio qui riproporre la questione del giudice di pace con qualche competenza anche penale per liberare i magistrati per i grandi reati. Ribadisco cioè l'idea di affidare le funzioni del giudice di pace agli anziani, ai pensionati:

avvocati, magistrati, insegnanti, che potrebbero diventare giudici di quartiere. Siamo lontani da ciò, però bisognerebbe pensarci ed anche questa legislatura passerà senza che la figura del giudice di pace venga definita. Ricordo che la scorsa legislatura il Senato approvò un disegno di legge sul giudice di pace che poi però non venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Un ordinamento giudiziario nuovo significa anche la revisione delle circoscrizioni; tema annoso, ripetuto, la cui ripetizione rischia di diventare liturgica, ma con il quale dobbiamo confrontarci per un impiego razionale del personale esistente, per la difformità enorme dei carichi di lavoro tra i singoli magistrati. A questo riguardo siamo ferocemente avversi a qualsiasi ipotesi di aumento del numero dei magistrati. La depenalizzazione ulteriore dei reati insieme ad altre iniziative sono cose su cui tutti concordiamo, ma che non riusciamo a concludere. La riforma dell'ordinamento professionale forense è un'altra questione che abbiamo all'ordine del giorno in Commissione giustizia ed abbiamo deciso che la avvieremo presto.

Tali e tanti, signor Presidente, sono i compiti, i cambiamenti, le realizzazioni necessarie perchè il nuovo codice entri in vigore e funzioni realmente senza peggiorare l'amministrazione della giustizia che la nostra convinzione favorevole, affinché non vi sia un ulteriore imprecisato rinvio e non si vada incontro ad un nuovo fallimento, somiglia, in qualche modo, ad una scommessa. In questa scommessa la Sinistra indipendente, compatta e unanime come succede di rado, grata agli eminenti colleghi che hanno lavorato con intelligenza e passione attorno a questo testo, convinta che il loro lavoro e la loro fatica siano valsi a migliorare notevolmente il testo pervenuto dalla Camera, punta sul sì. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

BENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le moti-

vazioni del voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sono profonde ed articolate. Se io aggiungo che sono anche sentite forse corro il rischio che qualcuno, certo non in quest'Aula, magari qualcuno affezionato all'idea della politica come cinismo se pur nel senso più nobile, mi contesti una sorta di reato di debolezza umana.

Se ben ricordo, però, mi è sembrato di cogliere in qualche cenno del ministro Rognoni, ieri sera, anche il diritto ad una certa emozione che in me è stata attivata e stimolata dal ricordo che il presidente Vassalli faceva della V legislatura, quando, sul solco aperto da decisioni fondamentali della Corte costituzionale, discutevamo sul doppio binario le novelle di allora e la riforma del codice di procedura penale, con zone di interferenza e di sovrapposizione che nella nostra passione di quei tempi non era facile evitare.

Noi comunisti abbiamo una duplice consapevolezza: quella di aver concorso, in un lungo arco di tempo, all'elaborazione di un testo che reca anche l'impronta marcata del nostro impegno e, se me lo consentite, onorevoli colleghi, della nostra cultura, e quella di aver concorso all'elaborazione di questo testo, che è un testo di tutti, quindi anche nostro, ma che — e questo credo sia il punto politico decisivo — non è in particolare il testo di alcuno in questa Assemblea. Mi sembra che tutta la lunga storia della riforma, ma in particolar modo il dibattito in Commissione, in Assemblea e ancor più gli emendamenti con le loro significative sottoscrizioni, stiano a dimostrare quanto questo sia il vero nodo politico sul quale oggi facciamo il punto con il nostro voto finale.

Voglio ancora aggiungere un'altra considerazione: noi arriviamo al voto, che si preannuncia largamente favorevole, avendo alle spalle un cammino che è stato contrassegnato anche da passaggi cruciali, soprattutto il passaggio dalla delega del 1974 — l'hanno già ricordato altri — al progetto del 1978, al parere favorevole della Commissione consultiva nel 1979 e poi al disegno di legge dell'VIII legislatura. Debbo confessare che ci fu un momento in cui sembrò che ormai cadesero le grandi speranze che si erano attivate

negli anni precedenti. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere — non sono mai stato un pentito nè in questa, nè in altre materie — che nelle angosce di alcuni mesi e di alcuni anni anche noi ci chiedemmo se veramente ormai non bisognasse arrendersi ad una certa realtà. Non ci siamo arresi. Scusate, non voglio dire queste cose con enfasi.

Ci fu la stagione dei grandi, forse dei troppi entusiasmi, ci fu l'emergenza e qualcuno ci ricordò che, mentre immaginavamo la Repubblica di Platone, non ci accorgevamo che sotto i piedi il terreno cambiava e lo scenario di fronte a noi stava mutando con estrema velocità, come per i morti in una tragica ballata poetica di stampo nibelungico. Ci fu invece poi la forte rivendicazione di un patrimonio di cultura, di attesa e di elaborazione che si era formato intorno a questa grande idea del nuovo codice di procedura penale.

Certo non siamo ancora alla fine; ci troviamo, se è consentita l'immagine, nel momento in cui il pilota comunica di avere iniziato la discesa verso l'aeroporto di destinazione. Oggi abbiamo un sufficiente grado di fiducia e quindi di apprezzabile certezza di essere arrivati veramente al termine; abbiamo superato una prova, che è stata esposta ai pericoli e anche ai danni prodotti in un periodo abbastanza lontano ormai nel nostro ricordo.

Ci si potrebbe domandare: questo nuovo codice di procedura penale, lontano ancora nella sua articolazione definitiva, sarà sufficiente a risolvere tutti i gravi, complessi problemi della giustizia? Guai a dire questo! Non lo diciamo più. Siamo in presenza di una situazione delicatissima, per tanti versi nuova; e vi è una crisi dell'idea di giustizia. Credo che oggi stia maturando un fatto nuovo i cui confini non siamo ancora in grado di afferrare e racchiudere nel loro orizzonte: c'è un'inquietudine di giustizia. Il problema giustizia è stato visto per tanto tempo in un'ottica apprezzabile, ma forse angusta: quella del rapporto e quindi dell'equilibrio tra poteri dello Stato e tra organi ed ordini che esercitano tali poteri. Dobbiamo cominciare a considerare la giustizia come servizio per i cittadini, come valore costituzionale, come diritto civile prima ancora che politico da

affermare e rendere praticabile, prima e al di sopra delle tante riforme di ordinamento e di legislazione. Questa è un po' la grande scommessa di oggi: si afferma l'esigenza di una giustizia come concreta attuazione dell'idea di uguaglianza.

Non c'è tempo, onorevole Presidente, di fare esempi; voglio dire che ci sono tanti osservatori privilegiati. Se prendiamo quello della giustizia politica, dobbiamo dire che non è un caso che proprio in questa legislatura stiano marciando, e velocemente, la riforma dei procedimenti d'accusa per i reati ministeriali e, per quanto di giustizia sia ricompreso nella materia che attiene alle prerogative parlamentari, anche la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, che ha fatto un po' capolino in uno dei nostri emendamenti.

Il punto è che mentre c'è questa nuova grande idea di giustizia, la giurisdizione si blocca. Mi sono sembrati molto utili i cenni del senatore Covi al processo civile. Onorevole Sottosegretario, dico questa cosa anche con il gusto della provocazione: il processo civile in Italia non esiste più. Capisco i limiti di questa affermazione schematica, ma la giustizia civile soffre di questo male, c'è una trasposizione della dottrina del *first use*, della politica estera ridotta a politica militare, nel giudizio civile, per cui quel che conta è il ricorso al provvedimento d'urgenza, al provvedimento cautelare e, nella giustizia amministrativa, il ricorso alla sospensiva e alla inibitoria: si dà il primo colpo, poi il resto si vedrà.

Dobbiamo quindi porci veramente questo problema e mi pare che la nuova idea, che sta per diventare praticabile del nuovo codice di procedura penale, abbia un grande valore nel senso che viene comunque avviato un discorso, un cammino, anche se sarà ancora non facile e cosperso di possibili insidie verso quello che è stato sempre definito il codice della libertà. Quindi non il nuovo codice di procedura penale come mitizzazione di una possibile soluzione di tutti i problemi della giustizia (forse questo l'abbiamo detto anche troppo in epoche passate) ma come ragione di concorso notevole alla soluzione dei problemi della giustizia.

Qual è il nodo fondamentale? Passiamo ad un processo di tipo accusatorio; direi meglio che c'è una transizione (mutuo il termine dagli enormi problemi dell'America latina, onorevole Presidente, la transizione è una cosa diversa, che sta sempre tra incertezze e speranze) al sistema accusatorio. Si dice e si obietta che non è il sistema accusatorio puro, ma, scusate, questo dibattito fra purezza e realtà di norma sta nella stratosfera. Forse noi comunisti abbiamo il gusto della storicizzazione, ma io voglio rifarmi un po' alle storie e al costume come risulta dalle singole storie; se prendiamo un modello dai paesi di *common law* non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo una storia che gronda invece legislazione scritta (il che è tipico dei paesi di *civil law*); purtroppo dalle glorie giustiniane siamo diventati anche il paese dei commi, dei capoversi eccetera e certi conflitti che non si risolvono in altra sede talvolta si ha l'ingenuità di farli risolvere alla *Gazzetta Ufficiale*.

Sarò forse un po' dissacrante, ma veramente questa polemica non la capisco perché poi, facendo un rapido *excursus* di diritto comparato, vediamo che anche i sistemi di *common law* non sono poi così puri. Attingo questo paragone dalle esperienze di quella utile indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari che abbiamo svolto nelle capitali europee; il sistema britannico non conosce la inviolabilità dei parlamentari, però c'è la previsione per cui se il giudice non sta negli schemi del suo dovere, il Parlamento può mandare un funzionario ad arrestarlo — così ci si disse allora — perché resti nella torre di Londra finché piaccia alla regina. Ma questo — si aggiunse — non è mai avvenuto. Non è questo forse un correttivo? Mi fermo qui senza richiamare l'esperienza di altri paesi.

I caratteri e il temperamento della delega consistono, lo hanno detto tutti e non sto a ripeterlo, nella rapidità e nella tempestività dell'intervento penale: per una credibilità e per la pratica concretezza dell'idea e dell'efficacia della giustizia penale. Voglio fare una riflessione personale, anche se svolgo una dichiarazione di voto a nome del Gruppo comunista, una riflessione ad alta voce su

questo punto perchè qui qualcuno ne ha fatto cenno. L'esercizio del diritto della difesa e quell'importante definizione della funzione dell'avvocato come collaboratore della giustizia: questi due concetti coincidono, si sovrappongono, hanno gli stessi confini? Ho l'impressione che la zona di confine qualche volta sia attraversata da settori del porto delle nebbie. E vorrei domandare a tutti quelli, non li chiamo singolarmente perchè farei torto a qualcuno, che si sono fatti le ossa con una lunga esperienza del processo penale: l'idea del tempo come medicina è stata sempre una affermazione dell'avvocato come collaboratore della giustizia o una risorsa dell'esercizio del diritto di difesa? Onorevoli colleghi, sappiamo tutti cosa significhi discutere un processo non dirò nella giornata, come diceva il senatore Franza, perchè quell'esempio di Khomeini aveva tanto il sapore di plotone di esecuzione costituito in collegio giudicante. ma otto mesi dopo o quattro anni dopo. Quindi, rapidità, efficienza e trasparenza, che vedo anche come laicizzazione — uso termini abbastanza consunti — e caduta di certe sacralità del processo penale. Capacità di uscire dall'emergenza e di affrontare invece i gravi problemi posti da una emergenza che oggi si sta manifestando anche all'interno degli strumenti del processo penale, magari quando meno lo si aspettava: il processo di Palermo è un esempio di tutto questo.

Ai caratteri aggiungerei i punti qualificanti: fondamentali sono la terzietà del giudice e l'idea nuova di un sistema accusatorio compatibile con tutto ciò con cui deve essere reso compatibile. Non dirò altro perchè farei una elencazione di cose del resto acquisite alla discussione generale. Per il nostro Gruppo le ha dette assai bene, con la grande passione con cui ha vissuto questi tre anni, il collega Raimondo Ricci; ma quanto dico per Raimondo Ricci potrei dirlo per il senatore Gallo, per il senatore Vassalli, per il senatore Coco, per il senatore Battello, per tutti gli altri, senza far torto ad alcuno.

Veniamo al punto fondamentale: cosa dobbiamo mettere in cantiere insieme a questo grande programma? Io direi che occorre soprattutto marciare ancora sulla linea della depenalizzazione iniziata nel 1981, perchè se

siamo tutti d'accordo nel ritenere che una delle ragioni del sovraccarico, e quindi della crisi giudiziaria in Italia, è determinata anche, e forse in misura apprezzabile, dalla obbligatorietà dell'azione penale, del resto sancita dalla Costituzione; e se siamo anche d'accordo sul fatto che riguardo a questo non si può fare niente perchè — parliamoci chiaro — c'è una diffidenza reciproca tra le istituzioni, e forse anche tra le parti politiche; allora bisogna che ci mostriamo più fedeli anche a quel principio per cui la storia del diritto penale è stata definita come una storia di continua abolizione della pena. Ma non deve trattarsi di abolizione della pena qui e di ripenalizzazione caricata altrove: anche questo è un vizio dal quale molto spesso non riusciamo ad essere esenti.

A questo proposito voglio ricordare che abbiamo ascoltato sere fa, in una delle integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare — importante iniziativa di cui va dato merito al Presidente del Senato — quella pregevolissima conferenza del Ministro per l'ecologia della Repubblica democratica tedesca, il dottor Reichelt, con cenni al diritto e alla penalizzazione efficace in un settore nel quale veramente si può giungere alla istituzione di precisi confini sanzionatori. Lo ricordo perchè la penalizzazione va fatta con scelte mirate, con grande prudenza ed equilibrio.

Concludendo, quali sono le ragioni di fondo? Il vecchio codice, il codice attualmente vigente, ha retto, regge più o meno bene ma a prezzo di interventi di urgenza. Il senatore Covi ricordava il guardasigilli Reale che, mi pare, parlò in quegli anni del codice demolito: un edificio che si ripara da una parte e crolla dall'altra. In sostanza, su questo codice, si è operato sempre con una norma di chiusura. Ecco perchè codice di procedura penale uguale codice della libertà: perchè alla fine c'era sempre una norma relativa alla privazione della libertà personale: su tale norma si scaricavano tutte le tensioni, tutti gli allarmi.

Ora questo edificio è vetusto e gli interventi eseguiti sono stati zigzaganti. Mi fanno ricordare, per portare un esempio, un certo tipo di interventi che si eseguono sugli edifici con l'apposizione dei «vetrini», che nel linguaggio dei muratori vengono chiamati

«spie». Mi viene in mente in proposito un tale che una volta mi disse che nella sua casa c'erano più spie di quanto ce ne erano state in tutta la seconda guerra mondiale. E a Palermo, per così dire, si è rotto un vetri-  
no: ma non è così che si può andare avanti.

E allora, questo codice è la sanatoria di tutto? No, però cambia l'impianto della struttura processuale. Abbiamo predisposto un telaio che pensiamo possa resistere. È chiaro che dovremo affrontare una fase non facile di sperimentazione, di controllo della fattibilità, di collaudo di questa legge e del codice in cui essa sarà tradotta. Certo è — e questo lo dobbiamo sottolineare — che si tratta del primo codice della Repubblica italiana. Il ministro Rognoni ha fatto molto bene — ed in ciò è stato ripreso anche dal senatore Covi — a riportarsi alla tematica, alla quale peraltro io guardo con molto interesse, della fine delle grandi codificazioni. Però, se ricordo che venti anni fa si cominciò a dire, anche con autorità scientifica, ma con parole che sembravano provenire da un incubo del passato, che solo i regimi autoritari hanno la forza di fare i codici, ripensando al prezzo in libertà che ciò ha imposto quando è avvenuto, io credo che occorra sottolineare con grande enfasi — in questo caso l'enfasi mi sembra appropriata — il fatto che ci avviamo ad avere il primo codice della Repubblica italiana.

Non vorrei scandalizzare me stesso e gli altri — e concludo, signor Presidente — dicendo che questo avviene di fronte a un codice che, con l'altro, quello penale, noi continuiamo — e giustamente — a definire codice fascista. Ma dicendo anche — e credo che abbiamo le carte in regola per poterlo affermare — che quelli erano i codici della società italiana del 1930, nella quale poi si inseriva il regime politico che aveva soggiogato l'Italia del 1930. E allora, signor Presidente, visto che lei mi ha già garbatamente invitato a concludere il mio intervento e visto che per me non c'è niente di più terribile che parlare a dispetto dell'orario o degli ascoltatori, mi avvio senz'altro alla conclusione dicendo che noi comunisti esprimiamo un voto favorevole con soddisfazione, ma senza enfasi e con quel tanto di prudente realismo che è sempre bene accompagnare

ad una grande speranza. Se mi è permesso poi di cogliere la sintesi di questa sintesi, dirò che questo voto è assistito da un forte grado di ottimismo della nostra volontà. E mi sembra che questo non sia poco. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, desidero esprimere il voto convinto del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana a questo disegno di legge di delega, che rappresenta il punto di arrivo di una lunga opera intrapresa nella legislatura iniziata nel 1968 e terminata nel 1972, approdata nella prima delega del 1974 e che, dopo alterne vicende legate a una fase difficile della storia del nostro paese, si trova oggi qui ad una svolta significativa, che abbiamo tutti la convinzione potrà essere quella decisiva. Ricordo quando nel 1972 alla Commissione giustizia della Camera con i colleghi Benedetti e Ricci discutemmo la delega di allora e ricordo che in quella delega inserimmo alcuni importanti istituti che hanno poi caratterizzato quella successiva. Ricordo poi come in Aula, con un emendamento che attraversava tutte le parti politiche, fu inserito quel passaggio dell'udienza preliminare che non è parte secondaria nel disegno del processo che si è andato delinquendo.

GALLO. Ciò fu dovuto, senatore Mazzola, a una sua felice iniziativa.

MAZZOLA. La ringrazio dell'apprezzamento, senatore Gallo. Ricordo anche come quella fu la stagione delle grandi riforme garantistiche. E ricordo a me stesso come fra i guasti peggiori, oltre agli altri che furono prodotti nel nostro paese dall'ondata di criminalità e di terrorismo, vi fu quello di aver fermato quella stagione del garantismo e di avere bloccato anche il cammino della riforma del codice di procedura penale. Noi ab-

biamo vinto quella sfida con il terrorismo con le leggi che avevamo a disposizione, con leggi che non possono essere ritenute eccezionali, utilizzando gli spazi previsti dalla Costituzione, senza farci trascinare ad alzare il livello dello scontro; all'indomani di questa vittoria era giusto e logico riprendere il cammino verso il grande traguardo di un nuovo processo penale, perchè è sul processo penale che, più che su ogni altro aspetto della politica giudiziaria, si misurano le grandi democrazie. E credo che le idee-guida di questo disegno di legge — l'aver terziazato il magistrato giudicante, l'aver posto sullo stesso piano il pubblico ministero e le parti private, l'aver previsto la preminenza dell'istruttoria dibattimentale nel libero contraddittorio delle parti con l'interrogatorio incrociato, rispetto all'istruzione sommaria e formale che prevalevano nel codice precedente — siano punti fondamentali di un processo che certamente cammina nella direzione delle migliori garanzie per l'applicazione della legge, delle migliori garanzie per l'imputato e delle migliori garanzie perchè si abbia rapidamente giustizia.

Certo, noi sappiamo che la strada è ancora lunga e che, come è stato giustamente ricordato stamattina, ci sono altri aspetti concreti che devono accompagnare il lavoro del legislatore delegato. Sono gli aspetti che riguardano le strutture nelle quali è chiamata ad operare la giustizia; sono gli aspetti che riguardano l'assetto dell'ordinamento giudiziario, essendo indubbio che l'assetto del nuovo processo non può non comportare, parallelamente, la revisione dell'ordinamento giudiziario. Naturalmente non possiamo dimenticare l'esistenza di problemi importanti legati a punti rilevanti della delega e degli altri articoli del disegno di legge riguardanti la struttura dell'ordinamento giudiziario e il patrocinio gratuito dei non abbienti. Si tratta di questioni estremamente importanti, ma, per portare avanti questi punti che richiedono spazi e tempi non brevi, abbiamo comunque dinanzi a noi il tempo di *vacatio legis* assegnato al legislatore delegato; se saremo capaci di operare con lo stesso concorso di volontà ed intelligenza che abbiamo usato in questa vicenda riguardante il codice di procedura penale e se sapremo

lavorare intorno a questi argomenti con la stessa concretezza, riusciremo sicuramente a far camminare insieme gli altri provvedimenti legislativi e ad arrivare all'aver sistemato tutti questi altri aspetti per il giorno in cui questo codice diverrà operante nel nostro paese.

Credo sia questo l'impegno fondamentale con il quale la Democrazia cristiana esprime oggi il suo voto favorevole al termine di questa parte importante dell'iter parlamentare della riforma del codice di procedura penale. Lo esprime insieme ad un ringraziamento che voglio qui fare innanzitutto al relatore, senatore Coco, e poi agli illustri colleghi, giuristi e politici, che hanno concorso in Commissione giustizia, da tutte le parti, a condurre in porto quest'importante provvedimento: dal presidente Vassalli agli amici Ricci e Battello, all'amico e maestro professor Gallo e al collega Vitalone ed ancora a tutti quelli che hanno lavorato nel comitato che poi, presso la Commissione giustizia, ha compiuto quel lavoro determinante che ora in Aula stiamo conducendo in porto. Ritengo di poter dire che stiamo arrivando ad una svolta; certo questa svolta, che dovrà essere affiancata da operazioni di struttura e di modifica di altre parti della nostra legislazione, richiede anche una nuova capacità di ragionare. Il nuovo richiede infatti la capacità di superare vecchie pigrizie e vecchie rendite di potere. Questo discorso vale non solo e non tanto per noi che sediamo in questo Parlamento, quanto per come sono stati gestiti altri poteri dello Stato. Occorre avere la capacità di superare, nella direzione indicata dal nuovo processo, pigrizie intellettuali, vecchie stratificazioni di potere e vecchi modi di pensare. Al nuovo non si può andare soltanto con un atto legislativo se manca nei destinatari delle norme questa capacità di interpretare le esigenze di cambiamento che stanno dietro alla norma stessa. È questo l'auspicio che io faccio nel momento in cui annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e nel momento in cui in questa seduta, in un giorno che ritengo molto importante, il Senato della Repubblica si appresta a varare con un ampio consenso questo provvedimento di delega.

Sono certo, lo ripeto, che, se opereremo

tutti con lo stesso spirito col quale abbiamo operato in questa vicenda, arriveremo non solo a condurre in porto il nuovo codice di procedura penale, ma anche a poter affrontare la gestione del nuovo processo in un modo nuovo accompagnato dagli strumenti necessari e con la mentalità che un modo nuovo richiede. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

GIANGREGORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANGREGORIO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo un *iter* lungo, complesso e tormentato, pare che la legge-delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sia giunta alla dirittura di arrivo anche se, inevitabilmente, il disegno di legge ritornerà all'altro ramo del Parlamento per le modifiche che sono state apportate al testo trasmessoci.

Da un primo esame appare che, in linea di massima, tutte le parti politiche siano d'accordo sulla necessità che il nostro processo penale sia modificato anche se, agli occhi dei non addetti ai lavori, rimane pur sempre inspiegabile ed inaccettabile il ritardo con cui un provvedimento da tutti, a parole, auspicato abbia così stentato a raggiungere il sospirato traguardo.

Tuttavia c'è da aspettarsi, in base alle esperienze passate, che le remore, gli ostacoli, le incertezze, le ostruzioni ed i tentativi di arrestare ulteriormente il cammino della riforma da parte di coloro che nel nuovo codice di procedura penale vedono di molto smiunito il loro smisurato potere, riemergeranno con conseguenze ancor più negative sulla funzionalità della giustizia.

La mia parte politica riconosce la necessità della riforma non già perchè il preesistente processo penale, emanazione di un sistema politico diverso, ma pur sempre rispettoso e garante dei diritti e delle prerogative inalienabili del cittadino imputato, vada di peso buttato alle ortiche, ma solo perchè i tempi mutano, le esigenze aumentano, i co-

stumi si evolvono ed i sistemi e i provvedimenti devono essere adeguati a questo inarrestabile cammino della società.

L'augurio da formulare è che il nuovo processo recepisca tali istanze e riesca a soddisfare le esigenze della collettività. Ma da una rapida lettura del disegno di legge delega non sembra che in alcuni punti ci si prefigga tale obiettivo. Ad esempio, il detto disegno di legge prefigura un processo nella sostanza accusatorio, ma in casi che presentano particolare difficoltà e complessità consente che le istruttorie preliminari possano protrarsi fino a due anni con la previsione di sollevare incidenti istruttori per il compimento di perizie e di atti che non possono essere rinviati al dibattimento. Conoscendo il costume italiano secondo cui il provvisorio finisce per diventare definitivo e l'eccezione la regola, si invita il legislatore delegato ad operare in maniera tale che una simile stuttura non si verifichi, prevedendo ed apprestando rimedi tali da consentire che il provvisorio rimanga sempre provvisorio e l'eccezione sia solo eccezione.

Dopo il lucido, meditato, fattivo intervento di ieri del senatore Filetti in sede di discussione generale, non mi rimane che dichiarare che la mia parte politica ritiene il disegno di legge accettabile ed annunzia voto favorevole.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, carissimo Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo dire che è stato smentito oggi, in questo momento, lo scetticismo di coloro che pensavano che avremmo dovuto rinviare tutto alla prossima settimana e poi a chissà quando. Noi possiamo consegnare invece quest'oggi all'altro ramo del Parlamento ed al paese il frutto del nostro lavoro, lavoro che è stato notevole e che è stato determinato dall'impegno e dalla attenzione dell'intera Assemblea.

Signor Presidente, io credo davvero che si possa parlare se non di giornata storica, perlomeno di giornata da segnare *albo lapil-*

lo L'impegno e l'attenzione di tutti si sono poi dimostrati praticamente nell'Aula, dove lei, signor Presidente, — e mi ritengo fortunato di poter parlare in questo momento proprio a lei — ha dovuto cercare di temperare le asprezze di qualcuno che, come me, ha ritenuto di dover, forse troppo energicamente, reclamare dei diritti. Ma non sono stato soltanto io, era proprio l'importanza dell'argomento ed il modo di sentire il problema da parte di tutti quanti noi, che hanno portato in dirittura di arrivo in modo puntuale e completo il provvedimento stesso.

Signor Presidente, che dire nel merito? Abbiamo parlato tanto si tratta di un momento nuovo, di un momento interessante, sul quale non bisogna erigere archi di trionfo o lacerarsi le vesti. È un momento importante, diverso e nuovo rispetto al passato che va codificato in modo estremamente attento, che va sostenuto in modo compiuto ed efficace e non dubito che il Parlamento sarà attento fino alla fine a queste cose.

Abbiamo parlato a lungo nel merito ed è inutile che ritorai su determinati argomenti. È però importante sottolineare che il lavoro di Aula di questi due giorni, gli emendamenti presentati ed approvati (ed anche qualcuno forse non approvato) hanno certamente migliorato il testo della delega, sottolineo quindi anche il lavoro eccezionale fatto dalla Commissione, dove sono stati tutti veramente molto bravi: vedo il senatore Marcello Gallo, che ha partecipato in larga parte, il presidente Vassalli, i senatori Ricci e Battello, il relatore Coco, presente ed attento in ogni momento, che hanno consentito che l'Aula portasse a compimento quest'opera veramente meritoria.

Signor Presidente, anche per quanto concerne l'impegno dei funzionari devo dire che è stato notevole. Credo che si debba sottolineare il loro valore e la loro capacità in questo momento perchè evidentemente è stato possibile correre rapidamente ad una conclusione puntuale ed accettata da tutti (perchè questo è il punto importante, e stato già sottolineato) tutta l'Assemblea, tutte le parti politiche, nessuna esclusa, voteranno tra qualche minuto il provvedimento, e questo è un fatto certamente eccezionale, il che vuol

dire che su certe cose, su quelle importanti, esiste il sentimento comune che ci porta a conclusioni prese nell'interesse della società e nell'interesse del paese.

Il Gruppo socialista vota con estrema consapevolezza, con la certezza di non aver concluso in questo momento il proprio compito, ma con la soddisfazione di chi ha contribuito non poco a questo grande lavoro di riforma del processo penale nel nostro paese, da qui il nostro voto a favore del provvedimento che ella tra qualche minuto porrà all'attenzione e al voto dell'Assemblea di Palazzo Madama (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra*)

**PRESIDENTE** Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, consentite che anche la Presidenza, in un momento così importante e delicato dei lavori del Senato, associ la propria voce a quella unanime di tutti i Gruppi nel sottolineare, con il lavoro importante che è stato svolto, le grandi prospettive di democrazia che questo atto che il Senato sta per compiere contiene in sé, con gli auguri migliori per l'evoluzione del nostro sistema nella libertà e nello spirito della Costituzione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**